



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>






600002318K

35.

156.






600002318K

35.

156.





ISTORIA
DEL
CONCILIO TRIDENTINO

Handwritten text, possibly a signature or a name, located in the upper left quadrant of the page.

ISTORIA
DEL CONCILIO TRIDENTINO

D I

FRÀ PAOLO SARPI

DELL' ORDINE DEI SERVI

CON NOTE



TOMO VII.

MENDRISIO
PER ANGELO BORELLA E COMP.

A SPESE DEGLI EDITORI

1835

156.

22.

ISTORIA

DEL

CONCILIO TRIDENTINO

CONTINUAZIONE
DEL
LIBRO OTTAVO.

XLIII. Il pontefice, vedute le risposte dagli ambasciatori date a' capitoli da' legati proposti, tanto più si confermò che bisognava metter fine al concilio, altrimenti qualche gran scandalo sarebbe seguito (1); e aveva per leggieri gl'inconvenienti preveduti

(1) Anche qui la medesima ingiustizia fa Pallavicino a Frà Paolo. « Non posso, dice egli, dissimulare una « incomportabile sua falsità in dire, che il papa s'accese « alla terminazion del concilio quando vide le petizioni « degli oratori, come se non avesse raccomandato ciò av- « dentissimamente in ogni lettera a' legati, prima di questo « fatto. » Ma Frà Paolo non dice che quelle risposte gli fecero prender quella risoluzione, ma che ve lo confermarono, il che mostra che l'avesse presa avanti. « Il pontefice, vedute le risposte dagli ambasciatori date a' capi- « toli da' legati proposti, tanto più si confermò che bi- « sognava metter fine al concilio; ecc. » Non è questo un dir chiaramente che la risoluzione era stata fissata innanzi, e se questo è, qual fondamento ha il rimprovero di Pallavicino?

e dubitava di qualche maggior impreveduto; ma vedendo la difficoltà di metter fine senza terminar le cose per le quali il concilio era congregato, se li principi non se ne contentavano, deliberò di far officio di questo con tutti. Scrisse di ciò a' nunzii suoi in Germania, Francia e Spagna; ne parlò con tutti gli ambasciatori residenti appresso di sé, e anco con quei de' principi d' Italia; e usava questo concetto, che a chi l' avesse ajutato a finir il concilio sarebbe più obbligato ch'è se avessero fatto assistenza con le armi in qualche gran bisogno. Alli legati rispose, ch'è voltassero la mira principale a finir il concilio, e a questo fine concedessero tutto quello che non si poteva negare per ottener questa intenzione, si admettessero manco cose pregiudiziali che possibile fosse; ch'è alla prudenza e forza loro, che erano nel fatto, rimetteva il tutto, purch'è al concilio fosse posto, quanto più presto, fine.

Ma li legati, dopo aver considerato insieme con alquanti prelati le proposte degli ambasciatori sopra la riforma (a), e a loro istanza tralasciati sei de' capi proposti e ridottili a trentadue, il dì ventuno agosto li diedero a' prelati per parlarne sopra. Il cardinal di Lorena fece congregazioni particolari de' Francesi per esaminarli, il che era con soddisfazione de' legati, non solo perchè erano certi che egli camminava con la medesima intenzione di loro, ma anco essendo desiderosi d'accordarli a comun soddisfazione, prima che se ne parlasse in congregazione generale; e diedero cura agli arcivescovi d'Otranto e di Taranto e vescovo di Parma, che ciascuno d' essi separatamente, nelle proprie case congre-

(a) *Visc. Mem. 19 Agost.*

gati li loro aderenti, gli esaminassero e intendessero quello che sarebbe di soddisfazione comune; e continuandosi in quello più giorni, tra i Spagnuoli e altri Italiani non chiamati fu mormorato assai, e fatto ammutinamento per opporsi (1).

Successe anco, che andato l'arcivescovo di Otranto (a) in casa dell'ambasciatore Cattolico, fu da lui di questo ammonito con dirgli, che non avrebbe voluto aver occasione di far officii appresso il re che non gli piacessero; che quelle particolari congregazioni erano tanto mal intese da buoni prelati, che non poteva restar di darne conto a Sua Maestà. Egli si scusò, che tutto era per buon fine per facilitar la materia e per provveder alle dif-

(1) *Pallav.* l. 22. c. 8.

— Perchè Paleotti nol dice, Pallavicino crede che l'arcivescovo di Otranto non fosse in quel numero; e questa congettura può farsi più forte dalla testimonianza di Visconti, il quale nella sua lettera del 24 di agosto non parla che dell'arcivescovo di Taranto e del Vescovo di Parma. Ma più forte ancora del silenzio stesso è il dirsi dal medesimo Visconti, nella sua Memoria del 26 di agosto, che il conte di Luna, essendosi lagnato col l'arcivescovo di Otranto delle particolari congregazioni ch'egli avea sentito a dire che si tenevano in casa sua, l'arcivescovo negò assolutamente di averne tenuto alcuna. Oude essendosi esso monsignore scusato « ch'egli non ne avea fatta niuna, nè meno vi era intervenuto, gli disse, « che que' prelati che le aveano fatte si erano mossi a « buon fine per facilitare questa materia di riforma ecc. » Vero è dunque, che correva qualche voce che l'arcivescovo di Otranto tenuto avesse tali adunanze, e da ciò si è ingannato Frà Paolo; ma è vero altresì che quella voce era falsa, e che quel prelato, non solo non tenne alcuna congregazione in casa sua, ma non intervenne in quelle tenute da altri.

(a) *Visc. Mem.* 26. *Agost.*

ficoltà innanzi la congregazione generale; ed essendo sopraggiunto appunto allora il vescovo d'Ischia (1) per parlar al conte a nome del cardinal Morone, egli nel medesimo proposito gli mostrò che gli dispiacevano le private congregazioni, e che teneva opinione che non si facessero ad altro fine se non per metter difficoltà e tralasciar parte dei capi, a fine di far più presto la sessione. Con tutto ciò li legati più mirando a soddisfar li prelati che l'ambasciatore, vedute le cose avvertite in quelle congregazioni, le ricevettero per buoni avvertimenti e accomodarono li decreti, mutando diversi luoghi, e in altri inserendo secondo quelli.

XLIV. Ma mentre che erano per darli fuori così emendati, arrivò un corriero dall'imperatore (a), per istruzione portata dal quale l'arcivescovo di Praga ricercò instantemente li legati a non proporre la riforma de' precipi secolari, sinchè essi avessero risposta da Sua Maestà Cesarea; la qual istanza fece anco dopo loro il conte di Luna. Per questo li legati erano molto perplessi, poichè già la Francia, e ora l'imperatore e la Spagna non si mostravano soddisfatti, e dall'altra parte era comun desiderio di tutti li Padri che la riforma si facesse tutta insieme; onde congregati in (b) casa di Navagiero indisposto, vedendo esser necessario dar soddisfazione agli ambasciatori, proposero se si doveva differir tutta la riforma, o il capo solo de' precipi. Lorena era di parer che questo solo si differisse, e si proponesse tutto 'l rimanente; il che sarebbe piaciuto quando non fosse restato dub-

(1) Visconti nella sua lettera de' 26 di agosto nomina il Vescovo di Brescia, e non quello d'Ischia.

(a) Pallav. l. 22. c. 6. e 8. *Visc. Lett.* 29. *Agost.*

(b) *Id. Lett.* 31 *Agost.* e 2 *Sett.*

bio di dar ombra a' prelati che la riforma secolare s' avesse da ommetter in tutto, e da questo pigliassero occasione di reclamare, e privatamente e nelle pubbliche congregazioni. Onde fu risoluto di dar soddisfazione agli ambasciatori, differendo la riforma de' precipi; ma acciocchè li prelati non interpretassero male, differire almeno la metà degli altri capi e più importanti, dando fuori il rimanente come li avevano corretti, per far dir li voti e celebrar la sessione; sebben la difficoltà che si vedeva nel decreto de' clandestini gli faceva dubitare. E il dì sei settembre furono (a) dati fuori ventuno capi di riforma, con ordine di cominciar il dì seguente le congregazioni. Nella formazione di questi adoperò tutta l' arte e ingegno il cardinal Simoneta con gli altri suoi, per camminar con temperamento sì che la corte romana ricevesse poco pregiudizio, e fosse data soddisfazione al mondo che dimandava riforma, e agli ambasciatori che la sollecitavano; e, quello che più di tutto importava, restassero li vescovi contenti; poiché volendo finir il concilio era necessario che essi vi concorressero con buona volontà.

La mira de' vescovi era una sola, cioè d' aver il governo più libero; questo credevano dover ottenere quando tre provvisioni fossero fatte: l' una (b), che li parrochi fossero da loro dipendenti, il che sarebbe successo quando a loro fosse data la collazione de' beneficii curati; e questo oltre le altre difficoltà, metteva mano nelle riservezioni e regole della Cancellaria che era far una grand' apertura negli arcani della corte romana: vedendosi chiaramente che sarebbe aperta la porta a levargli intieramente

(a) *Visc. Lett. 6 Sett. Pallav. l. 22. c. 8.*

(b) *Visc. Mem. 22 Lugl. e 24 Agost.*

tutte le collazioni, che era togliergli ogni potestà e l'istessa vita. Però si venne a temperamento di tener ferme le riservezioni, ma far patroni li vescovi di dar le cure a chi loro piacesse col pretesto d'esamine: e a questo fine fu formato il diciottesimo capo con l'isquisito artificio che ogni un vede; il qual con speciosa maniera fa il vescovo arbitro di dar il beneficio a chi piace, e non levante del guadagno alla Corte. L'altro capo era dell'esenzioni, nella qual materia molte soddisfazioni avevano ricevuto li vescovi per il passato, e nondimeno fu anco aggiunto l'undecimo capo per total complemento. Restavano l'esenzioni degli ordini regolari, ed erano venuti li vescovi in speranza di poterle affatto levare, o almeno moderar in tal maniera che li restassero in gran parte soggetti.

Già sino nel principio dell'anno fu eretta una congregazione sopra la riforma de' regolari, la qual con l'intervento de' generali e consiglio d'altre persone religiose assistenti in concilio, avevano fatto gran progresso e stabilito buoni decreti, senza nessuna contradizione; perchè quanto al di fuori e alle cose apparenti, li medesimi regolari non l'abborrivano, ma la desideravano. Quanto al di dentro e che occorre nei monasteri, erano molto ben certi che l'averebbono interpretato e praticato come a loro fusse piaciuto; anzi avevano per cosa utile d'aver in scritto riforma ristrettissima, come tutte le loro regole sono altro in scritto di quello che in osservazione. Ma quando s'incominciò a parlar di moderar l'esenzioni e sottoporli, almeno in parte, a' vescovi, si ammutinarono tutt'insieme li generali co' teologi degli Ordini, e fecero capo con gli ambasciatori de' prencipi, mostrando loro di quanto servizio fossero a' popoli, alle città e al pubblico governo: offerendosi, se in loro vi era

abuso di qualsivoglia sorte, che si rimediasse, che si contentavano di ogni riforma, e che ritornati ai loro governi erano per eseguirla più severa di quello che fosse ordinato. Ma che sottoporli li monasteri agli Ordinari era un disformarli; perchè quelli non intelligenti della vita regolare e della severità della disciplina con che si mantiene, avrebbero disordinato ogni cosa. Dicevano li vescovi che il privilegio è sempre con detrimento e disordinazione della legge; che la revocazione è una cosa favorevole, ritornando li negozii nella loro natura; che il levarli non era far novità, ma restituir lo stato antico delle cose. Si rispondeva dall'altro canto che l'esenzione de' regolari per la sua antichità era così ben prescritta, che non poteva chiamarsi più privilegio, ma legge comune; che quando li monasteri erano soggetti a' vescovi, la disciplina ecclesiastica in essi e ne' loro canonici era così regolata e severa, che meritava di soprintender a tutti; che volendo restituir l'antichità, conveniva farlo in tutte le parti; che quando li vescovi fossero ritornati come in quei tempi, si poteva sottoporli li monasteri come allora, ma non era giusto che dimandassero di aver soprintendenza a' monasteri, prima che si formassero tali quali è necessario che sia il rettor d'una vita regolare. Erano favoriti li regolari dagli ambasciatori e da' legati, per interesse della Corte, la qual averebbe perso un grande instrumento quando non fossero stati dipendenti da lei sola; e non li mancava favore da qualche prelati, che confessavano le loro ragioni esser buone (1). Durò questo moto per qualche

(1) Si vede bene, qual motivo potesse indurre i legati a favorire i regolari. Ma quanto agli ambasciatori, non si scuopre tanto chiaramente, qual potesse esser il

giorni, rimettendosi però pian piano, perchè ogni giorno li vescovi che l'avevano eccitato, vi scoprivano dentro maggior difficoltà.

Il terzo capo era per gl'impedimenti che ricevevano li vescovi da' magistrati secolari, li quali per conservazione dell'autorità temporale non lasciavano trascorrere li vescovi ad esercitar quell'assoluto imperio che averebbero voluto, non solo sopra il clero, ma ancora sopra il popolo: a questo effetto era fatto il capo della riforma de' principi, del quale si è fatta menzione e a suo luogo si parlerà pienamente. Questa parte era stata, insieme con altre annesse a lei, differita per un'altra sessione, avendola per cosa difficile, e che avrebbe potuto molto prolungare; ma li vescovi interpretarono questa dilazione che fosse a fine (a) di mandarla in niente. Si lamentavano che trattandosi di riformar tutta la Chiesa, si riformasse solo il clero. I legati facevano ogni diligenza per quietarli, mostrando che non era differita quella sola, ma altri capi ancora che era pur necessario trattare; promettendo, che la dilazione non era se non per far le cose con maggior maturità, ma che si sarebbero fatte certo; che era necessario facilitar l'espe-

loro fine, quando non fosse stato quello di credere che non convenisse agl'interessi de' loro principi che i vescovi fossero troppo potenti. Ma io non so se fosse loro più vantaggioso il fortificare la corte di Roma col mantener l'esenzioni, che i vescovi col sopprimerle. A giudicarne con le massime della politica ordinaria, pare che i re abbiano meno a temere da persone eternamente sue dipendenti, che da quelli i quali oltr'esserne indipendenti, si arrogano di più un'autorità superiore sopra di essi, e sopra i lor sudditi, e con ciò affievoliscono la potenza del principe.

(a) *Pallau* l. 22. c. 9.

dizione di quella sessione, la qual sarebbe stata preparatoria all'altra, dove si sarebbe trattato senza meno il rimanente. Erano tutti intenti li legati per tener la sessione al tempo determinato, giudicando ciò necessario per ispedir il concilio presto; e perchè il papa per ogni corriero ordinario senz'alcun fallo, e ben spesso con qualche straordinario faceva loro istanza per l'espedizione e che lo liberassero dal concilio.

XLV. Nella congregazione de' sette settembre (a) fu ricevuto Frà Martino Rojas ambasciatore della religione di san Giovanni Gerosolimitano, detti cavalieri di Malta, il che fu differito di fare sino a quel tempo per le grandi opposizioni che fecero li vescovi principali, acciò non gli fosse dato luogo superiore: dicendo, non esser giusto che una religione di frati dovesse preceder tutto il corpo di tanti prelati. Ma finalmente s'accomodarono, e fu nella congregazione pubblicato, che se gli dava luogo tra gli altri ambasciatori, senza pregiudizio de' prelati, che pretendono precedenza (1). Fece un' orazione l' ambasciatore, scusando il suo Gran Maestro di aver tanto differito di mandar a Trento per i rumori dell' armata de' Turchi e per le incomodità che ricevevano per Dragut corsaro; esortò li Padri a porger rimedio a' mali presenti, li quali non toccavano anco poco li frati della sua religione, che non erano membri oziosi della repubblica cristiana. Esortò all'estirpazione dell'eresie, offerendo, che il Gran Maestro e la società loro averebbono preso

(1) *Labbe Col.* p. 493. *Mart.* t. 8. p. 1395.

— Nel posto degli ambasciatori ecclesiastici de' principi secolari, ma ultimo di tutti.

(a) *Pallav.* l. 22 c. 8. *Visc. Lett.* 3 e 7 giug. e 1 luglio. *Rays. ad an.* 1563 N. 147.

il patrocinio e difesa, spendendo non solo le facultà, ma la vita e il sangue. Narrò l'origine della religione sua principia per quaranta anni innanzi che Goffredo passasse all'acquisto della Terra Santa; le opere eroiche fatte da' loro maggiori, alle quali non potevano corrispondere al presente per esser stati spogliati di gran parte delle loro terre e possessioni; che essi sono l'antemurale di Sicilia e dell'Italia contra i barbari. Per il che pregava li Padri di ricordarsi dell' antichità, nobiltà, meriti e pericoli di quella società, e operare che gli fossero restituite le possessioni e commende usurpategli; e che dal concilio si decretasse, che all'avvenire non fossero conferite ad altri che a quelli del loro Ordine, confermando l'immunità e privilegi di quello. Gli fu risposto dal promotore per nome della sinodo, ricevendo l'escusazione e promettendo d'aver quella considerazione che meritava la dimanda sua intorno al conservar le commende e privilegi di quella religione. Ma quantunque ne' giorni seguenti appresso li legati facesse la medesima istanza più volte, ed essi ne facessero relazione al pontefice, egli altro mai rispose, se non che a lui toccava far la provvisione, e l'averebbe fatta al suo tempo.

XLVI. In quella e nelle seguenti congregazioni furono dati li voti sopra li venti capi di riforma proposti (1), ne' quali sebben non vi fu cosa di

(1) *Pallav.* l. 23 c. 1. *Mart.* t. 8 p. 1396.

— Frà Paolo avrebbe dovuto dire 21, perchè tanti erano quando furon proposti, ma se ne levò uno immediatamente avanti la sessione. È per altro assai probabile che qui vi sia un error d'impressione, perchè due pagine avanti lo stesso Frà Paolo ha detto ch'erano 21. Ma forse in questo luogo non mette che 20 articoli, perchè Visconti di più non ne mette nella sua lettera del 6 di settembre,

gran momento, nondimeno per serie dell'istoria e dichiarazione di molte cose che occorsero dopo, è ben far menzione delle principali.

Nel primo capo, che era dell'elezione de' vescovi, dicendosi che vi fosse obbligo di provveder del più degno, tornò la difficoltà un'altra volta trattata, che era un legar le mani molto strettamente così al pontefice nelle collazioni, come a' re e principi nelle nominazioni, se dovessero esser ristretti a nominar una sola persona; e la maggior parte voleva, che, levato quel comparativo, si dicesse solamente esser tenuti a provvedere di persona degna (1). Ma dall'altro canto consideravano altri, che da' Padri era stato sempre usato il modo di dire che il più degno fosse preferito, e adducevano la ragione, perchè non può esser senza colpa chi antepone il manco degno, sebben idoneo, al più meritevole. Vi fu assai che disputare, ma si trovò modo di accomodarla, lasciando in apparenza la

(1) *Visc. Mem. 24 giugno.*

— È cosa assai strana che in una materia tanto grave ed in cui è tanto interessata la religione, quale è quella che versa circa la nominazione ai vescovati e alle cure, si abbia, nel deliberare, a far caso di una politica così poco cristiana, che si tema di limitare l'autorità del papa e de' principi. Perchè temer di restringere la lor libertà più in questo punto che in tutti gli altri articoli di morale, additando loro le regole? Sono essi meno sovrani, per non poter dare beneficii che ai più degni, all'istesso modo che per non poter lecitamente commettere omicidii, ingiustizie, od altri delitti? Quando la libertà o l'autorità non è ristretta che dalle leggi e dalla coscienza, si è libero quanto ciascun sovrano debbe desiderare di esserlo, e quanto conviene ai popoli che lo sia; tanto più che in quel caso la scelta del più degno al loro giudizio è rimessa.

la voce; *più degno*, e parlando prima co' termini positivi e passando a comparativi, in maniera che s'intendesse la provvisione libera, e così fu usata la forma di dire che si vede stampata; cioè (a), che è obbligo di provveder di buoni e idonei pastori, e moralmente pecca chi non antepone i più degni e più utili alla Chiesa. Restando a queste parole la natural esposizione, che molti sono i più degni e più utili rispetto a molti altri che sono meno; nella qual amplitudine ha gran campo l'arbitrio di chi ha da provvedere.

Nel capo terzo fu qualche difficoltà intorno la visitazione degli arcivescovi. Questi allegando i canoni e consuetudini antiche, che li suffraganei giuravano obbedienza a' metropolitani, ed erano pienamente soggetti alla visitazione, correzione e governo di quelli, non acconsentivano che fosse fatto pregiudizio a quell' autorità, e tra questi grandemente si riscaldava il patriarca di Venezia. Livescovi, particolarmente quelli del regno di Napoli, per il contrario s'affaticavano a conservar la consuetudine introdotta, per la quale non sono differenti d' autorità, ma di solo nome. Ma l'esser il numero de' vescovi grande e degli arcivescovi piccolo, e il favore che li legati e pontefizi facevano a quelli, acciò gli arcivescovi con la soggezione de' suffraganei non acquistassero autorità e riputazione de' quali potessero valersi per non star tanto soggetti alla Corte quanto sono, fu causa che non poterono ottenere se non una sola parola di soddisfazione che gli fu data, non proibendogli di visitare, quando fosse con causa approvata dal concilio provin-

(a) *Sess. 24 c. 1 de Reform.*

ciale. Di che si dovevano con dire, che era affatto un niente; perchè essendo nel concilio provinciale un arcivescovo con molti vescovi, si poteva aver per chiaro che l'occasione non sarebbe mai nata (1).

Il sesto capo era sopra l'esenzione de' capitoli delle cattedrali dall'autorità episcopale, nella quale avendo grande interesse li vescovi spagnuoli, e a loro contemplazione il conte di Luna, furono fatte molte restrizioni e ampliamenti; ma non però tali che quei prelati restassero contenti, sebben più volte fu mutato, e in fine anco tralasciato e portato all'altra sessione, come si dirà.

Il decimoterzo capo, in quello che tocca le

(1) *Mart.* t. 8. p. 1408 e 1440. *Pallav.* l. 23 c. 8.

— Nella Chiesa non è stata sempre la distinzione di patriarchi, di primati, e di arcivescovi. Vi è però stata sempre una specie di subordinazione tra i vescovi, ed in ciascuna provincia tutti eran soggetti o al più antico, o a quello della città capitale, ovvero a quello che occupava la sede in cui da prima il cristianesimo era stato fondato. Dopo che questa diversità di gradi è stata regolata dai concilii, ogni metropolitano ottenne una giurisdizione su i vescovi della sua provincia, che gli promettevano obbedienza. Ma questa ubbidienza non era tale, che il metropolitano obbligasse potesse i suoi suffraganei a obbedire a tutte le leggi ch'egli pretendeva loro imporre. Non era pertanto agevole il fissar giustamente i limiti della giurisdizione tra un metropolitano e i suoi suffraganei. Non era in vero, come pretendevano i vescovi, un semplice grado di onore; ma nemmeno una ubbidienza illimitata. Il concilio con quel decreto par che abbia prevenuto i due estremi, regolando l'esercizio di quella giurisdizione con la volontà della sinodo, la quale deve naturalmente esser supposta egualmente contraria alla potestà arbitraria e alla corruzione.

pensioni (a), parlava generalmente; che nissun beneficio potesse esser gravato di maggiori pensioni che della terza parte de' frutti o loro valore, conforme a quello che fu di costume quando le pensioni s'introdussero. Il che al cardinale di Lorena non pareva conveniente, poichè vi sono benefizi molto ricchi, che quando anco pagassero due terze non si potrebbero intender gravati, e altri così poveri che non possono sostentar pensioni; però che non era questa giusta distribuzione, ma meglio era proibire che li vescovati di mille scudi e le parochiali di cento non potessero esser gravate, e quanto al rimanente, fermarsi. La qual opinione prevalse con grandissimo piacere de' legati e pontefizi, per la libertà assoluta che si lasciava al pontefice nei buoni benefizi. Furono molti e lunghi i discorsi di quelli che dimandavano moderazione sopra le pensioni e riservazioni dei frutti già imposte, e sopra gli accessi e regressi; ma la difficoltà costrinse ogni uno a metter il tutto in silenzio per la confusione e disordini che si prevedevano poter seguire; perchè tutti s'averebbono doluto con scusa che non averebbono risegnato li benefizi senza quelle condizioni; e maggiormente quelli che, per ottener tali grazie, avevano pagato compositione con la Camera averebbono occasione di dolersi che si levassero le grazie senza restituir li danari, i quali restituire trattava dell'impossibile. Finalmente ad ogni uno parve molto che si provvedesse all'avvenire, senza pensare al passato (1).

(1) I vescovi, al dire di Visconti e Pallavicino, da principio erano stati estremamente opposti alle pensioni; e infatti sembra contrariissimo alla giustizia, il dar parte

(a) *Visc. Mem. 2 settem.*

Il decimoquarto capo, che detestava e proibiva ogni pagamento di parte de' frutti per la collazione, provvisione e possesso, piaceva molto a' Francesi: dicevano, che per quelle parole era levato il pagamento delle annate; e veramente chi le considera ed esamina non potrà dargli altra intelligenza; con tutto ciò l'evento ha mostrato, che in Roma non è stato inteso così (1). Nel decimosettimo, dove

della rendita a quelli che non sono a parte con gli altri della cura e amministrazione delle chiese. Ma perchè era avvenuto che molte chiese erano divenute estremamente ricche, e molti ecclesiastici, i quali potean servire o che attualmente servivano la Chiesa, senza poter ottenere alcun beneficio per esser quelli già tutti occupati, non avean modo onde sussistere; si credette esser di giustizia dar loro qualche piccola porzione de' beneficii troppo ricchi. S'uo a qui non vi era alcun inconveniente, e la cosa anzi sembrava ragionevolissima. Ma non andò molto che passò in abuso, dandosi con prodigalità quelle pensioni, detratte talvolta a' beneficii assai popo- pingui, a una infinità di persone indegne che di esse profitavano per vivere nell'abbondanza e nell'ozio, intantochè quei che portavano il peso della fatica erano privi della giusta mercede che loro spettava. Carlo IX, nel XXV de' suoi articoli avea chiesto la soppressione di questo abuso. Il decreto in parte vi rimediò, con proibire che le pensioni eccedano il terzo della rendita. Ma ciò non ha fatto che convalidar l'altro disordine, ch'è quello di conferir quelle pensioni senza che sieno meritate per alcun servizio; e l'inconveniente è tanto più grande, che in vista del decreto si può riputar come lecito quello che non lo è nè agli occhi della ragione, nè a quei della religione.

(1) Aveano sempre i Francesi gran voglia che le annate si sopprimessero, le quali da' più moderati erano tollerate come un peso odioso, e dagli altri erano aper-

è proibita la pluralità de' benefizi e concessa la dualità in caso che uno non basti, fu ricercato da alcuni aggiunta, che quei doi benefizi non fossero distanti più che per il viaggio di un giorno, acciocchè potesse il provvisto far parte di residenza in ciascuno di loro. Ma non poterono ottenerlo, nè gli

tamente chiamate col nome di simonia. Avea il papa di ciò tale apprensione, che per quello si ha da una lettera del signor de l'Isle, del 14 di febbrajo 1565, avea fatti consapevoli di tal disegno i cardinali, e si era lasciato intendere di volerli mandare a Trento per impedirne la soppressione. Il dire, come fa Pallavicino, lib. 23, c. 3, che il cardinal di Lorena e alcuni altri Francesi le misero espressamente al coperto, nel dire la lor opinione, non pruova che Frà Paolo abbia detto una cosa *ridicolosa*, come si esprime il cardinale, allorchè disse che quel capo ai Francesi piaceva; poichè si sa che, avvegnachè Lorena e alcuni altri secondassero a tutta lor possa le pretensioni della corte di Roma, gli ambasciatori e la maggior parte dei vescovi non aveano per alcun modo le medesime mire; e dalle lettere di Visconti e dalle memorie di Dupuy si vede che la Francia avea sempre avuto intenzione di far sopprimere una tassa ch'è stata sempre odiosa alla nazione, e contra la quale è tuttavia pronta a reclamare tosto che se le presenterà l'occasione di farlo con speranza di felice riuscita.

— * Infatti le annate in Francia furono abolite dall'assemblea nazionale nel 1789, mossavi dalle querele istesse del clero, nè più ristabile; se non che nel concordato del 1801 con Buonaparte fu convenuto di pagare una modica somma per la spedizione delle Bolle a quelli solamente promossi a' vescovati od arcivescovati. Quasi la stessa pratica si osserva nella monarchia austriaca. La soppressione di questo lucroso ramo di finanza sacra ha non poco impoverito la camera apostolica.

(Editore)

autori s' affaticarono molto, prevedendo che quel decreto, come anco tutto il capitolo, non avrebbe avuto esecuzione se non contra alcuni poveri (1). Il decimottavo sebben piacque in quanto restituiva in fatti la provvisione de' benefizi curati a' vescovi, li Francesi però contradissero alla forma dell'esamine (a), perchè pareva loro che legasse troppo strette le mani al vescovo in apparenza. Usavano per ragione il dire, che quel concorso era un dar luogo troppo aperto e pubblico all'ambizione; che l'antichità aveva professato di dar le chiese a chi le ricusava; e che con quella nuova maniera s'introduceva non solo il procurarle apertamente, ma il professarsene degno e procacciarle.

(1) Nulla tanto si vieta dagli antichi canoni, quanto la pluralità de' beneficii. Egli è non per tanto certo, che qualora un solo non basta per la sussistenza di colui che n'è investito, l'equità permette che se ne posseda un altro, e le leggi ecclesiastiche non lo proibiscono. Giusta è dunque la regola dal concilio prescritta; ma si è stranamente abusato di quel che si chiama sussistenza, perchè misurandola ciascuna dalla sua condizione, od anche dalla sua cupidigia, piuttostochè da' suoi bisogni, la maggior parte di essi altri confini non mettono alla pluralità dei beneficii che quelli de' propri desiderii; e Roma non ha mai negato dispensa a chiunque ha voluto dimandarla e pagarla. Il solo real vantaggio prodotto da quel decreto, è stato d'impedire almeno la pluralità de' beneficii di residenza; e ciò anche non è così generale che in Germania non si vedano vescovi aver molti vescovati e tante prebende quante ottenere ne possono. Più regolarità però scorgersi nelle altre Chiese della comunione romana, e il decreto con grande esattezza vi si osserva riguardo a' beneficii ch'esigono residenza.

(a) *Pallav.*, l. 23. c. 3.

Sopra il decimonono capo il vescovo di Conimbriga s'estese a parlar contra le aspettative, come quelle che facevano desiderare e forse procurar la morte altrui; e delle riserve mentali passò a dire che erano frodi e puri latrocini, e che in fine meglio era lasciar al pontefice l'intera collazione di tutti li benefizi, che usar artifizii così indegni come era il voler dar virtù ad un pensiero non conferito, nè pubblicato, e lasciando sospensione che potesse esser non capito nell'animo, ma inventato dopo il fatto. Ma il cardinale Simoneta gli attraversò il ragionamento con dire, che il riprender gli abusi, quando la provvisione non è ancora deliberata, è cosa ragionevole affine di procurarla; ma vedendosi comune disposizione al rimedio e già formato il decreto, bastava stabilirlo con assentirvi, e non moltiplicar per ambizione in parole di riprensione, dove non fa bisogno (1).

(1) Niente era più odioso, nè più abusivo dell'expectative e riserve mentali; poichè davano esse occasione non solo a un infinito numero di frodi, ma eziandio a desiderii e attentati criminosi contro la vita di quelli che possedevano i benefizii. La corte di Roma, specialmente dopo il grande seisma, erasi, per tirare a sè più gente, quasi impadronita di tutte le collazioni sotto que'diversi titoli, ed avrebbe avuto gran voglia di conservarsele. Ma la cosa fu così odiosa, e la rivolta di tutte le nazioni contro quella simonia cotanto scandalosa fu così generale, che bisognò cedere alla necessità, e farsi un merito di quella condiscendenza, per ritenere le annate e le altre cose delle quali eziandio si avrebbe voluto spogliarla, e che da essa posseggonsi con titolo niente più giusto. Ma infine mentre gli uni sacrificavano una parte per non perdere il tutto, contenti gli altri di essere riusciti in alcune delle loro dimande, e credendo di aver ottenuto molto, perchè non

XLVII. Il dì undici settembre (a) ricevettero gli ambasciatori francesi lettere del re de' ventotto agosto, nelle quali significava aver ricevuto gli articoli, comunicati a loro da' legati, e veder le cose molto lontane dalla speranza concepita; poichè lo stabilir quelli era un tagliar le ugne ai re, e crescer l' ecclesiastiche. Il che non volendo egli sopportare, gli comandava di rappresentar a' Padri con prudenza, desterità e vivacità, che siccome ogni precipe, camminando il concilio come dovrebbe, è in obbligo di favorirlo con ogni zelo e fervore, così l'occurtar la piaga che causa li mali presenti, e farne una più grande con pregiudizio de' re, è molto lontano da quello che s'aspettava. Che egli veduto aveva come leggiermente passano nel riformar le persone ecclesiastiche che hanno causato gli scandali a quelli che si sono separati dalla Chiesa romana, e come s'assumano autorità di levar le ragioni e prerogative a' re, cassar le ordinazioni reali, le consuetudini prescritte e immemorabili, anatematizzar ed escomunicar li re e precipi: tutte cose che tendono a seminar disobbedienza, sedizione o ribellione de' sudditi verso li precipi loro. Essendo chiaro a tutto 'l mondo che la potestà de' Padri e del concilio non s'estende se non alla riforma dell'ordine clericale, senza toccare cose di stato, potestà o giurisdizione seco-

era stato negato tutto, non insisterono col calore medesimo per il resto; pensando che lo farebbono senza frutto e che bisognava, o contentarsi, o fare uno scisma; e a questo erano risoluti di non venirvi per alcun modo.

(a) *Dup. Mem. p. 479. e seq.*

lare che è in tutto distinta dall' ecclesiastica; e che sempre, quando li Padri e concilii s' hanno assunto di trattar tali cose, li re e principi hanno fatto resistenza; da che sono procedute molte sedizioni e guerre dannosissime alla cristianità: gli confortassero, attendendo a quello che era di loro carico e necessario ai bisogni presenti, tralasciar quei tentativi che non avendo mai fatto buono effetto, erano per partorirlo molto più cattivo in quei tempi. Soggiunse il re, che se li Padri con queste persuasioni non si ritireranno, essi ambasciatori debbano oppondersi virilmente; e fatta l' opposizione, senz' aspettar il loro giudizio o rimettersi alla loro discrezione, dovessero partirsi e ritirarsi a Venezia: facendo intender a' prelati francesi che debbano continuare nel concilio, adoperandosi al servizio di Dio; essendo certo che dove vederanno esser posta in deliberazione alcuna cosa contra le ragioni, prerogative e privilegi del re e della Chiesa Gallicana, non mancheranno d' assentarsi, come Sua Maesta vuol e intende che facciano. Scrisse anco al cardinale di Lorena nel medesimo tenore come ordinava si parlasse agli altri prelati, cioè che con la sua presenza non dovesse approvar alcuna cosa trattata in concilio contra le ragioni regie, ma assentarsi se vederà che li Padri escano fuori delle cose appartenenti al loro carico; rimettendosi nel sopra più alla istruzione che mandava agli ambasciatori.

Li Francesi, ricevute queste lettere, e comunicato il tutto col cardinale di Lorena, col consiglio suo ne diedero anco parte a' legati, e fecero passarne voce per il concilio; acciocchè, inteso questo, desistessero li vescovi dal dimandar riforma de' principi, ed essi non avessero occasione di far

l'opposizione, e venire a' protesti (1). Ma la cosa partorì contrario effetto, perchè li vescovi, li quali stavano alquanto quieti con l' aspettazione, che, fatta sessione, si sarebbe proposta la riforma dei precinpi, intendendo questo di nuovo e vedendo che si mirava a metterla in silenzio, si diedero a trattar tra loro di non voler passar più innanzi negli atti conciliari se non era dato fuori, e messo in deliberazione insieme con gli altri, anco quel capo che de' precinpi trattava. E le pratiche camminarono così innanzi, che cento di loro si diedero la parola insieme di star costanti in queste deliberazioni; e formatane una scrittura sottoscritta di mano di tutti, andarono a' legati richiedendo che gli articoli della riforma de' precinpi fossero proposti, e dati a' Padri: dichiarando quasi in forma di protesta che non continuerebbono in parlare, nè concluderebbono niente sopra gli altri, se non insieme con quelli (2). Usarono li legati buone

(1) Vale a dire, diedero avviso ai legati dell'ordine che avevano di opporsi agli articoli di riforma de' precinpi, ma non del comando avuto di protestare e di ritirarsi. Perocchè su quest'ultimo punto non lasciarono trasparire un minimo che, e chicchessia nulla ne seppe sino al momento della esecuzione.

(2) *Pallav.* l. 22 c. 9. l. 23. c. 1. *Dup. Mem.* p. 506. — Questa specie di lega di un centinajo di vescovi, di cui parla Frà Paolo, è ben certa, ed è confermata dal cardinal Pallavicino lib. 22 c. 9. Ma si è ingannato Frà Paolo nel riferirne la causa alla minaccia di Ferrier. Perchè oltre l'aver, come abbiám detto, gli ambasciatori tenuto secretissimo l'ordine di protestare; egli è d'altra parte certo, che que'prelati fecero nota la loro risoluzione ai legati prima che la lettera del re Carlo fosse arrivata. Infatti al dir di Frà Paolo, gli ambasciatori non ebbero

parole con disegno e speranza di divertir l'umore. In questo moto (a) il conte di Luna comparve di nuovo con la solita istanza, che il decreto, *proponentibus legatis*, fosse rivotato, acciò ogni prelato potesse proporre le cose che giudicasse meritevoli di riforma; e domandò che fosse accomodato a gusto de' prelati spagnuoli il sesto capo, levando affatto l'esenzioni a' capitoli de' canonici delle chiese cattedrali, e sottoponendoli al vescovo; ed essendo comparso in Trento un procuratore per noine di quei Capitoli che faceva officio in contrario, gli comandò che non dovesse parlarne (1).

XLVIII. Essendo le cose in questi termini, pensavano li legati a far la sessione con la sola materia del matrimonio: ma a questo si opponeva il non esser ancora ben maturate tutte le difficoltà del clandestino, e anco il sospetto che gli ambasciatori avevano che se si fosse fatta una sessione senza parlar di riforma, era perduta la speranza che si dovesse trattarne mai più. Ed essendo

quell'ordine che agli 11 di settembre, e non ne parlarono ai legati che alcuni giorni dopo; e il giorno 10 i cento prelati collegati per accudire alla riforma de' principi, erano stati a trovare i legati per farli consapevoli della disposizione in cui erano, la quale pertanto non potea essere effetto delle minacce di Ferrier. Pallavicino lib. 25. c. 1.

(1) *Viscon. lett. 10 giugno.*

— Non solo gli comandò di non parlarne, ma l'obligò a partir da Trento, per obbedire agli ordini del re Cattolico che gli comandava di ritirarsi, sotto pena di essere spogliato di tutti i beni che possedeva in Spagna. Ma ciò era seguito prima del tempo indicato dal nostro istorico. Pallav. lib. 22. c. 10.

(a) *Pallau, l. 22, c. 10. e l. 25 c. 1.*

anco ben evidente e chiaro che nissuna speranza restava di poter per il tempo determinato alla sessione aver in ordine cosa alcuna di riforma, li legati, fatta congregazione generale il dì quindici del mese (a), proposero di prolungarla sino agli undeci novembre, e così fu deliberato. La causa di così lunga dilazione fu, perchè il pontefice vedendo le difficoltà di finir il concilio, parte nascenti per le controversie tra li prelati, e parte per le opposizioni dell'ambasciator di Spagna, pose ogni speranza in superar le difficoltà del cardinale di Lorena; onde scrisse a' legati che quando la sessione non s'avesse potuto far al determinato tempo, si prolungasse per due mesi: e questo fece, acciocchè potendo il cardinale trasferirsi a Roma, avesse comodo di divisar con lui quello che non era possibile far per lettere, nè per messi; e acciocchè fosse preparata ogni disposizione per venir alla esecuzione (1). Sino a quel tempo

(1) Pallavicino lib. 23 c. 1 vuole, che ciò sia assolutamente falso, e che il papa, non che dare un tal ordine, non abbia mai dubitato che la sessione al tempo prefisso non si tenesse, e che il cardinal di Lorena non differisse la sua partenza da Trento per aspettarne l'evento. Infatti ne' dispacci di quel tempo nulla si vede onde si possa arguire che vi sia stato un tal ordine, ed è ben più naturale il pensare, che i legati abbiano preso un così lungo termine, perchè aspettar volessero il ritorno del cardinal di Lorena, e seguire appuntino le misure, che il papa concertate avesse con lui per la spedizione e conclusion del concilio. Si vede anche da un poscritto di Visconti de' 6 di settembre, che i legati da sè aveano già preso il partito di una così lunga dilazione; avvegnacchè in una lettera del medesimo giorno egli accerti, che
(a) *Pallav.* l. 22. c. 10. *Mart.* l. 8. p. 1397.

non ebbe il papa altra risoluzione che di terminare il concilio; ma allora deliberò fermamente che se questo non si poteva, trovandosi per mera necessità costretto a liberarsene in qualunque modo si fosse, voleva onninamente dissolverlo (1). Mandò facoltà ai legati di far sospensione o traslazione, secondo che giudicassero meglio col consiglio dei

sino allora avevano avuto una grande speranza di tenere la sessione al tempo indicato. Chiaro pertanto si scorge, che tra l'uno e l'altro non vi potevano essere stati nuovi ordini, e che la risoluzione era stata presa da' legati verisimilmente di concerto col cardinal di Lorena, il quale avea caro che la sessione si differisse sino al suo ritorno, come apparisce da una sua lettera de' 17 di settembre 1563 al re Carlo IX. Dup. Mem. p. 503.

(1) Da tutti i dispacci di Roma è evidente che il papa con impazienza desiderava il fine del concilio, e che anche inclinava a sospenderlo, se terminarlo in breve tempo non si potea (Pallav. lib. 22 c. 9). Rilevasi esiaudio dalla istruzione data da' legati a Visconti alla sua partenza per Roma, (Ibid. c. 11) ch'essi consigliavano al papa la cosa medesima, e che lo dissuadevano solamente dall' essere l'autore della sospensione. Ma il cardinale di Lorena era di sentimento affatto opposto, e così bene mise in vista tutti gl'inconvenienti e pericoli di quel partito, che ad altro più non si pensò se non se a finir il concilio con la maggior celerità possibile. E fu in grazia di venirne a capo più agevolmente che il papa e il cardinale concertarono tra essi tutto quel che si aveva a fare; e che Lorena, ritornato che fu in Trento, fece quanto potè per accelerar la conclusione del concilio, allontanando tutto quel che poteva frapporre indugio, e abbreviando speditamente tutte le materie che restavano contenziose con i Protestanti. Ma primachè tutto ciò fosse per tal modo disposto, non si era mai parlato di dissolvere il concilio, ma soltanto di sospenderlo; a men che la idea di sospensione non si reputi come una vera dissoluzione.

Padri, scrivendoli che voleva liberarsene in ogni modo, o con mettervi fine, se fosse possibile, il che più di tutto desiderava; quando no, usar un altro de' doi rimedii: però facessero opera essi di far nascer occasione di esserne richiesti, per non mostrar che egli fosse autore, e sollecitassero il viaggio di Lorena. Per il che egli, fatta la determinazione di prolungar la sessione, il dì seguente si partì (1).

XLIX. Erano nel pontefice cessati tutti li disgusti di Francia per causa del concilio, nè però era senza ricever continue molestie da quel regno; gli dava molta noia la quotidiana istanza che gli era fatta di consentir all'alienazione di centomila scudi di beni ecclesiastici, e le continue detrazioni che intendeva usarsi dagli Ugonotti contra lui e la Sede Apostolica. Gli fu specialmente molesto che il cardinale Sciatiglion, il qual, come si è detto, aveva deposto ogni abito clericale e si fece chiamar il conte di Beauvais, dopo che intese dal pontefice esser stato dichiarato privato (sotto il dì (2) ultimo maggio) del cappello in concistorio, reassunse l'abito di cardinale e con quel-

(1) *Thua.* l. 23. N. 15.

— Questo è un errore; perchè la lettera del cardinale al re Carlo, riferita da Dupuy, è con la data di Trento de' 17 di settembre, Di più da un'altra lettera de' signori Ferrier e Pibrac, de' 25 di settembre, riportata altresì da Dupuy p. 505, si vede non essere partito che ai 19 benchè il Tuano e Pallavicino lib. 22 c. 11 mettano la partenza di lui ai 18.

(2) *Rayn. ad ann.* 1563. N. 49 e 50.

— Fu in quello del dì 31 di marzo, come ne fa fede la sentenza pubblicata da Rainaldi all'anno 1563 num. 49.

l'abito si maritò (1); e nella gran solennità che si fece in Roano il tredici agosto, quando il re si dichiarò maggiore in Parlamento, in presenza di tutta la nobiltà francese egli comparve alla solennità nel medesimo abito, che fu da tutti giudicato una gran sprezzatura della dignità ponteficia: di che il papa commosso, in questo tempo fece metter in stampa la sua privazione, e ne fece seminar molte copie per la Francia.

All' arrivo del cardinale di Lorena in Roma, era pochi giorni prima arrivato il nuncio del pontefice residente in Francia spedito dalla regina per proponer al papa un abboccamento tra Sua Santità, l'imperatore, il re di Spagna e il re suo figlio, nella conditiva del quale ella ancora si sarebbe ritrovata. Dal pontefice fu giudicata l'esecuzione impossibile: la propositione non gli dispiaquè come quella che molto poteva servir a finir il concilio; e però diede parola di mandar nuncii all'imperator e al re di Spagna per questo, e destinò il vescovo di Vintimiglia per Spagna il qual perciò chiamò da Trento, e quello d'Ischia all'imperatore (2).

(1) Con Elisabetta d'Hauteville, con la quale si ritirò dipoi in Inghilterra, dove morì, e fu sepolto nella chiesa cattedrale di Cantorberi.

(2) *Dup. Mem.* p. 43a. e 539. *Pallav.* l. 24. c. 1. *Raŷn. ad ann.* 1565 N. 179.

-- Nella lettera di Carlo IX al vescovo di Rennes del 9 di novembre, riportata da Dupuy alla pag. 540, quel principe nomina il vescovo di Aquila in vece di quello d'Ischia; e fu spedito a Vienna e non a Madrid il vescovo di Vintimiglia. Ma son questi due errori; e da dispacci del cardinale Borromeo vediamo che a Vienna fu mandato il vescovo d'Ischia e non quello di Aquila; e che Visconti andò non in Alemagna, ma in Spagna, come dice Frà Paolo.

L. Al cardinale di Lorena fece eccessive dimostrazioni d' onore (a), l' alloggiò in palazzo e, cosa insolita, andò pubblicamente a visitarlo alla stanze sue. I ragionamenti tra loro furono in parte sopra l'abboccamento, sebben il cardinale esso ancora non teneva per fattibile. Si trattò della vendita per centomila scudi, nel che non è chiaro se gli officii fossero fatti dal cardinale per promover o per tirar indietro l'esecuzione; anzi che avendo in quei giorni il pontefice ad una nuova istanza dell' ambasciatore in quella materia risposto, che la rimetteva al concilio, fu giudicato da molti esser iscusazione ritrovata da Lorena. Ma il principal negozio fu sopra il finir del concilio, cosa stimata dal papa per importantissima e conosciuta per difficilissima; nel che fu somma confidenza tra loro, avendogli scoperto il cardinale gl'interessi suoi voltati al medesimo, e come, dopo la morte de' fratelli, vedeva chiaro non esservi altro mezzo di sostentar in Francia la religione e la casa sua, che la congiunzione con la Sede Apostolica. Il papa gli promise di far cardinali a sua istanza, e gli diede tali parole che mostravano intenzione di farselo succeder nel pontificato; le quali acciò avessero maggior credenza, mostrava che la grandezza di quel cardinale fosse utile per li fini che aveva di qualche mira a cosa di gran momento; perchè la conclusione de' ragionamenti suoi con ogni persona era, *bisogna serrar il concilio e provveder durari, e poi sarà quello che a Dio piacerà* (1).

(1) Non si può negare, che tutto quel che qui Frà Paolo dice di que' secreti ragionamenti, non sia verisimile. Ma non essendovi stato alcun testimonio, e nessun

(*) Rayn. ad ann. 1563. N. 171. Spond. N. 44.

Il pontefice conferì al cardinale, che ad ogni novizia qual gli capitava a notizia delle discordie e degli allungamenti che altri macchinavano, veniva in consultazione di sospendere il concilio; ma era ritirato dalla considerazione del scandalo che ne avrebbe ricevuto il mondo, al quale la verità era incognita; e dall'un canto, quello gli pareva il maggior male che potesse occorrere, e dall'altro canto lo giudicava inferiore al pericolo che portava l'autorità sua, la qual era lo scopo dove e prencipi e vescovi e ogni sorte di persona saettava; ma che finalmente era necessario deporre tutti li rispetti, e venir a questa risoluzione. Il cardinale lo levò di questa deliberazione con mostrargli, che quella non era una medicina da guarir il male, ma da differirlo con maggior pericolo, perchè fra poco tempo avrebbe nuove dimande di restituirlo, e macchinazioni di qualunque non fosse ben soddisfatto di lui; e che il sospenderlo auco era più difficile che finirlo: perchè di questo non faceva bisogno addur cause, bastava metter ben le cose a segno, e intendersi ed eseguire; che la sospensione ricer-

di essi essendosi spiegato, quanto qui il nostro autore ne dice debbe rievversi come semplici congetture, più da politico che da storico.

— * È nondimeno difficile che i grandi tengano colloqui tra loro, e siano pure secretissimi finchè si vuole, che qualche cosa non trapeli alla curiosità de' cortigiani. Per esempio Frà Paolo nel Tom. 1. pag. 152 riferì il colloquio tra papa Clemente e Carlo V, su cui il Courayer e il Pallavicino fanno osservazioni quasi consimili a queste; eppure lo storico lo prese dalle carte di Antonio Suriano ambasciatore veneto a Roma; bisogna dunque che il Suriano lo abbia penetrato: e così anche di questo.

(Editore)

cava allegazione di causa, sopra la quale ogni un averebbe detto la sua; che era anco più onorevole finire che sospendere; e altre ragioni usò, che fece conoscer al papa il consiglio esser buono e fedele, e appresso lo consigliò a parlar apertamente col re di Spagna.

Per il che chiamati a sè gli ambasciatori di quel re, si querelò con parole gravissime, dicendo aver congregato il concilio sotto speranza e promessa del re, che le cose del ponteficato sarebbero favorite da Sua Maestà, alla quale anco aveva dato tutte le soddisfazioni immaginabili, ed era per dargli delle altre, secondo le sue richieste, quando fossero levati gl' impedimenti che portava l' esser aperto il concilio; che egli non aveva dimandata altra grazia a Sua Maestà e a' ministri se non il fine di quello, per servizio di Dio e ben comune, ed in ciò era trattato molto male senza che vi fosse alcun beneficio, anzi molto danno del re. Però era costretto tener conto di chi faceva stima di lui, e gettarsi nelle braccia di chi voleva ajutarlo. Spedì anco al re un corriero con lettera di sua mano, facendo querela degli uffizii che facevano l' ambasciator e altri suoi a Trento, contrarii a' ministri regii di Roma; dicendo l' una e l' altra parte far la commissione di Sua Maestà; gli mostrò che compliva per servizio di Dio, della Sede Apostolica e della Maestà Sua, che quel concilio si finisse; e in fine lo ricercò d' aperta dichiarazione, se in questo era per coadjuvarlo o no. Lo consigliò anco il cardinale a non si mostrar alieno di conceder all' imperatore il calice e matrimonio de' preti, che così acquisterebbe l' imperatore e il re de' Romani, non tanto consenzienti a finir il concilio, ma ancora favorevoli e promotori. Parimente

gli considerò che era necessario tralasciar riforma de' precipi, come cosa che più d'ogni altra poteva mandar la negoziazione in lungo.

LI. Ma in Trento dopo la partita di Lorena partirono (a) ancora nove vescovi francesi per tornarsene a casa, onde non ve ne restarono al concilio più che otto, oltre sei che erano andati a Roma col cardinale. La partita di quelli fece (b) passar voce che fossero stati richiamati di Francia, e che vi fosse anco intenzione di richiamar gli altri per officio fatto dagli Ugonotti. acciò, instando il fine del concilio, quando sarebbero stati anatematizzati non vi fossero Francesi presenti.

LII. I legati per agevolar le difficoltà del clandestino fecero far da' teologi una pubblica disputa in contradizione con defensori e oppugnatori: cosa che in nissun' occorrenza era più stata fatta in concilio; ma nemmeno quella partorì alcun buono effetto, anzi tutti si partivano più confermati nella propria opinione (1). E dopo questo, per riassumer

(1) *Pallav.* l. 22, c. 9.

— Quel che qui Frà Paolo registra seguito dopo la partenza del cardinal di Lorena, erasi fatto prima. Perchè quel cardinale non partì che ai 19 di settembre, e la disputa si fece ai 13. Quei che nella disputa sostennero l'annullazione, al dir di Pallavicino, furono Francesco Forrier e Diego Payva portoghesi, Simon Vigor e Ricardo Duprè francesi, e Pietro Fontidonio spagnuolo. E d'altra parte quei che non vollero l'annullazione, furono Adriano Valentino veneziano, Torre e Salmerone spagnuoli, Giovanni Pelletier francese, e un inglese di cui non ci dice il nome.

(a) *Dup. mem.* p. 505.

(b) *Id.* p. 508.

le congregazioni e trattar della riforma, diedero fuori il rimanente degli articoli, de'quali l'ultimo era per riforma de' principi, vedendosi costretti a ciò fare per l'ammutinamento de' prelati (1).

LIII. Del qual capo toccante li principi avendo fatto tante volte menzione, poichè siamo venuti ad un luogo che per intelligenza delle cause seguenti è necessario recitarlo, convien saper che quello conteneva un proemio con tredici decreti, e un molto pregnante epilogo, la sostanza de'quali era (2): Che la sinodo, oltra le cose statuite sopra le persone ecclesiastiche, ha giudicato dover emendar altri abusi da secolari introdotti contra l'immunità della Chiesa, confidando che i principi se ne contenteranno e faranno render la debita obbedienza al clero: e però li ammonisce innanzi le altre cose, che facciano render da' loro magistrati, ufficiali e altri signori temporali quell' obbedienza che essi medesimi principi sono tenuti prestar al sommo pontefice e alle costituzioni conciliari; il che per facilitar, rinnovando, statuisce alcune delle cose

(1) Di ciò positiva certezza ne fanno gli ambasciatori di Francia nella lor lettera al re, del dì 25 di settembre, e lo stesso Carlo IX nella sua memoria al cardinal di Lorena del dì 9 di novembre, Dup. Mem. pag. 506 e 533; e ciò perfettamente si accorda con la promessa fatta da' legati a' prelati collegati, di far rimettere a loro l'esame di quegli articoli, tre dì dopo la inchiesta fattane, Pallav. lib. 22 c. 9 perchè que' prelati aveano protestato di non voler dir opinione su gli altri articoli, se non si fossero uniti quelli de' principi.

(2) Dup. Mem. p. 580. Rayn. ad ann. 1563. N. 163. Spond. N. 42. Mari. t. 8. p. 1391.

— Nel latino i decreti non son che 12, perchè il 4 e il 5 non sono che uno solo. Rainaldi e Spondano ne danno 13 come Frà Paolo.

decretate da' sacri canoni e dalle leggi imperiali a favor dell'immunità ecclesiastica, le quali debbano esser osservate da tutti sotto pena d' anatema.

1. Che le persone ecclesiastiche non possano esser giudicate al fóro secolare, ancorchè vi fosse dubbio del titolo del chiericato, e quantunque essi medesimi consentissero ovvero avessero rinunciato alle cose impetrate, o per qualsivoglia altra causa, eziandio sotto pretesto di pubblica utilità o di servizio del re, nè possano proceder nelle cause, d' assassinio, se non sarà vera e propriamente assassinio, e che notoriamente consti; e negli altri casi dalla legge permessi, non lo possano far se non precedendo prima la dichiarazione dell' Ordinario (1).

2. Che nelle cause spirituali, matrimoniali, d'eresia, decime, juspatronato, beneficii, civili, criminali e miste, pertinenti in qualsivoglia modo al fóro ecclesiastico, così sopra le persone come sopra li beni, decime, quarte o altre porzioni spettanti alla Chiesa, e sopra li beneficii patrimoniali, feudi ecclesiastici, giurisdizione temporale di chiese non possano li giudici temporali intromettersi nè in petitorio nè in possessorio; levata qualunque appellazione, o per pretesto di dinegata giustizia, o come d'abuso, o perchè sia rinunciato alle cose impetrate: e quelli che nelle suddette cause ricorreranno al secolare, siano escomunicati e privati delle ragioni che in quelle gli competivano. E ciò

(1) *Se non sarà vera e propriamente assassinio, e che notoriamente consti ec.* Queste parole non trovansi nel testo pubblicato da Dupuy e nemmeno in Spondano, nè in Rainaldi. Ma forse in altre copie vi erano, essendo quegli articoli stati comunicati a molte persone.

sia osservato eziandio nelle cause pendenti in qualunque istanza (1).

3. Non possano li secolari, eziandio per autorità apostolica o consuetudine immemorabile, costituire giudici in cause ecclesiastiche, e li chierici che riceveranno tali officii da' laici, eziandio per vigor di qualsivoglia privilegio, siano sospesi dagli Ordini, privati de'beneficii e officii, e inabili a quelli.

4. Che il secolare non possa comandar al giudice ecclesiastico di non scomunicar senza licenza, o di revocar ovvero sospender la scomunica fulminata; nè possa proibirgli che non esamini, citi e condanni, e che non abbia birraria ed esecutori propri.

5. Che imperatore, re o qualsivoglia principi non possano far editti o ordinazioni in qualsivoglia modo, pertinenti a cause o persone ecclesiastiche, nè intromettersi nelle persone, cause, giurisdizioni, nè tribunali, eziandio nell'Inquisizione, ma siano obbligati prestar il braccio ai giudici ecclesiastici (2).

6. Che la temporal giurisdizione degli ecclesiastici, eziandio con mero e misto imperio, non sia turbata, nemmeno li sudditi loro nelle cause temporali siano tirati a' tribunali secolari.

7. Nessun principe o magistrato prometta per brevetto o altra scrittura, o dia speranza d'aver beneficio alcuno posto nel dominio loro, nè gli

(1) Nel latino di Dupuy non sono menzionate le cause matrimoniali; lo sono bensì negli aricoli riportati da Spondano e Rainaldi.

(2) Nel latino di Dupuy questo articolo fa parte del quarto.

possa procurar da' prelati o capitoli di regolari, e chi per quella via ne otterrà, sia privato e inabile.

8. Che non possano metter mano ne' frutti dei benefici vacanti sotto pretesto di custodia, o juspatronato, o di protezione, nè mettersi economi o vicari: e li secolari che accetteranno tali officii e custodie, siano scomunicati; e li chierici, sospesi dagli Ordini e privati de' benefici.

9. Che gli ecclesiastici non siano astretti a pagar tasse, gabelle, decime, passi, sussidii, eziandio con nome di dono o imprestito, così per li beni della Chiesa, come per i patrimoniali, eccettuate quelle provincie dove per antichissima consuetudine gli ecclesiastici medesimi ne' pubblici comizi intervengono ad imponer sussidii così a' laici, come ecclesiastici contra gl' infedeli, o per altre urgentissime necessità.

10. Non possano metter mano ne' beni ecclesiastici, mobili e immobili, vassalli, decime e altre ragioni, nemmeno ne' beni delle comunità, o de' privati sopra quale la Chiesa ha qualche ragione; nè affittar pascoli o erbaggi che nascono ne' terreni e possessioni della Chiesa.

11. Che le lettere, sentenze e citazioni de' giudici ecclesiastici, specialmente della corte di Roma, subito esibite, senza eccezione siano intimate, pubblicate e eseguite, nè così di questo come del pigliar possesso de' benefici s'abbia da ricercar consenso o licenza che si chiama *Exequatur*, o veramente *placet* o con qualsivoglia altro nome, eziandio sotto pretesto d'ovviare alle falsità e violenze, eccetto nelle fortezze e in quei benefici dove li prencipi sono riconosciuti per ragion del temporale. E se vi sarà dubbio o della falsità delle lettere o di qualche gran scandalo e tumulto, possa

il vescovo, come delegato apostolico, statuir quello che sarà di bisogno.

12. Non possano li prencipi e magistrati alloggiar li suoi ufficiali, famigliari, soldati, cavalli, cani nelle case o monasteri degli ecclesiastici, nè cavar da loro alcuna cosa per il vitto o per il transito.

13. E se alcun regno, provincia o luogo preteuderà non esser tenuto ad alcuna delle suddette cose, in virtù di privilegi della Sede Apostolica che siano in actual osservanza, li privilegi debbaro esser esibiti al pontefice fra un anno dopo il fine del concilio, quali siano da lui confermati secondo il merito de' regni o provincie; e finito l'anno, se non saranno esibiti, s'intendano di nissun vigore (1).

E per epilogo era un' ammonizione a tutti li prencipi d' aver in venerazione le cose che sono di ragione ecclesiastica, come peculiari di Dio, e non le lasciar offender dagli altri, innovando tutte le costituzioni de' sommi pontefici e sacri canoni in favor dell' immunità ecclesiastica, comandando sotto pena d' anatema, che nè direttamente nè indirettamente sotto qualunque pretesto, sia statuito o eseguito alcuna cosa contra le persone e beni ecclesiastici, ovvero contra la loro libertà, non ostanti qualsivoglia privilegi ed esenzioni, eziandio immemorabili (2).

(1) Questo articolo, che viene ad essere il 13 non si legge tra quei di Dupuy; ma leggesi in Spondano e in Rainaldi.

(2) Questo epilogo è il 12 articolo nel latino di Dupuy; in Spondano e Rainaldi non è parte degli articoli, ma vi è inserito semplicemente come uua specie di conclusione.

E questo è quello che prima agli ambasciatori era stato comunicato, e da loro mandato ciascuno al suo prencipe, e per causa del quale il re di Francia diede l'ordine agli ambasciatori suoi del quale di sopra s'è parlato; e l'imperatore, vedutigli, scrisse al cardinal Morone (a), che nè come imperatore nè come arciduca assentirebbe mai che si parli in concilio di riformar giurisdizione dei prencipi, nè di levargli l'autorità d'aver ajuti e contribuzioni dal clero: considerandogli che tutti li mali passati erano nati per oppressioni tentate dagli ecclesiastici contra li popoli e li prencipi; che avvertissero di non irritarli maggiormente e far nascer inconvenienti maggiori (1).

(1) A questo passo il Pallavicino accusa Frà Paolo di spacciare una *somma calunnia* (lib. 23. c. 1); ma bisogna che quel cardinale non abbia veduta la lettera dell'imperatore Ferdinando, in cui vi è ben altro di quanto ne ha estratto il nostro storico. Eccone alcuni frammenti che io traduco dal latino: « Niente è più certo di quello » che sia per introdurre nella Germania una estrema confusione di tutte le cose, e che l'odio de' secolari contro » agli ecclesiastici, già grandissimo per altre cagioni, non » si esasperi ancor più, e che in fine non siano per cogliere una occasione qualunque, o con ragione o per » ingiurie, onde sovvertire intieramente l'ordine ecclesiastico.... Già più di cento anni innanzi, quando ancora » tutti vivevano cattolicamente, insorsero gravi quistioni » e risse tra gli ecclesiastici dall'una parte e i secolari » dall'altra, che non peranco sono decise. » Tutto questo in altri termini significa appunto come dice Frà Paolo, che » tutti i mali passati erano nati per oppressioni tentate dagli ecclesiastici contra i popoli e i prencipi ». E la *somma calunnia* resta al Pallavicino, con qualche aggiunta.

{ Editore }

(a) Rayn. ad ann. 1565 N. 165.

LIV. Gli ambasciatori francesi, dopo la partita di Lorena, posero in ordine la protestazione loro, per valersene se fosse stato bisogno. Laonde nella congregazione de' ventidue settembre, dopo che uno de' Padri con lunga orazione discorse che la causa d' ogni difformazione procedeva da' principi, che quelli avevano maggior bisogno di riforma, che già erano ordinati li capitoli, che era tempo di proporli e non persuadersi di mandarli in niente con le dilazioni; dopochè quello ebbe parlato, l' ambasciatore Ferrier fece una molto lunga e querula orazione. o come i Francesi dicono *complainte*: il contenuto della quale fu ne' punti principali (1): Che essi potevano dir a' Padri quello che

(1) *Dup. Mem.* p. 490. *Rayn. ad ann.* 1563. N. 170. *Pallav.* l. 23. c. 1. *Thuan.*, l. 35. N. 6. *Spond.* N. 45. *Mart.* t. 8. p. 1399.

— Non fu da ciò mosso Ferrier a fare il suo lungo discorso, come ha benissimo notato Pallavicino lib. 23. c. 1. Anche prima della partenza del cardinal di Lorena gli ambasciatori francesi aveano impetrato da' legati di essere ascoltati, per far loro note le nuove istruzioni del loro re, e avendo inteso che si aveano di nuovo messi in mano a' Padri gli articoli della riforma de' principi, deliberarono di profittare di quel motivo per la loro protesta, come raccogliasi dalla lettera di Ferrier e Pibrac al cardinal di Lorena, del dì 18 di ottobre (*Dup. Mem.* p. 510). Ferrier dunque fece la sua protesta, non perchè in quel giorno nella congregazione fosse stato fatto qualche discorso, il che compruovasi dal silenzio degli Atti; ma unicamente per ubbidire agli ordini del re, che gli avea comandato di farla, qualora si continuasse a volere la riforma de' principi. « Noi siamo costretti, dicono gli ambasciatori nella lor lettera al cardinal di Lorena, de' 18 di ottobre, di dire e farlo udire dappertutto che il vero » e miglior punto della giustizia e difesa di ciò che è stato

li legati de' Giudei dissero a' sacerdoti (c): *dovremo noi ancora perseverar digiunando e piangendo?* Sono 150 e più anni che li re Cristianissimi hanno dimandato a' papi riforma della disciplina ecclesiastica; per ciò e non per altro hanno mandato ambasciatori alle sinodi di Costanza, di Basilea, di Laterano, alla prima di Trento e finalmente s'è giunto a questa seconda. Quali fossero le dimande loro, lo testimifica Giovanni Gerson ambasciatore nel Constanziense, le orazioni di Pietro Danesio ambasciatore nel primo concilio di Trento, di Guido Fabro e del cardinal di Lorena in questo secondo, nelle quali non s'è dimandato altro che la riformazione de' costumi de' ministri della

« fatto e detto da noi, come ambasciatori, nella protesta » e dopo, non consiste in ciò che la cosa è fatta, ma in « ciò ch'ella è stata condotta ed eseguita secondo l'espresso » comandamento del re; e che se era a farsi, ogni uomo « dabbene e di retto giudizio, amante di servire il re, e » nel posto in cui noi siamo, lo dovrebbe fare ec. » Può non ostante darsi, che la spinta a protestare l'abbiano avuta da' discorsi di alcuni prelati, i quali si mostravano troppo infervorati a far passare gli articoli della riforma de' principi. Ma que' discorsi non si fecero precisamente nella congregazione de' 22, od almeno nulla se ne dice negli Atti, nè nelle lettere scritte, in occasione di quella protesta, o dagli ambasciatori francesi o da altri.

— * Con tutto ciò quando il lettore si ricordi che Fri Paolo era stato personale amico di Arnaldo Ferrier e che le cose sopra scritte le ricavò dalle memorie dal medesimo confidategli, è ben più giusto di prestar più fede a lui che al cardinale Pallavicino, e le ragioni del Courayer vi si oppongono per niente, stante che è costume del Sapi di trascurare i minuti accessori e non fermarsi che su ciò che è di un sostanziale interesse nella storia.

(Editore)

(a) Zach. VII. 3.

Chiesa; e con tutto ciò tuttavia conveniva digiunare e piangere, non settanta anni, ma 200 continui, e Dio voglia che non siano 300 e molto più. E se alcun dicesse, esser stata data soddisfazione con decreti e anatemi, essi però non riputavano che fosse soddisfar, dar una cosa per un'altra in pagamento. Che se si dirà, doversi soddisfar con gran fascio di riforma proposto il mese innanzi, essi sopra quello avevano detto il loro parer e mandatolo al re, il quale aveva risposto di vedervi dentro poche cose convenienti alla disciplina antica, anzi molte contrarie. Non esser quello l'empiastrò (a) d'Isaia per sanare, ma quella coperta d'Ezechiele (b) per far incrudir più le ferite, quantunque sanate. Ma quelle aggiunte di scomunicar e anatematizzar li prencipi, esser senza esempio della Chiesa vecchia, e aprire una gran porta alla ribellione; e tutto quel capo che parla della riforma de're e prencipi, non aver altra mira che a levar la libertà della Chiesa Gallicana e offender la maestà e autorità de're Cristianissimi, li quali ad esempio di Costantino, Giustiniano e altri imperatori hanno fatto molte leggi ecclesiastiche che non solo non hanno dispiaciuto a' papi, ma essi ancora ne hanno inserte alcune ne' loro decreti, e giudicato degni di nome di santi Carlo Magno e Lodovico IX principali autori di quelle. Soggiunse, che li vescovi hanno governato la Chiesa di Francia con quelle non solo dopo li tempi della pragmatica o del Concordato, ma 400 e più anni innanzi il libro delle Decretali; e che queste leggi

(a) *Isai. XXXVIII. 21.*

(b) *Ezech. XIII.*

sono state difese e restituite da' re posteriori, dopo che ne' tempi seguenti gli fu derogato con sostituir le Decretali in luogo d'esse. Che il re, dopo fatto maggiore, voleva ridur in osservanza quelle leggi e la libertà della Chiesa Gallicana; imperocchè in quelle non vi è cosa contraria a' dogmi della Chiesa cattolica, agli antichi decreti de' pontefici, e a' concilij della Chiesa universale. Passò poi a dire che quelle leggi non proibiscono a' vescovi il riseder tutto l'anno, e predicar ogù giorno non che nove mesi e nelle feste, come era stato decretato nell'ultima sessione; nè meno vietano a' vescovi di viver con sobrietà e pietà, e avendo solo l'uso e non l'usufrutto delle entrate, distribuirle o piuttosto renderle a' poveri che ne sono patroni. E, così seguì nominando le altre cose statuite nel concilio con simil forma d'ironia che pareva le beffasse. Poi soggiunse, che la potestà data da Dio al re, e le antichissime leggi di Francia e la libertà della Chiesa Gallicana avevano sempre proibito le pensioni, le rinunzie in favore o con regresso, la pluralità de' beneficii, le annate, le prevenzioni, il litigar del possessorio innanzi altri che li giudici regii, e della proprietà o altra causa civile o criminale fuori di Francia; e proibito anco l'impedir le appellazioni come d'abuso, ovvero impedir che il re, fondatore e patrono di quasi tutte le obiese di Francia, non possa liberamente valersi de' beni ed entrate, eziandio ecclesiastiche de' suoi sudditi, per instante e urgente necessità della repubblica. Disse appresso, che di due cose si maravigliava il re, che essi Padri ornati di gran potestà ecclesiastica nel ministero di Dio, congregati solo per restituir la disciplina ecclesiastica, non attendendo a questo si fossero rivoltati a riformar

quelli che convien obbedire, sebben fossero discoli, e pregar per loro; e che si possano e debbano senza ammonizione escomunicar e anatemizzar li re e prencipi, quali sono da Dio dati agli uomini, il che non si dovrebbe far manco in uomo plebeo perseverante in un gravissimo delitto. Che l'arcangelo Micael (a) non ardì maledire il diavolo, nè Michea ò Daniel li re impiissimi, e pur essi Padri versavano tutte le maledizioni contra li re e prencipi, e contra il Cristianissimo, contra il quale le maledizioni sono macchinate se difenderà le leggi de' suoi maggiori e la libertà della Chiesa Gallicana. Concluse, che il re gli ricercava di non decretare alcuna cosa contra di quelle, e se altrimenti facesse, comandava a loro ambasciatori d'opporli a' decreti, siccome allora s'opponevano. Ma se volessero, tralasciati li prencipi, attender seriamente a quello che tutto 'l mondo aspettava, sarebbe gratissimo al re, il quale comandava ad essi ambasciatori d'ajutare quell' impresa. Sin qui parlò per nome del re: poi invocò il cielo e la terra ed essi Padri a considerare, se la dimanda regia era giusta; se sarebbe onesto dar li medesimi ordini in tutto 'l mondo; se in questo tempo conveniva compatire, non alla Chiesa nè alla Francia, ma alla dignità d' essi Padri e riputazione, e alle loro entrate che non possono esser conservate con altre arti che come furono da principio acquistate; che in tante confusioni conveniva ravvedersi, e quando Cristo viene, non gridare, (b) mandaci nel gregge de' porci. Che se volevano rimetter la Chiesa nella

(a) *Jud. Ep. Cath.* 9.

(b) *Matth. VIII.* 31.

riputazione antica, constringer gli avversari a penitenza, e riformar li precncipi, seguissero l'esempio d' Ezechia (a) che non imitò il padre empio, nè il primo, secondo, terzo e quarto, avi imperfetti, ma andò più in su all' imitazione de' perfetti maggiori: così allora non bisognava attender a' prossimi precessori, sebben dottissimi, ma ascender sino ad Ambrosio, Agostino e Crisostomo, li quali vinsero gli eretici, non armando li precncipi alla guerra, e tra tanto attendendo a mondarli le unghie, ma con l' orazione, buona vita e predicazione pura; perchè essi avendo prima formato, sè stessi in Ambrosio, Agostino e Crisostomo, e purgato la Chiesa, faranno diventar anco li precncipi Teodosi, Onorii, Arcadii, Valentiniani e Graziani; li che sperando, pregavano Dio che da loro fosse fatto: e qui fini.

LV. Ma l' orazione nel medesimo tempo (b) che fu pronunciata, irritò sommamente, non tanto li pontefizi, quanto anco gli altri prelati, e (c) li Francesi ancora; e finita, per il gran susurro che era, fu necessario finir anco la congregazione. Alcuni la tassavano d' eresia (d); altri dicevano, che almeno era molto sospetta; e altri, che era d' offesa alle orecchie pie: che a studio aveva preso occasione di farla in assenza del cardinale di Lorena (e) che non averebbe comportato quei termini, e che il fine non era, altro se non romper il concilio; che attribuiva a' re quello che non li

(a) 4 Reg. XVIII.

(b) Spoud. N. 46.

(c) Dup. mem p. 510.

(d) Id. p. 498 e 499.

(e) Ib. p. 504 e 509.

appartiene; che inferiva (a), l'autorità del papa non esser necessaria per valersi de' beni ecclesiastici; che faceva il re di Francia (b) come il re d'Inghilterra. Sopra tutto nissuna cosa offese maggiormente quanto l'aver inteso che dicesse, l'autorità de' re di Francia (c) sopra le persone e beni ecclesiastici non esser fondata sopra la pragmatica, concordati e privilegi del papa, ma sopra la medesima legge naturale, sopra la Scrittura divina, gli antichi concilii e leggi degl' imperatori cristiani.

Erano anco gli ambasciatori francesi ripresi con dire, che dovevano prender esempio da' Cesarei e Spagnuoli. li quali quantunque avessero gl' istessi interessi, non avevano fatto moto (d), conoscendo di non aver ragione. Si difendeva il Ferrier con dire, che al cardinal di Lorena era stato promesso (e) da' legati di non parlar più di quel capo se non con tal moderazione che non toccasse le cose di Francia, ma poi era stato altramente operato; che al cardinale era stata comunicata l'istruzione regia (f), onde se fosse stato presente averebbe non solo acconsentito, ma consigliato la protesta; che erano grand'ignoranti quelli che non avendo veduto altro che le Decretali (g), leggi di quattrocento anni, pensavano che innanzi quelle non vi siano state altre leggi ecclesiastiche; e chi vor-

-
- (a) *Ib.* p. 504.
 - (b) *Ib.* p. 499 e 518.
 - (c) *Ib.* p. 521.
 - (d) *Ib.* p. 500 e 515.
 - (e) *Ib.* p. 506 e 533.
 - (f) *Ib.* p. 509.
 - (g) *Ib.* p. 499.

rà riformar il re per le Decretali, (a) egli vorrà riformar loro per il Decreto, e condurli anco a' tempi più vecchi, non solo di sant'Agostino, ma degli apostoli ancora; che non faceva il re di Francia (b) come il re d'Inghilterra, ma ben s'opponeva a quelli che da lungo tempo hanno cominciato a crescer la loro dignità con diminuir quella de' re; che se quegli articoli portassero tanto danno (c) all'imperatore o al re Cattolico, come alla Francia, non sarebbero stati proposti, nè si debbe pigliar esempio da chi non ha uguali interessi. Sopra tutti l'arcivescovo di Sens e l'abate di Chiaraval furono i più disgustati, e andavano dicendo (d), che gli ambasciatori avevano fatto male protestando, e che il loro fine era stato per metter confusione e dar occasione che in Francia si facesse il concilio nazionale; che non erano uomini di buona volontà, e che erano creature del re di Navarra, mandati al concilio da lui per suoi disegni, e avevano protestato senza commissione del re, e che conveniva constringerli a mostrar le loro istruzioni, e formar inquisizione contra di loro, come che sentissero male della fede: di che tra gli ambasciatori e loro nacquero gran dispareri. Gli ambasciatori il dì seguente (e) diedero conto al re delle cause perchè avevano differito sino allora, e perchè in quel tempo erano stati costretti a passar alla protesta; soggiungendo che avrebbero differito a farla (f) registrare negli Atti del concilio,

(a) *Ib.* p. 520.

(b) *Ib.* p. 518.

(c) *Ib.* p. 500.

(d) *Dup. Mem.* p. 511.

(e) *Ib.* p. 505.

(f) *Ib.* p. 508.

sintantochè da Sua Maestà fosse veduta, e comandato loro qual fosse la sua intenzione.

I legati non avendo copia dell' orazione, ne fecero far una raccolta dalla memoria di quelli che erano stati più attenti, per mandarla al pontefice. Del qual sommario avendone avuto Ferrer copia, si lamentava (a) che molte cose fossero state espresse contra la sua intenzione; e in particolare che dove egli aveva nominato le leggi ecclesiastiche, era stato riposto, leggi spirituali; e che diceva, che li re possono prender li beni della Chiesa a beneplacito, dove egli aveva detto solo per causa necessaria. Per questo egli si vide costretto di dar fuori l' orazione, e ne mandò una copia a Roma al cardinal di Lorena, scusandosi se non aveva usato parole di tanta acrimonia (b) come gli era comandato nelle ultime istruzioni, e nelle prime che sono riconfermate in quelle; aggiungendo anche non poteva tralasciar d' obbedir al re, nemmeno sottogiacer alle riprensioni ch' egli avrebbe convenuto soffrire da' consiglieri di Parlamento (c), quando in un concilio generale in sua presenza si fossero determinate cose di tanta importanza contra quello che da' Parlamenti è stato sostenuto con tanta accuratezza: senza che essendo l' autorità regia, ch' egli difendeva, sostenuta continuamente per quattrocento anni dal regno di Francia contra la guerra fattagli dalla corte di Roma, non era giusto che i Padri del concilio, la maggior parte cortegiani romani, dovessero esser giudici delle vecchie differenze che il regno ha con quella Corte.

(a) *Ib.* p. 499 e 512.

(b) *Ib.* p. 499.

(c) *Ib.* p. 500.

Diede anco copia dell' orazione agli ambasciatori e a qualunque ne dimandava, della quale gli altri dicevano, che altramente la pronunziò di quello che poi ha messo in scritto. A che egli (a) replicava, che non sarebbe detto così da chi avesse mediocre intelligenza di latino; e con tutto che fosse medesima la pronunziata e la scritta, se essi l'avevano per diverse, dovevano raccordarsi, lo stile della sinodo esser non dar mai giudizio sopra le cose come erano dette in voce (b), ma come erano esibite in scritto; e però a quello attendessero, senza muover controversia di cosa dove era più giusto creder a lui che ad alcun altro.

LVI. Uscita l' orazione in pubblico, gli fu fatta risposta da uno innominato sotto nome della sinodo, dicendo: Che con buona ragione gli ambasciatori francesi s' erano comparati agli ambasciatori ebrei, avendo così essi come quelli fatto querimonia indebita contra Dio; e che ben gli veniva la risposta che il profeta per nome divino diede a quel popolo (c), *Che se per tanti anni avevano digiunato, e pianto, e mangiato, e bevuto, tutto era stato per loro propri interessi*; che li re di Francia erano stati causa di tutti gli abusi di quel regno, con nominar a' vescovati persone illiterate, ignare della disciplina ecclesiastica, e più' inclinate a vita lasciva che religiosa; che i Francesi non volevano risoluzione de' dogmi controversi, acciocchè la dottrina cristiana restasse sempre incerta, e fosse dato luogo a' nuovi maestri che potessero grattar il prurito delle orecchie di quella nazione poco inclinata alla quiete; che in tempi tanto turbolenti non ave-

(a) *Ib.* p. 519.

(b) *Dup. Mem.* p. 521.

(c) *Zach. VII.* 5.

vano riguardo a dire, che toccasse al re, ancora giovanetto, disponer di tutto'l governo della Chiesa; che avevano detto asseverantemente, li beneficiari esser solamente usuari dell' entrate: e pur in Francia da immemorabile tempo si sono sempre portati per usufruttuari, facendo anco testamento, ed essendo ereditati da' propinqui, quando muojono intestati. Che il dire dell' entrate li poveri esser patroni, era molto contrario ad un altro detto nella medesima orazione che il re era patrone di tutti li beni ecclesiastici, e poteva disponer a beneplacito. Esser una grand'assurdità il non voler che il re possa esser da un concilio generale ripreso, poichè David re fu ripreso da Natan profeta, e admise la reprimenda. Che sentiva alquanto il fetore d' eresia il tassar li vescovi de' prossimi tempi, e de' precedenti, quasi che non siano stati veri vescovi. In fine si diffondeva la scrittura lungamente contra il detto dell' ambasciatore che li precipi sono dati da Dio, confutandola come eretica e dannata dall' Estravagante di Bonifacio VIII *Unam sanctam*, se non si distingueva con dire, che sono da Dio, ma mediante il suo vicario (1).

(1) Benchè Frà Paolo non parli che di questa sola risposta, perchè fu la sola che si pubblicasse, ve ne furono però altre due. L' una fu di Carlo Grassi vescovo di Montefiescone, il quale nella congregazione del giorno dietro acutamente confutò la protesta di Ferrier nel suo voto, di cui Pallavicino ci dà l'estratto nel lib. 23. c. 1. L' altra ch'è riportata da Rainaldi num. 170 fu del cardinal Morone. Ma si può credere che non sia stata pronunziata, perchè in essa si parla a Ferrier come presente alla congregazione de' 25 in cui la si suppone fatta, come che sia certo che dopo il dì della protesta, che fu ai 22, gli ambasciatori di Francia non intervennero più ad alcuna azione del concilio.

Da questa scrittura mosso l' ambasciatore (a), messe fuori un'apologia in risposta, come se fosse alla sinodo fatta, dicendo: Che li Padri non potevano rispondergli, come il profeta a' Giudei; imperocchè essi dimandavano la riforma dell'ordine ecclesiastico, principalmente in Francia, conoscendo in quello il mancamento; e non come li Giudei, a' quali, perchè ignoravano li propri difetti, fu imputata la causa del digiuno e pianto. Che li Padri, ascrivendo a' loro re la causa della difformazione ecclesiastica, si guardassero di non far come Adamo quando rivoltò la colpa sopra la donna datagli da Dio in compagnia; perchè essi confessavano esser grave peccato a' re presentar vescovi indeguiti, ma maggior quello de' pontefici di admetterli. Che avevano ricercata la riforma innanzi li dogmi, non per lasciarli incerti ma perchè convenendo in quelli tutti li cattolici, riputavano necessario incominciar da' costumi corrotti, fonte e origine di tutte l'eresie. Che non si pentiva di aver detto, esser negli articoli proposti molte cose repugnanti agli antichi decreti, anzi voleva aggiungerli, che derogavano anco alle costituzioni dei pontefici de' prossimi tempi. Che aveva detto, Carlo Magno e Ludovico IX aver ordinato le leggi ecclesiastiche con le quali era stata governata la Francia, non che il re allora intendesse farne di nuove; e quando anco avesse così detto, averebbe parlato conforme alle sacre lettere, alle leggi civili romane, e a quello che scrivono gli autori ecclesiastici greci e latini innanzi il libro de' Decreti. Dell'aver detto, li benefici aver il solo uso delle entrate, dimandava perdono, perchè doveva dire

(a) Dup. mem. p. 495.

che erano solamente amministratori; e quelli che vogliono aver per male quello che ha detto, si lamentino di Gieronimo, Agostino e altri Padri che non solo dissero, li beni ecclesiastici esser de'poveri, ma che li chierici, a guisa di servi, acquistavano tutto alla Chiesa. Che mai aveva detto, il re aver libera potestà sopra li beni ecclesiastici, ma ben che tutto era del prencipe in tempo d'istante e urgente necessità pubblica; e chi sapeva la forza di quelle parole, ben conosceva in quel tempo non aver luogo nè richiesta, nè autorità del papa. Che aveva ripreso l'anatema contra li re nel modo che negli articoli era scritto, e che concedeva, potersi riprender li prencipi e magistrati al modo che Natan fece, ma non provarli con ingiurie e maledizioni. Che avendo con l'esempio d'Ezechia provocato alla riforma degli antichi tempi, non si poteva inferire che non avesse per veri li vescovi degli ultimi, sapendo molto ben che li Farisei e pontefici sedevano sopra la cattedra di Moisè. Che nell'aver detto, la potestà de' re venir da Dio, ha parlato assolutamente e semplicemente, come Daniel profeta e Paolo apostolo hanno scritto; non essendogli venuto in mente la distinzione di mediato e immediato, nè la costituzione di Bonifazio: al che quando avesse pensato, essendo francese, avrebbe riferito anco quello che le istorie dicono della causa e origine di quella Estravagante.

Non fece l'apologia diminuir la mala opinione concepita contra gli ambasciatori, anzi l'accrebbe, per esser (così si diceva) non un'iscusazione di error commesso, ma piuttosto una pertinacia in mantenerlo: e varii erano li ragionamenti, non tanto contra gli ambasciatori quanto contra il

regnò. Dicevano, conoscersi chiaramente qual fosse l'animo di quelli che maneggiavano le cose in Francia. Notavano la regina madre che avesse molto credito a' Sciatiglioni, massime al già cardinale; che potevano appresso lei troppo il cancellier e il vescovo di Valenza, all'istanza dei quali era stato fatto quel sinistro rebuffo al Parlamento di Parigi con detrimento della religione (1); che teneva intrinseca familiarità con Cursot, e con la moglie, i quali per causa della religione

(1) *Viscont. Lett. 6 dicem. 1562*

— Si è veduto di sopra da una lettera di Visconti de'6 di dicembre 1562 che gran parte di que'sospetti venivano da'ragguagli dati da Ugonio a quel prelato, e dallo svantaggioso ritratto che avea fatto della regina. Ma è assai verisimile che il cardinal di Lorena, nemico de'Coligni, come pure l'arcivescovo di Sens, l'abate di Chiaravalle e alcuni altri contrarissimi al partito ugonotto, contribuissero non poco a fomentar quelle disseminazioni, e a render sospetti gli ambasciatori medesimi. Scogesi almeno da una lettera di Ferrier al cardinal di Lorena, de'30 di settembre, che particolarmente lagnavasi dell'arcivescovo di Sens e dell'abate di Chiaravalle, come di quelli che con meno riguardo lo screditavano. « E molto più grande è l'oltraggio contro di me, dice egli, che proviene dai signori di Sens e di Chiaravalle che si dicono vostri servitori. Quanto al signor di Sens è già molto tempo che mi porta mal animo... e il signor di Chiaravalle non so qual mosca l'abbia pizzicato insieme ad altri teologi che trovano ogni cosa da me fatta, eretica. » Con tali disposizioni non è meraviglia che in Trento si abbia così sinistramente pensato del procedere della corte di Francia; e l'impegnò preso dipoi dal cardinale di Pellevè, arcivescovo di Sens, con que'della lega, ci fa assai chiaro vedere ch'egli non potea non disapprovare tutti i riguardi che il consiglio di Francia credeva dover avere per i Protestanti.

non avrebbe dovuto lasciar andar al suo conspetto; che la corte regia era piena d' Ugonotti favoritissimi; che tuttavia mandava a sollecitar di poter vender li beni ecclesiastici con tanto pregiudizio della Chiesa: e altre cose di questa natura.

LVII. Ma mentre il concilio era tutto in moto per questi dispareri (a), il conte di Luna, secondo il suo solito d'aggiunger sempre difficoltà a quelle che da altri erano proposte, fece istanza che si levasse il *proponentibus legatis*: cosa molto molesta a loro che non sapevano come contentarlo senza pregiudizio alle sessioni passate; perchè non solo la revocazione, ma ogni modificazione o sospensione pareva una dichiarazione che le cose passate non fossero successe legittimamente. Ma l'ambasciator non vedendo espedizione sopra la dimanda tante volte fatta, diceva, che sino allora aveva negoziato modestamente, e sarebbe costretto mutar modo; e tanto più parlava arditamente, quanto sapeva che il pontefice, per le sue istanze passate, aveva scritto che si facesse quello che era conveniente, nel che la Santità Sua si rimetteva in tutto e per tutto. Ma li legati per liberarsi dalle istanze dell'ambasciator risposero, che lasciavano in libertà del concilio di far la dichiarazione, quando gli fosse parso: e così serviva il nome di libertà nel concilio a coprir quello che da altri procedeva; imperocchè li legati, mentre così dicevano, facevano insieme strette pratiche co' prelati più congiunti, acciò gli fosse interposta dilazione, così per portar questa particolare in fine del concilio, come per goder il beneficio del tempo

(a) *Dup. Mem.* p. 513. *Pallav.*, l. 23. c. 2. *Rayn. ad ann.* 1563. N. 190.

il qual facesse apertura a qualche modo meno pregiudiziale. Ma il conte, scoperte le pratiche, preparò una protestazione, e ricercò gli ambasciatori imperiali, francesi e di Portogallo di sottoscriverla; li quali l'esortarono a non far tanta istanza per allora, poichè avendo il cardinale Morone convenuto con l'imperatore che si sarebbe provveduto innanzi il fine del concilio, sin che non si trattava di questo, non sapevano come poter protestare di quell'altro. E il cardinale Morone per quietar il conte mandò più volte il Paleoto a negoziar con lui il modo come venir all'esecuzione della sua istanza, il quale non era ben inteso manco da lui medesimo; imperocchè nè egli averebbe voluto che fosse fatto pregiudizio a' decreti passati, e con questa condizione era difficil cosa trovarvi temperamento. Finalmente diedero parola li legati al conte che nella prossima sessione si farebbe la dichiarazione, purchè si trovasse modo che desse soddisfazione a' Padri.

LVIII. Andato a Roma l'avviso della protesta dell'ambasciator francese (a), commosse maravigliosamente il pontefice e tutta la Corte, i quali crederono che studiosamente fosse fatta per trovar occasione di dissolver il concilio e imputarlo a loro. Ma sopra tutto si doleva il pontefice che mentre il re gli dimandava grazia e concessione de' cento mila scudi d'entrata del clero in Francia, li suoi ambasciatori in faccia di tutto 'l concilio dicessero che poteva pigliarli senza di lui. E maggior molestia diede al cardinale di Lorena, il quale ebbe per un grand' attraversamento alla negoziazio-

(a) *Spond. N. 47.*

nè che trattava col pontefice. S'affaicò con grande efficacia a mostrare (a) che era accidente successo contra suo volere, il qual indubitatamente sarebbe stato divertito da lui, se si fosse trovato in Trento; che quella instruzione mandata agli ambasciatori era reliquia de' consigli presi, vivendo ancora il re di Navarra, e l'esecuzione procurata da' dipendenti di quella fazione, tra' quali il presidente Ferrier era uno; che quella fazione quantunque professasse la religione cattolica in esterno, aveva però stretta intelligenza con gli Ugonotti, i quali vorrebbero qualche dissoluzione del concilio senza fine quieto, acciocchè non si venisse ad anatematizzarli; non però esser senza colpa ancora quelli che guidano li negozii in Trento, atteso che, innanzi la partita sua da quella città, le cose intorno quella materia erano accomodate in buon termine, avendo li legati promesso due cose con che gli ambasciatori erano restati quieti (b): l'una, che non si sarebbe parlato de're e prencipi supremi, ma solamente di certi signorotti i quali non concedono a' vescovi nissun esercizio della giurisdizione ecclesiastica; l'altra, che sarebbono eccettuate tutte le cose dipendenti da grazie fatte dal papa, come indulti, privilegi e concessioni di quella Santa Sede; e con tutto c'ò dopo la sua partita avevano dato a' Padri la prima formola con le medesime cose che avevano promesso di levare: certificava però che, tutto ciò non ostante, non sarebbe impedito il quieto fine del concilio, e promise che averebbe scritto al re, e dolutosi delle cose fatte, e procurato che gli ambasciatori tornassero a Trento; il che sperava d'ottenere.

(a) *Dup. Mem.* p. 523.

(b) *Id.* p. 534.

Scrisse pertanto secondo questo appuntamento in Francia e agli ambasciatori. A questi con dire (a), che l'azione loro aveva questa scusa che ella era fatta; pertanto che continuassero per l'avvenire a far il debito loro, e a non innovare cosa alcuna di più. Al re scrisse (b), che l'opposizione fatta dagli ambasciatori era parsa molto strana, e maggiormente che l'avessero fatta senza comunicar con lui, e non vi era nè ragione, nè occasione di farla; che la sua assenza da Trento era stata la causa di quel male, perchè gli ambasciatori poco opportunamente avevano applicato un aspro rimedio ad un leggier male; che al suo ritorno al concilio egli avrebbe provveduto con molta facilità; ma che non potendosi tornar indietro le cose fatte, pregava Sua Maestà a scriver agli ambasciatori di continuar a far il debito loro e astenersi da' consigli violenti. Soggiunse (c), d'aver trovato il pontefice inclinato e ben disposto ad una santa e seria riforma della Chiesa; che la cristianità è ben felice d'aver un sì degno pastore, il qual rimandava lui a Trento così ben instrutto di tutte le sue sante intenzioni per metter fine e conclusione al concilio in modo che si poteva sperar un felice successo; e perchè nel fine del concilio li decreti doveranno esser sottoscritti da' Padri e dagli ambasciatori, che hanno prestato l'assistenza per nome de' suoi principi (d), pregava Sua Maestà a far ritornar gli ambasciatori, acciò fossero presenti, e compilissero a quello che era il complemento di tutti

(a) *Dup. mem.* p. 517 e 518.

(b) *Id.* p. 533 e 537.

(c) *Dup. mem.* p. 535.

(d) *Ib.* p. 544.

li favori fatti, e protezione tenuta di quel concilio dalla Maestà Sua, dal fratello, dal padre e dall'avo.

LIX. Ebbe il cardinale a difendersi non solo col pontefice, ma anco col collegio de' cardinali in concistorio, i quali dicevano, che li prencipi volevano la libertà del concilio, non però in cosa alcuna, benchè minima e giustissima, qual a loro toccasse; ma solo a distruzione degli ecclesiastici. Il pontefice ordinò che fosse pensato meglio quello che si dovesse scriver a Trento in materia di quella riforma, dicendo, che non lo faceva per metter mano nelle cose del concilio, perchè voleva lasciar far a' Padri; ma solo ad istruzione de' legati per via di consiglio. Ma fra tanto rispose a' legati (a), che se li Francesi volevano partire, partissero, ma che essi non gliene dassero occasione, e attendessero sollecitamente a far la sessione al tempo deliberato, nel quale Lorena sarebbe stato di ritorno; e a finir il concilio con un'altra sessione, facendola in termine di due o tre settimane, tenendo però secreto quest'ordine, e non comunicandolo se non a Lorena; e se da' Cesarei gli fosse parlato, rispondessero, che giunto quel cardinale avrebbero risoluto che fare. E li fece animo, avvisandoli che aveva condotto la Germania e la Francia al suo disegno, e non vi restava se non Spagna; il qual aveva risposto, non esser ben finirlo poichè restavano molte cose, e le più principali, a trattare; con tutto ciò aveva anco speranza di ridurlo e mettervi fine con soddisfazione comune. E veramente di Francia e Germania era

(a) *Pallav.*, l. 23. c. 4.

sicuro; imperocchè oltra la trattazione avuta sopra questo con Lorena che l'assicurava abbondantemente di Francia, in questi medesimi tempi anco aveva avuto risoluzione dall'imperatore che si contentava, e averebbe coadjuvato al fine: e sebben il nuncio avvisava che quella Maestà era stata dubbiosa a risolversi, e che vi era pericolo che non si mutasse, nondimeno intendendo che il re de' Romani era stato autore di farlo deliberare, dicendo che era ben finirlo, perchè non faceva, nè vi restava punto di speranza che facesse alcun buon frutto, restava certo che quel re da sè stesso, e da buona ragione mosso, averebbe perseverato in proposito, e per conseguenza mantenuto il padre in opinione (1).

Ma in Trento gli ambasciatori francesi, dopo l'orazione, non comparvero più in pubblico: fecero intender a quei pochi prelati che restavano (a), l'intenzione del re esser che si opponessero al quinto capo e al secondo, in quanto le persone e cause

(1) *Id.* c. 5.

— Di ciò abbiamo la testimonianza del cardinal Pallavicino nell'estratto ch'egli ci dà dalla lettera di Ferdinando al conte di Luna, lib. 23. c. 5 in cui quel principe diceva, « Tutto che il concilio fosse ancor durato cento » anni secondo la forma nella quale avea cominciato a « procedere, potersene sperare o niuno o piccolo frutto », e ciò mirabilmente si accorda con le insinuazioni, al dire del nostro storico, fatte dal cardinal Morone all'imperatore nel tempo del loro abboccamento, benchè quel tale racconto presso Pallavicino passi per una calunnia. Ma que' due fatti son troppo conformi per non farci con asseveranza accettare che l'un di que' fatti è interamente comprovato dall'altro.

(a) *Dup. mem.* p. 514.

di Francia per virtù di quelli potessero esser tirate a litigar fuori del regno; e al decimonono in quanto le prevenzioni venivano canonizzate, e privati li Parlamenti delle loro prerogative nelle cose beneficali.

LX. I legati, finito che fu di dire il parer di tutti sopra li ventuno capitoli, proposero di parlar sopra gli altri, al che tutti gli ambasciatori s'opposero per il capo de' precipi. Si dovevano li Padri che trattandosi di riformar, come sempre fu detto, tutta la Chiesa nel capo e ne' membri, in fine li precipi non volessero alcuna riforma se non per l'ordine clericale, il qual anco non poteva esser riformato se li prelati erano impediti nel far li carichi loro, e se non era conservata la libertà ecclesiastica; e pur tuttavia li precipi che mostravano desiderar riforma, si opponevano a quel decreto che restituiva loro la libertà, e la giurisdizione necessaria per riformare. Li legati si scusavano che non potevano mancar di dar qualche soddisfazione a' prelati; che gli ambasciatori avevano avuto tempo d'allegar i loro gravami e di trattar la causa con ragione, ma che era troppa violenza l'opponersi solamente *de facto*, e mostrar che il concilio sia solamente per l'ordine ecclesiastico e non per riforma di tutta la Chiesa.

In quei medesimi giorni arrivò nuova che l'imperator era gravemente ammalato, e gli ambasciatori cesarei avvertirono che se fosse morto, il concilio non sarebbe stato sicuro, perchè il salvocondotto sarebbe finito: di che li legati spedirono in diligenza al papa, dimandando ordine di quello che dovessero fare; e per quello anco li prelati si disposero al pensar più al partir di Trento che al riformar li precipi. Per il che il dì sette ottobre

fu tenuta una congregazione (1) per risolvere quello che si dovesse far degli altri capi di riforma, oltre li ventuno, e massime di quello toccante li prencipi; nella quale dopo lunga discussione fu concluso che si celebrasse la sessione con la materia del matrimonio, con li ventuno capi di riforma, e si differisse quella de' prencipi; e il dì seguente gli ambasciatori francesi partirono da Trento per Venezia, secondo l'ordine ricevuto dal re.

LXI. Il pontefice sebben soddisfatto del cardinale di Lorena e de' Francesi dipendenti da lui, nondimeno irritato contra quella fazione donde teneva che fosse venuto il motivo della protesta fatta in concilio, ripigliò la deliberazione fatta sino al tempo dell' editto di pacificazione con gli Ugonotti, che a Trento si procedesse contra la regina di Navarra; la qual aveva tralasciata, prevedendo che dagli ambasciatori cesarei sarebbe fatta opposizione, come fecero quando si trattava di proceder contra la regina d'Inghilterra, e risolvè di dar esecuzione al suo pensiero in Roma. E a' tredici del mese fece (2) publicar la sentenza con-

(1) *Pallav.* l. 23. c. 3.

— Fu tenuta a' 8 e non a' 7.

(2) *Id.* c. 6. *Spond. N.* 48. *Rayn. ad ann.* 1563 *N.* 154. e 135. *Dup. Mem.* p. 522 e 524

— Ciò non seguì a' 13 ma a' 22 ed i vescovi non furono cinque, ma sette, cioè Caraccioli vescovo di Troja, Monluc vescovo di Valenza, San Gelasio vescovo di Uzez, Guillard vescovo di Sciartres, d'Albert vescovo di Lescar, Regni vescovo di Oleron, e San Chamond arcivescovo di Aix. Alcuni nominano eziandio Barbauson vescovo di Pamiers e Noailles vescovo di Acqs; ma i nomi di questi ultimi due negli Atti concistoriali citati da Rainaldi non appariscono.

tra li cinque vescovi francesi già citati, come s'è detto, e fece affigger alle porte di san Pietro e in altri luoghi pubblici una citazione contra Gioanna regina di Navarra relicta di Antonio, che in termine di sei mesi dovesse comparir a difendersi, e render le ragioni perchè non dovesse esser dichiarata privata di tutte le dignità, stati e dominii, e nullo il matrimonio contratto tra il già Antonio di Vandomo e lei, e la prole illegittima, e incorsa in altre pene dichiarate da' canoni contra gli eretici. Il cardinale di Lorena, innanzi che il papa venisse a quelle sentenze e processo, fece con lui officii, raccordando che le massime tenute in Francia erano molto differenti da quelle di Roma; per il che in quel regno sarebbe stato sentito male che fossero giudicate cause di vescovi in prima istanza; e che la citazione contra la regina, così per la medesima causa, come perchè era con pene temporali, avrebbe dato che dire, e mala soddisfazione a molti. Ma quelli officii essendo intesi dal papa sì come erano fatti, non partorirono altro frutto se non quello che il medesimo cardinale in suo secreto desiderava. Nel negozio dell'abboccamento tanto desiderato dalla regina che con ogni corriero ne faceva nuovo officio appresso il pontefice, quantunque fosse venuto avviso dalla corte imperiale che Cesare non voleva darvi orecchie, e di Spagna, sebben parole molto compite di desiderio che il re aveva di effettuarlo, nondimeno con risoluzione che li tempi e le congiunture non lo comportavano: fu però di parere il cardinale che quantunque non vi fosse alcuna speranza, il papa nondimeno non dovesse restar di mandarvi li nuncii espressi destinati per questo, come officio dal qual avessero a dipender molte

altre negoziazioni in servizio della Sede Apostolica; e in particolare per levar gl'impedimenti alla conclusione del concilio, se alcuni fossero nati: onde furono espediti il Visconti in Spagna, e il Santa Croce in Germania, in apparenza con carico di trattar l'abboccamento, in esistenza con altre istruzioni particolari (1).

LXII. In Trento, aspettando il tempo della sessione, e tra tanto non volendo dar occasione ad alcuna difficoltà (a), li legati proposero da trattar delle indulgenze, purgatorio, venerazione de' santi e immagini, ma per pubblicare li decreti, non nella sessione immediata, ma nell'altra susseguente: aggiungendo il modo che si doveva tener da' teologi nell'esaminar quelle materie, cioè, che dassero il loro parer in scritto sopra l'uso solamente di quelle, non s'estendendo a parlar sopra gli altri capi; e con ordine a' Padri di dover dar il voto loro brevemente sopra l'istesso, con protestazione che sarebbe stato interrotto qualunque avesse voluto allungarsi fuori della proposta: con tutto ciò dai teologi furono fatte scritture lunghissime, e tanto varie tra loro che li Padri non sapevano risolversi che dire in quella dottrina.

LXIII. Della materia della riforma, sebben li venti capi erano conclusi, e del ventuno si trattava col conte di Luna, li prelati spagnuoli fecero in-

(1) *Pailav.* l. 24 c. 1.

— Io non so donde abbia avuto Frà Paolo, che Santa Croce sia stato mandato in Alemagna, quando è certo che là fu spedito Filippo Geri vescovo d'Ischia, come il nostro autore più sopra l'ha detto, e che Prospero di Santa Croce era allora nunzio in Francia.

(a) *Dup. Mem.* p. 502, *Visc. Lett. e Mem.* 19 e 22 luglio.

doglienza che il capo dell' esenzione de' capitoli, e l'ultimo delle prime istanze e appellazioni fossero stati alterati da quello che li prelati avevano notato; di che sdegnati li legati e li deputati sopra i decreti, risposero, che o giustificassero quello che dicevano, o tacessero. Ed essendo passate qualche parole di disgusto, il conte di Luna comparve in loro favore, dimandando che fossero messe in considerazione le opposizioni che a quei due capi facevano li suoi prelati. Ricercò appresso che nel quinto capo, dove erano riservate al papa le cause criminali de' vescovi, fosse fatta dichiarazione che non si facesse pregiudizio all'inquisizione di Spagna; la qual richiesta aveva fatta prima l'ambasciator di Portogallo per il suo regno. E rispondendo i legati, quelle materie esser già decise; replicò il conte, che se si proponeranno in quel modo, egli non anderà in sessione, nè lascerà intervenire alcuno de' suoi prelati. A che dissé il cardinale Morone, che se non andaranno in sessione, si farà senza di loro (1). Il conte ascrivendo quella durezza che gli pareva aver trovato ne' legati ad officii fatti dal procurator de' Capitoli di Spagna, gli comandò che si partisse imme-

(1) *Pallav.* l. 23. c. 6 e 7.

— Pallavicino riferisce quella risposta con qualche divario dicendo, che Morone offeso della libertà usata dal conte di Luna, gli replicò, « Che non si lusingasse con que' modi d'impedir la sessione, poichè se così facesse, in vece di prolungar il concilio, lo romperebbono, » e che i legati partirebbono sul fatto, piuttosto che soffrire una tale indegnità e una tale violenza.

diate da Trento; il che a' legati dispiacque (1). E tuttavia, acciò nissun impedimento fosse al far la sessione, il cui tempo era prossimo, per cominciare l'ambasciator nel capo delle cause dei vescovi, fecero eccettuar li regni dove era Inquisizione (2); quanto a quello delle prime istanze, perchè volevano levar totalmente l'autorità al pontefice di poterne commetter a Roma, pareva cosa troppo ardua a' legati. Il sesto ancora molto importava, perchè li Capitoli di Spagna sono un membro molto principale, e più dipendenti dalla Sede Apostolica che li vescovi; perchè questi sono tutti a nominazione del re, ma de' canonicati più della metà sono di pura collazione del papa: però ri-

(1) *Id. ibid.* c. 1 e l. 22 c. 10.

— Qui Frà Paolo s'inganna a partito, perchè il conte di Luna avea fatto partir da Trento l'agente de' Capitoli di Spagna molto tempo prima di quella briga: Pallavicino lib. 22 c. 10. Egli è pertanto più naturale di credere, come osserva Pallavicino lib. 23 c. 1, che l'opposizione incontrata dall'ambasciatore venisse piuttosto da' vescovi che da' Capitoli di Spagna, i quali nulla avean che fare con i diritti della Inquisizione, laddove i vescovi erano assai gelosi dell'autorità che la Inquisizione si arrogava.

(2) Questa eccezione non si legge in alcun decreto della sessione prossima; e questo è perchè, come Frà Paolo ci ragguaglia di poi, si dovette sopprimerla a richiesta de' vescovi di Napoli e di Lombardia, e quindi è che ella più non trovasi in verun decreto. Sbaglia poi il nostro storico allorchè dice, che quella clausola fu levata dal decreto in cui trattavasi delle cause criminali de' vescovi; poichè non fu levata da quello, ma dal seguente in cui si accordava a' vescovi la facoltà di assolvere nelle lor diocesi da tutti i peccati segreti, qualunque essi fossero, fuorchè dall'omicidio volontario; come rilevasi dagli Atti di Palcotti, citati da Pallavicino lib. 23 c. 10.

solverono, piuttosto che fare pregiudizio a' canonici, differir quel capo alla seguente sessione, e adoperarono gli ambasciatori cesarei a fare che di tanto il conte si contentasse. E così anco quella difficoltà fu sopita.

LXIV. Restava la dichiarazione del *proponentibus legatis*. Alla quale non trovando temperamento, dissero al conte, che esso dovesse proponer una formola, come desiderava che si facesse; da che scusandosi egli, deputarono tre canonisti a trattar con lui, e trovar modo che gli piacesse purchè non fosse con alterazione del modo dato dal papa (1). Ma opportunamente in quella occasione era arrivato il cardinale di Lorena, il qual essendo partito da Roma con istruzione e conclusione di tutte le cose, e passato da Venezia (a) per trattar con gli ambasciatori che ritornassero innanzi il fine del concilio, giunto a Trento, con la sua destrezza fece ricever al conte con soddisfazione quel modo, con che fu posto fine a questa tanto agitata difficoltà con soddisfazione di tutti, e fu posto per ventuno capo della riforma; il qual fu proposto in congregazione tenuta il dì nove novembre a que-

(1) Al dire del cardinal Pallavicino, lib. 23 c. 6, aveva il papa mandato sei differenti formole in forma di Breve spiegativo della clausola *Proponentibus Legatis*, e lasciato a' legati l'arbitrio di scegliere quella che più loro piaciuta fosse. Al conte di Luna non soddisfaceva quella che gli era stata presentata; ma perchè dagli ambasciatori dell'imperatore e di Portogallo era stata approvata quella che avevano scelto i legati, il conte dovette contentarsene, con questo però che in vece di far quella dichiarazione in nome del papa, in nome del concilio la si facesse.

(a) *Id. ibid. Dup. Mem. p. 541.*

sto effetto, e approvato con poca repugnanza. Dopo che, fu levato il sesto, onde stabilito questo, furono riletti tutti li capi, e detti brevemente i voti; ne' quali il cardinale di Lorena, per salvar l'onor suo, disse (a), che quantunque desiderasse maggior riforma, nondimeno sapendo che non si può nel principio venir agli estremi rimedii, assentiva ai decreti, non giudicandoli bastanti, ma sperando che il pontefice o con rimetter in uso i canoni vecchi, o con celebrar altri concilii generali, gli darebbe compimento.

Ed è cosa degna di memoria, che in quella congregazione fece una lunga digressione in forma d' encomio della buona volontà del papa, del desiderio di veder la Chiesa riformata, e il grado episcopale restituito alla sua antica dignità, e il concilio finito con frutto di tutta la cristianità. L'arcivescovo di Granata, quando toccò a lui a parlare, esso anco passò nelle laudi del papa, e gli attribuì altrettanta buona volontà, quanto il cardinale aveva fatto; ma soggiunse che o veramente il papa giudica di non poter ordinare come sente, ovvero non ha autorità di fare che li suoi ministri e dependenti eseguiscano (1).

(1) Dal cardinal Pallavicino lib. 23 c. 7 questo elogio è messo in bocca di don Bartolomeo de' Martiri, arcivescovo di Braga, ed è assai verisimile che la cosa sia così. Perchè quel prelato avendo accompagnato a Roma il cardinal di Lorena, il papa che avea mostrato di entrare in tutti i progetti di riforma, de' quali gli aveano mosso parola, avea loro con ciò ispirato una grande idea delle sue buone intenzioni. E certamente la buona opinione che del papa concepito avea quel prelato, fu il motivo di stendersi così ampiamente nelle lodi di lui. Può

(a) *Id. ibid.* p. 571.

Qui mi convien far una gran mutazione di stile, e dove nelle narrazioni passate ho sempre usato quello che è proprio per descriver varietà d'animi e di pareri, attraversamenti a' disegni l'uno all'altro, e dilazioni interposte alle risoluzioni, fermandomi per esplicare li consigli di diversi, spesso tra loro repugnanti, da qui innanzi ho da narrare una mira unica e concordi operazioni, le quali pareranno volare piuttosto che correre ad un solo fine; delle quali una sol causa ho da render, per non replicarla in tutti li luoghi, cioè, la concorde risoluzione a precipitare il concilio.

LXV. Per il che semplicemente narrando, mi resta dire (a), che vennero a' legati lettere del pontefice, con risoluzione che il concilio si finisse. quantunque il re di Spagna ne ricevesse disgusto, perchè egli aveva maniera d'accomodarsi con lui; che stabilissero il decreto del clandestino con maggior unione che fosse possibile, non restando però di farlo, quantunque continuasse la medesima opposizione; che quanto alla riforma dei prencipi, e restituzione della giurisdizione e libertà ecclesiastica, non si discendesse ad alcun particolare, solo si renovassero li canoni antichi, e senz' anatemi. E se sopra altri articoli nascesse difficoltà, si riservassero a lui che averebbe provvisto: rimettendosi a quel di più che gli averebbe detto

anch'essere che le intenzioni di Pio quegli elogi si meritassero; ma gli effetti poco corrisposero alle speranze che in quel pio prelado eran nate; e qualunque fossero le intenzioni del papa, esse, convien confessarlo, infine si ridussero ad un' assai superficiale riforma.

(a) *Pallav.* l. 23. c. 6. *Rayn. ad ann.* 1563. N. 172. e 191.

il cardinale di Lorena informatissimo d'ogni sua volontà, al quale dovessero credere. Gli mandò appresso un formulario di finir il concilio, il qual conteneva che dovessero esser confermate tutte le cose fatte sotto Paolo e Giulio, dichiarate che fossero tutte in un concilio con quello, e che in tutto sia salva l'autorità della Sede Apostolica; che di ogni cosa decretata fosse dimandata la conferma al pontefice; che sottoscrivessero tutti li Padri; e dopo quelli, ad esempio degli antichi imperatori, vi fosse la sottoscrizione degli ambasciatori, acciòchè li prencipi fossero obbligati all'osservanza dei decreti e a perseguir con le armi quelli di contraria religione: lasciando però in potestà d'essi legati che insieme con Lorena aggiungessero, sminuissero, alterassero secondo l'opportunità; le quali cose tutte furono tenute secretissime sino dopo la sessione per maneggiarle, come si dirà.

LXVI. Arrivò a dì undici di novembre (a) nel qual fu tenuta la sessione con le solite ceremonie. In quella dovendosi dir li voti nella materia del matrimonio clandestino, il cardinale Varmiense, che la teneva materia di fede e non sentiva che la Chiesa vi avesse sopra autorità, non volle intervenir, iscusandosi che quando si trattasse di cosa *de jure positivo*, non averebbe giudicato inconveniente dir il suo voto con libertà, quantunque dovesse esser decretato in contrario; ma che in questo sarebbe stato costretto dire, per satisfar alla sua coscienza, che la sinodo non poteva far quel decreto, il che averebbe potuto causar qualche disgu-

(a) *Pallav.* l. 23. c. 8. *Rayn. ad ann.* 1563. *N.* 193. *Spond.* *N.* 50. *Mart.* t. 8. p. 1411.

sti, da che egli era molto alieno (1). Fecé il sermone Francesco Ricardoto vescovo d' Arras (a), dove ammonì il concilio, che essendo oramai due anni che quella santissima sinodo stava per partorire, e stando ogni uno in aspettazione qual debba riuscir il suo parto, non conveniva che mandasse in luce un parto troncato o mutilato, che il mondo aspetta una prole soda e un parto integro; il che per mandar ad effetto, conveniva che riguardino gli apostoli e martiri e l'antica Chiesa, e farla esemplare donde pigliar li lineamenti della prole che è per partorire: che queste sono la dottrina, la religione, la disciplina, le quali tutte, essendo degenerate in questi tempi, convien restituire alla antichità; e questo esser quello che tanto tempo si è aspettato e tuttavia s'aspetta. Finite le ceremonie, furono lette le lettere di Madama reggente di Fiandra della missione di tre prelati al concilio, il mandato del duca di Fiorenza, e quello del Gran Maestro di Malta; dopoi dal vescovo celebrante fu letta la dottrina e gli anatematismi del matrimonio a quali tutti acconsentirono (2). Letti li capi

(1) Avrebbe il nostro autore dovuto dire che non poté intervenirevi, perchè, essendo allora assalito dalla febbre, era obbligato a guardar il letto. E infatti se per scrupolo di coscienza, e per non opporsi al decreto pubblicato, si fosse quel cardinale astenuto dall'intervenire nella sessione, avrebbe egli, come fece, mandato il suo voto in iscritto per contraddire? La cosa non ha apparenza di verisimile; e d'altra parte esseudo certo ch'egli allora era malato, se egli non assistè alla sessione fu perchè la malattia non gli permise di andarvi.

(2) Pallavicino lib. 23 c. 9 pretende che ciò sia falso, e che il cardinal Morone si sia opposto al XII canone, il cardinal di Lorena al VI, il cardinal Madruccio al IV,

(a) Labbe, Coll. p. 934.

della riforma del matrimonio, al primo dell'annullazione del clandestino, il cardinale Morone disse, che gli piaceva, se fosse piaciuto al papa; Simoneta disse, che non gli piaceva, ma si rimetteva al papa; degli altri, cinquantasei voti furono che assolutamente dissero, non piacerli (1), gli altri l'approvarono.

Furono dopo letti li decreti di riforma, e giunto al quinto delle cause criminali de' vescovi, sentendosi eccettuati li regni dove si trova Inquisizione, s' eccitò moto grandissimo tra li Padri, dicendo confusamente li Lombardi e Napolitani, che quell'eccezione non fu mai proposta in congregazione,

al VI ed al IX, che da altri sia stato contradetto a qualche altro canone. Con tutto ciò qui Frà Paolo altro non fa che ripetere l'espressione dello stesso cardinal Morone, il quale, dopo aver raccolti i voti, dichiarò che i decreti erano stati approvati da tutti; ma che alcuni Padri avrebbero soltanto desiderato che qualche piccola cosa aggiunta fosse o levata; e una tale dichiarazione è riferita da Pallavicino medesimo in questi termini: « La dottrina » e i canoni sopra il sacramento del matrimonio sono stati » approvati da tutti, ma certi desideravano che qualche » cosa fosse aggiunta o levata ». Lo stesso dice Spondano num. 53. E così se è un errore di Frà Paolo. l'aver detto che tutti assentirono ai decreti della dottrina, Pallavicino avrebbe dovuto riconvenire il cardinal Morone, piuttosto che il nostro istorico, il quale non ha detto che il detto da Morone.

(1) In quel numero eran compresi i legati, ed in oltre, di que' 56 tutti non si opposero al decreto, ma senza disapprovarlo alcuni si rimisero al papa. Il giorno dopo la sessione, il cardinal Varmiense, che non vi era intervenuto, mandò il suo voto col quale disapprovava il canone; il che fa 57 voci contrarie, in luogo di 56 ch'erano state il giorno della sessione.

e che si levasse via, in modo che fu necessario levar allora. E dopo il cardinale di Lorena sopra il medesimo capo disse, che approvava il decreto con la condizione che non faccia pregiudizio alcuno a' privilegi, ragioni e costituzioni de' re di Francia, siccome era stato concluso nella congregazione del giorno innanzi, dichiarando, che non facevano pregiudizio all'autorità di principe alcuno; e in fine de' decreti per nome suo e degli altri vescovi francesi, fece una protesta in tutto conforme alla fatta doi giorni innanzi nella congregazione: cioè, che la loro nazione riceveva quei decreti, non come perfetta riforma ma come preparazione ad una intiera, sotto speranza che il papa supplirà col tempo e occasione li mancamenti, ritornando in uso gli antichi canoni, ovvero celebrando altri concilii generali per dar complemento alle cose incominciate: e ricercò per nome di tutti li vescovi francesi che questo fosse inserto negli Atti del concilio, e ne fosse fatto pubblico instrumento (1). Furono diverse

(1) Non trovando nulla di questa dichiarazione della congregazione negli Atti della sessione, fu questa una delle ragioni per cui l'ambasciatore Ferrier pretese che quel decreto in Francia ricevere non si potesse: Dup. Mem. p. 546. » E quanto alla dichiarazione di riserva » per la Chiesa Gallicana, dic'egli, che dicesi essere stata » fatta dai Padri del concilio nella sessione dell' undici, » noi non sappiamo ciò che è, e non fu in nostro potere » di ritrarne e di averne copia alcuna, per quanta diligenza abbiamo fatto. » Lo stesso cardinal Pallavicino lib. 23 c. 8 confessa che: « Furono tolte in grazia del » cardinale di Lorena le amplissime derogazioni a qua- » lunque privilegio, le quali vie si erano poste; e ciò af- » finchè non contenesse un aperto pregiudizio a' privilegi » della Chiesa Gallicana, giacchè egli non aveva impetrato,

altre cose da altri aggiunte, e fatte alcune opposizioni non di gran momento ~~in~~ alcuni altri de' capi, sopra le quali nascendo qualche differenza, per esser l'ora tarda (che già erano le due della notte) fu detto, che s'accomoderebbe in congregazione generale. E per fine della sessione fu letto il decreto d'intimazione della seguente per li nove dicembre, con potestà d'abbreviarla, esplicando che s'averebbe trattato del sesto capo, differito per allora, e degli altri capi di riforma esibiti, e d'altre cose pertinenti a quella; aggiungendo, che se parerà opportuno, e il tempo lo comporterà, si potrà trattar d'alcuni dogmi, come saranno proposti al suo tempo nelle congregazioni.

La dottrina del sacramento del matrimonio conteneva (a): Che Adamo pronunciò, il legame del matrimonio esser perpetuo; e che due sole persone possono esser congiunte con quello: cosa che fu dichiarata più apertamente da Cristo, il qual anche con la sua passione ha meritata la grazia per confermarlo e santificar quelli che si congiungono. Il che è accennato da san Paolo, quando disse (b):

« come da lui erasi chiesto nel precedente squittinio, che » i privilegi delle provincie espressamente si preservas-
 « sero. » Se questo fatto è vero, come non si può aver dubbio, bisogna che la dichiarazione, di cui parlava il cardinal di Lorena, non sia stata che una dichiarazione verbale, di cui per conseguenza a Ferrier non importava di poterne aver copia; ed è cosa di stupore che il cardinal ~~abbia~~ potuto prenderla per una sicurezza sufficiente contra i decreti positivi, quando suppor non si voglia che per far piacere al papa, e per non allungare il concilio con una disputa, in cui prevedeva che i legati non cederebbono, si sia di buon grado lasciato uccellare.

(a) *Conci. Trid. sess. 24.*

(b) *Ephes. V. 32.*

Quell'esser gran sacramento in Cristo e nella Chiesa.
 Laonde eccedendo il matrimonio nella legge evangelica li vecchi maritaggi in questo di più che è la grazia, meritamente è numerato per uno de' sacramenti della nuova legge. Onde la sinodo condannando l'eresie in questa materia, statuisce gli anatematismi.

1. Contra chi dirà, che il matrimonio non sia uno de' sette sacramenti instituito da Cristo, e non conferisca la grazia.

2. Che sia lecito a' cristiani d'aver più mogli insieme, e questo non esser proibito da alcuna legge divina.

3. Che li soli gradi di consanguinità e affinità espressi nel Levitico possono annullar il matrimonio, e che la Chiesa non possa aggiungerne altri, nè dispensar in alcuni di quelli.

4. Che la Chiesa non possa statuire impedimenti, o aver fallato nel statuirne.

5. Che uno de' conjugati possa scioglier il matrimonio per l'eresia, per molesta conversazione, o volontaria assenza dell' altro.

6. Che non si sciolga il legittimo matrimonio non consumato per la solenne professione religiosa.

7. Che la Chiesa abbia fallato insegnando, che per l'adulterio non può esser disciolto il legame matrimoniale.

8. Che la Chiesa commetta errore separando li maritati a tempo terminato o indeterminato quanto alla congiunzione carnale, o quanto a li abitar insieme.

9. Che li chierici di ordine sacro, o li professi regolari possano contraer matrimonio, e che tutti, che non sentono il dono della castità, possano maritarsi, essendo che Dio non nega il dono a chi glielo dimanda.

10. Chi anteponeva lo stato conjugale a quello della virginità o castità.

11. Che la proibizione delle solennità nuziali in certi tempi dell'anno sia superstizione, o dannere la benedizione e altre ceremonie.

12. Che le cause matrimoniali non pertenghino a' giudici ecclesiastici.

Li decreti della riforma del matrimonio contenevano (1).

(1) Tutti i decreti del concilio intorno al matrimonio si attengono a questo principio, che tocca unicamente alla Chiesa il convalidare o l'annullare i matrimoni: principio ch'è, per lo meno, dubbiosissimo; perchè se il matrimonio (come sacramento è soggetto alle leggi della Chiesa, come contratto naturale e civile dipende dalle leggi del principe e del magistrato. Certo altresì a me sembra, che il consenso libero delle parti essendo quel che propriamente fa l'essenza del matrimonio, i clandestini hanno dovuto riputarsi come validi, sinchè le leggi della Chiesa e dello stato li hanno tollerati, avvegnachè d'altra parte possano esser viziosi, e per le circostanze che li accompagnano, e per i disordini che ne seguono. Ma quel che prima poteva esser valido per il consenso, od almeno per la tolleranza della società, ha finito di esserlo per l'opposizione delle due potenze, alle quali non si è potuto negare la facoltà di convalidare o annullare i contratti di quella fatta; se non altro quanto agli effetti civili; e non apparisce ragione per cui la società abbia minor autorità d'inabilitare certe persone a contraer matrimonio, che a dispor de'lor beni; dacchè il matrimonio ha tanta parte nell'ordine, nel bene della società, quanta ne ha la disposizione de' beni, e la libertà non è meno lesa dalle restrizioni apposte dalle leggi riguardo alla disposizione de' beni che son di nostra proprietà, che riguardo alla disposizione delle nostre proprie persone. Quel che più si cerca non è dunque, se la Chiesa ha potuto impedire la validità de' matrimoni clandestini, ma se prima di quella

1. Che quantunque sia cosa certa che li matrimoni segreti sono stati veri e legittimi, mentre la Chiesa non li ha annullati, e che la sinodo anatematizza chi non li ha per tali, insieme con quelli che asseriscono, li matrimoni contratti da' figliuoli di famiglia senza il consenso de' padri esser nulli, e che li padri possono approvarli e reprovarli, nondimeno la Chiesa santa li ha sempre proibiti e detestati; e perchè le proibizioni non giovano, la sinodo comanda che il matrimonio innanzi che sia contratto sia denunciato nella chiesa tre giorni di festa, e non scopertosi alcun impedimento, si celebri in faccia della Chiesa, dove il paroco, interrogati l'uomo e la donna, udito il loro consenso dica: *Io vi congiungo in matrimonio in nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo*, o usi altre parole consuete in quella provincia. Remise però la sinodo all'arbitrio del vescovo il tralasciar le denunciazioni; ma dichiarò inabili a contraer matrimonio quelli che tentassero di contraerlo senza la presenza del paroco o altro prete di tal autorità, e due o tre testimonij, irritando e annullando tali contratti con pena a' contrafacienti. Dopo esorta li conjugati a non abitar insieme innanzi la benedizione, e comanda al paroco d'aver un libro, dove li matrimoni così contratti siano scritti. Esorta li conjugati a confessarsi e comunicarsi innanzi il contratto, o la consumazione del matrimonio, riserva le consuetudini e ceremonie di ciascuna provincia, vo-

inibizione erano nulli di sua natura. Ma perchè la pubblicità, o la clandestinità in sè sembrano essere circostanze puramente accidentali al matrimonio, la nullità di essi non può venire che dalle leggi, e non dalla clandestinità medesima.

lendo che il decreto abbia vigore trenta dì dopo che sarà pubblicato in ciascuna parrocchia.

2. Intorno gl'impedimenti matrimoniali afferma la sinodo che la moltitudine de' decreti causava gran peccati e scandali, però restrinse quello della cognazione spirituale a quello che è tra il battezzato e padre e madre di quello come padrini, è il numero di questi ad un uoino e una donna solamente. Il medesimo ordinando quanto alla parentela che nasce per il sacramento della Confermazione.

3. L'impedimento dell'onestà che ha origine da' sponsali, lo restrinse al solo primo grado.

4. Quello dell'affinità fornicaria, al primo e secondo.

5. Sopra le dispense del già contratto matrimonio levò la speranza di quelle a' contraenti scientemente in gradi proibiti, e a' quelli che anco ignorantemente avessero contratto senza le solennità: in caso di probabil ignoranza si possa conceder dispensa gratuitamente. Ma per contraerlo in gradi proibiti, ovvero non si dia mai dispensa, ovvero rare volte con causa e senza spesa; nemmeno nel secondo grado, se non tra gran precinpi per causa pubblica (1).

(1) Nella libertà, che lasciava il concilio di dispensare ne' gradi proibiti, niente era più saggio quanto l'ordinare che le dispense non si dessero che raramente, gratuitamente e per legittima causa; per timore che non ne avesse motivo di credere, che per solo spirito d'interesse si obbligava a prender quelle dispense. Ma disgrazia vuole, che quel decreto non esista se non se in speculazione; poichè non v'ha dispensa che a Roma più caro si paghi di quella di matrimonio. È vero, che Pallavicino, per scusare una prevaricazione tanto scusi-

6. Che non possa esser contratto matrimonio con una donna rapita, mentre sarà in potestà di chi la rapì; dichiara li raptori, e chi li assiste di consiglio, ajuto o favore, scomunicati, infami, incapaci d'ogni dignità; e chi averà rapito donna, o pigliandola o non pigliandola in moglie, sia tenuto dotarla ad arbitrio del giudice.

7. Ordinò che li vagabondi non siano admessi a' matrimoni, se non fatta diligente inquisizione, e con licenza dell' Ordinario, esortando li magistrati secolari a punirli severamente.

8. Contra li concubinari ordinò, che ammoniti tre volte dall' Ordinario, non si separando, debbano esser scomunicati; e perseverando anco un anno dopo la censura, l' Ordinario proceda contro loro severamente: le concubine dopo tre ammonizioni siano punite, e parendo così al vescovo, scacciate dalle terre anco con l' ajuto del braccio secolare.

9. Comandò in pena di scomunica a qualunque signore temporale e magistrato di non constringer li sudditi o qualsivoglia altri direttamente o indirettamente a maritarsi.

10. Restrinse le proibizioni antiche delle solennità delle nozze dall' Advento all' Epifania, e dalle Ceneri all' ottava di Pasca.

Li decreti di riforma, non nel modo che furono letti in sessione, ma come corretti il giorno seguente la sessione nella congregazione, come s' appuntò di dover fare, contenevano:

bile, dice (lib. 23 c. 8) che quel danaro s'impiega in sole opere di pietà. Ma oltrechè è in potere de' papi il farne quell'uso ch' essi giudicano opportuno, allorchè ne sono i padroni; si sa poi anche, non essere mai permesso di esigere una cosa illecita, qualunque intenzione si abbia di farne un buon uso.

1. Che vacante la Chiesa siano fatte pubbliche preghiere; che chi ha alcuna ragione di metter bocca nella promozione, sia ammonito di peccato mortale se non userà ogni diligenza acciò siano promossi quelli che giudica più degni e utili alla Chiesa, nati di legittimo matrimonio, e ornati di vita, età, dottrina e altre qualità requisite da' sacri canoni e da' decreti di quel concilio. Che in ciascuna sinodo provinciale, con approvazione del pontefice, sia prescritta una propria forma dell'esamine conveniente a ciascun luogo, da usarsi; e secondo quell'esamine fatto, sia mandato al papa per esser discusso da' cardinali, e proposto in concistorio; e che tutti li requisiti per decreto della sinodo di vita, età, dottrina e altre qualità, nella promozione de' vescovi, siano richiesti nella creazione de' cardinali, ancorchè diaconi, li quali il pontefice per quanto potrà comodamente, li assumerà di tutte le nazioni e idonei. In fine aggiunse che mossa la sinodo da' gravissimi incomodi della Chiesa, non può trattenersi di ricordar quanto sia necessario che il pontefice per suo debito s' adoperi ad assumer cardinali eccellentissimi, e provveder alle chiese d' idonei pastori, tanto più perchè se le pecorelle per negligenza de' pastori periranno, Cristo ne dimanderà conto alla Santità Sua (1).

(1) La inchiesta fatta da' più zelanti Padri del concilio, di accudire alla riforma dei cardinali, non ebbe effetto; perchè temendosi che quella riforma fosse per essere troppo severa, si persuase il papa a farsi rimettere quella faccenda, come spettante alla sua propria Corte. In vano altresì da' Francesi e dagli Alemanni fu chiesto, che il sacro collegio si riducesse al numero di 24; e a questo pure come al resto non si badò. Dal presente regolamento pa-

2. Che il concilio provinciale sia congregato dal metropolitano o dal suffraganeo più vecchio, al più lungo fra un anno dal fine di questo concilio, e dopo almeno ogni biennio. Che li vescovi non siano costretti all'avvenire andar alla Chiesa metropolitana. Che li non sottoposti ad alcun arcivescovo ne eleggano uno nella sinodo provinciale, nella quale debba intervenire e ricever le ordinazioni di quella; del resto rimanendo salve le esenzioni e privilegi loro. E le sinodi diocesane siano celebrate ogni anno, intervenendovi eziandio gli esenti, eccettuati, e quelli che sono soggetti a' capitoli generali, li quali però avendo chiese secolari annesse, per ragion di quelle debbano intervenirvi.

3. I vescovi siano tenuti visitar in propria persona, o per mezzo di visitatori, la diocesi ogni anno tutta, potendo; e quando sia molto ampia, almeno in doi anni. I metropolitani non possano visitar la diocesi de' suffraganei, se non per causa

reva, che maggior riguardo si avesse avuto per la dimanda fatta di scegliere i cardinali da tutte le nazioni. Ma oltrechè realmente i cardinali nazionali sono in minor numero dopo il concilio di quel ch'erano prima, la sproporzione tra essi e gl' Italiani è poi tale, ch'è pressochè la stessa cosa come se fossero tutti Italiani. È vero che se il papa ed i cardinali fossero quelli ch'erano nella loro origine, vale a dire, che la Chiesa di Roma non affettasse una specie di monarchia uivversale, non potrebbe parere strano che i cardinali fossero tutti italiani. Ma dacchè son essi divenuti una sorte di assessori del papa per la direzione degli affari generali della Chiesa, pare che la equità volesse, che la distribuzione fosse meno ineguale, e che ciascuna nazione avesse una parte all'incirca eguale in una amministrazione che riguarda egualmente tutta la Chiesa.

approvata nel concilio provinciale. Gli arcidiaconi e altri inferiori debbano visitar in persona, e con notario assunto di consenso del vescovo, e li visitatori capitolari siano dal vescovo approvati. E li visitatori vadano con modesta cavalcata e servitù, ispedendo la visita quanto prima, nè possano ricever cosa alcuna, eccetto il viver frugale e moderato, il qual però gli possa esser dato o in roba o in danari; dovendosi osservare il costume dove non è consueto di non ricever manco questi. Che li patroni non s'intromettano in quello che tocca l'amministrazione de' sacramenti, o la visita degli ornamenti della Chiesa, beni stabili, ovvero entrate di fabbriche, se per fondazione non gli convenirà.

4. Che li vescovi in propria persona siano tenuti predicare, e, avendo legittimo impedimento, per ministerio d'altri. Il paroco ancora nella propria chiesa, essendo impedito, per un deputato dal vescovo, a spese di chi è tenuto o suole condurlo; e questo almeno ogni domenica e festa solenne, e l'Advento e Quadragesima ogni giorno, o tre alla settimana. Che il vescovo ammonisca ogni uno d'andar alla propria parrocchia ad udir la predica. Che nissun predichi contradicendo il vescovo, il qual abbia anco cura che sia insegnata la dottrina cristiana in tutte le parrocchie.

5. Che le cause criminali gravi contra li vescovi siano giudicate dal papa, e se sarà bisogno commetterle fuori di Corte, non siano commesse se non al metropolitano o a vescovi eletti dal papa: nè meno con maggior autorità che di pigliar informazione, riservata al papa la definitiva: ma le cause più leggieri siano giudicate in concilio provinciale, o per deputati da quello.

6. Che il vescovo possa dispensar nel fóro della coscienza li suoi sudditi in tutte le irregolarità e sospensionì per delitto occulto, eccetto che per omicidio volontario, e assolver da tutti li casi riservati alla Sede Apostolica, o in persona propria, o per un vicario, e ancora dall' eccesso di eresia; ma questo non possa esser commesso ai vicari.

7. Che il vescovo abbia cura che innanzi l' ^{if} amministrazione de' sacramenti sia esplicato al popolo la loro forza, e uso in lingua volgare, secondo la riforma d' un catechismo, che da sinodo componerà; il qual il vescovo farà tradur fedelmente in volgare, e che da' parrochi sia dichiarato al popolo.

8. Che a' pubblici peccatori, sia data pubblica penitenza, potendo il vescovo commutarla in altra secreta. In ogni chiesa cattedrale sia costituito dal vescovo un penitenziario, maestro, dottor, o licenziato in teologia, o canonico, d'età di quarant' anni.

9. Che li decreti del concilio sotto Paolo III e Pio IV, circa il visitar li benefici esenti, siano osservati nelle chiese che non sono d' alcuna diocesi, le quali siano visitate dal vescovo più vicino, come delegato dalla Sede Apostolica.

10. Che dove si tratta di visita o correzione de' costumi, nissuna esenzione o appellazione interposta, eziandio alla Sede Apostolica, impedisca, o sospenda l' esecuzione del decretato o giudicato.

11. Che per li titoli d' onor che si danno ai pronotari, conti palatini, cappellani regii, ovvero deserventi a milizie, monasteri, ospitali, non siano esenti quelle persone dall' autorità de' vescovi, come delegati dalla Sede Apostolica; eccetto se

questi risederanno nelle case o sotto l'obbedienza, e i cappellani regii secondo la costituzione d'Innocenzo III. E le esenzioni concesse a' famigliari dei cardinali non s'estendino in quello che tocca alli beneficii.

12. Che alle dignità che hanno cura d'anime non sia promossa persona minor di venticinque anni, e gli arcidiaconi, dove si può, siano mossi in teologia, ovvero dottori o licenziati *in jure canonico*; alle altre dignità che non hanno cura, non siano promossi minori di ventidue anni. I provvisti di beneficii curati fra doi mesi sian tenuti far la professione della fede, e il medesimo li canonici, e nissun sia ricevuto a dignità, canonicato o porzione, se non sarà insignito dell'ordine sacro che quella ricerca, ovvero in tal età che possa riceverlo. Che nelle chiese cattedrali tutti li canonici e porzionari sian presbiterati, diaconati o suddiaconati; e il vescovo col capitolo distribuisca quanti debbano esser per ciascuno ordine, ma in maniera che la metà almeno sian presbiterati. Esorta anco la sinodo che tutte le dignità, e la metà de' canonicati nelle chiese cattedrali e collegiate insigni, debbano esser conferiti a' dottori in teologia o in jus canonico, e nissun d'essi possa star assente più di tre mesi all'anno. Che le distribuzioni quotidiane, sotto qualunque pretesto non sian date a chi non interverrà negli officii, ogni uno sia obbligato far il suo officio in persona propria, non per sostituti.

13. Essendo molte chiese cattedrali povere, r concilio provinciale si deliberi il rimedio, e si mai al papa, il quale provvegga secondo la sua pdeuza. Alle povere chiese parochiali ancora il vesc averà cura di provveder o con l'unione di qua

beneficio non regolare, o con assignazione di primizie o di decime, o per contribuzioni e collette de' parochiani. Non si possano unire chiese parochiali a' monasteri, canonicati, beneficii semplici e milizie, e gli uniti siano revisti dagli Ordinarj; e per l'avvenire le cattedrali che ducati 1000, e le parochiali che ducati 100 non eccedono, non siano gravate di pensioni o riservezioni de' frutti. Dove le parochiali non hanno certi confini, ma li sacramenti sono amministrati indifferentemente a chi li dimanda, il vescovo faccia che siano confinate, e abbiano il proprio paroco; e nelle città dove non vi sono parochie, siano erette quanto prima.

14. Detesta la sinodo, e proibisce tutte le istituzioni o consuetudini di pagar alcuna cosa per l'acquisto de' titoli o possessioni, eccetto se s'ha da convertir in qualche usi pii, dichiarando per simoniaci quelli che le usurperanno.

15. Nelle cattedrali e collegiate, dove le prebende e distribuzioni sono troppo tenui, possa il vescovo unirvi beneficii semplici o ridurli a minor numero.

16. Vacante la sede episcopale, il capitolo elagga uno o più economi, o un vicario fra termine di otto giorni; altrimenti quest' autorità si devolva al metropolitano: e il vescovo, quando sarà creato, si faccia da loro render conto dell'amministrazione, e possa punirli, se averanno commesso fallo.

17. Che nissuna persona ecclesiastica, ancorchè cardinale, possa aver più d' un beneficio, il qual se non basta per viver onestamente, se gli possa aggiunger un altro beneficio semplice; purchè tutti doi non ricerchino residenza personale, il che s'intenda di tutti li beneficii, così secolari

come regolari, di qual titolo o qualità si voglia, eziandio commendati; e chi di presente ha più benefici curati sia obbligato fra sei mesi, ritenutone un solo, lasciar gli altri; altrimenti tutti s'intendano vacanti. Desidera però la sinodo che sia provvisto a' bisogni de' resignanti in qualche modo comodo, come meglio parerà al pontefice.

18. Succedendo la vacanza di qualsivoglia chiesa parrocchiale in qualunque modo, siano descritti quelli che saranno proposti o che proporranno sé stessi, e tutti siano esaminati dal vescovo con tre esaminatori almanco, e di tutti quelli che da loro saranno giudicati idonei il vescovo elegga il più sufficiente, al quale sia fatta la collazione della chiesa. E ne' juspatronati ecclesiastici il patrono presenti al vescovo il più degno; ma ne' juspatronati laici il presentato da' patroni sia esaminato da' medesimi esaminatori, e non adnesso se non trovato idoneo. Gli esaminatori siano proposti sei ogni anno nella sinodo diocesana, de' quali il vescovo ne elegga tre, e questi siano maestri o dottori secolari o regolari: giurino di far ben il loro officio, e non possano ricever cosa alcuna nè innanzi, nè dopo l'esamine.

19. Che le grazie espektative a' benefici per l'avvenir non possano esser concesse, nè qualunque altre grazie che s'estendano a' beneficii che vaccheranno; e insieme siano proibite le riservazioni mentali (1).

(1) Il cardinale Pallavicino, lib. 23^o c. 12 accusa Ed Paolo di aver ommesso questo decreto. Ma convien dire che di quella negligenza o affettata o eccessiva, di cui taccia il nostro autore, ne sia reo egli stesso nella lettura

20. Che le cause ecclesiastiche, eziandio beneficali, in prima istanza siano giudicate dall'Ordinario, e al più lungo terminate fra due anni. Che non s'admetta l'appellazione se non dalla sentenza definitiva, o che abbia forza di quella, eccettuando quelle che il sommo pontefice giudicherà per urgente e ragionevole causa avocar a sè. Che le cause matrimoniali e criminali siano riservate al solo vescovo. Che nelle matrimoniali, quelli che proveranno d'esser poveri, non siano costretti a litigar fuori della provincia, nè in seconda, nè in terza istanza, se la parte avversa non gli somministrerà gli alimenti e le spese della lite. Che li legati, nuncii e governatori ecclesiastici non impediscano li vescovi nelle loro cause, nè procedano contra le persone ecclesiastiche, se non in caso di negligenza del vescovo. Che l'appellante sia tenuto a sue spese portar al giudice dell'appellazione gli atti fatti innanzi al vescovo, i quali il notario sia tenuto dar al più lungo fra un mese per conveniente pagamento.

21. Che nelle parole poste nel decreto della sessione prima sotto Pio IV presente pontefice, cioè, *proponzantibus legatis*, non fu mente della sinodo di mutare in parte alcuna il solito modo di

di Frà Paolo. È ben vero che per un leggiero abbaglio il nostro storico non ha fatto che un sol decreto del precedente e di questo, avendoli riuniti sotto un sol numero, e per conseguenza non ha notato che 20 decreti in luogo di 21. Ma ciò non è più che un semplice omissione di un numero, e forse è un abbaglio piuttosto dello stampatore che dell'autore. Quanto al decreto, è cosa evidente che non lo ha ommesso

trattar li negozii ne' concilii generali, nè aggiunger a qualsivoglia, o detrar cosa alcuna di nuovo oltre quello che da' sacri canoni e dalla forma delle sinodi generali sin allora era statuito.

In fine fu intimata la sessione per il nove dicembre, con potestà di abbreviar il tempo per trattar del sesto capo, e degli altri dati fuori e differiti, e secondo l'opportunità di qualche dogmi ancora, secondo che nelle congregazioni sarà proposto.

Non fu aspettato l'esito di questa sessione con l'avidità che quello della precedente, sì perchè allora fu empita la curiosità universale, come perchè la materia del matrimonio non pareva che potesse portar seco cose di grand'osservazione. Più stava il mondo attento a veder che esito dovesse aver la protesta degli ambasciatori francesi, la qual fu letta con varii affetti: da' poco benevoli alla corte romana fu commendata come vera e necessaria; ma dagl'interessati in quella, stimata d'abborrire altrettanto quanto le protestazioni per li tempi passati da Lutero fatte.

Nel sesto anatematismo del matrimonio (a) restarono ammirati molti che fosse posto per articolo di fede la dissoluzione del matrimonio non consumato per la professione solenne; poichè essendo la congiunzione matrimoniale, sebben non consumata col congiungimento carnale, vincolo per legge divina instituito (poichè la Scrittura divina afferma, esser stato vero matrimonio tra Maria e Gioseffo, e la solennità della professione essendo *de jure positivo*, come Bonifacio VIII ha decretato), pareva cosa maravigliosa non tanto che un legame umano

(a) *Pallav.* l. 23. c. 9.

sciogliesse un divino, quanto che si debba tener per eretico chi non sentirà che un' invenzione umana nata molti centinaia d'anni dopo gli apostoli, prevaglia alla divina, instituita sino dalla creazione del mondo (1).

Ma nel settimo fu giudicato un parlar capzioso il condannar per eretico chi dirà, la Chiesa aver fallato insegnando che per l'adulterio non si sciolga il matrimonio; perchè dall' un canto, se alcun dicesse assolutamente che il matrimonio per quella causa si dissolvesse, senza dire nè pensare che alcun abbia, o non abbia errato insegnando il contrario, parrebbe che questo non fosse compreso; ma dall' altro canto non appare, come alcun possa così sentire, senza aver il contrario per errore. Era creduto che bisognasse parlar chiaro, e

(1) Se non si trattasse che di una separazione fatta di consenso delle parti, la cosa sarebbe piana. Ma trattandosi di rottura del legame, la cosa viene ad essere di natura affatto differente, e che sembra contraria non meno alla legge de' contratti, che a quella dell' evangelio, dalla quale non si autorizza la dissoluzione di quel legame, se non nel solo caso di adulterio. Debbe pertanto parere un poco strano, che mentre il concilio inibisce la rottura del matrimonio nel caso di adulterio, nel qual caso è autorizzata dal Vangelo, la permetta poi nel caso di voto solenne, avvegnachè questa eccezione non vi sia espressa. E quel ch'è ancora più sorprendente, non è già che si abbia autorizzato quell' uso, il quale come quel del divorzio in caso di adulterio, potrebbe essere considerato come un puoto di disciplina; ma che si abbia colpito con anatema quei che non aderissero ad una opinione la quale si appoggia a fondamenti così poco certi, che per detto di Pallavicino medesimo lib. 23 c. 9 i dottori sono estremamente discordi nel decidere, su che fondar debbasi la dissolubilità del matrimonio per il voto solenne di religione.

dir assolutamente che per l'adulterio non si dissolve, ovvero che ambedue le opinioni sono probabili, e non far un articolo con verbo de verbo; ma questi forse non avrebbero promosso la difficoltà, quando avessero saputo le cause, narrate di sopra, perchè si parlò in quella maniera.

Il nono canone diede da dire con quell'affermativa che Dio non nega il dono della castità a chi drittamente lo dimanda; parendo contrario all' Evangelio che l'afferma (a) non dato a tutti; e a san Paolo (b) che non esortò a dimandarlo, il che era più facile che maritarsi.

Li politici restarono molto sospetti per il dodicesimo anatematismo che sia eresia tenere che le cause matrimoniali non appartengono a' giudici ecclesiastici, essendo certo che le leggi de' matrimoni tutte furono fatte dagl'imperatori, e li giudizi in quelle cause amministrati da' magistrati secolari, s'intantochè le leggi romane ebbero vigore; il che la sola lettura de' codici Teodosiano e Giustiniano, e delle Novelle lo dimostra evidentemente; e nelle formole di Cassiodoro restano memorie de' termini usati da' re Goti nelle dispense de' gradi proibiti che allora erano riputate appartenere al governo civile, e non così di religione; e a chi ha cognizione dell'istoria, è cosa notissima che gli ecclesiastici sono entrati a giudicar cause di quella natura, parte per commissione, e parte per negligenza de' prencipi e magistrati.

Ma nel primo ingresso del decreto della riforma del matrimonio molti restarono sospesi, intendendo a definire, come articolo di fede, che li ma-

(a) *Math.* XIX. 21.

(b) *1. Cor.* VII 9.

trimoni clandestini erano veri sacramenti, e che la Chiesa li ha sempre detestati: essendo cosa molto contraddittoria aver sacramenti detestabili. E l'aver comandato che il parroco interroghi li conjugati, e inteso il loro consenso, dica, *Io vi congiungo in matrimonio in nome del Padre, Figlio, Spirito Santo*, era deriso da'critici con dire: O senza queste parole sono congiunti o no; se no, adunque non è vero quello che il concilio Fiorentino ha determinato, il matrimonio ricever la perfezione dal consenso; se sì, che congiunzione è quella che il parroco fa di persone già congiunte? E se il *congiungo* fosse interpretato, *dichiaro congiunti*, si venirebbe ad aprir una porta per concluder che anco le parole dell'assoluzione siano declaratorie. Comunque questo fosse, dicevano, il decreto non esser fatto per altro se non per far fra poco tempo un articolo di fede che quelle parole dal parroco pronunciate siano la firma del sacramento.

Della irritazione de'clandestini non fu meno che dire di quello che era stato nel medesimo concilio, lodando altri il decreto sino al cielo, e dicendo altri, che se quella sorte di matrimoni erano sacramenti, e per conseguenza instituiti da Cristo, e la Chiesa in ogni tempo li ha detestati, e finalmente li ha annullati, non si sapeva veder, come questo fosse senza notar o d'inconvenienza o almeno di negligenza quelli che da principio non vi provvidero. E quando uscì fama della distinzione sopra quale fu il decreto fondato, che si annullava il contratto, che è la materia del sacramento, fu cosa difficile per molto tempo far capire che il contratto matrimoniale abbia nissuna distinzione dal matrimonio, e il matrimonio prima fu indissolubile e sacramento,

poichè Cristo Nostro Signore non lo pronunziò insolubile, come istituito da lui, ma come istituito da Dio nel terrestre paradiso; e pur admettendosi che il contratto matrimoniale sia una cosa umana e civile separata dal sacramento, la qual sia annullata, dicevano altri, che l'annullazione non toccherebbe all'eccllesiastico, ma al secolare; a cui tocca l'ordinazione e cognizione di tutti li civili contratti.

La ragione allegata per moderar gl'impedimenti matrimoniali era molto lodata per ragionevole, ma insieme osservato che concludeva necessariamente molto maggiori restrizioni delle decretate, non seguendo minor inconvenienti per gl'impedimenti confermati che per gli aboliti. In fine del capo delle dispense matrimoniali mosse ne' curiosi una vana questione, se il pontefice romano coll'aversi assunto di concederle egli solo, aveva ricevuto maggior frutto o danno nell'autorità sua. A favor del frutto s'allegava la quantità grande d'oro che per questo canale era colato in Corte, e le obbligazioni di tanti prencipi acquistate con quel mezzo, così per restar essi soddisfatti ne' loro appetiti o interessi, come anco per esser tenuti a difendere l'autorità ponteficia, sopra la quale sola resta fondata la legittimità de' figli. Ma dall'altro canto per il danno si metteva la perdita delle entrate d'Inghilterra e obbedienza di quella corona che contrapesava ogni guadagno e ogni amicizia per le dispense guadagnate.

Li Francesi riprendevano il decreto, che chi ruba una donna sia tenuto dotarla ad arbitrio del giudice, dicendo, che la legge sopra le doti non può essere fatta per autorità eccllesiastica, e che era un artificioso modo di levar la cognizione di quel

delitto al secolare; perchè se tocca all'ecclesiastico far la legge, tocca anco il giudicar la causa; e sebben si diceva assolutamente ad arbitrio del giudice, non esser da dubitare che dichiarando averebbero inteso del solo giudice ecclesiastico; e riputavano usurpazione dell'autorità temporale il punir li secolari d'infamia e d'incapacità alle dignità. Parimente non approvarono l'ordinazione contra li concubinari perseveranti in scomunica un anno, che siano puniti dall'ecclesiastico; perchè l'estrema, ultima e massima delle pene ecclesiastiche è la scomunica, secondo la dottrina di tutti li Padri: onde il voler passar oltre quella, esser entrar nella potestà temporale; e tanto più, quanto se gli dà facoltà di scacciar le concubine dalle terre, deridendo la potestà secolare con implorar il braccio, se farà bisogno; che è un affermar che per ordinario si possa venir ad esecuzione di questa esulazione dal medesimo ecclesiastico.

Il decreto della riforma nel primo capo era notato o di mancamento o di presunzione (a), atteso che se l'autorità della sinodo s'estende in dar legge al papa, massime in cose tanto debite, non era giusto farlo in forma di narrativa, e con obliquità di parole: e se anco la sinodo ha da ricever le leggi dal pontefice, non si poteva scusare di non aver passato li suoi termini; poichè, sebben obliquamente, tuttavia però accremento riprende le passate azioni di quel e d'altri pontefici. Dicevano li periti dell'istoria ecclesiastica (b), il tirar a Roma tutte le cause de' vescovi esser

(a) *Pa'llav.* l. 23. c. 10.

(b) *Not. sopr. il Concil. di Trento* p. 241.

una nuova polizia per aggrandir sempre più la Corte; poichè tutti gli esempi dell' antichità, e li canoni de' concilii di quei tempi mostrano che le cause de' vescovi, eziandio di deposizioni, si trattavano nelle regioni di ciascuno. Quelli che aspettavano qualche provvisione sopra l' introdotto abuso (a) delle pensioni, veduto quello che ne fu decretato nel decimoterzo capo, giudicarono che la materia dovesse passar a maggior corruzione, come l' evento auco ha dimostrato. Il decimoquarto capo era da ogni uno lodato (b), parendo che avesse levato le annate e il pagamento delle Bolle che si spediscono a Roma per la collazione de' beneficii; ma in progresso di tempo, essendosi veduto che quelli restarono in piedi, nè mai si pensò nè a levarli, nè moderarli, si accorsero che si levavano solo li piccioli abusi delle altre chiese, restando verificato (c) che dagli occhi si levano le sole festuche, non mai li travi. Del statuto dell' unità o al più della dualità de' beneficii, da ogni persona savia fu (d) giudicato che questo secolo non era degno, e che non sarebbe servato se non in qualche miseri. Similmente, l' esame in concorso nella collazione delle parochiali, ogni uno prognosticava che dovesse con qualche sinistra interpretazione esser deluso, e la profezia si verificò ben molto presto, perchè non si stette troppo in Roma a dichiarare che non s' aveva da osservare concorso in caso di resignazione, ma esaminar il solo resignatorio: che fu un abolir il decreto per la maggior par-

(a) *Pallav.* l. 23. c. 11.

(b) *Id. ibid.*

(c) *Matth.* VII. 4.

(d) *Pallav. ibid.* c. 22.

te, poichè con la risegna li migliori sono esclusi, e prescritto quello che più piace al resignante, e non vacano li beneficii per altra causa se non casualmente. Il decreto della cognizione delle cause in prima istanza, con l'eccezione soggiunta, cioè, eccetto quelle che il papa vorrà commetter o avvocare, esser affatto distrutto; perchè non furono mai levate le cause a' legittimi tribunali, se non per commissioni e avvocazioni pontificie, e ora conservando la causa del male, si medicava il sintoma solamente; e sebben quell'aggiunzione: « per causa urgente e ragionevole » pareva che regolasse, però gl'intendenti sapevano molto ben che tanto quelle parole significano quanto se dicessero, per qualunque arbitraria causa.

Ma dell'ultimo capo, che già tanti mesi era stato sotto l'espettazione, toccando nell'essenziale la libertà del concilio, vedendosi dichiarato non esser stata la mente della sinodo di mutar il modo di trattar, nè aggiunger o sminuir cosa alcuna di nuovo alle vecchie ordinazioni, fu dalle persone savie detto, che per quanto a questo concilio tocca, era una dichiarazione contraria al fatto, e pubblicata quando più non giovava, nè più si poteva servirsene, come medicina applicata al corpo morto. E altri ridendo aggiungevano, che era un consolare il buon uomo, la cui moglie avesse fatto figli con altri, dicendo, non esser stato per fargli torto. Ma per l'esempio dato a' posteri insegnava come ne' concilli si potesse da principio a fine usar ogni violenza ed esorbitanza, e con una tal dichiarazione iscusare, anzi giustificare ogni inconvenienza fatta e sostenerla per legittima.

LXVII. In questi tempi, oltre l'avviso della

sessione tenuta, erano arrivate in Francia tre nuove ricevute con disgusto. Prima, la risposta del papa sopra li centomila scudi d'entrata; poi, quella della protesta fatta in concilio, e dell'alterazione ricevuta per quella a Trento e a Roma; e finalmente la sentenza contra li vescovi, con la citazione della regina di Navarra: sopra le quali cose fecero li Francesi gran riflesso, e risolserono di non parlar più col pontefice per grazia di quell'alienazione, ma mandar in esecuzione l'editto regio verificato dal Parlamento senz'altro consenso del papa. Il che essendo eseguito con grandissima celerità, così perchè gli uomini non si risolvono facilmente a spender il danaro con prestezza, come per officii che gli ecclesiastici facevano, mettendo in considerazione che li contratti ne' tempi seguenti non sarebbono stimati validi, mancando la conferma del papa, pochi compratori si trovarono: il che però non cesse nè a beneficio del re, nè a favor del clero, ma solo seguì che la vendita fu fatta a prezzo basso, nè si cavò più di doi milioni e mezzo di franchi, somma molto picciola all'importanza delle cose alienate; poichè la vendita fu a dodici per cento che sarebbe anco stato a prezzo vile, quando si fosse venduta a quattro. Ed è cosa degna che ne sia fatta memoria qui, che fra li beni alienati uno fu la giurisdizione che l'arcivescovo di Lione aveva sin allora tenuto sopra quella città, la qual fu venduta all'incanto, e applicato al re per trentamila lire di franchi; sebben per le indoglienze che il vescovo fece, gli fu poi aggiunto per supplemento del prezzo un'entrata di quattrocento scudi.

Intorno alla protestazione fatta in concilio scrisse il re agli ambasciatori suoi con lettere de' nove no-

vembre (a): Che avendo veduto quello che il cardinal di Lorena gli aveva scritto contra la loro protesta, e la relazione del vescovo d'Orliens di tutte le cose fatte in Trento, aggradiva la protesta e la ritirata loro a Venezia, comandava che Ferrer non si partisse di là sino a nuovo ordine suo, il qual sarebbe, quando avesse avviso che gli articoli fossero riformati in maniera che non fossero poste in controversia le sue ragioni regie e della Chiesa Gallicana. E al cardinal di Lorena scrisse (b): Che egli col suo consiglio avevano conosciuto, li suoi ambasciatori aver fatto la protestazione con grande e giusta occasione; perchè siccome egli voleva perseverare nell'unione e obbedienza della Chiesa, così voleva insieme inviolabilmente conservar le ragioni della sua corona, senza permetter che fossero rinvocate in dubbio, nè in disputa, nè sottometter sè a mostrarle. Che non si pensasse di soddisfarli con dire in fine, *salve o riservate le ragioni*, volendo sotto questo colore obbligarlo a farne constare, perchè a questo si opponerà. Che quando esso cardinale averà veduto gli articoli come furono proposti, giudicherà che gli ambasciatori non potevano altramente fare che formar l'opposizione. Che averebbe ben desiderato che gli ambasciatori gliel' avessero mostrata prima, ma esser scusabili per l'occasione repentinamente nata, e per le circostanze che la produssero, e per i sospetti che constringevano a dubitare di qualche artificio per precipitar la decisione: e se il papa non aveva intenzione che fossero toccate e messe in disputa

(a) Dup. Mem p. 557.

(b) Id. p. 529.

le ragioni dell'imperatore e re, come il cardinal gli fa intendere, convien che la Sua Santità drizzi il suo dispiacere contra li legati che hanno proposto gli articoli, con nominar re. imperatore e repubbliche, e non contra gli ambasciatori. Che stima, la protesta dover esser giustificata appresso tutta la cristianità, quando gli articoli saranno veduti. Che avendo li legati proposti quegli articoli contra l'intenzione di Sua Santità, non è da rimettersi più alla loro discrezione; nè far tornar gli ambasciatori sin che non s'abbia intiera sicurezza che di quelli non s'abbia a parlar più; che allora egli comanderà agli ambasciatori di ritoruar al concilio.

Sopra la citazione (a) e sentenza, diede ordine il re a Enrico Clutin signor d'Oisel di parlar al pontefice e dirgli, che la Maestà Sua aveva inteso con gran dispiacere quello che non credette per la fama sparsa, ma solo dopo per aver visto copia de'monitorii affissi in Roma, che si avesse proceduto contra una regina in quella maniera. Che egli era obbligato a difenderla; prima, perchè la causa e il pericolo di quella era comune a tutti li re, perciò tenuti ad ajutarla, come in causa appartenente a tutti; ma tanto più per esser vedova, e l'obbligo d'esso re di Francia esser maggiore per il stretto parentado che ha con lei per ambedue le linee, e per la agnazione col marito, il quale poco tempo innanzi era morto in guerra contra li Protestanti, e lasciati li figliuoli pupilli; per il che non poteva abbandonar la causa di quella.

(a) *Tl.uan. His.* l. 35 N. 13.

seguendo gli esempi de' suoi maggiori, e massime che non debba comportar che alcuno faccia guerra sotto pretesto di religione a' suoi vicini: aggiungendo, che non era cosa pia metter in pericolo di crudelissima guerra per questa causa li regni di Spagna e di Francia congiunti nuovamente in amicizia. Aggiunse ancora, che avendo quella regina molti feudi in Francia per le ragioni e privilegi di quel regno non poteva esser costretta a comparir nè in persona, nè per procurator fuori: soggiunse molti esempi di prencipi e pontefici che hanno proceduto con la debita e legittima moderazione. Toccò la forma della citazione per editto, come cosa inaudita all'antichità, e inventata da Bonifacio VIII, e come troppo dura e ingiusta moderata da Clemente V nel concilio Viennense; soggiungendo anco che in ogni evento non possono tali citazioni aver luogo se non contra gli abitanti dove non è sicuro accesso, e abitando la regina in Francia, era grand'ingiuria fatta a lui e al regno l'usar tal modo; siccome anco con gran sua ingiuria esser che siano esposti in preda e concessi agli occupatori li feudi che ella teneva in Francia, il dritto de' quali appartiene a lui: con maraviglia d'ogni uno che la Santità Sua, la qual favorì così affettuosamente la causa d'Antonio re quando viveva, appresso il re di Spagna, ora voglia opprimer la prole e la vedova di quello. Ma sopra tutto si lamentò il re che avendosi partito dalla Chiesa romana da quaranta anni sino allora tanti re, prencipi e città, non si s'è proceduto così con alcun altro; il che ben mostra che non sia stato fatto per la salute dell' anima della regina, ma per altri fini. Si raccordasse il pontefice che gli era concessa potestà per salute delle anime,

e non per privar li prencipi de' stati, nè per ordinar altra cosa nelle possessioni terrene; la qual cosa tentata da loro altre volte in Germania è successa con gran danno della quiete pubblica. Pregò il pontefice che rivoçasse gli atti intentati contra la regina; passando alle proteste, che altramente si valerà de'rimedii usati dai suoi maggiori. Si dolse ancora della causa de' vescovi, e comandò all' ambasciatore che esplicati gli esempi vecchi, e narrate le libertà e immunità della Chiesa Gallicana e l'autorità de' re nelle cause ecclesiastiche, pregasse il pontefice di non voler al presente far tante novità. Monsignor d' Oisel fere l' officio con veemenza, e dopo molte trattazioni col pontefice, ottenne che non si parlò più nè della regina di Navarra, nè de' vescovi.

LXVIII. Ma in Trento, finita la sessione, e ben concertate le cose fra li legati e Lorena, comunicato anco il negozio co' principali e capi dei pontifici che erano Otranto, Taranto e Parma, e con gli ambasciatori cesarei (a), Lorena incominciò a sparger semi del disegno preso che con una sessione ancora il concilio si finisse: diceva, che egli non poteva esser in Trento per Natale; che era costretto, e lui e tutti li vescovi francesi a partire innanzi quel tempo; che desiderava ben veder il concilio finito, e gli sarebbe dispiaciuto lasciar così onorata adunanza; ma non poteva far altro, avendo avuto comandamento di così fare. Gli ambasciatori cesarei ancora pubblicarono per tutto 'l concilio che l'imperatore sollecitò l' spedizione, e che il re de' Romani scriveva d

(a) *Pallav. l. 24. c. 2. Rayn. ad ann. 1563. N. 1*

si finisse per sant' Andrea, ovvero al più lungo onninamente nel principio del mese seguente. E veramente quel re, non per far piacere al pontefice, ma perchè così sentiva, sollecitava l' spedizione; perchè dovendosi far una dieta, non voleva che vi fossero ambasciatori del padre al concilio; e diceva, che quando quello fosse chiuso, le cose della religione in Germania sarebbero andate assai meglio.

Le quali cose essendo intese dalla maggior parte de' Padri con molto piacere, il 15 di novembre il cardinal Morone fece una congregazione in casa sua, chiamati li legati e li doi cardinali e venticinque vescovi, scelti li più principali delle nazioni, propose che essendo stato congregato il concilio per li bisogni di Germania e Francia, e facendo allora istanza l' imperatore e il re dei Romani e il cardinal di Lorena e tutti li principi, che vi si ponesse fine, dicessero il parer loro circa il finirlo e circa il modo (1). Il cardinal di Lorena disse, che il finirlo era necessario per non tener più sospesa la cristianità e chiarir li cattolici di quello che dovevano credere, e per levar

(1) *Rayn. ad ann. 1563. N. 198. Pallav. l. 24. c. 2. Mart. t. 8. p. 1413.*

— Per quello che dice Pallavicino, questa congregazione si tenne non ai 15 ma ai 12 che fu il giorno dietro la sessione; e ciò confermasi da una lettera de' legati al cardinal Borromeo scritta il di 13. Ma Frà Paolo ha confuso questa congregazione particolare tenuta in casa del legato, con una congregazione generale che si ebbe effettivamente ai 15. Rainaldi num. 198 assegna al di 13 la congregazione particolare tenuta in casa de' legati, ma questo sarà forse un errore di numero.

l'Interim di Germania; il qual essendo stabilito a dover durare sino al fine del concilio, non si può in altra maniera levare, e il continuarlo più lungamente esser detrimento della Chiesa cattolica; Che bisognava anco finir il concilio, per ovviare che in Francia non se ne faccia un nazionale. Quanto al modo disse, che si potrebbe finir con una sessione, trattando in quella il rimanente della riforma, e dando spedizione al Catechismo e all'Indice de' libri proibiti, che già erano in ordine, e rimettendo al papa le altre cose che rimanessero, senza disputar gli articoli delle indulgenze e immagini; non si facessero anatemi contra particolari eretici, ma si passasse con termini generali. Del finir il concilio in qualche modo tutti assentirono, salvo che l'arcivescovo di Granata, il qual disse, che si rimetteva all'ambasciatore del suo re (1). Fu proposto da alcuno che non si poteva dargli fine assoluto, poichè restavano tante materie da trattare; ma che si potesse farlo con intimar un altro dopo dieci anni, il che averebbe servito per impedire che le provincie non facessero concilii nazionali, e per rimetter a quel tempo la determinazione delle cose che restassero, e anco l'anatemizzare. Il vescovo di Brescia propose che si trovasse un modo medio tra il mettergli compito fine, e la sospensione; perchè il finirlo sarebbe stato desperare gli eretici, e il sospenderlo non satisfar

(1) Per asserzione di Pallavicino lib. 24 c. 2 l'arcivescovo di Granata non fu solo ad opporsi alla conclusion del concilio; ma fu seguito dai vescovi di Lerida e di Leon; e furon essi e non egli, che dissero di rimettersi su ciò all'ambasciatore del loro re. Ciò pure affermasi da Rainaldi al num. 197.

li cattolici. Ma questi pareri non ebbero seguito, aderendo gli altri a quello che il cardinale detto aveva.

Del modo, l'arcivescovo d'Otranto disse, che l'anatematizzar gli eretici era cosa necessaria e usata da tutti li concilii, anzi che in quello sta l'opera che dalle sinodi si ricerca; perchè molti non sono capaci d'intender la verità o falsità delle opinioni col proprio giudizio, quali solamente le seguono o le aborriscono per il credito o discredito degli autori; che il concilio Calcedonense pieno d'uomini dotti, per chiarirsi se Teodoreto vescovo di Ciro, che era dottissimo, era cattolico o no, volendo egli render conto della fede, non volle ascoltar altro, ma solamente ricercò che dicesse chiaramente « anatema a Nestorio »; che se in quel concilio non anatematizzassero Lutero e Zuinglio e altri capi già morti, e di viventi quelli che seguono la loro dottrina, si potrebbe dire, il concilio aver operato in vano. Replicò il cardinale, che altri tempi ricercano altri consigli: allora le differenze della religione erano tra li vescovi e li preti; li popoli venivano per accessorio, e li grandi, o non se ne intromettevano, o quando pur aderivano a qualche eresia, non se ne facevano capi. Adesso esser tutto al contrario: li ministri e predicanti degli eretici non potersi dir capi di setta, ma piuttosto i precipi, agli interessi de' quali li predicatori e maestri loro s'accomodano. Chi vorrà nominar li veri capi d'eretici, converrà nominar la regina d'Inghilterra, la regina di Navarra, il prencipe di Condè, l'elettor palatino di Reno, l'elettor di Sassonia e molti altri duchi e precipi di Germania. Questo sarà causa di farli unir insieme e risentirsi, il che non potrà esser senza

qualche scandalo; e chi proponesse anco la dannazione de' soli eretici Lutero e Zuinglio, gl' irriterrebbe talmente che nascerebbe qualche gran confusione. Però accomodandosi non a quello che si vorrebbe, ma a quello che si può, esser miglior risoluzione quella che uscirà manco fuori dell'universale.

LXIX. Morone mandò a chiamar gli ambasciatori ecclesiastici (a), a' quali comunicata la proposta e il parer de' congregati, essi ancora acconsentirono al fine e al modo, secondo il voto di Lorena. Fu col parere di tutti mandato a comunicare la risoluzione agli ambasciatori secolari, da' quali tutti fu assentito, eccetto che dallo spagnuolo, il qual rispose di non aver l'espressa volontà del re; ma ben ricercare che s'interponga tempo tanto che possa averla. Questo non ostante (1)

(1) *Pallav. l. 24. c. 2, 3 e 4.*

— Da prima quel ministro, mostrando di desiderare che si sapessero le intenzioni del suo padrone, avea fatto credere che non si sarebbe opposto alla comune brama di tutto il concilio e degli altri ambasciatori. Ma avendovi fatto sopra nuove considerazioni, cambiò di risoluzione e veune a pregar i legati, che facessero differir la sessione sino a che si avessero nuove dal re Filippo, minacciando, in caso che ciò fosse negato, di protestare contra il concilio: *Rain. num. 200.* Lo stesso è asserito da Pallavicino il quale, dopo aver dato conto delle prime disposizioni del conte, dice: « Ed in somma denunziò, che » avrebbe contrariato con tutti i nervi non all'accelerare » e nemmeno assolutamente al finire ma solo ad un » finire sì frettoloso, ch'egli avanti non ricevesse la ri- » sposta regia; parendogli stranissimo che 'l suo gran re »

(a) *Rayn. ad ann. 1563. N. 199 e 200.*

li legati risoluti di metter in esecuzione la deliberazione fatta, diedero fuora il capo de' prencipi, tralasciati gli anatemi e tutti gli articoli particolari, rinnovando solo li vecchi canoni della libertà e giurisdizione ecclesiastica, e parlando de' prencipi con molta riverenza, con solo esortarli a far opera che li loro ministri non le violassero. Quell' istesso giorno fu fatta congregazione la sera per dar principio a parlar della riforma, e preso ordine che si farebbono due congregazioni al giorno, sin tanto che i voti fossero detti.

Nelle congregazioni li voti si dicevano con grandissima brevità e risoluzione, salvo che da una poca parte de' Spagnuoli, li quali desideravano metter impedimento, dove gli altri tutti si sforzavano con la brevità di promuover l' espedizione. La maggior difficoltà fu sopra il capo sesto, della suggestione de' Capitoli a' vescovi, per il grande interesse non solamente de' medesimi vescovi, ma anche del re, in diminuir l' autorità capitolare, acciò non potessero metter difficoltà a' sussidii che in Spagna vengono spesso imposti (1); e dall' altro

« fosse trattato come un picciolo duca. » Era questa una ragione assai debole, e perciò poco caso ne fecero i legati, e non tralasciarono di sollecitare il fine del concilio col medesimo ardore di prima.

(1) *Dup. Mem.*, p. 182.

— Di questo ci dà contezza il signor de l' Isle in una lettera de' 6 di maggio 1562 al re Carlo IX. « Sua Maestà Cattolica, dic'egli, desidera che in questo concilio la potestà de' prelati sia accresciuta per quanto si può, e quella del papa, de' capitoli e collegi diminuita; affinché per mezzo de' vescovi, a lui obbedienti, e

canto per li favori che da' legati erano prestati a' Capitoli, per li quali e per le ragioni che si adducevano, molti degl' Italiani che prima parevano a favore de' vescovi, si erano mutati a favore dei Capitoli. Mandò per questo il conte di Luna un corriero in diligenza a Roma, per avviso del quale l'ambasciatore Vargas fece officio col pontefice per la causa de' vescovi; e rimettendosi il papa, secondo il suo costume, al concilio, si dolse l'ambasciatore (a) che li prelati italiani erano stati praticati a mutar voto in quella materia; e che il papa prontamente disse, esser mutati perchè sono liberi. Ma che l'agente de' Capitoli non si era partito dal concilio con libertà, essendo stato scacciato: e si dolse con quell'occasione, che il conte di Luna facesse officii in Trento, acciò non si mettesse fine al concilio. Scrisse contuttociò il pontefice secondo la richiesta dell' ambasciatore; ma però con termini che non disfavorivano le pretensioni de' Capitoli; e fu finalmente formato il decreto con qualche aumento d'autorità episcopale in Spagna, sebben non quanto desideravano.

Gli ambasciatori veneti fecero istanza, che nel capitolo de' juspatronati, essendo eccezzuati quelli dell' imperatore e re, fossero anco eccezzuati quelli della Repubblica loro: avevano desiderio li legati di compiacerli, ma fu difficile trovar modo, perchè l'eccezzuare tutte le repubbliche era una troppo grand' ampiezza, e il nominarla specificata

« che da lui riconoscono la loro nominazione, abbia
 « tale autorità sulla sua Chiesa che i detti collegi
 « capitoli, pieni della nobiltà di Spagna ed avvezzi
 « ripugnare ai sussidii, non possano per l'avvenire più
 « opporai ».

(a) *Pallav.* l. 23. c. 4.

mente pareva materia di gelosia. Trovarono temperamento di comprenderla nel numero de' re, con dichiarare che fra quelli sono compresi li possessori de' regni, sebben non hanno il noine.

LXX. Nella congregazione de' venti fu proposto di dimandar la conferma al papa di tutti li decreti del concilio, tanto fatti sotto Paolo e Giulio, quanto sotto la Santità Sua. L'arcivescovo di Granata promosse difficoltà con dire, che nella decimasesta sessione, la qual fu l'ultima sotto Giulio, quando il concilio fu sospeso, fu insieme ordinato che fossero osservati tutti li decreti fino allora statuiti dalla sinodo, senza aver detto che vi fosse qualche bisogno di conferma; onde il dimandar di quelli conferma dal sommo pontefice, non esser altro che condannar quei Padri, i quali allora giudicarono che senza conferma alcuna potessero esser messi in esecuzione. Soggiungendo, che da lui non era detto perchè non approvasse il richieder la conferma, ma acciocchè considerata l'opposizione si trovasse modo d'usar parole non pregiudicanti. L'arcivescovo d'Otranto rispose, che il decreto nominato da Granata non solo non favoriva l'opposizione che egli ne cavava, che anzi la risolveva, mostrando chiaramente che non aveva le ordinazioni fatte per obbligatorie, poichè non comandava, ma semplicemente esortava che fossero ricevute e osservate; di che non si doveva allegar altra causa che il mancamento della conferma (1). Si quietò il Granata, e fu deliberato di

(1) Pare che l'arcivescovo d'Otranto, secondo le massime della curia, supponga che tutta l'autorità de' decreti del concilio veniva dalla conferma del papa. Ma ciò na-

dimandar la conferma, come era proposto di consenso comune: ma nel modo fu qualche differenza. (1) Ad una gran parte non piaceva che il concilio dimandasse la conferma, e senza aspettar risposta si dissolvesse, allegando che non sarebbe con dignità nè della Sede Apostolica nè del concilio, e che parerebbe un accordo fatto tra questo e quella: perchè altrimenti quando alcuna cosa non fosse confermata, convenirebbe pur che la provvisione fosse fatta dal medesimo concilio. A' quali, che molti erano, per soddisfare, il cardinal Mo-

sceva per difetto di non sapere quel che gli antichi intendevano per conferma, la quale altro più non era che accettare e sottoscrivere quel ch'era stato deciso; il che era piuttosto un contrasegno di sommissione al concilio, che di superiorità, come ha chiaramente dimostrato Lamoignon nella sua lettera a Jacopo Boelo par. 2 lett. 4. Quindi era, che dagli stessi papi erano pressati gli altri vescovi che al concilio non erano intervenuti, a confermare quel ch'era stato fatto. Martino I nella sua lettera ad Amande vescovo di Utrecht, lo prega ad impegnare i vescovi di Francia a confermare quel ch'egli avea regolato nel suo concilio di Roma per la conservazione della fede. E da ciò ebbe a dire il cardinal di Cusa, che nei concilii generali il primo grado di autorità appartiene al papa, ma che il vigore della definizione viene dalla unanimità. Perciò nel 1429 la facoltà di teologia di Parigi condannò la proposizione di un domenicano, il quale sosteneva che l'autorità, onde hanno forza i decreti di un concilio, risiede nel solo papa; e quella condanna è stata rinnovata più volte dipoi.

(1) Non può esser vero che l'arcivescovo di Granata si sia quietato, dacchè nell'ultima sessione parlò contra la domanda della conferma, (Pallavicino lib. 24 c. 8) il che fatto non avrebbe, se prima di allora avesse sentito con gli altri.

one averebbe voluto che nella sessione de' nove, a quale per la molteplicità delle materie stimavano che dovesse durar tre giorni, nel primo giorno si spedisse corrier per dimandar la conferma, al ritorno del quale si facesse un'altra sessione senza altra azione che di licenziar la sinodo. Ma questo parere aveva anco assai contrarietà. Perchè se si voleva che il papa immediate senza veder ed esaminar li decreti venisse alla conferma, tornava la difficoltà medesima; se con esaminarli, si ricercava tempo di mesi. Finalmente il cardinal di Lorena considerò a' Padri che queste difficoltà erano per allungar il concilio; che egli e li Francesi erano costretti ritornarsene o finito o non finito il concilio; che così avevano ordine dal re: e partiti tutti essi, il concilio non si potrebbe chiamar generale, mancando una nazione, onde sarebbe diminuito di dignità e d'onore, o potrebbe eccitar concilii nazionali e altre difficoltà. Questa mezza protesta, aggiunti gli officii de' Cesarei per l'espedizione, fu causa che dopo aver posto questo in deliberazione più volte, si risolvè di dimandar la conferma e licenziar la sinodo nella medesima sessione.

LXXI. Il cardinal di Lorena (a) scrisse in Venezia in diligenza all'ambasciatore Ferrier, che essendo accomodato il capo de' prencipi dovesse tornar a Trento; il qual rispose di non poterlo fare se non aveva particolar commissione di Francia, poichè per le lettere de' nove il re aveva scritto a lui e anco ad esso cardinale, che quando il decreto fosse stato acconcio, ed egli avvisato, averebbe rimandato l'ambasciatore; per il che a lui era

(a) Dup. Mem. p. 545.

necessario aspettar ordine di Sua Maestà. Ma tuttavia scrisse al re (a), che non aveva stimato bene per il suo servizio tornarvi, perchè le ragioni regie e libertà della Chiesa Gallicana erano violate ancora in altri decreti pubblicati in quella sessione.

LXXII. Ridotta la riforma a buon termine, fu data cura al cardinale Variniense con otto prelati di formar il decreto di purgatorio, invocazione, venerazione, reliquie e immagini de' santi (1); e quantunque avessero tutti questi fine di non metter in campo cose di difficoltà, non erano concordi. Volevano (2) alcuni d'essi far menzione del luogo e del fuoco, come nel concilio Fiorentino. Altri dicevano, che non essendo-questo senza

(1) *Mart. t. 8. p. 1415.*

— Per relazione di Pallavicino lib. 24. c. 2, non otto prelati furono scelti, come asserisce Frà Paolo, ma cinque prelati e cinque teologi, per istendere i decreti di ciascun dogma, primachè fossero portati alla congregazione. E perchè il cardinale di Varmia era quello tra i legati che riputavasi il più versato nelle materie teologiche, sotto la direzione di lui doveano operare gli altri, e mettere le cose in istato di esser approvate e fermate nelle congregazioni e nella sessione. I nomi di que' prelati e di que' teologi leggonsi nel giornale pubblicato dal P. Martene.

(2) Cioè, volevano che a Trento, come a Fiorenza, si facesse un articolo di fede di quel che non si sapeva, e di quel che non si poteva sapere, poichè su quell' articolo nè la ragione, nè la rivelazione nulla ci dicono. Però se tutte le cose che si son dette del luogo e del fuoco del purgatorio non sono altrettante fole, si può almen dire che sono tanto incerte e così poco sussistenti, che vi auderebbe dell'onor di un concilio a proporre, come cose che avessero il minimo fondamento.

(b, *Ibid.* p. 525.

difficoltà, nè essendo cosa riuscibile il trovar parole d' esprimerlo che diano soddisfazione a tutti, meglio era non dir altro se non che le buone opere de' fedeli giovano a' morti per remissione delle pene. L' arcivescovo di Lanciano raccontò, che trattandosi della messa s'era fatta menzione, che quel sacrificio è offerito per li defunti in Cristo, non intieramente purgati; per le quali parole la dottrina del purgatorio era assai definita; onde non occorreva altro fare, se non ordinare a' vescovi che la facessero predicare e levare gli abusi: avendo anco cura che non si mauchi de' suffragi debiti per li defunti. E in questa sentenza fu formato il decreto.

Nella materia de' santi furono facilmente concordi nel condannar particolarmente e specificatamente tutte le opinioni contrarie agli usi della Chiesa romana. Delle immagini vi fu un poco di differenza. Perchè l' arcivescovo non voleva che altr' onor li fosse debito, se non per relazione alla cosa significata; ma il general Lainez, che era un altro de' formatori, aggiungeva, che oltre quell' onore, quando sono dedicate e poste in luogo d' adorazione, gli conviene un' altra venerazione propria a loro, oltre l' adorazione che si presta al santo venerato in quelle: chiamando questa adorazione, relativa; e quella, obbiettiva. Provava il suo parere, perchè li vasi e vesti sacrate sono degne d' una riverenza pur propria a loro per ragione della consecrazione, sebben non rappresentano santo alcuno; e così all' immagine dedicata, oltre la ragione della rappresentazione, è debita una adorazione per ragion della dedicazione. Il cardinale Varniense per soddisfazione d' ambi li pareri, concluse, che quel dell' arcivescovo si dovesse esprimere come facile e chiaro, senza però metter parole che potessero pregiudicar all' altro.

Furono ancora deputati per riveder la riforma de' frati e monache, alquanti prelati oltra quelli che l'avevano composta, e insieme a loro aggiunti li generali; nella qual congregazione altro non fu mutato, se non che essendo generalmente concesso nel terzo a tutti li monasteri de' regolari mendicanti di posseder beni immobili, sebben l'istituzione loro è contraria, Frà Francesco Zamora general de' Minori Osservanti fece istanza che l'Ordine suo fosse ecettuato, allegando che intendeva di viver secondo la regola di san Francesco, dalla quale non era giusto essentar quelli che non lo dimandavano; e gli fu data soddisfazione, ecettuando il suo Ordine. E li Cappuccini ancora, facendone istanza Frà Tommaso di Castello loro generale. Anco il general Lainez fece istanza che fosse ecettuata la compagnia di Gesù, dicendo che quantunque li collegi essendo deputati per trattenimento de' scolari, non ancora fatti religiosi, possano goder beni stabili; però le case professe, nelle quali essenzialmente la società consiste, non possono viver se non di mendicità e senza possessione di qualsivoglia stabile. Fu facilmente compiaciuto, ma il giorno seguente ritornò e ricercò che fosse levata quell'eccezione, dicendo che la società sua era per conservarsi perpetuamente nella pura mendicità nelle case professe, ma non si curava di averne quest'onor appresso il mondo: bastargli il merito appresso Dio, il qual sarà tanto maggiore quanto potendosi valer dell'abilità fatta dal concilio, non se ne valeranno mai. Questa deliberazione fu presa per comun risoluzione di tutti quattro li gesuiti che erano in concilio, proposta dal Padre Torres, il qual disse, che così facendo sarebbero stati in libertà di valersi o non valersi della concessione del concilio secondo l'opportunità.

Nel decimoquinto capo era statuito che la professione non si facesse innanzi diciotto anni finiti, e il noviziato durasse almeno due anni, in qualunque età il novizio fosse entrato; e che tutti li generali s'opposero, dicendo, che non era giusto impedir l'ingresso della religione a nissun capace di conoscer quello che li voti regolari importano; che questa capacità era stata dalla Chiesa giudicata nel decimosesto anno in tempo che il mondo non era tanto svegliato; che ora piuttosto conveniva abbassar, che innalzar l'età: la qual ragione anco adoperavano contra il biennio del noviziato. In fine, poichè s'attendeva a dar soddisfazione a tutti, deliberarono di soddisfar anco li generali, e non innovar niente in questa parte (1).

Oltre li ventidue capi, un altro vi era nel quale si concedeva a' provinciali, generali e capi degli Ordini di poter scacciar fuori dell'Ordine e privar dell'abito gl'incorrigibili; contra il quale Giovanni Antonio Facchinetto vescovo di Nicastro s'oppose acrememente con dire: Che la professione e

(1) *Pallav.*, l. 24 c. 6.

— Pallavicino aggiunge, che anche l'arcivescovo di Braga a tutto suo potere si oppose, come pure l'arcivescovo di Granata; ma quest'ultimo, con una ragione ben singolare, la quale era, che avendosi stabilito che il matrimonio non consumato fosse disciolto per il voto solenne di religione, se a una figlia per esempio, la qual potea maritarsi di 12 anni, fosse venuta voglia di farsi religiosa, converrebbe che colui che sposata l'avrebbe, aspettasse a rimaritarsi sino a che la sua sposa avesse avuta la età di 18 anni. Il che parve così grande inconveniente che si fissò di nulla cambiare circa l'uso di fare la professione di anni 16. Il che vuol dire, che per isfuggire un piccolo inconveniente, caddero in un grande.

l'atto d'admetter a quella sono un contratto scambievole e come un matrimonio, per il quale il monasterio è obbligato al professo e il professo al monasterio: e siccome questo non poteva partire, così quello non poteva scacciarlo; e che con quel decreto s'averebbe fatto sì, che tutte le città sarebbono piene di frati espulsi con scandalo grave del secolo. In contrario l'arcivescovo di Rosano diceva, non esser la relazione che è tra il marito e moglie, ma quella tra padre e figlio; e al figlio non esser mai lecito rifiutar il padre, ma il padre poter emancipar il figlio, massime disobbediente; ed esser minor male veder nelle città frati espulsi, che ne' monasteri incorrigibili. I generali non erano tutti d'un parere, li perpetui sentivano l'espulsione; li temporali, volevano che fosse proibita. Ma secondo il costume della moltitudine quando delibera, inclinò la maggior parte a lasciar le cose nello stato che erano, e non decretare nè per l'una nè per l'altra parte. Ma in quella consulta fu spesse volte e da molti replicato che il popolo riceveva gran scandalo vedendo uno portar l'abito da religioso più anni, e poi farsi secolare. Questo mise in campo la professione tacita, e fece entrar in trattazione, se si dovesse dichiararla valida, siccome sin a quell'ora era stata; o pur dichiarare che nissuna professione astringa, se non l'espressa. Ebbe anco questo le sue difficoltà; per temperamento delle quali fu trovata questa risoluzione: che il prelato religioso, finito l'anno della probatione, fosse tenuto, o licenziar il novizio, o admetter alla professione. E questo fu aggiunto nel capo sesto come in luogo conveniente.

Il general Lainez commendò sommamente il decreto come necessario, ma ricercò che la sua so-

cietà ne fosse eccettuata, allegando esser diversa la condizione di quella e d' altri Ordini regolari: in quelli per antichissima consuetudine e approvazione della Sede Apostolica aver luogo la professione tacita, che nella loro società è proibita; cessar la causa dello scandalo che può aver il popolo degli altri, vedendoli in abito secolare dopo aver portato il religioso lungamente, per non esser l' abito de' gesuiti distinto dal secolare; aver ancor la società sua confermazione dalla Sede Apostolica, che il superiore possa admetter alla professione dopo lungo tempo, cosa che nissun regolare ha mai avuto (1). Tutti inclinarono a favorirlo con far l' eccezione; nel distender la quale, il Padre contese che le regole del parlar latino volevano che s' esprimesse per plurale, dicendo, che « *per queste cose la sinodo non intende alterar l' istituto de' gesuiti, ec.* »; e non fu considerato che quel modo di parlar poteva riferirsi così a questo admetter o licenziar i novizi in capo d' anno, come anco a tutto 'l contenuto nel capo decimosesto, e anco si potesse riferire a tutte le cose contenute ne' sedici capi. Ma il Padre si seppe valer della poca avvertenza degli altri, gettando

(1) Il cardinal Pallavicino lib. 24 c. 6 vuole, non sia credibile che Lainez abbia detto una tal cosa al concilio, perchè in molti libri, ne quali si tratta dell' istituto della sua compagnia, il contrario dimostrasi con passi di san Giovanni Climaco, di Cassiano e di alcuni altri autori. Ma nonostante quelle autorità, Lainez ha potuto benissimo dire, quell' essere permesso solamente nella sua Società, perchè non v' era alcun altr' Ordine, fuorchè quello dei gesuiti, in cui quella pratica si osservasse, ed essere per conseguenza il solo in favor del quale fosse necessaria quella eccezione.

un fondamento sopra il quale li gesuiti seguenti potessero fabbricare la singolarità che si vede nella società loro (1).

LXXIII. La congregazione de' ventidue versò sopra le indulgenze. La difficoltà e lunghezza della materia induceva la maggior parte in parere che non se ne parlasse, chè già era persuasa a tutti l'opinione che bisognasse evitar le difficoltà. Erano nondimeno alcuni che volevano trattarne, dicendo che il far altrimenti sarebbe dar occasione agli eretici di dire che s'era fuggito di trattarne per non aver ragione di sostentarla. Ad altri pareva che bastasse trattar dell'uso solamente d'esse, levandogli abusi che la corruzione de' tempi ha introdotto. Diceva l'ambasciator di Portogallo, dispiacergli che non si facesse provvisione alle crociate; ma voler tacer, acciocchè da alcuno non fosse presa occasione con quello d'allungar il concilio. Li medesimi ambasciatori dell'imperatore, sebben tutti uniti a sollicitar l'espedizione per la com-

(1) Qui Frà Paolo non parla con esattezza allorchè dice che Lainez e i successori di lui hanno stabilito su quel decreto il fondamento di tutte le singolarità, che nella loro compagnia si veggono; poichè quelle singolarità si leggevano già nelle loro regole approvate da Paolo III e da Giulio III prima di quella determinazione del concilio. Egli è nonpertanto certo, aver servito quel decreto ad autorizzarle; e chè all'ombra della eccezione fatta a lor favore in quel luogo pretesero di non esser compresi nei regolamenti che si facevano per i regolari, a men che specialmente nominati non fossero. Imperocchè ne dica quel che vuole Pallavicino, chiara cosa è aver essi non solo preteso che il capo XVI non fossè fatto per loro ma eziandio aver creduto di non esser compresi in molti altri, come ne' capi XII, XIII, XV ec.

missione avuta da' loro signori, non erano concordi in questo. Praga voleva che si tralasciasse il parlar de' dogmi; Cinque Chiese diceva che non trattandosene, e non provvedendo agli abusi delle reliquie e delle immagini e del purgatorio, restava la sinodo in vergogna.

Il vescovo di Modena considerò a' Padri che quando s'avesse voluto trattar delle indulgenze al modo che della giustificazione s'era fatto, considerando tutte le cause e risolvendo tutte le questioni, era cosa molto lunga e difficile, e che avrebbe portato gran tempo, non essendo possibile metter quella materia in chiaro se non risolvendo prima se sono assoluzioni, o pur compensazioni e suffragi, e se rimettono le pene imposte dal confessore solamente, o pur tutte le debite; parimente se il tesoro che si mette per fondamento loro consta de' soli meriti di Cristo, o pur vi è bisogno di quei de' santi ancora; se si possono dar senza che chi le riceve presti opera alcuna; se s'estendono a' morti ancora; e altre cose di non minor difficoltà (1). Ma per determinare che la

(1) Se si avesse voluto stare attaccati all'antichità, la cosa non sarebbe stata difficile da decidersi, e si avrebbe veduto chiaramente, che le indulgenze altro non erano, che una rilassazione in tutto o in parte, delle pene canoniche, accordata dalla Chiesa, o in considerazione del fervore de' penitenti, o per meglio disporli alla persecuzione e al martirio, o per qualche altra considerazione di tal natura, egualmente utile ai peccatori e alla Chiesa. Questa rilassazione, accordata dapprima con mire affatto spirituali, si fece dipoi per motivi men puri e più interessati, come sarebbe a dire, per eccitare i popoli a contribuire alla fabbrica di alcune chiese, o di alcuni altri edifizi utili al pubblico. Ciò era allora una sorta di com-

Chiesa ha potestà di concederle, e che in tutti li tempi le ha concesse, e che sono molto utili al popolo fedele se degnamente le riceve, non vi era bisogno di tanta disputa. L' autorità di concederle aversi nella Divina-Scrittura; il continuato uso, per tradizione apostolica e per autorità dei concilii; e la chiarezza di tutta la materia, per la concorde dottrina de' teologi scolastici: che sopra questo si poteva formar un decreto, che sarebbe senza difficoltà. Il parere ebbe assai seguito, e fu deputato lui con altri vescovi frati per formar il decreto secondo quel senso, aggiuntovi la provvisione agli abusi.

Nelle seguenti congregazioni si trattò dell' Indice de' libri, del Catechismo, Breviario, Missale,

pensazione, liberandosi i peccatori, col mezzo di limosine, dall'obbligo di passare in penitenza gli anni loro prescritti, prima di esser riammessi alla comunione della Chiesa. Da ciò l' antica disciplina cominciò a perdere il suo vigore. Ma finì di corrompersi affatto, allorchè per un zelo di religione malissimo inteso, si concessero quelle medesime indulgenze nelle crociate a tutti quelli che vi concorrevano o colla persona o col denaro. Imperciocchè, oltre non esservi alcun bene evangelico nelle crociate in generale, e molto meno in quelle che si facevano contro gli eretici, e qualche volta anche contro i principi pel solo fine di favorire le pretensioni de' papi; egli è poi certo, nulla esservi di men proprio a compensare le opere di penitenza, quanto la vita licenziosa che menasi nella milizia, o le contribuzioni così poco religiose quanto quelle che si facevano ad oggetto di perseguitare popoli che credevano con buona fede quello che gli altri supponevano essere errore. Ma qualunque giudizio si formi di quelle spedizioni, egli è almen fuori di dubbio, aver essi finito di guastare interamente la disciplina antica, e co distruggere le penitenze canoniche, aver nel tempo stesso reso inutili le indulgenze.

Agende, e furono lette le cose deliberate nelle congregazioni particolari de' prelati deputati a quelle materie fino dal principio della sinodo: e sarebbono eccitati dispareri, parendo ad alcuni che contra ragione fossero censurati certi autori e libri; ad altri parendo che fossero tralasciati di quelli che maggiormente meritavano censura. E del Catechismo non vi fu minor difficoltà, parendo ad alcuni che l'opera preparata non fosse una catechesi da metter per comune a tutta la Chiesa, nella quale la maggior parte è de' semplici; e altri desiderandovi dentro maggiori cose. De' libri rituali ancora non vi fu minor difficoltà, essendo molti che desideravano una uniformità in tutta la Chiesa; e altri che difendevano li riti delle proprie loro: e veduto che queste erano materie da non finir di decider in un anno, fu proposto da' legati che il tutto fosse rimesso al pontefice. Alcuni pochi prelati non consentirono, e nominatamente il vescovo di Lerida fece una lung' orazione a dimostrare che se nissuna cosa era propria di un concilio, era questa del Catechismo, essendo un libro che debbe tener il primo luogo dopo il simbolo nella Chiesa, dei libri rituali che debbono tener il secondo: nell'emendar li quali esservi bisogno d'un' esquisita cognizione dell' antichità e de' costumi di tutte le regioni, la qual non si troverà nella corte romana; dove, quantunque siano uomini d' eccellente ingegno e varia erudizione, non però attendono a quella sorte di lettere che è necessaria per far cosa che meriti esser commendata; ma questo esser più proprio d'un concilio. Ma la risoluzione di finire, e il desiderio di partire di Trento gli fece prestar poca audienza dall' universale.

LXXIV. Il dì venticinque del mese, il conte di Luna si presentò a' legati con l'istanza in scrittura (1): E si dolse che si tralasciassero le materie più principali, per le quali il concilio era congregato; che quelle poche che si trattavano si precipitassero; che si volesse finir il concilio senza scienza del suo re: concludendo che si ascoltassero li pareri de' teologi sopra le materie de' dogmi, e che del fine del concilio s'aspettasse risposta di Spagna. Risposero li legati, le cose esser tanto innanzi che non vi era tempo d'aspettare, nè sarebbe stato possibile ritener tanti vescovi che già erano in ordine per partire. Replicò il conte che se il concilio si finirà senza partecipazione del suo re, farebbe, oltre quella istanza, quello di più che fosse conveniente. Sopra di questo li legati spedirono in diligenza al pontefice, e il conte ne scrisse all'ambasciator Vargas, acciò s'adoperasse col papa. Ma egli ebbe per superfluo farne alcun'istanza (2), così perchè all'arrivo del corrier il papa

(1) *Mart. T.* 8. p. 1416. *Pallav.* l. 24. c. 2.

— Pallavicino dice, che ciò fu ai 27 di sera, e che i legati non vollero promettere al conte, che scriverebbero al papa e che attenderebbero la risposta. Non tralasciarono però d'informarlo di quell'accidente, affinché potesse lor meglio spiegare le sue intenzioni, se lo credesse necessario e fosse a tempo di farlo.

(2) Ciò non è vero, poichè da una lettera del cardinal Borromeo, in data del 4 dicembre, citata da Pallavicino lib. 24, c. 4 si ha che Vargas, dopo il dispaccio del conte di Luna, andò al palazzo, e che non potendo aver udienza dal papa per essere troppo tardi, parlò caldamente a Borromeo per far ritardar la scissione. Ma nulla poté ottenere, sì perchè non mostrava alcun ordine del suo principe; sì perchè il papa avea assolutamente risoluto di terminare il concilio a qualunque costo, anche a dispetto del re di Spagna, se oppor si volesse.

era caduto in gravissima indisposizione, come perchè avendo fatta la medesima istanza qualche giorni innanzi, il papa per conclusione gli rispose, che si rimetteva al concilio, al quale non voleva levar la libertà tanto ricercata anco dal suo re. Certa cosa è che dicendo quell' ambasciatore che bisognava tener aperto il concilio, perchè tutto 'l mondo lo ricercava, rispose il pontefice, chi era questo mondo che lo voleva; soggiunse l'ambasciatore, Spagna lo vuole, tutto 'l mondo lo vuole: e il papa replicò, scrivete in Spagna che comprino un Tolommeo, e studino, che troveranno, Spagna non esser tutto il mondo. Fecero li legati molti officii col conte di Luna, e s' adoperarono anco efficacemente con lui il cardinal di Lorena, e gli ambasciatori cesarei; nè potendolo indurre, essi facevano istanza in contrario di lui li Cesarei, per nome dell' imperatore e del re de' Romani e di tutta la Germania, Lorena per nome del re e regno di Francia (1). Li legati risoluti di venir al fine del concilio, seguendo l'ordine del pontefice di farlo, eziandio repugnando l'ambasciatore spagnuolo, attendevano sollecitamente all'espedizione delle materie.

LXXV. Mentre queste cose si fanno, il dì primo dicembre al tardi arrivò con gran diligenza in Trento un corriere da Roma con avviso, che il pontefice sopragiunto da gravissimi accidenti era

(1) Ed in oltre gli ambasciatori dell'imperatore, unitamente a quelli di Portogallo, di Savoia e di Fiorenza, minacciarono di protestare e di andarsene se il concilio non si finiva, e se si cedeva alle istanze del conte, il quale chiedeva che la sessione si protraesse. Pallavicino lib. 24 c. 4.

caduto in pericolosa infermità (1). Portò lettere del cardinal Borromeo a' legati e al cardinal di Lorena, che accelerassero l'espedizione del concilio quanto fosse possibile, e vi mettersero fine senza aver rispetto ad alcuno, per ovviare agl'inconvenienti che potrebbero occorrere sopra l'elezione del papa, se il concilio fosse in esser in tempo di vacanza della Sede. Nelle lettere vi erano poche parole di mano del pontefice (a) che commetteva l'istesso assolutamente, e a Lorena diceva, ricordarsi della promessa. È cosa certa (per dir qui, sebben fuori di luogo, questo particolare) che il papa era risoluto, se non si riaveva presto, di crear otto cardinali, e metter ordine che nell'elezione del successore non nascesse confusione. I legati e Lorena, risoluti d'anticipar il tempo della sessione e finir il concilio, o con le proposte o senza, fra due giorni, acciò prima non si potesse aver nuova della morte del papa, mandarono a comunicar l'avviso avuto e la loro risoluzione agli ambasciatori, e negoziarono co' prelati principali. Tutti assentirono, eccetto l'ambasciatore spagnuolo (b).

(1) *Diar. Nicol. Psalm. Pallav. l. 24. c. 4. Rayn. ann. 1563. N. 204. Mart. t. 8. p. 1417.*

— Anche il vescovo di Verdun nel suo giornale narra al primo di dicembre l'arrivo di questa nuova. Ma al di di Rainaldi num. 204. e di Pallavicino lib. 24 c. 4 il corriere arrivò la sera de' 30 di novembre assai tardi; e probabilmente dagli altri la cosa si riferisce al primo di dicembre, perchè solo nella mattina di quel giorno nella città s'è sparsa quella nuova, avvegnachè arrivata fosse la sera innanzi, come attesta l'autore del giornale pubblicato dal P. Martene.

(a) *Pallav. l. 24. c. 5.*

(b) *Ibid. l. 24 c. 4. Martene t. 8 p. 1417.*

qual disse, aver ordine dal suo re che, varando la sede, non lasciasse far papa in concilio, ma l'elezione fosse de' cardinali; e però non faceva bisogno precipitare. Ma il cardinal Morone per il contrario disse, che sapeva certo, l'ambasciatore di Francia, che era ancora in Venezia, aver commissione di protestare che quel regno non obbedirebbe ad altro papa che all'eletto per il concilio; onde bisognava onninamente finirlo per fuggir ogni pericolo. Il conte di Luna fece una congregazione de' prelati spagnuoli in casa sua, e diede fama d'aver risoluto di protestare e oppondersi.

Con tutto ciò la mattina seguente (a) li legati fecero la congregazione, nella quale furono letti li decreti del purgatorio e de' santi, come erano stati formati dal cardinal Varmiense e altri deputati; dopo, letta la riforma dei frati: il tutto approvato con grandissima brevità di voti, e con pochissima contradizione. Poi letti li capi di riforma. Nel primo che de' costumi de' vescovi tratta, al passo dove si dice, « che delle entrate della Chiesa non arricchiscano li parenti o familiari » si diceva « che dell' entrate della Chiesa, de' quali essi sono costituiti fedeli dispensatori per i poveri » al qual punto il vescovo di Sulmona s'oppose con dire, che essendo divise per antico canone le porzioni de' poveri, della fabbrica e della mensa episcopale, non era da dire che li vescovi e altri beneficiati fossero dispensatori (1). Ma che come di

(1) Dagli Atti del concilio citati da Pallavicino, lib. 24 c. 3 rilevasi, che le difficoltà sopra la parola *dispensatori* non furono fatte dal vescovo di Sulmona, ma dal

(a) *Id.* t. 8, p. 1417.

parte loro propria erano patroni, non che spendendola male non incorressero peccato e indignazione divina, siccome anco ogni altra persona che spende male il suo proprio; ma se fossero dispensatori per li poveri, sarebbono obbligati alla restituzione, cosa che non s'ha da dire. Vi furono discorsi assai, tenendo la maggiore parte che li beneficiati fossero li patroni de' frutti, ovvero usufruttuari; altri dicevano, come già l'ambasciatore francese nell'orazione, che sono usuari. Alcuni difendevano le parole del decreto che erano dispensatori, allegando il luogo dell'Evangelio (a) del servo fedele, e la dottrina di tutti li santi Padri. Ma il dover venir al fine del concilio fece che si tralasciassero quelle parole, cioè «de' quali essi sono costituiti fedeli dispensatori verso li poveri»; e col silenzio troncate tutte le difficoltà.

Nel capo de' juspatronati, gli ambasciatori di Savoia e di Fiorenza fecero istanza che fossero eccettuati quelli de' loro prencipi, ovvero, che non fossero eccettuati altri che l'imperatore e i re; gli fu data soddisfazione con eccettuare oltra l'imperatore, re, ovvero possessori di regno, gli altri grandi e supremi prencipi che ne' loro domini hanno potestà d'imperio.

LXXVI. Nel rimanente fu proposto di legger

cardinale di Lorena, dall'arcivescovo di Granata e da alcuni altri prelati; i quali per non parere di condannar quei che sostenevano che gli ecclesiastici erano veramente proprietari de' beni annessi ai loro benefici, fecero sopprimer quella parola, senza sostituirvene altra che pregiudicar potesse ad alcuna delle due opinioni opposte in quella materia.

(a) *Luc. XII 42.*

in sessione tutti li decreti fatti sotto Paolo e Giulio per approvarli; al che fu ripugnato dal vescovo di Modena, dicendo, che questo sarebbe stato un derogar l'autorità del concilio di quei tempi, quando le cose allora fatte avessero bisogno di nuova conferma de' Padri, ed era mostrar che questo con quello non fosse tutto uno, perchè nissun mai conferma le cose proprie: dicendo altri, che fosse necessario farlo appunto per questo, acciò non fosse levata a quelli l'autorità, con dire che non sono dell'istesso concilio; e li medesimi Francesi, i quali altre volte con tanta istanza avevano richiesto che si dichiarasse il concilio esser nuovo, e non continuato col precedente di Paolo e Giulio, più degli altri s'affaticavano acciò fosse levata ogni ragione di dubitare che tutti gli atti dal 1545 sino al fine non fossero d'una medesima sinodo: così avviene, non solo nelle cose umane, ma anco in quelle della religione, che mutati gl'interessi si muta la credulità. Mirando adunque tutti ad un istesso scopo, fu determinato semplicemente di leggerli, e altro non dire, perchè con questo si dichiarava apertissimamente l'unità del concilio, e si levava la difficoltà che avrebbe potuto portar l'usar parola di conferma, lasciando a ciascuno intendere come più gli piacesse, se l'averli letti portasse in conseguenza averli confermati o pur dichiarati validi; o pur inferire che tutta è una sinodo quella che li fece, con quella che li ha letti (1).

(1) Pare, come è stato notato da Pallavicino, lib. 24. 8, che vi sia qualche contraddizione nel dire in un luogo, come qui Frà Paolo, che con ciò « si dichiarava apertissimamente l'unità del concilio; » e nell'al-

Fu finalmente proposto d'anticipar la sessione e celebrarla il dì seguente, e quando in quella non si potessero espedir tutte le azioni, continuarla il giorno dopo, come tutt'una, e licenziar li Padri, e il giorno della domenica sottoscriver tutti gli atti del concilio. A questo s'opposero quattordici vescovi spagnuoli, dicendo, che non era necessità di abbreviar il tempo; con tutto ciò il cardinal Morone disse, che la sessione si sarebbe fatta (1). E il cardinal di Lorena con gli ambasciatori cesarei rinnovarono gli officii con l'ambasciatore spagnuolo, che si contentasse di quello che con tanta concordia era deliberato; il quale in fine, dopo molte cose dette e replicate, si contentò con due condizioni: l'una, che si decretasse che il papa provvederebbe alle cose che restavano; l'altra, che nella trattazione delle indulgenze non si ponesse

tro, « che si lasciava a ciascuno intendere, se il concilio « che faceva la lettura di que'decreti, era quel medesimo « che fatti li aveva ». Imperocchè se tanto apertamente dichiaravasi l'unità del concilio, come poteva esservi luogo di dubitare se il concilio che faceva la lettura di que'decreti fosse quel medesimo che fatti li aveva? Non era dunque questo quel che si volca lasciar nell'ambiguità, ma solamente, se quella lettura fosse propriamente una conferimazione de'decreti, oppur no; perchè non essendo facile da sapersi, se un concilio confermar poteva o no i suoi propri decreti, facendone soltanto la lettura senza far menzion di conferma, era libero a ciascuno di passare quel che voleva di quell'azione del concilio.

(1) È vero che 14 furono i prelati che si opposero ma per quello che dice Pallavicino, lib. 25 c. 4, di que' 14 soli undici furono spagnuoli, e gli altri tre erano italiani.

che fossero date *gratis*, nè alcun' altra cosa la qual potesse far pregiudizio alle crociate di Spagna (1).

LXXVII. Venuto adunque quel giorno venerdì tre dicembre, andati alla chiesa con le ceremonie solite, si cantò la messa, nella quale fece il sermone Girolamo Regazzone vescovo di Nazianzo (2). Chiamò tutto 'l mondo ad ammirar quel giorno felicissimo nel quale il tempio di Dio si ristorava, e la nave si riduceva in porto dopo grandissimi turbini e onde; che più sarebbe da rallegrarsi, se li Protestanti avessero voluto esser a parte, ma questa non esser la colpa de' Padri. Disse, che per il concilio avevano eletto quella città nelle fauci di Germania, nel liminare della loro casa, senza alcuna guardia, per non dar sospetto di poca libertà. Che i Protestanti erano stati invitati con fede pubblica, aspettati e pregati. Che

(1) Era pur strana la proposizione che dal conte di Luna facevasi al concilio, la qual era che non debbesse mai dall' opporsi alla conclusione di esso, se non a condizione che i Padri autorizzassero, od almeno nulla dicessero di contrario allo scandaloso abuso di vendere e di comprare l' indulgenza della crociata a prezzo di costante, come si fa in Spagna ed in Portogallo; ed era una estrema debolezza de' legati l' essere condiscendenti sino a quel segno, con pregiudizio della verità e della pura morale. Ma si fa chiaro da questo esempio, che ciascun voleva riforma, ma non in quello che offendeva i propri interessi, e che tutto lo zelo de' Padri non ispirava loro un coraggio che bastasse a resistere o alle sollecitazioni de' principi, o alle insinuazioni de' loro ministri e dei legati.

(2) *Pallav.* l. 24. c. 5. *Raj. n. ad ann.* 1563. N. 209. *Spond.* N. 59. *Mart. T.* 8 p. 1418. *Labbe. Coll.* p. 939.

— La messa fu celebrata da Pompeo Lambecaro, vescovo di Sulmona.

per salute delle loro anime s' era esplicata la fede cattolica, e restituita la disciplina ecclesiastica. Recapitolò tutte le cose trattate dal concilio in materia di fede. Narrò gli abusi levati ne' riti sacri; disse, che quando non vi fosse stata altra causa di convocar il concilio, era necessario farlo per la sola proibizione de' matrimoni clandestini; e passato alle cose statuite per riforma, mostrò di passo in passo il servizio pubblico che per quei decreti la Chiesa riceverebbe. Aggiunse, che ne' passati concilii si era trattata l' esplicazione della fede con la riformazione de' costumi, ma in nissun più diligentemente. Disse, che gli argomenti e ragioni degli eretici erano stati trattati e più volte discussi, e spesso con grandissima contenzione; non perchè tra essi Padri vi fosse discordia, la qual non può esser in quelli che sono del parer medesimo, ma per trattar con sincerità e illuminar la verità in tal maniera che sebben gli eretici sono stati assenti, tanto è fatto come se presenti fossero stati. Esortò tutti che tornati alle diocesi mettesero li decreti in esecuzione. Esortò anco tutti a ringraziar Dio e poi il pontefice, narrando le opere da lui fatte per favorir il concilio, mandando nunçii alle regioni protestanti, legati a Trento, eccitando li prencipi a mandarvi ambasciatori, non perdonando a spese per mantener il concilio in libertà. Lodò li legati per esser stati guide e moderatori, e in particolare il cardinal Morone; e finalmente concluse nella lode de' Padri.

Finite le ceremonie furono letti li decreti. Nella dottrina del purgatorio si diceva, che la Chiesa cattolica dalle sacre lettere, dalla tradizione, e in quella medesima sinodo ha insegnato esservi il purgatorio, e le anime ritenute in quello esseraju-

tate da' suffragi de' fedeli e dal sacrificio della messa (1). Però comanda a' vescovi che insegnino e facciano predicar sana dottrina in quella materia, senza trattar innanzi la plebe semplice questioni sottili, nè lasciando divulgar cose incerte e inverisimili, proibendo le curiosità, superstizioni e inonesti guadagni, procurando che siano piamente eseguiti quei suffragi che da' vivi sogliono esser fatti per li morti, e siano eseguite accuratamente le cose ordinate ne' testamenti o in qualunque altro modo (2).

(1) *Concil. Frid. sess. 25.*

— Dal libro de' Maccabei e dall' antica pratica della Chiesa provasi ad evidenza l'antichità delle preghiere per i morti, ma non così provasi il purgatorio. A parlar giustamente, quella opinione solo nel quinto secolo ha cominciato a prendere una forma, avvegnachè i semi ne fossero prima stati gettati da Origene, Lattanzio, sant'Illario ed alcuni altri, i quali tenuto aveano che il dì del giudizio tutti sarebbero purificati dal fuoco. Non parla dunque con esattezza chi dice, che la Scrittura e la tradizione insegnano il purgatorio. Ci autorizzano ben esse a pregar per i morti ed a credere che quelle preghiere ad essi giovano; ma non già a persuaderci che vi sia un luogo ed un fuoco particolare, destinati a punire certi peccati leggieri; chè questa è la idea generale che del purgatorio si ha.

(2) Non vi ha proibizione più saggia e più religiosa di questa, ma non ve ne ha altresì alcuna che sia più non osservata; poichè in poche materie più che in questa si è sfogata la curiosità e la superstizione, e di nessuna un'altra si è fatto maggior abuso per fine d'interesse e di cupidità. E non è già che il popolo da sè dato siasi alla superstizione. I pastori medesimi pur troppo spesso han fatto nascer le occasioni, o concedendo o giustifi-

In materia de' santi comanda a' vescovi, e a tutti gli altri che hanno carico d'insegnare, d'instruir il popolo dell'intercessione e invocazione dei santi, dell'onor, delle reliquie, del legittimo uso delle immagini secondo l'antica dottrina della Chiesa, consenso de' Padri e decreti de' concilii: insegnando che i santi pregauo per gli uomini, che è utile invocarli, e ricorrere alle orazioni e ajuto loro. Poi tutt'in un periodo condannò otto asserzioni di questa materia: Che li santi del cielo non si debbono invocare; che non preghino per gli uomini; che sia idolatria l'invocarli, acciò preghino per noi, eziandio singolarmente; che repugni alla parola di Dio, sia contrario all'onor di Cristo, sia pazzia supplicar loro con la voce o col cuore; che li corpi de' santi, per i quali Iddio presta molti beneficii, non debbano esser venerati; che le reliquie e le sepolture loro non debbono esser onorate; e che in vano si frequentano le loro memorie per impetrar ajuto.

Quanto alle immagini, che quelle di Cristo, della Vergine e de'santi si debbono tener ne tempi, e rendergli il debito onore, non perchè in loro sia divinità o virtù alcuna, ma perchè le lor ridonda nella cosa rappresentata; sìchè per mezzo delle immagini sia adorato Cristo, li santi, la similitudine de' quali portano, come fu definito da' concilii, specialmente dal Niceno II. Che per l'istorie li misteri della religione espressi in p

cando pretese indulgenze per i morti, che non avean minimo fondamento; e profittando dell'ignoranza de' popoli per far loro comprare col contante particolari grazie, assai più adatte a render colpevoli quei che vendono, che a salvare quei che le comprano.

ture al popolo, sono insegnati e ricordati gli articoli della fede; e non solo gli sono suggeriti li benefici di Cristo, ma ancora posti innanzi agli occhi li miracoli ed esempi de' santi per ringraziarne Dio e per imitarli, anatematizzando chi insegnerà o crederà il contrario di quei decreti (1).

Soggiunse poi, che desiderando levar gli abusi e le occasioni de' perniziosi errori, ordina, che

(1) Le immagini non s'introdussero nelle chiese che verso il quarto secolo, e da principio vi furono ammesse per ornamento e per istruzione. Sin qua non vi era alcun male. Si passò ben presto all'abuso. I popoli ignoranti e superstiziosi ne fecero un oggetto di culto. Alcuni vescovi zelanti, per prevenir la superstizione, si crederono obbligati ad abatterle. San Gregorio il Grande condannò tutti e due i partiti come due eccessi, volendo che le immagini si conservassero, ma che loro alcun culto non si prestasse. Tale fu la pratica delle chiese di Francia, d'Inghilterra e di Germania, per il corso di tanti secoli. I Greci non si ristettero dentro a' confini così saggiamente assegnati, e lasciarono al culto delle immagini libero il corso sino alla superstizione; e ad una tal pratica mostrò indulgente anche Roma. Il concilio di Francfort fece resistenza alle decisioni del secondo concilio Niceno, e all'autorità de' papi, e mantenne per qualche tempo l'antica semplicità. Ma infine l'ascendente di Roma sopra le chiese di Occidente le strascinò nel suo sentimento; e quel culto per tutto prevalse sino al tempo della riforma, in cui i Luterani fecero riviver la dottrina del concilio di Francfort, ed in cui i Calvinisti rinovarono l'eccesso degli Iconoclasti. Il concilio di Trento, ordinando di prestare alle immagini l'onore che ad esse è dovuto, non ha precisamente circoscritto i limiti di quel culto. Se si vuol dire una certa esterior riverenza, noi lo dobbiamo a tutto quel che riguarda la religione. Se s'intende un culto diretto, e una specie di confidenza, la Chiesa condanna l'uno e l'altra; e in favor loro non vi può esser ragione.

per le pitture istoriali della Scrittura Sacra, occorrendo figurar la Divinità, s' insemi al popolo che ciò non si fa perchè quella possa esser vista con gli occhi del corpo. Soggiunse, che sia levata ogni superstizione nell' invocazione de' santi, venerazione delle reliquie e uso delle immagini; ogni guadagno inonesto sia abolito, evitato ogni lusso, non dipinte, nè ornate le immagini lascivamente: nelle feste de' santi e visitazione delle reliquie non si facciano banchetti. Che in nissuna Chiesa, o in altro luogo sia posta immagine insolita, se non approvata dal vescovo, nè ammessi nuovi miracoli o ricevute nuove reliquie; e occorrendo qualche dubbio o abuso difficile da estirpare, o difficoltà grave, il vescovo aspetti il parer del concilio provinciale, nè sia decretata cosa alcuna nuova o insolita nella Chiesa senza il parer del papa (1).

Ventidui capi conteneva il decreto della rifor-

(1) Avviso più prudente e più conforme alla scrittura ed ai canoni sarebbe stato il vietare assolutamente che la divinità sotto qualsiasi emblema si dipingesse. Perchè quantunque dal concilio dichiarasi, che la divinità non può esser veduta con gli occhi del corpo, e che per conseguenza non è la divinità quella ch'è dipinta, ciò è però sempre un inciampo per gl'ignoranti ed i semplici, i quali non potendo molto alzarsi sopra le cose visibili, a quel che veggono diriggon il culto e le adorazioni. È vero che in questo abuso gli uomini illuminati non cadono; ma essendo che le immagini sono state introdotte più per i semplici che per gli altri, nel caso di toglier gli abusi, ai semplici principalmente doveasi avere la mira; e siccome essi vi son più proclivi di ogni altro, così ogni e qualunque cautela appena basta a prevenire la superstizione, a cui si di leggieri abbandonansi.

ma de' regolari, con questi particolari precetti in somma:

1. Che tutti osservino la regola della professione, e specialmente quello che appartiene alla perfezione, che sono li voti e precetti essenziali, e alla comunità del viver e vestire.

2. Nissun possa posseder beni stabili, nè mobili, come propri; nè li superiori possano conceder stabili, eziandio ad uso, governo o commendà; e nell'uso de' mobili non vi sia nè superfluità, nè mancamento.

3. Concede la sinodo a' tutti li monasteri, eziandio mendicanti, eccettuati li Cappuccini e li Minori Osservanti, di posseder beni stabili, con precetto che ne' monasteri sia stabilito il numero de' religiosi, quanti possono esser sostenuti o dalle rendite, o dalle limosine consuete; nè per l'avvenir siano fabbricati tali luoghi senza licenza de' vescovi.

4. Che nissun religioso senza licenza del superior suo possa andar al servizio di qualsivoglia luogo o persona, nè partirsi dal suo convento, se non comandato dal suo superiore.

5. Che li vescovi abbiano cura di restituire e conservare la clausura delle monache, esortando li prencipi, e comandando a' magistrati in pena di scomunica a prestarli ajuto. Che le monache non possano uscir di monasterio; e in pena di scomunica nissun vi possa entrare, senza eccezione di condizione, sesso o età, se non con licenza. Che li monasteri delle monache fuori della mura delle città e castelli siano ridotti dentro.

6. Che le elezioni si facciano per voti segreti, nè siano creati titolari a questo effetto o supplita la voce degli assenti, altramente l'elezione sia nulla.

7. Che ne' monasteri di monache la superiore

sia almeno di quarant'anni, e di otto di professione; e dove questo non si possa, almeno sia sopra trenta di età, e cinque di professione. Nissuna possa aver superiorità in due monasteri, e quello che sarà soprastante all'elezione, stia fuori del grado.

8. Li monasteri che sono immediate sotto la Sede Apostolica, si riducano in congregazione, e diano ordine al loro governo, e li loro superiori abbiano quell'autorità che gli altri de' già ridotti in congregazione,

9. Li monasteri di monache soggetti immediate alla Sede Apostolica siano governati da' vescovi come delegati.

10. Che le monache si confessino e comunichino almeno ogni mese, e oltre il confessor ordinario, gli sia dato un straordinario, due o tre volte all'anno, e non possano tener il sacramento dentro in monasterio.

11. Che ne' monasteri che hanno cura d'anime secolari, quelli che l'esercitano siano soggetti al vescovo in quello che tocca il ministero de' sacramenti, eccetto il monasterio di Clugnì, o dove risiedono abati generali o capi degli Ordini, o dove gli abati hanno giurisdizione episcopale o temporale.

12. Che li regolari pubblicino e servino le censure e interdetti papali e episcopali, e parimente le feste che il vescovo comanderà.

13. Che il vescovo inappellabilmente sia giudice di tutte le controversie di precedenza tra le persone ecclesiastiche, sì secolari come regolari, e tutti siano obbligati andar alle pubbliche processioni, eccetto quelli che vivono in stretta clausura.

14. Il regolare che risiede nel chiostro e commette eccesso fuori con scandalo del popolo, sia

punito dal superiore nel tempo che il vescovo staturirà, e della pena sia fatto il vescovo certo, altrimenti il delinquente possa esser da lui punito.

15. Che la professione fatta innanzi sedici anni finiti, e un anno intiero di probazione, sia nulla.

16. Che nissuna rinuncia o obbligazione vaglia, se non fatta tra il termine di due mesi innanzi la professione, e con licenza dell' Ordinario; e finito il tempo della probazione li superiori permettino li novizi alla professione, o li mandino fuori del monasterio, non intendendo però di comprender li gesuiti. Che il monasterio non possa ricever alcuna cosa dal novizio innanzi la professione, eccetto il vitto e vestito; e partendo, gli sia restituito tutto 'l suo.

17. Che nissuna vergine riceva l' abito, nè faccia professione senza esser prima esaminata dal vescovo, e ben intesa la volontà di lei, e che abbia le condizioni requisite secondo la regola di quel monasterio.

18. Che siano anatematizzati tutti, di qualsivoglia condizione, quelli che sforzeranno alcuna donna, fuorchè ne' casi legittimi, ad entrar in monasterio, ricever l' abito o far professione; e similmente quelli che impediranno senza giusta causa quelle che spontaneamente vorranno entrare, eccettuate le penitenti o convertite.

19. Chi pretenderà nullità della professione non sia ascoltato se non tra cinque anni dal giorno d' essa, producendo la causa innanzi al suo superiore e Ordinario, prima che deponga l' abito, e nissun possa passar à religione più larga, nè sia data licenza di portar l' abito occulto.

20. Gli abati capi degli Ordini visitino li monasteri soggetti, quantunque commendati, e li

commendatari siano tenuti eseguir le ordinazioni; e in quelli siano creati li priori o superiori che hanno il governo spirituale da' Capitoli o visitatori degli Ordini.

21. Che la sinodo desidererebbe restituir la disciplina in tutti li monasteri, tra per la durezza e difficoltà del secolo non essendo possibile, per non tralasciar di operar sì che alcuna volta si possa provvedervi, confida che il papa, per quanto vedrà poter comportar il tempo, provvederà che ai commendati sia preposto in governatore persona regolare professa; e quelli che vaceranno all'avvenire, non siano conferiti se non a' regolari; e quelli che hanno in commenda monasteri che sono capi degli Ordini, se non gli è provveduto di successor regolare fra sei mesi, debbano far la professione o cedere, altrimenti le commende vacino. E nelle provvisioni de' monasteri sia nominatamente espressa la qualità di ciascuno, altrimenti la provvisione s'abbia per surrettizia (1).

(1) Gli autori delle note al concilio di Trento notano con ragione, che l'abuso delle commende perpetue non si è reso sensibile e comune se non verso il cominciamento del secolo XII; e che fu inventato per salvare l'incompatibilità de' beneficii, e per disporne con quel mezzo più agevolmente e con più autorità. Da quel tempo il male si moltiplicò all'infinito, ed alcuni papi invano tentarono di rimediarvi. Molti prelati al concilio di Trento instarono per la total soppressione di quel disordine; e fu questo uno degli articoli delle dimande di Carlo IX. Ma s'incontrò così gagliarda opposizione, che il concilio si ridusse ad una semplice esortazione, che non fece alcun frutto, come fatto non l'aveva il concilio di Basilea e i regolamenti della Prammatica che ne avevano comandato l'abolizione. Imperocchè i papi, i principi ed i

22. Che a quei decreti s' intendano tutti li regolari soggetti, non ostante qualunque privilegio, eziandio di fondazione: comandando a vescovi e abati di mandar in esecuzione immediate, e pregando e comandando a' prencipi e magistrati d'assistergli, sempre che saranno ricercati.

Continuò immediate la lettura della riforma generale, della quale dopo esortati li vescovi alla vita esemplare e alla modestia negli apparati, mensa e vitto frugale:

1. Viene proibito che delle rendite della Chiesa non possano far parte a' parenti e famigliari, eccetto se sono poveri: estendendo quello che de' vescovi è detto, a tutti li beneficiati secolari e regolari, e ancora a' cardinali (1).

2. Che li vescovi nel primo concilio provinciale ricevano li decreti d' essa sinodo Tridentina, promettano obbedienza al papa. anatematizzino le eresie condannate, e l'istesso faccia ciascun vescovo che per l'avenire sarà promosso nella prima sinodo: e tutti li beneficiati che debbono convenir in sinodo diocesana, in quella facciano il medesimo; e quelli che hanno cura dell'università e studii generali, operino che da quelli siano ricevuti

particolari trovandovi ciascuno il suo interesse nella conservazione delle commende; l'uso oggidì n'è così univocale e stabilito, che non vi è adito a speranza che a un tale abuso rimediare si possa.

(1) Proibizione giustissima, ma malissimo osservata, perchè niente è più comune in una gran parte del clero, quanto la passione di arricchire i suoi parenti, e di far servire il patrimonio de' poveri all'innalzamento di sua famiglia, per soddisfare nel tempo medesimo alla sua vanità e cupidigia.

li medesimi decreti, e li dottori insegnino conforme a quelli la fede cattolica; e di ciò ne facciano giuramento solenne in principio di ciascun anno; e quelle che sono soggette immediate al pontefice, Sua Santità averà cura che siano riformate da'suoi delegati in quella maniera, o come meglio gli parerà.

3. Che sebben la spada della scomunica è il nervo della disciplina ecclesiastica, molto salutare per contenere gli uomini in officio, s' ha da usar con sobrietà e circospezione, avendo imparato per esperienza esser più sprezzato che temuto quando si fulmina temerariamente per causa leggiera; però da altri che dal vescovo non possa esser fulminata per cose perse e rubate: il quale non si lasci indur a concederla dall' autorità di qualsivoglia secolare, eziandio magistrato. E nelle cause giudiziali, dove si può far l'esecuzione reale o personale, s'astenga da censure; e nelle civili, spettanti in qualunque modo al fôro ecclesiastico, possano usar pene pecuniarie, eziandio contra li laici, o proceder per presa de' pegni, ovvero delle persone medesime, con esecutori suoi o altri; e non potendosi eseguir realmente o personalmente, ma essendovi contumacia, si possa proceder alla scomunica: e il medesimo nelle cause criminali. Nè il magistrato secolare possa proibir all' ecclesiastico di scomunicare, ovvero rievocar la scomunica sotto pretesto che le cose del decreto non siano state osservate. Il scomunicato, se non si ravvederà, non solo non sia ricevuto a partecipar coi fedeli, ma se persevererà nelle censure si possa proceder contra lui, come sospetto d'eresia.

4. Da facultà a' vescovi che nella sinodo diocesana, e a' capi degli Ordini ne'suoi capitoli gene-

rali, possano ordinar nelle loro chiese quello che sia ad onor di Dio e utilità di quelle, quando vi sia obbligo di celebrar così gran numero di messe per legati testamentari che non si possano satisfar, ovvero l'elemosina sia tanto tenue che non si trovi chi voglia ricever il carico, con condizione però che sempre si faccia memoria di quei defunti che hanno lasciati li legati (1).

5. Che nella collazione o qualunque altra disposizione de' benefici non sia derogato alle qualità, condizioni e carichi ricercati, ovvero imposti nella erezione o fondazione, o per qualunque altra costituzione; altrimenti la provvisione sia stimata surrettizia.

6. Che quando il vescovo procede fuori di visita contra li canonici, il Capitolo nel principio di ciascun anno elegga doi, col consiglio e consenso de' quali abbia da proceder in tutti gli atti, e sia uno il voto d' ambidoi; e se saranno tutti doi

(1) Dacchè per un abuso degno di riprensione il clero, come dice benissimo Du Guè, ha pensato di mettere a prezzo le sue preghiere ed i laici le loro limosine, le fondazioni si sono moltiplicate a segno che moltissime chiese che nulla han voluto ricusare, si sono trovate in caso di non poter adempire. Così non facevasi in altri tempi uando i fedeli spontaneamente offrivano le loro oblazioni e si raccomandavano alle preci della Chiesa, senza nulla stipulare particolarmente. L'avarizia e la superstizione hanno fatto che quest'uso si cambiasse, e se ne sostituisse un altro, il qual non è che una simonia palliata. Il concilio comandando di scemare le fondazioni, ha provveduto con saggia cautela al passato; ma sarebbe stato ancor meglio di ovviare, per il tempo avvenire, a tutto quel che potesse aver ombra di un patto simoniaco: cosa ch'è stata sempre egualmente rea ed odiosa.

discordi dal vescovo, sia eletto da loro un terzo che determini la controversia; e non accordandosi, sia eletto il terzo dal vescovo più vicino; ma nelle cause di concubinato o più atroci, possa il solo vescovo ricever l'informazione e proceder alla retentione, del resto servando quanto è ordinato. Che il vescovo in coro e in capitolo e negli altri atti pubblici abbia la prima sede e il luogo che eleggerà. Che il vescovo preseda al capitolo, se non quando si tratta del comodo suo e de' suoi; nè questa autorità possa esser comunicata al vicario, nè a quelli che non sono di capitolo. Nelle cause ecclesiastiche siano in tutto soggetti al vescovo, e dove li vescovi hanno maggior giurisdizione della predetta, il decreto non abbia luogo.

7. Per l'avvenire non sia più concesso regresso o accesso ad alcun beneficio ecclesiastico, nè li già concessi siano estesi o trasferiti: e in questo siano compresi anco li cardinali. Non siano fatti coadjutori con futura successione in qualsivoglia benefici ecclesiastici; e se nelle cattedrali o monasteri sarà necessario e utile il farlo, la causa sia prima conosciuta dal pontefice, e vi concorrano le debite qualità (1).

(1) Questa era stata una delle dimande di Carlo II nel ventunesimo degli articoli presentati dagli ambasciatori a' legati, e l'abuso parve tanto odioso, che la corte di Roma fu obbligata a rinunciare al profitto che ne traeva. L'aria di eredità nel possesso de' benefici è stata sempre condannata nella Chiesa, come contraria allo spirito del ministero e della vocazione ecclesiastica, che considera soltanto le qualità personali e non le relazioni carnali che vi possono essere tra colui che possiede il beneficio e quello a cui passa. Con gli accessi poi e con i regressi si dava adito a una infinità di confidenze e di simonie.

8. Che tutti li beneficiati esercitino l'ospitalità quanto l'entrata gli concede, e quelli che hanno ospitali in governo sotto qualunque titolo, comanda che l'esercitino secondo che sono tenuti delle entrate a ciò deputate; e se nel luogo non si trovino persone di quella sorte che l'instituzione ricerca, le entrate siano convertite in uso pio più prossimo a quello, come parerà al vescovo con doi del Capitolo; e quelli che non satisfaranno al carico dell'ospitalità, sebben fossero laici, possano esser costretti per censure e altri rimedii al loro debito, e siano tenuti alla restituzione de' frutti nel sòro della coscienza, e per l'avvenire simili governi non siano dati ad uno per più che tre anni.

9. Che il titolo del juspatronato si mostri autentico per fondazione o donazione o per presentazioni moltiplicate da tempo immemorabile, o in altra maniera legittima. Ma nelle persone e comunità che si sogliono presumer averlo usurpato, la prova sia più esatta, e l'immemorabile non basti se non si mostrino autenticamente presentazioni di cinquanta anni almeno che tutte abbiano avuto effetto: le altre sorti di patronati s'intendano abrogati, eccetto quelli dell'imperatore, re, ovvero possessori di regni e altri prencipi soprani, e dei studii generali. Possa il vescovo non admetter li

e a nomine affatto indegne, per mezzo delle quali i benefici erano occupati da ministri o viziosi o incapaci. A ciò con questo decreto ha il concilio utilmente, ma non interamente provveduto; perchè lasciando sussistere le risegnazioni *in favorem*, si è dato luogo a quella specie di successione ereditaria, alla quale si avea preteso di provvedere con la soppressione degli accessi, de'regressi e dene coajutorie.

presertati da' patroni, se non saranno idonei; li patroni non si possano intromettet ne' frutti, nè il juspatronato possa esser trasferito in altri contra le ordinazioni canoniche; e le unioni de' beneficii liberi a quei di juspatronati, se non hanno sortito effetto, cessino affatto, e li beneficii siano ridotti a libertà; e le fatte da quarant'anni in giù, quantunque siano perfezionate, si rivedano da' vescovi, e trovatovi qualche difetto, siano annullate. E parimente siano revisti tutti li patronati da quarant'anni in giù, per aumento di dote, o per nuova costruzione; e se non si troveranno in evidente utilità del beneficio, siano rivotati, restituito a' patroni quello che da loro è dato.

10. Che ne' concilii provinciali o diocesani siano elette quattro persone almeno con le debite qualità, alle quali siano commesse le cause ecclesiastiche che s'averanno a delegare da'legati, nunzi, o dalla Sede Apostolica, e le delegazioni ad altri fatte s'intendano surrettizie.

11. Che li beni ecclesiastici non possano esser affittati con anticipato pagamento in pregiudizio dei successori, nè si possano affittar le giurisdizioni ecclesiastiche, nè gli affittuali possano esercitarle; e le locazioni di cose ecclesiastiche, eziandio confermate dalla Sede Apostolica, fatte da trent'anni in giù per tempo lungo, cioè a ventinove o più anni, si debbano giudicar dalla sinodo provinciale fatte in danno della Chiesa.

12. Che li tenuti a pagar decime, per l'avvenire le paghino a chi sono obbligati intieramente, e chi le tiene debba esser scomunicato, nè possa esser assolto, se non seguita la restituzione. Ed esorta tutti a far parte de' beni donatigli da Dio a' vescovi e parrochi che hanno le chiese povere.

13. Dove la quarta de' funerali era solita pagarsi alla chiesa episcopale o parrocchiale da quarant' anni in su, e poi è stata concessa ad altri luoghi pii, sia a quelle ritornata.

14. Proibisce a tutti i chierici di tener in casa o fuori concubine o altre donne sospette, dal che se ammoniti non s' asteneranno, s'iano privati della terza parte dell' entrate ecclesiastiche; e dopo la seconda ammonizione, privati di tutti e sospesi dall' amministrazione; e perseverando, siano privati di ogni beneficio e inabili ad averne, sino che non saranno dispensati; e se dopo averle lasciate ritorneranno, siano anco scomunicati, e la cognizione di queste cause appartenga a' soli vescovi sommariamente. Ma li chierici non beneficiati siano da loro puniti di carcere, sospensione, o inabilità. E li vescovi medesimi se caderanno in simil errore, e non emendandosi dopo esser ammoniti dalla sinodo provinciale, siano sospesi, e perseverando siano denunciati al papa.

15. Che li figli di chierici non nati di legittimo matrimonio, non possano aver beneficio, nè ministero nelle chiese dove li loro padri hanno o hanno avuto beneficio alcuno; nè possano aver pensioni sopra li beneficii che il padre ha o ha avuto; e se in qualche tempo padre e figliuolo hanno beneficio nella medesima chiesa, il figliuolo sia tenuto resignarlo fra tre mesi, proibendo anco le resignazioni che il padre farà ad un altro, acciò quello resigni il suo al figliuolo.

16. Che li beneficii curati non possano esser convertiti in semplici; e ne' già convertiti, se il vicario perpetuo non ha entrata conveniente, gli sia assegnata ad arbitrio del vescovo.

17. Contra li vescovi che si portano bassamente

co' ministri de' re, co' titolari e baroni, così nella chiesa come fuori, e con troppo indegnità non solo gli danno luogo, ma ancora gli servono in persona, la sinodo detestando questo, e rinnovando li canoni spettanti al decoro della dignità episcopale, comanda a' vescovi che se n'astengano, e abbiano riguardo al proprio grado così in chiesa come fuori, raccordandosi d'esser pastori; e comanda anco a' principi e a tutti gli altri che gli portino onore e riverenza debita a' padri.

18. Che li canoni siano osservati da tutti indistintamente, e non siano dispensati se non per causa conosciuta con maturità e senza spesa (1).

19. Che l'imperatore, re e ogni altro principe che concederanno luogo per duello tra cristiani siano escomunicati e privati del dominio del luogo dove il duello sarà commesso, se lo riconoscono dalla Chiesa; e li combattenti e padrini siano escomunicati, confiscati li beni e perpetuamente infami; e morendo nel duello non siano sepolti in sacro; e quelli che lo consiglieranno o in jure o in fatto, o persuaderanno al duello, e gli spettatori, siano scomunicati.

(1) Nell'antica Chiesa al concedere una dispensa per contanti si avrebbe dato nome di simonia. Da ciò è venuto in deliberazione il concilio di vietare di prender danaro per la concessione di esse. Ma non è tanto facile far osservar le regole, quanto il farle. Col pretesto di renderne la trasgressione men frequente, o di applicarle ad officii di carità il danaro che per le dispense si esigeva si è delusa la osservanza di quel decreto; ed i papi, quasi che non fossero obbligati quanto gli altri alla pratica de' canoni, non solo veudono senza scrupolo le dispense, ma hanno dato con ciò occasione agli altri di fare lo stesso impunemente.

20. In fine fu letto il tanto esaminato capitolo della libertà ecclesiastica, ovvero riforma de' precipi. In quello la sinodo ammonisce li precipi secolari, confidando che concederanno la restituzione delle ragioni sue alla Chiesa, e ridurranno li sudditi alla riverenza verso il clero, e non permetteranno che gli ufficiali e inferiori magistrati violino l'immunità della Chiesa e persone ecclesiastiche, ma insieme con essi precipi saranno obbedienti alle costituzioni del sommo pontefice e concilii: determinando che tutte le costituzioni de' concilii generali e apostoliche, a favor delle persone ecclesiastiche e dell' ecclesiastica libertà, siano osservate da tutti; ammonendo l'imperatore, re, repubbliche e precipi, e tutti a venerar le cose che sono di ragione ecclesiastica, e non permetter che da signori inferiori, o da magistrati o ministri suoi siano violate, acciò li chierici possano star alla sua residenza ed esercitarsi negli officii senza impedimento, con edificazione del popolo

Dopo questo fu letto uu decreto, del quale in nissuna congregazione s'era prima parlato, per il quale la sinodo dichiarava che in tutti i decreti di riforma fatti sotto Paolo, Giulio e Pio in quel concilio, con qualsivoglia parole e clausole, s'intenda sempre salva l'autorità della Sede Apostolica.

Non potendosi espedito, per esser l'ora tarda, il rimanente in quella sessione, secondo la deliberazione presa nella congregazione generale, il rimanente fu differito al giorno seguente, nel quale, quantunque fosse già venuta nuova che il papa era migliorato, e in tutto posto in sicuro della vita, si

fece la congregazione innanzi giorno (a); furono letti li decreti delle indulgenze, di finir il concilio e dimandar la conferma, e approvati da tutti.

LXXVIII. Dopo il disnar si fece la sessione, nella quale fu letto il decreto delle indulgenze che in sostanza contiene (1): Cristo aver dato autorità di concederle alla Chiesa, e lei aver usato da antichissimo tempo; e pertanto la sinodo insegna e comanda che l'uso di quelle sia continuato, come salutare al popolo cristiano e approvato dai concilii, e anatematizza chi dirà che siano inutili; o che la Chiesa non abbia potestà di concederle: e per servar l'antica consuetudine e provveder agli altri abusi, comanda che siano abolite tutte le questuazioni cattive; e quanto agli altri abusi, comanda a' vescovi che ciascun raccolga tutti quelli della propria chiesa e li proponga nella sinodo provinciale, per riferirli al papa che vi provvegga. Intorno li digiuni e differenza de' cibi, e osservazione di feste, esorta li vescovi ad osservar li comandamenti dalla Chiesa romana. E intorno l'Indice, sebben quello era finito, non potendo la sinodo darne giudizio, ordina che tutto sia portato al papa e rimesso al giudizio suo; l'istesso facendosi del Catechismo, Messal e Breviario. Pubblicò ancora

(1) *Mart.*, t. 8, p. 1420.

— Non si ripigliò la sessione il dopo pranzo del giorno medesimo, ma la mattina, come asseriscono l'autore del giornale pubblicato dal P. Martene, Rainaldi e Palavicino, e come rilevasi dagli Atti del concilio; e Caraccioli vescovo di Catania celebrò la messa prima di continuar la sessione il che fatto non si sarebbe se la sessione ripigliata si fosse il dopo pranzo.

(a) *Pal.*, l. 24, c. 8. *Ragn. ad ann.* 1563, N. 212.

un altro decreto che per li luoghi disegnati agli oratori non s'intendi pregiudicato ad alcuno. In fine pregò li precinpi ad adoperarsi che li decreti del concilio non siano violati dagli eretici, ma ricevuti e osservati da essi e da tutti, nel che se nascerà difficoltà o bisogno di dichiarazione, il papa chiamati quelli che giudicherà a proposito dai luoghi dove la difficoltà nascesse, ovvero congregando concilii generali, o con altro modo provvederà (1). Furono dopo recitati tutti li decreti fatti sotto Paolo e Giulio in quel concilio, così in materia di fede come di riforma. Per ultima cosa (a), il segretario andato in mezzo, interrogò se piaceva a' Padri che fosse posto fine a quella sinodo, e per nome di lei, da' legati e presidente dimandata al sommo pontefice Pio IV conferma di tutte le cose decretate sotto Paolo e Giulio, e sotto la Santità Sua, e fu risposto non ad uno ad uno per voti, ma da tutti insieme in una voce, *placet* (2).

(1) Dopo aver dimandato al papa la confermazione di tutti i decreti del concilio e aver dichiarato, che quanto vi era stato fatto, sarebbe senza pregiudizio della Santa Sede, per far che il papa fosse interamente padrone di que' decreti, altro più non restava che farnelo il solo interprete. Imperocchè si vede bene, che a titolo d'interpretazione il papa può dar loro quel senso che giudica più a proposito, e farsi per conseguenza l'arbitro di tutte quelle decisioni le quali, per la spiegazione che ad esse egli dà, vengono ad esser piuttosto le proprie decisioni di lui, che quelle del concilio.

(2) Negli Atti citati da Pallavicino e da Rainaldi si legge che in questa occasione, come nell'altre, i suffragi furono chiesti particolarmente. Ma quel che probabilmente

(a) *Rap. ad ann. 1563. N. 215. Pallav., l. 24, c. 3.*

Il cardinal Morone, come primo presidente concesse a ciascuno che s'era ritrovato in concilio, e a tutti li presenti alla sessione, indulgenza plenaria, e benedisse il concilio e licenziò tutti, che dopo aver reso grazie a Dio andassero in pace.

LXXIX. Fu antico costume delle chiese orientali di trattar le cose de' concilii nell' adunanza pubblica di tutti, e, venendo occasione, ben spesso occorrevano delle acclamazioni popolari e alcune volte tumultuose, le quali però finivano in concordia; e nel fine li vescovi, trasportati per l' allegrezza causata dalle concordi deliberazioni, passavano ad acclamazioni in lode degl' imperatori che avevano congregato il concilio e favorito, in commendazione della dottrina dal concilio dichiarata, in preghiera a Dio per la continua divina assistenza alla santa Chiesa, per la salute degl' imperatori, e per la sanità e prosperità de' vescovi: le quali non erano meditate, ma secondo che lo spirito eccitava alcun vescovo più zelante a proromper in qualcheduno di quei concetti opportunamente, così il comun concorso li acclamava. Questo fu anco

ha tirato in errore il nostro storico, è che nell' edizioni del concilio indistintamente si riferisce, che alla proposizione fatta da Morone a' Padri, se volevano che si mettesse fine al concilio, e che si dimandasse al papa la confermazione de' suoi decreti, i Padri risposero: *Placet*. Quello però che nell' edizioni del concilio distintamente non si asserisce, distinto riscontrasi negli Atti; ne quali si vede ch'essendo, secondo il solito, andato il segretario con i notai a prender i voti di ciascuno in particolare, tutti accettarono il decreto. Il solo arcivescovo di Granata disse, che consentiva bensì alla conclusion del concilio, ma non alla domanda della confermazione, altra prova, che i voti furono dimandati particolarmente a ciascuno.

imitato in Trento, non però dando luogo a spirito presentaneo d'alcuno, ma con aver prima meditato quello che doveva esser proposto e risposto e recitandolo de scritto. Il cardinal di Lorena si prese cura non solo d'esser principale a componer le acclamazioni, ma anco d'intonarle, il che universalmente fu inteso per una leggerezza e vanità, e poco condecete ad un tal prelato e prencipe, far l'ufficio che piuttosto conveniva a' diaconi del concilio, non che ad un arcivescovo e cardinale tanto principale (1). In quelle intonando il cardinale, e rispondendo li Padri, fu pregato lunga vita al papa e eterna felicità a Paolo e Giulio; e similmente eterna memoria a Carlo V e a' re protettori del concilio; e lunga vita all'imperatore Ferdinando e a' re, prencipi e repubbliche; lunga vita e molte grazie a' legati e cardinali; vita e felice ritorno ai vescovi; commendata là fede della santa general

(1) *Thuan. Hist*, l. 35. N. 13. *Spond. N.* 216. *Rayn. N.* 216.

— Il cardinal Pallavicino dice di nulla aver trovato di questa censura nelle memorie di quel tempo, e che anzi quell'azione fu applaudita. Ma se alcuni Italiani e Spagnuoli vi applaudirono, confessar non per tanto si debbe che in Francia fu condannata; e dal giudizio che se ne formò è perfettamente giustificato il nostro storico. Imperocchè per relazione del Tuano e di Spondano medesimo, che non è autore sospetto a Pallavicino, il cardinal di Lorena per aver assunto di fare una tal funzione, fu tacciato di vanità e leggerezza. Malissimo inoltre parve ai Francesi che in quelle acclamazioni onnesso si fosse il nome del re di Francia, e di ciò dovette giustificarsi davanti al consiglio; come seguita a dire lo stesso Spondano ed anche il Tuano. La scusa che fece il cardinale potea forse bastare; ma di essa, o per giustizia o per vanità, la relazione non si appagò.

Tridentina sinodo, come fede di san Pietro, dei Padri e degli ortodossi: in una sola parola detto anatema a tutti gli eretici in generale, senza specificare nè antichi nè moderni.

LXXX. Fu comandato sotto pena di scomunica (a) a tutti li Padri che sottoscrivessero di mano propria a' decreti. Il giorno seguente, che fu la domenica, fu consumato in questo; e per farlo ordinatamente si fece quasi una congregazione, e le sottoscrizioni furono di legati 4, cardinali 2, patriarchi 3, arcivescovi 25, vescovi 268, abati 7, procuratori d'assenti 39, e generali d'Ordini regolari 7. E sebben già era stato deliberato che gli ambasciatori sottoscrivessero dopo li Padri, fu presa contraria risoluzione allora per più rispetti; l'uno fu perchè il non esservi ambasciatore francese, quando fossero vedute le sottoscrizioni degli altri, e non quella, sarebbe stato una dichiarazione che i Francesi non riceversero il concilio; l'altro, perchè il conte di Luna si lasciava intender di non sottoscrivere assolutamente, ma con riserva, per non aver il re arconsentito al fine del concilio. E pubblicarono li legati che non essendo costume di sottoscrivere li decreti se non da chi ha voce deliberativa, sarebbe stata cosa insolita che ambasciatori sottoscrivessero (1).

(1) Un grosso granchio ha qui preso Frà Paolo, il quale, probabilmente ingannato dall'edizioni del concilio, senza ragione ha concluso che gli ambasciatori sottoscrissero non avessero. Ma questa conseguenza è falsa, perchè a riserva degli ambasciatori francesi, che non erano più in Trento, e del conte di Luna che volea sottoscrivere condizionatamente, il che non gli fu permesso, tutti gli altri

(a) *Rayn.* N. 218. *Pallav.* l. 24, c. 8.

LXXXI. In Roma quando successe l'infermità del pontefice, temendo tutti della vita sua, fu molta confusione nella Corte; perchè non avendosi ancora visto morte di pontefice, essendo il concilio aperto, si temeva grandemente quello che potesse succedere. Avevano l'esempio del concilio Costanziese, il quale nell'elezione aggiunse altri prelati ai cardinali, e temevano che qualche cosa simile o peggiore non avvenisse. E sebben l'ambasciatore di Spagna affermava, l'ambasciatore in Trento e li prelati spagnuoli aver commissione che l'elezione fosse de' cardinali; con tutto ciò, atteso il poco numero di questi, le parole non davano piena confidenza. Fu grand' allegrezza quando s'intese il papa ristorato, parendo d'esser usciti di gran pericolo; la qual s'aumentò sopra modo quando s'intese il fine del concilio. Il pontefice ordinò (a) per questo una soleune processione per ringraziar Dio di tanto beneficio. In concistorio mostrò il gran contento che n'aveva: disse di volerlo confermare, e anco aggiungergli altre riforme; di voler mandar tre legati in Germania, Francia e Spagna,

ambasciatori tanto ecclesiastici che laici sottoscrissero e ne stesero un Atto in forma, riferito da Rainaldi num. 220. Vedesi anche al num. 221 che il cardinal di Lorena, per supplire all'assenza degli ambasciatori francesi, fece un simile Atto egli stesso, come ministro di Francia. Ma è difficile giustificare in questo particolare la condotta di lui; perchè sapendo gli ordini degli ambasciatori e le ragioni che aveano di non ritornare a Trento, gli avrebbe dovuto bastare di sottoscrivere come prelato, senza voler ingerirsi a rappresentare gli ambasciatori, ai quali s'apea di erano stati dati ordini contrarii.

(a) *Bayn. ad ann. 1563, N. 222, Pallav l. 24 c. 9.*

per esortar ad eseguir li decreti , per c
le cose oneste , e dar suffragio nelle cose
positivo.

LXXXII. Innanzi il Natale arrivarono
ma (a) li legati Morone e Simoneta , da
papa volle intender in molte audienze minut
le cose successe , e pigliò in nota li nomi
lati che s'erano affaticati per il concilio a
facili cardinali. La Corte intendendo la riso
del papa alla conferma, mutò l'allegrezza
rimonia (b), facendo tutti gli ufficiali indo
per il danno che averebbono ricevuto negli
loro , se quella riforma s' eseguiva : e con
vano di più che essendo quei decreti conce
termini generali , e senza clausole di sottil
cazione, sempre che difficoltà fosse nata, il
già assuefatto a latrare contra quella Corte
be fatto contraria interpretazione a' loro in
e sarebbe stata abbracciata come cosa spe
coperta con titolo di riforma. Erano date
che e memoriali al pontefice di quelli che
comprato gli officii , e prevedendo questo
dimandavano ristoro: cosa che dalla Santità
era molto stimata e riputata degna di buon
dio, acciò non fosse causa della desolazione
ma. Al che avendo diligentemente pensato,
cardinali a consultar sopra la confermazio
a pensar il rimedio che si potesse porge
querimonie della Corte. Erano alcuni cardin
consigliavano a confermar immediate li
spettanti alla fede , ma proceder con matur

(a) *Id. ibid.*

(b) *Id. ibid.*

torno agli altri. Imperciocchè alcuni erano degni di molta considerazione per la poca utilità e gran confusione che porterebbono, altri per l'impossibilità o gran difficoltà sarebbe stato necessario spesso dispensarli. Il che non sarebbe successo senza indecoro, e senza dar materia a' ragionamenti, essendo necessario aver molta considerazione sopra il modo d'eseguirli in maniera che non portassero danno nè pregiudizio ad alcuno: non essendo degna di nome di riforma quella provvisione, quale è con detrimento d'altri. Che differendo s'averebbe conosciuto, intendendo il parer d'altri molti, quello che si poteva far con soddisfazione comune, senza la quale tutte le reformazioni tornavano in difformazioni. Il papa per questo elesse otto cardinali (1) che li rivedessero, li quali, dopo lunga discussione, per la maggiore parte furono di parere che conveniva moderarli tutti prima che confermarli; e ben considerare che dovendo patir alcuna opposizione, meglio era farla nel principio, che dandoli riputazione con la conferma, voler poi mo-

(1) *Onoph. in vita Pii IV.*

— Qui il nostro storico confonde i cardinali che furono incaricati di far eseguir i decreti del concilio, dopo di esser stati confermati, con quelli che furono nominati per rivederli, prima che fossero confermati. Imperciocchè, per asserzione di Onofrio, alla revisione quattro soli cardinali furono deputati. Con tutto ciò Pallavicino lib. 24 c. 9 ne nomina cinque, e molti anche differenti da' nominati da Onofrio, cioè Morone, Simoneta, Cicada, Vitelli e Borromeo. Ma quelli otto de' quali parla Frà Paolo furono quei che il papa destinò dipoi a procurare la esecuzione de' decreti del concilio, e Onofrio non meno che Rainaldi all'anno 1564 num. 4 s'accordano in questo col nostro storico. L'error di Frà Paolo è dunque l'aver confuso due commissioni affatto distinte.

derarli. Esser cosa certa che a chi ha procurato il concilio, altro scopo non è stato in mira se non d'abbassar l'autorità della Sede Apostolica; e mentre il concilio è durato, da tutti esser stato parlato, come se quello avesse avuto potestà di dar legge al pontefice; e però doversi mostrar adesso coll'annullare o moderare alcuno di quei decreti, che il pontefice non ha da ricever, ma da dar le leggi a' concilii.

Il pontefice da sè inclinato alla conferma, e indottovi anco per le persuasioni di Morone e Simoneta, perplesso nondimeno per le querimonie della Corte e per l'universale opinione dei cardinali, volendo venir a risoluzione, chiamò, oltre li suddetti, li cardinali della Bordissiera e Amulio e i principali ufficiali di Camera, Cancelleria e Rota; dove, proposta la deliberazione, li quattro cardinali concordi consigliarono che il concilio si confermasse assolutamente. Il cardinal d'Amulio, nelle Memorie del quale ho vedute questo negoziato, disse che Sua Santità con la pazienza, prudenza e virtù, con immensa spesa sua, fatica e dispendio di tanti prelati aveva veduto il fine d'una grande e difficile impresa de' congregarli, indrizzar e serrar il concilio; gli restava una maggiore, ma senza difficoltà, cioè preservar sè e la Sede Apostolica e tutto l'ordine ecclesiastico da reintrare nella stessa difficoltà, pericoli, disagi e spese; ed esser quarant'anni che il mondo non parlava che di concilio, nè aver potuto li pontefici con ogni opera divertirlo, per la persuasione imbevuta dal mondo del bisogno di quello, e che fosse per apportar frutto. Se subito finito si tratta d'emendarlo o moderarlo, ovvero non confermandolo si lascia in sospeso, sarà fatta

una dichiarazione che non è stato provveduto in Trento a quello che era necessario e s'aspettava, e subito si metterà a campo un'altra provvisione o per mezzo de' concilii nazionali o per un altro generale; ed ecco le medesime angustie dalle quali con tanta difficoltà s'è liberata la Chiesa di Dio. Ma approvando li decreti del concilio, come una perfetta riforma, e dandogli riputazione ed esecuzione in quello che sarà possibile, una gran parte resterà persuasa che niente vi manchi, e non esser cosa più utile per li tempi correnti che sparger fama e nutrirla, che il concilio abbia fatto una santa, necessaria e perfetta riforma, non lasciando saper che da cardinale alcuno vi sia stato posto dubbio che in quel concilio non s'abbia eseguito quello per che fu convocato. Che così facendo, l'umore del mondo a poco a poco si acquetterà, e con le dispense potrà la Santità Sua provveder a' suoi ministri e servitori senza violazione de' decreti del concilio, poichè in quei medesimi è riservata l'autorità apostolica; li quali gli serviranno per scudo a negare le dimande importune di quelli che non giudicherà meritevoli di grazie, e col tempo pian piano le cose, insensibilmente e senza che 'l mondo se n'accorga, torneranno nell'istesso stato. Che altre volte anco per questa via s'è camminato, quando la necessità ha costretto cedere a questi umori, soliti nascer nei sudditi contra quei che li governano. Che quando altri facesse opposizione a quei decreti, per riputazione di tante sue creature, de' suoi legati, e di Sua Santità medesima, conveniva che egli li sostenesse, non che tacendo tutti, essa medesima debba giugarli totalmente; poichè ogni minima moderazione, emendazione, ovvero anco dilazione

a confermarli, è un colpo mortale a tutti: oltra che il volgo, il qual sempre intende le cose in sinistro, altro non saprà dire se non che la corte di Roma e il pontefice non vuole riforma (1).

Gli uffiziali di Corte quasi tutti parlarono in contrario, rappresentando li danni e pregiudizi loro, e mostrando come tutto ritornerebbe in lesione della Santità Sua e della Sede Apostolica, e in diminuzione delle entrate di quella. Solo Ugo Buoncompagno vescovo di Vieste che fu poi cardinale, persona versata molto ne' negozii della Corte, dis-

(1) *Pallav.*, l. 24, c. 9.

— Se badiamo a Pallavicino, è questa una invenzione di Frà Paolo. A udir quel cardinale, il papa non esitò mai la sua confermazione del concilio, e siu da' 30 di dicembre nel concistoro dichiarò la sua risoluzione di farne osservar tutti i decreti, ed anche di aggiungerne, quando bisogno ne fosse. Ma tra questo e quel che dice Frà Paolo non v'è alcuna contradizione; perchè da quel che dice il cardinale provasi bensì la inclinazione del papa per la conferma, inclinazione che il nostro storico non nega; ma non si dimostra che frastornato ne fosse dalle querelle de'suoi officiali. Eppure dalle Memorie del cardinale da Mula citate da Frà Paolo, e dalle asserzioni medesime di Pallavicino, lib. 24 c. 9, chiaro rilevasi che molti officiali della corte di Roma si opposero alla conferma illimitata de'decreti del concilio; che su quella opposizione il papa volle che da molti suoi confidenti si deliberasse; che egli da sè era propenso alla conferma, che in questa propensione fu fatto forte dal vescovo di Vieste, e che esaminate le ragioni in contrario, Pio si determinò a confermar il concilio senza restrizione. Se tutto questo d'ambè le parti vien detto, come lo è veramente, vi è nulla nel racconto del nostro storico che possa farlo credere una finzione, quando anche tra i nostri scrittori in qualche lieve circostanza si trovasse qualche divario.

se, che non poteva restar di maravigliarsi di tanto timore che vedeva nascere senza ragione; che per la conferma del concilio non se gli dava maggior autorità di quella che gli altri concilii generali avevano, che si dava al Decreto e a' Decretali: dal gran numero de' quali, e dall' aperto parlare contra li costumi presenti, innumerabilmente più pregiudizi e lesioni si riceverebbe che da quei pochi decreti Tridentini, molto riservati nella forma del parlare; che nissuna legge sta nelle parole, ma nell' intelligenza, e non in quella che il volgo e li grammatici danno, ma in quella che l' uso e l' autorità conferma: le leggi non hanno altro vigore che quanto gli presta chi governa e ha la cura d' eseguirle; quello con la dichiarazione gli dà senso o più ampio o più ristretto, e anco contrario a quello che le parole sonerebbono, e tanto sarebbe restringer o moderar al presente li decreti di Trento, quanto confermarli adesso assolutamente, e lasciarli restringer dall' uso, ovvero farlo con dichiarazione a tempi opportuni. Concluse che non sapeva veder causa perchè si dovesse porre difficoltà alcuna alla conferma; ma ben ricordava che s' ovviasse agl' inconvenienti che potrebbero nascere per la temerità de' dottori che quanto più ignari del governo e de' bisogni pubblici, tanto più si arrogano il dar interpretazione alle leggi, che confonde il governo. Vedersi per isperienza che le leggi non fanno alcun male, non causano alcuna lite, se non per li varii sensi dattigli; che per la costituzione di Nicolò III sopra la regola di san Francesco, materia da sè piena d' ambiguità, mai però nasce alcun disordine, per la proibizione da lui fatta a' glosatori e commentatori d' interpretarla: se sarà così provveduto ai

decreti di Trento, se sarà vietato lo scrivere sopra quelli, sarà ovviato a gran parte di quello che si teme. Ma se anco la Santità Sua proibirà ogui interpretazione anco a' giudici, e ordinerà che in qualunque dubitazione si ricorra alla Sede Apostolica per l'interpretazione, nissuno potrà valersi del concilio a pregiudizio della Corte, e si potrà con l'uso e con le dichiarazioni accomodarlo a quello che sarà beneficio della Chiesa; e potrà la Santità Sua, siccome ha una congregazione che con gran frutto attende alle cose dell'Inquisizione, così instituirne un'altra sopra di questo particolare d'interpretar il concilio, alla quale siano riferiti li dubbii da tutte le parti del mondo. E così facendo, diceva, io preveggo che non solo per li decreti del concilio non sarà diminuita l'autorità della Sede Apostolica e le ragioni e prerogative della Chiesa romana, ma saranno accresciute e ampliate molto, sapendosi valer di questi mezzi.

Furono mossi gli astanti da queste ragioni, e il papa sentì la necessità di venir alla conferma assoluta, senz'altra modificazione; e persuaso che fosse per succeder come il vescovo rappresentava, fu risoluto di non attendere altro in contrario, ma pieno di speranza di raccogliere buoni frutti dalle fatiche fatte per finir il concilio, risolvette di confermarlo e di riservar a sè l'interpretazione, e d'instituire la congregazione, conforme al ricordo del vescovo di Vieste; e conferito questo co' cardinali a parte, risolvè di venirne all'effetto (1).

(1) Il cardinal Pallavicino confessa, « che alcuni » ufficiali dissuadessero l'assoluta confermazione, e che l' » Buoncompagno la persuadesse, è cosa vera. Ma so-

LXXXIII. Per il che il dì ventisei gennaio, Morone e Simoneta in concistoro, narrato il tenor del decreto fatto nell'ultima sessione; che da loro fosse richiesta la conferma, dimandarono che Sua Santità si degnasse confermar tutto quello che sotto Paolo, Giulio e la Santità Sua era stato in quel concilio decretato e definito. Il pontefice, fatto legger prima il sopradetto decreto, mandò attorno li voti de' cardinali. Furono conformi, che il concilio fosse confermato, eccetto li cardinali San Clemente e Alessandrino, li quali dissero, in quel concilio esser stata data troppo autorità a' vescovi, ed esser necessario moderarla, e allora far eccezione di quei capi che l'allargavano troppo, li quali già erano notati (1). Il papa concluse in fine, esser bene

siene che non fu solo; e che Paleotti ed altri de'primari ufficiali, non avrebbono pazientemente sofferto che si fosse messa mano in que'decreti, che loro aveano costato tante molestie. Tutto questo però non è che una congettura; e poi quando Frà Paolo dice, che il solo vescovo di Vieste consigliò l'assoluta confermazione, non esclude assolutamente tutti gli altri, poichè avanti ha detto, che i cardinali Morone, Simoneta, della Bordisiera e da Mula aveano con unanime parere sentito per la conferma. Ma egli qui non parla che degli ufficiali subalterni; i quali pensando al pregiudizio che lor ne ridondava, desideravano che que' decreti fossero ristretti e modificati, ed inoltre non parla di tutti assolutamente, ma di quasi tutti; dal che si dinota la generalità e non la totalità, e si rende vana la critica di Pallavicino.

(1) *Pallav.*, l. 24, c. 9. *Rayn. ad ann.* 1564. N. 1. *Spond.* N. 1.

— Pel contrario il cardinal Pallavicino dice, che la conferma fu approvata di comune consentimento, lib. 24 c. 9, e non parla di veruna opposizione. Infatti alcuna

confermarli tutti senza eccezione, e così fece in parole nel concistoro confermandoli e comandando che da tutti li fedeli fossero ricevuti e inviolabilmente osservati. E pubblicò quel medesimo giorno una Bolla sottoscritta da' cardinali tutti, nella quale narrate le cause della convocazione e il progresso, con gl' impedimenti e difficoltà di tempo in tempo attraversati, e la diligenza sua in favorir la libertà di quello, concedendogli anco arbitrio libero sopra le cose riservate alla Sede Apostolica, ringraziò Dio che con intiero consenso se gli fosse imposto fine; per il che ricercato della conferma per nome della sinodo, conoscendo li decreti esser tutti cattolici e utili al popolo cristiano, li ha confermati in concistoro e li conferma in quella scrittura: comandando a tutti li prelati di farli osservare, ed esortando l'imperatore, re, repubbliche e principi ad assistere, per osservanza di quei decreti, di favore a' prelati; non permetter, ma onninamente proibire a' popoli loro il ricever le opinioni contrarie alla dottrina di quel concilio; e per fuggir la confusione, proibì ad ogni condizione di persone, così chierici, come laici, il fargli sopra commentari, glose, annotazioni o scolii, nè interpretazione di

non se ne legge nell'Atto concistoriale riferito da Rainaldi; ed è fuor di dubbio che quei due cardinali sottoscrissero la Bolla di conferminazione come gli altri. Ma tutto questo non basta a convincere Frà Paolo di falsità, perchè l'Atto concistoriale dice bensì, che la conferma era stata approvata *de eorum consilio et assensu*, ma non già *de omnium*, o *de unanimitate consensu*. Riguardo poi alla sottoscrizione, ella prova ancor meuo, perchè è ordinario costume nelle comuni deliberazioni, che l'Atto sia sottoscritto anche da quelli che qualche opposizione vi han fatto.

qualsivoglia sorte, nemmeno far statuto di sort'alcuna, ancora sotto pretesto di maggior corroborazione o esecuzione de'decreti; ma essendovi bisogno d'interpretazione di alcun luogo oscuro, o di qualche decisione, andassero alla Sede Apostolica, perchè egli si riservava il dichiarare le difficoltà o controversie, come anco la sinodo aveva già decretato.

LXXXIV. Andò in stampa insieme co'decreti del concilio l'atto consistoriale della conferma e la Bolla; le quali cose diedero da parlare, apparendo dal tenor di quelle che li decreti non avessero vigore come statuiti dal concilio, ma solo per la conferma; onde si diceva, che uno aveva veduto la causa e l'altro fatto la sentenza. Nè potersi dire che il pontefice avesse prima veduto li decreti che confermatili, poichè dall'atto consistoriale appariva, non aver veduto se non il decreto di chieder la conferma; che almeno in Trento si erano fatti legger li decreti fatti sotto Paolo e Giulio; che più conveniva che fossero confermati da chi li aveva uditi che da chi non aveva inteso. Al che da altri veniva risposto, non esservi stato bisogno che il pontefice li vedesse, non essendo stata fatta in Trento cosa se non deliberata prima da lui (1). Per molti

(1) *Pallav.*, l. 24, c. 9.

— Sono giuste queste riflessioni di Frà Paolo, ma non lo sono del pari quelle oppostegli dal Pallavicino e dal Courayer, cioè che l'Atto consistoriale lascia supporre che il papa abbia letto ed esaminato ciò che approvava; che altro è supporre una cosa, altro è affermare che veramente sia, ed è su quest'ultimo che versa Frà Paolo. Che poi una cosa sia stata decisa a Trento senza che prima fosse trattata e approvata a Roma, è quello appunto che il nostro storico non solo non nega, ma che

consistori seguenti parlò il pontefice per osservazione de' decreti del concilio: disse, che egli stesso voleva osservarli, sebben non era obbligato; diede parola di non derogarne mai, se non per evidente e urgente causa, e col consenso de' cardinali. Diede la cura a Morone e Simoneta di star attenti se in consistoro fosse proposto o trattata cosa alcuna contraria, e avvertirnelo: rimedio molto lieve per ovviar le trasgressioni, perchè delle concessioni che si fanno in Roma, una centesima parte non si spedisce in consistoro (1). Mandò li vescovi

ha cercato di provare in tutto il corso del suo libro, ed è strano che il Pallavicino dopo avergli dato la mentita più volte, ne faccia qui una piena e linda confessione in prova che non era bisogno di molto esame per oggetto già abbastanza discusso. Ciò è vero, ma la corte di Roma non anava che si pensasse così, e voleva anzi far credere che le deliberazioni erano state prese in Trento e non nel gabinetto del papa; ma poichè anche il Pallavicino ci accerta del contrario, i due storici sono d'accordo nella più importante conseguenza.

(Editore)

(1) *Thuan. Hist.*, l. 35. N. 13. *Adr.*, l. 18, p. 1269.

— È questa una cosa di fatto che agevolmente dimostrasi, dacchè infinitamente più affari di tal sorte spedisconsi dalla Dataria, Penitenziaria e da alcuni altri uffici della corte di Roma, che dal concistoro. È ben dunque ridicolo Pallavicino, lib. 24 c. 9, se crede con una linta esclamazione distruggere una proposizione appoggiata a fatti costanti; e benchè con i regolamenti del concilio siasi cercato di riformare que'varii tribunali, si può però dire che molto ancor vi voleva per allontanare tutti gli abusi; e che l'ordine dato di stare attenti, acciò nel concistoro nulla passi di contrario a' decreti del concilio, non ha rimediato che a' leggieri disordini e ha lasciato sussistere i più essenziali.

lla residenza e ordinò di valersi nel governo della città di Roma e dello stato ecclesiastico dell'opera le protonotari e referendari (1).

LXXXV. Ma sebben il pontefice per il fine del concilio fu liberato dalla gran molestia che entiva, restarono però reliquie in tutti li regni che portavano nuove difficoltà.

Di Spagna s' ebbe avviso che il re aveva sentito con dispiacere e risentimento il fine del concilio, e che aveva deliberato di congregar innanzi a sè li vescovi e agenti del clero di Spagna per rovar modo come si doveva eseguire. E non fu avviso falso, perchè non solamente tutto quello che si fece in Spagna nel ricever ed eseguir li decreti del concilio in quell' anno, parte la primavera e parte l' autunno, fu per ordine e deliberatione presa nel regio consiglio; ma alle sinodi che si fecero mandò anco il re li suoi presidenti, facendo proponer quello che a lui piacque e che compiva per le cose sue, con molto disgusto del pontefice (2): al quale dispiaceva che il re si as-

(1) Quel che qui dice Frà Paolo non ha la minima apparenza di censura; e Pallavicino nulla vi avrebbe trovato di calunnioso se non vi avesse aggiunto del suo, e non avesse fatto dire al nostro istorico, che fu quella sola diligenza usata dal papa per prevenire la trasgressione de' sinodali decreti. Ma Frà Paolo così non dice, e parlando della cura avuta del papa in quel proposito, nulla aggiunge onde creder si possa che ogni altra diligenza abbia ommesso. Vedo anche non aver egli fatto altro, che ascrivere le precise parole del Tuano.

(2) *Adr.*, l. 18, p. 1273. *Thuan.*, l. 36. N. 29.
— Quattro se ne fecero, cioè a Toledo, a Siviglia, a Saragosa ed a Salamanca. E per quello che riguarda l'apettazione del Tridentino, vedi il Discorso in fine, § IV.

sumesse tanto sopra le cose ecclesiastiche, del che però non fece alcuna dimostrazione coi ministri di quello (1) per il disegno che aveva di valersi di ciò in altra opportunità da lui designata, della quale al suo luogo si dirà (2).

LXXXVI. In Francia avendo il presidente Ferrier, mentre stette in Venezia, fatto osservazioni sopra (a) i decreti delle due ultime sessioni celebrate dopo il partir suo, e mandatele alla corte, il cardinal di Lorena al suo arrivo ebbe molti assalti e riprensioni, come quello che aveva assentito a cose pregiudiziali al regno. Dicevano che colle parole del primo capo di riforma della penultima sessione, dicendosi che il papa ha la cura della Chiesa universale, in latino, *Sollicitudinem Universae Ecclesiae*, aveva ceduto il punto che egli e tutti li vescovi francesi avevano tanto tempo combattuto e superato: acciò non fosse pregiudicato all'opinione di Francia della superiorità del concilio al papa. Che egli averebbe potuto con una minima parola rimediare a questo con far dir, come san Paolo disse, «sollicitudine di tutte le

(1) Tal notizia l'abbiamo dal Tuano, il quale, dietro all'Adriani, ci fa certi del dispiacere del papa per il modo tenuto da Filippo nel pubblicare il concilio in Ispagna.

(2) Da queste ultime parole pare che Frà Paolo avesse in animo di portar un poco più avanti la sua istoria. Perocchè in quel che ne resta più non si parla nè del re di Spagna, nè dell'affare di cui Frà Paolo dice che parlerà più sotto; il quale forse poteva essere una briga avuta dal papa con Filippo a causa di una persona fatta arrestare dal suo ambasciatore in Roma, di privata sua autorità; o la disputa di precedenza con la Francia, risvegliatasi in Roma in quel medesimo anno.

(a) Dup. mem., p. 545. *Pallav.*, l. 24, c. 10.

Chiese; chè nissun averebbe negato quel modo di parlar che san Paolo usò: oltra che si era fatto pregiudizio alla medesima opinione della superiorità del concilio col vigesimo primo capo dell'ultima sessione, salvando in tutti li decreti l'autorità della Sede Apostolica, e con l'ultimo decreto di dimandar la conferma al papa. Se gli opponeva arco che avendo contrastato il re e tutta la Chiesa Gallicana acciò quello fosse indizione d'un nuovo concilio, e non continuazione; nondimeno si era dichiarata continuazione e tutt' un concilio con quello di Paolo e Giulio, nel suddetto capo vigesimo primo, e nel decreto di rilegger le cose statuite sotto quei pontefici: con che si era ceduto vilmente a tutto quello che dal re era stato sostenuto due anni. Di più dicevano che, l'aver approvato le cose fatte sotto Giulio, era con disonore e pregiudizio della protestazione fatta in quel tempo dal re Enrico II. Ma sopra tutto riprendevano che essendosi fatta sotto Paolo e Giulio sempre onorata menzione spciale del re Francesco I e del re Enrico II insieme con Carlo V, il cardinale non avesse operato che de' medesimi si facesse memoria nelle acclamazioni, quando si fece dell'istesso Carlo, e nominando l'imperatore vivente, secondo quelli esempi non avesse fatto nominar il re di Francia (a). Le altre cose il cardinal scusava con dire, di non aver potuto, con sei prelati che erano in compagnia sua solamente, impedir il consenso di più di 200. Ma di quest'ultima opposizione non si poteva scusare, sebben diceva che era per conservar la pace tra li due regni; essendogli replicato che poteva ben lasciar il carico

(a) *Spond. W. 65.*

di far l'intonazione ad altri, e non esser egli l'autore di quel pregiudizio: e così si vede che spesso volte gli uomini vani, dove credono acquistarsi reputazione a minuto, la perdono in grosso.

Ma li consiglieri di Parlamento (a) ritonavono ben molte altre cose che opponer a' capi di riforma in quelle due sessioni publicati, dove l'autorità ecclesiastica dicevano esser stata allargata fuori de' termini, con intacco e diminuzione della temporale, con dar (b) a' vescovi potestà di proceder a pene pecuniarie e a' prese di corpo contra li laici. Perchè da Cristo a' ministri suoi nessuna autorità era stata data, se non pura e meramente spirituale; che dopo, essendo il clero fatto membro e parte della polizia, li prencipi concessero per grazia a' vescovi di punir con pene temporali li cherici inferiori, acciò fosse osservata tra loro la disciplina; ma di poter usar tal sorte di pene contra laici, non l'avevano nè per legge divina naturale, anzi per sola usurpazione. E che nel caso del duello si pretende (c) di proceder contra imperatore, re e altri sovrani che lo concedono nelle loro terre; e questo sotto pena di scomunicazione: tenendo essi che in alcuni casi il permetter duello non sia male; siccome anco il permetter il meretricio e altri delitti che, sebben mali, per publicità a fine d'evitarne maggiori, non è male permetterli; e questa potestà, che è naturale e data da Dio a' prencipi, non può per alcuna potestà umana esser levata o ristretta. Lo scomunicar an-

(a) *Id. Ibid.*

(b) *Discours sur la Reception du concile de Trente*
p. 41.

(c) *Ibid.*

re e principi supremi, lo stimavano intollerabile, avendo essi per massima costante in Francia, che il re non possa esser scomunicato, nè gli ufficiali regii per quel che tocca all' esecuzione del loro carico. Aggiungevano appresso (a), che il privar li principi degli stati, e gli altri signori de' feudi, e ai privati confiscar li beni, erano tutte usurpazioni dell' autorità temporale, non estendendosi l' autorità data da Cristo alla Chiesa a cose di questa natura.

In quello che a' juspatronati appartiene, dicevano (b), grau torto esser stato fatto a' secolari in difficoltàrli le pruove; e tutto quel capo esser fondato sopra una falsa massima, che tutti li benefici siano liberi, se non si prova il patronato. Perchè è certo in contrario che le Chiese non hanno beni temporali se non dati da' secolari, li quali non si debbe presupponer che l' abbiano voluto conceder, sì che potesse esser maneggiato e dissipato ad arbitrio degli ecclesiastici; onde dal suo principio ogni beneficio era patronato, e si dovrebbe presupponer tale, eccetto dove si potesse mostrar donazione assoluta con cessione totale della patronia: e siccome la comunità, ovvero il principe succedono a chi non ha altro erede, così tutti li benefici che non sono *de jure patronatus* d'alcuno, dovrebbero esser sotto la patronia pubblica (1).

(1) Quest'asserzione de'giureconsulti non è tanto certa, quanto essi vogliono far creder che sia. Originariamente la nomina de' ministri deputati al servizio di ciascheduna parrocchia apparteneva certamente al vescovo, il quale,

(a) *Ibid.*

(b) *Rea. du concile de Trent.*, p. 253. *Exam. concil. Trid.*, p. 125.

Alcuni anco d'essi si ridevano di quella forma di parlar che li beneficii patronati fossero in servitù, e gli altri liberi: quasi che non sia chiara servitù l'esser sotto la disposizione della corte romana, la qual li maneggia contra l'insituzione e fondazione, e non sotto la patronia de' secolari che li conservano (1). Oltra la censura d'alcuni decreti per la suddetta causa, aggiungevano che altri erano contra le consuetudini e immunità della Chiesa

ordinando un chierico, lo legava ad un certo titolo. Perchè in quel tempo i chierici vivevano delle offerte de' fedeli, non v'era alcun luogo a' patronati. Que' diritti debbono riconoscersi dalle liberalità usate da' laici con le chiese. Non è però che li abbiano riservati sempre; e si vede da una infinità di Atti di fondazione, che molti nel dotar le parrocchie, ne hanno lasciato il patronato o ai vescovi o alle chiese matrici, alle quali quelle parrocchie erano soggette. È dunque falso che tutti i beneficii nella loro origine fossero patronati; ed è altresì più falso, che i beneficii che non hanno patrono, esser dovessero di patronato pubblico; perchè la collazione di tutti i titoli, ecclesiastici appartenendo originariamente ai vescovi, essi naturalmente entrano in quel diritto, quando il patronato viene a mancare. Ma in tutto questo il più saggio partito è di attenersi al titolo o al possesso; e dacchè il concilio queste prove le ammette, non pare che si abbia avuto gran ragione di lagnarsi di quel decreto.

(1) Infatti è un po' bizzarra questa espressione; poichè non v'ha maggior servitù a esser nominato da un laico, che da un ecclesiastico, specialmente se quella nomina è acquistata a titolo di beneficenza. I beneficii non erano men liberi quando i popoli avean parte nell' elezioni, che quando ne sono stati privati. La servitù non consiste nella nomina, ma ne' carichi, a' quali i beneficii sono soggetti; e non si vede che que' di nomina laicale sieno soggetti a maggiori carichi che gli altri, anzi spesse volte lo sono a minori.

Gallicana. La riservazione delle (a) cause criminali gravi contra li vescovi alla cognizione del solo pontefice, dicevano levar la facoltà a' concilii provinciali e nazionali, che sempre in ogni caso le avevano giudicate; e con (b) gravar essi vescovi tirandoli a litigar fuori del regno, contra non solo il costume di Francia, ma anco gli antichi canoni dei concilii che hanno voluto sempre, esser giudicate e terminate le cause nelle proprie regioni. Aggiungevano (c), esser contra la giustizia e l'uso di Francia che li beneficii potessero esser gravati di pensioni o riservazioni de' frutti, come obliquamente era stato determinato. Parimente non esser tollerabile (d) che le cause di prima istanza dal papa potessero esser levate fuori del regno, perchè leva un antichissimo uso confermato con molte costituzioni regie; nè potersi giustificare per l'ecezione urgente e ragionevol causa, avendo mostrato l'esperienza di tutti li tempi, che con quel pretesto si levano le cause tutte; e chi vuole disputar se la causa sia urgente o ragionevole, entra in doppia spesa e difficoltà, convenendogli litigar in Roma non solo la causa principale, ma anco quell'articolo. Non approvavano in modo alcuno che fosse concesso a' Mendicanti il posseder beni stabili; e dicevano che essendo stati ricevuti in Francia con quell'istituzione (e), non era giusto che fossero mantentuti se non in quel medesimo stato; che questo è un perpetuo artificio della corte romana di levar di mano li beni a' secolari, e tirarli nel clero, e

(a) *Disc. sur la reception du concile de Trente*, p. 41.

(b) *Ibid.*

(c) *Dup. mem.*, p. 545.

(d) *Id. ibid.*

(e) *Disc. sur la reception du concile de Trente*, p. 41.

poi anco a Roma: facendo prima che col pretesto di voto di povertà li monaci acquistino credito come che non mirino a nissuna cosa temporale, ma tutto facciano per carità a servizio del popolo; dopoi acquistato il credito, la Corte li dispensa dal voto, onde facilmente arricchiscono; e fatti ben opulenti li monasteri, si mandano in commenda, e finalmente tutto cola nella Corte. A questo era aggiunta l' esortazione che nel decimo secondo capo è fatta a tutti li fedeli di voler largamente sovvenire a' vescovi e parrochi de' propri beni: buona esortazione quando servissero al popolo in quello che doverebbono, e ne avessero bisogno; così esser l' esortazione di san Paolo (a) che chi è instruito nelle cose della fede, faccia parte dei beni suoi a chi l' instruisce. Ma quando chi porta il nome di pastore attende ad ogni altra cosa che ad instruir il popolo, l' esortazione non esser opportuna. E tanto più quanto che per li tempi passati li beni ecclesiastici erano per alimento de' poveri e per riscuoter schiavi; per il che non si vendevano li beni stabili, ma gli ornamenti anco della chiesa e li vasi sacri; ma in quei ultimi tempi aversi proibito il poterlo più far senza il papa, il che ha arricchito il clero in immenso. Già nella legge Mosaica Iddio a' Leviti, che erano la decimaterza parte del popolo, aver concesso la decima (b), con proibizione però di poter acquistare altro di più. Ma il clero, che non è la cinquantesima parte, aver oramai acquistato non una decima, ma una quarta parte, e tuttavia andar acquistando, con usar anco per ciò molti artifizii.

(a) 1. *Tim.* 7. 17 1. *Cor.* IX. 11.

(b) *Num.* XVIIII. 20, 21: *Deuter.* XVIIII. 5.

Già Mosè avendo invitato il popolo ad offerir per la fabbrica del tabernacolo, quando fu offerto tanto che bastava (a), aver da parte di Dio proibito che non si offerisse più; ma qui non trovarsi termine se non quando averanno acquistato tutto, se gli uomini continueranno nel letargo. Esser vero che vi sono de' preti e religiosi poveri; ma questo aver tir perchè ve ne sono di eccessivamente ricchi: un compartimento uguale li farebbe abbondantemente ricchi tutti. E pur finalmente lasciate tutte queste così evidenti considerazioni, quando il concilio esortasse il popolo a sovvenir li vescovi e parroci poveri nelle loro necessità, averebbe del tollerabile; ma il dir di sovvenirli acciò possano sostener la dignità, che non vuole dir altro che il fasto e il lusso, non esser altro che un aver perso affatto la vergogna. Vero è che in cambio s'è fatto un decreto nel decim'ottavo capo a favor del popolo, che le dispense siano date gratuitamente; ma poichè essendo comandato da Cristo, non se n'era potuto veder l'osservazione, non vi era speranza che questo decreto dovesse far maggior frutto.

Le quali cose essendo opposte al cardinale di Lorena, imputandogli che le avesse autorizzate con la sua presenza contra l' espresso comandamento fattogli dal re per lettere de' 28 agosto, delle quali di sopra si è parlato, il cardinale si difendeva con una sola parola, dicendo: Che nella congregazione de' dieci novembre, leggendosi li decreti per pubblicare nella sessione degli undici, erano state riservate le ragioni e autorità del re di Francia, e li privilegi della Chiesa Gallicana. Al che replicava monsignor di Pibrac (b): Che da lui e dal col-

(a) Exod. XXXI. 6.

(b) Dup. mem., p. 546.

lega era stata usata ogni diligenza per aver copia di quel decreto, nè mai l'avevano potuto avere; e che tanto era ne' negozii umani non apparire, quanto non essere: oltre che quello non servirebbe niente alle cose pubblicate nell'ultima sessione. Ma quello che si diceva ne' consigli del re e del Parlamento in materia del concilio, si può dir che niente fosse rispetto a quello che con libertà francese li vescovi e teologi, e anco li servidori di loro narravano a ciascuno con ogni occasione (a), con parole derisorie, raccontando le discordie e contenzioni fra li Padri, le pratiche e gl'interessi con che le cose della riforma furono trattate; e più parlavano li più familiari del cardinale di Lorena, e passò per maniera di proverbio in Francia che il concilio moderno era di maggior autorità che il celebrato dagli apostoli, essendo bastato a quello per fondamento de' decreti che fosse parso a loro, senza che vi avesse parte lo Spirito Santo.

LXXXVII. Ma in Germania li decreti di riforma non venivano in considerazione alcuna, nè appresso li Protestanti, nè appresso li cattolici. Da' Protestanti la materia di fede sola era esaminata. Dicevano, che l'aver detto già una sola parola incidentalmente parlando della messa, che ella giovava a' morti (la qual può anco ricevere vari sensi), e nel decreto del purgatorio portarla con una definizione d'articolo formato, non era così solita usarsi ne' concilii, e massimamente in questo dove le materie erano sminuzzate, e fatti articoli di fede d'ogni questione che si può promover in qualsivoglia materia. Ma il comandar li vescovi di far insegnare la dottrina sana del pur-

(a) *Thuan.*, l. 55. N. 13.

gatorio, senza dichiarare qual sia quella, mostrar bene che li Padri avevano gran fretta di partir da Trento. E aver mostrato maggior fretta nella materia de' santi, avendo condannato undici articoli tutt' in un fiato e in un periodo, senza dichiarare che sorte di dannazione, o come di eresia, o per qual altra qualità. E dopo un lungo discorso delle immagini, aver anatematizzato chi parla in contrario di quei decreti, senza lasciarsi intender quali comprenda sotto quell' anatema, o gl' immediate precedenti che delle immagini parlano, o pur gli altri sopra scritti. Ma delle indulgenze più di tutte le altre cose era ragionato: che quelle diedero occasione alla presente divisione tra li cristiani; che per quelle principalmente era stato congregato il concilio; che in quella materia non vi è parte alcuna che non sia controversa e incerta, anco appresso gli scolastici: e tuttavia la sinodo abbia passato senza dirne parola, e senza dichiarar alcuna delle cose dubbie e controverse. E per quello che tocca al rimedio degli abusi, aver parlato in termini ambigui che non lasciano intender quello che sia nè approvato, nè riprovato; mentre dice « desiderare una moderazione, secondo la vecchia consuetudine approvata nella Chiesa ». Imperocchè è cosa certa, e che non si può nascondere, che nella Chiesa orientale di qualunque nazione cristiana, nè per li tempi passati, nè per li posteriori vi fu alcun uso d' indulgenze di sorte veruna (1); e nella occidentale, se per vecchia con-

(1) Cioè indulgenze intese in quel senso in cui oggidì si prendono. Perchè altrimenti, dacchè le penitenze canoniche avean luogo nelle Chiese orientali non meno che in quelle di Occidente, non si può dire che ogni sorta d' indulgenze fosse ignota alle Chiese orientali. Ma

suetudine s'ha da intendere quella che si osservò innanzi Urbano II, sino al 1095, non si saprà dire, nè portar fede alcuna d' indulgenze usate. E se da quel tempo sino all' anno 1300, si vedrà l' uso molto parco, e solamente per la liberazione delle pene imposte dal confessore. Dopo il qual tempo si vedono dal concilio Viennense gli abusi che s' introducevano, li quali sino a Leone X crescerono in immenso; onde desiderando la sinodo veder restituita la vecchia consuetudine approvata nella Chiesa, era necessario dichiarar in qual Chiesa, e in qual tempo. Ma quelle parole che « con troppa facilità nella concessione delle indulgenze snervata la disciplina ecclesiastica », dicevano essere una espressa confessione che non partengano alla coscienza, nè liberano da cosa alcuna appresso Dio, ma toccano il solo esterno che è la disciplina ecclesiastica. Della differenza de' cibi e de' digiuni dicevano, che il commendarli era cosa buona, ma non era deciso quello di che il mondo si era tanto lamentato, cioè, che si pretendesse un obbligo di coscienza (1). Li precipi però di Ge-

indulgenze generali concesse senza cognizione di cosa o date per danaro, o per qualche altra cosa simile, può dire che sono un abuso che è sempre stato ignoto nelle Chiese orientali; e Dio volesse che lo fusse anche nelle nostre!

(1) Questa censura non era mal fondata, come si è notato. Perchè veramente i Luterani non si erano dichiarati contra il digiuno, ma contra l'obbligo che ne ingiungeva; ed a ciò gli Alemanni e i Francesi avevano più volte chiesta che si provvedesse coll'abolizione di varie leggi positive. Con tutto ciò su questo il concilio non ha voluto spiegarsi; se non che avendo lasciate le cose com' erano, pare che abbia voluto piuttosto fermare, che moderar quella obbligazione.

mania protestanti di questo concilio non tennero conto alcuno: solo alcuni ministri della Confessione Augustana, pochi anco in numero (a), mandarono in pubblico una protestazione, della quale fu fatta poca stima.

LXXXVIII. I cattolici a' dogmi del purgatorio e delle indulgenze non pensavano: solo erano intenti ad impetrare la comunione del calice, il matrimonio de' preti, e rilassazione nella molteplicità de' precetti *de jure positivo*, intorno a' digiuni, feste e altre tali cose. Ai quali per dar soddisfazione (b), l'imperatore e il duca di Baviera fecero istanza appresso il pontefice. Scrisse l'imperatore lettere alla Santità Sua sotto li quattordici febraro con dire, che durante il concilio era affaticato per ottenere la concessione del calice, non per interessi privati, nè per scrupoli di coscienza che egli avesse, ma perchè credette e tuttavia credeva che fosse necessaria per ridur alla Chiesa gli sviati. Che tollerò allora gl'impedimenti frapposti per trattarne co' principali prelati e principi dell'Imperio, con i quali avendo conferito, se fosse ispediente far altra istanza per la medesima richiesta, essi lodarono che ne trattasse di nuovo con Sua Santità. Per il che raccordandosi quello che i cardinali Morone e Lorena gli avevano fatto dire, e gli era confermato dal vescovo di Liesina nunzio per nome di Sua Santità, non voleva differir più a dimandarli la grazia, senza replicar più le gravissime cause

(a) *Thuan. Hist.*, l. 35. N. 13. *Spond. N. 3. Rayn. ad ann. 1564. N. 13, 14.*

(b) *Ball.*, l. 24, c. 13. *Rayn. ad ann. 1564. N. 28, e. seqq. Thuan.* l. 36. N. 38.

che lo constringevano: instando che voglia ajutar la nazione germanica, alla quale tutti li cattolici prudenti giudicano che la concessione sarà di gran beneficio. Aggiungendo, che per conservar le reliquie della religione nell' Imperio, e per estirpar l'eresie, apporterà gran momento il conceder che quei sacerdoti che per maritarsi sono separati, possano esser riconciliati, ritenute le mogli; e che all' avvenire, dove non vi sono preti a sufficienza, siano ammessi al sacerdozio maritati di buona vita e fama, di che lo pregava per nome proprio e del duca di Baviera suo genero: accertandolo che farebbe cosa degna della pietà sua, e a lui gratissima.

Le lettere del duca di Baviera contenevano, che avendo più volte mandato alla Santità Sua esponendo il miserabil stato della Germania nelle cose della religione, sperava di non aver a desiderar lungamente la medicina; la qual non vedendo posta sino allora, egli, insieme con la Maestà Cesarea e gli elettori ecclesiastici, la pregava di conceder all' arcivescovo di Salzburg di poter dispensar li preti cattolici a ministrar il calice a' confessi e contriti, e che credono gli altri articoli della religione: la qual concessione satisfarebbe ai sudditi suoi abitanti nello stato, e anco a quelli che escono fuori del suo dominio per cercar chi glie lo ministri; che egli sempre si contenterà di una spezie, nè mai sforzerà all' uso del calice quelli che si contenteranno, come lui, della sola spezie del pane: per i quali non dimanda niente, ma ben gli pare che non sia inconveniente al vicario di Cristo aver misericordia anco degli altri. Pregò ancora Sua Santità che almeno per qualche tempo concedesse che si potessero riconciliar alla Chiesa

li sacerdoti maritati, ritenendo le loro mogli, e ordinar anco de' maritati.

A queste lettere era aggiunta una rimostranza, o considerazione composta da' teologi cattolici di Germania, nella quale si diceva (a): Esser cosa chiara che la Scrittura del Nuovo e Vecchio Testamento permette le mogli a' sacerdoti, perchè gli apostoli, eccettuati forse pochi, furono maritati; nè si trova che Cristo, dopo la vocazione, li abbia fatto separar dalle mogli. Che nella Chiesa primitiva, così orientale come occidentale, li matrimoni de' sacerdoti furono liberi e leciti sino a papa Calisto; che le leggi civili non condannano il matrimonio de' chierici; esser anco certo che il celibato nel clero è migliore e più desiderabile, ma per la fragilità della natura e per la difficoltà del servar la continenza pochi si trovano che non sentano gli stimoli carnali. Però narra Eusebio che Dionisio di Corinto ammonì Quinto vescovo, che tenesse conto della debolezza della maggior parte, e non ponesse il peso del celibato sopra li fratelli (1). E Pafnuzio nel concilio Niceno, dicendo che l'uso della propria moglie era castità, persuase il concilio a non imporre legge di celibato. E la sesta sinodo Constantinopolitana non proibì l'uso delle mogli, se non nel tempo che avevano ad offerir sacrificio. Che se mai vi fu causa di permetter a' chierici il matrimonio, era in quel secolo; che di cinquanta sacerdoti cattolici appena se ne trova uno che non sia notorio fornicario; che non

(1) Probabilmente vi ha qui un error di impressione perchè Eusebio dà a quel vescovo il nome di Pinyto.

(a) *Thuan. Hist.*, l. 36. N. 38.

tanto li sacerdoti desiderauo il matrimonio, ma li secolari ancora, per non veder quella bruttezza di vita; e li patroni delle chiese non vogliono dar li benefizi se non a' maritati. Che vi è gran mancamento di ministri per la sola proibizione del matrimonio. Che la Chiesa altre volte per questa stessa causa ha rilasciato la severità de' canoni. Che il pontefice confermò un vescovo in Saragoza con moglie e figliuoli e un diacono bigamo, e concesse il sacramento della confermazione a' semplici preti in mancamento di vescovo; per il che a molti cattolici e già e allora pareva meglio dispensar la legge della continenza (che col ritenerla aprir la finestra ad un immondissimo celibato), lasciando in libertà il matrimonio, massime che il cardinal Panormitano tiene che il celibato non sia di sustanza dell'Ordine, nè *de jure divino*, e che sarebbe per la salute delle anime conceder il matrimonio; ed esservene esempi della Chiesa vecchia nel concilio Ancirano, e di Adam e di Eupsichio Cesariense, preti; (1) esser cosa certa che il papa può dispensar quanto a' sacerdoti secolari, il che alcuni anco estendono a' regolari. Che 'par grand' assurdità non admetter chierici ammogliati e tollerarli fornicari; e il voler rimuover ambidoi, esser il voler restar senza ministri; e volendo astringerli al voto di castità non bisognerebbe ordinar se non vecchi. Non esser buona ragione ritener co'denti il celibato per conservar li beni ecclesiastici; non essendo giusto per beni temporali far tanta jattura delle anime, oltre che se vi potrebbe provveder per altra maniera: che se questo si facesse, sarebbe

(1) È pure famoso il canone del concilio di Gangra che dice anatema a chi ricuserà i sacramenti amministrati da prete ammogliato.

(Editore)

espulso dalla Chiesa il concubinato, e levato lo scandalo che offende molti.

Attese queste rimostranze il pontefice era di parere di congregar in Roma uomini pii e letterati di tutte le nazioni per trattar questo punto con maturità, e già ne aveva parlato con gli ambasciatori appresso sè residenti. Ma dal cardinal Simoneta fu dissuaso, il qual raccordò che quella sarebbe una specie di concilio, e se di Francia, Spagna e Germania e d'altrove fussero venuti, averebbono portato intelligenze e istruzioni de' principi, e per li rispetti di quelli si sarebbero governati e avcrebbono parlato; e quando la Santità Sua avesse voluto disfarsi di loro e licenziarli, non averebbe potuto farlo a suo beneplacito; che se non avesse seguito il parer loro, sarebbe stato con disgusto dei principi: raccordassesi le molestie sostenute per causa del concilio e non si mettesse in simil pericoli. Approvò il papa questo consiglio per sincero e utile, e posto da canto il pensiero di ridur per questo persone d'altrove (a), deputò sopra ciò diciannove cardinali, a' quali ordinò che diligentemente esaminassero la scrittura venuta di Germania.

LXXXIX. Il dodici marzo fece il pontefice promozione di diciannove cardinali, per fine principale di rimeritar quelli che in concilio s'erano adoperati virtuosamente, e massime in servizio della Sede Apostolica (1); nella quale fu riso-

(1) *Rayn. ad ann. 1565. N. 6. Adr.*, l. 18, p. 1294. *Pallav.*, l. 24, c. 13.

— Questa promozione, al dir di Rainaldi, non fu fatta ai 12 ma bensì agli 11 di marzo, e i cardinali in essa compresi non furono soli 19 ma 23. Oltre i nomi

(a) *Rayn. ad ann. 1565. N. 1.*

luto di non comprender alcuno di quelli che tenero la residenza o l'istituzione de' vescovi esse *de jure divino*, con tutto che del rimanente avessero le qualità che, secondo il costume, lo meritavano; non si guardò di scoprir questa sua mente con ogni sorte di persona in qualunque occasione (1). Cre Marco Antonio Colonna arcivescovo di Taranto, Alvise Pisani vescovo di Padoa, Marco Antonio Boba vescovo di Aosta, Ugo Buoncompagno vescovo di Bestice, Alessandro Sforza vescovo di Parma, Simon Pasqua vescovo di Serzana, Cabi

nati qui da Frà Paolo, vi furono altresì in quel nome Annibale Bozzut arcivescovo di Avignone, Tolomeo Gaddi arcivescovo di Siponto, Angelo Nicolini arcivescovo di Pisa, Prospero Santa Croce vescovo di Chisamo, Flavio Orsini vescovo di Murano, Alessandro Crivelli vescovo di Cariati, Francesco Alciato vescovo di Civita, Antonio di Crequi vescovo di Amiens, Guglielmo Sirleto prefetto notario apostolico, Benedetto Lomellini cherico nella Camera apostolica, e Francesco Grassi governatore di Valano.

(1) Pallavicino lib. 24 c. 13 vuole che questa sia calunnia. Il fatto però ad ogni modo è vero; perchè tutti quei che furon compresi in quella promozione, ch' erano intervenuti al concilio, non ve n' era nessuno che sostenuto avesse quelle opinioni. È vero che molti non ve ne furono nemmeno di quelli che avevano mostrato maggior fervore a secondare le intenzioni del papa. Ma egli tutte le sue creature nominar non poteva e dovendo dare molti di que' cappelli o a' suoi nunzi o alle persone raccomandategli da' principi, bisognò scegliere tra quelli del suo partito, o quei che avean più fatte raccomandazioni, o quei da' quali credeva poter ritrarre maggior profitto con la vendita degli officii che possedevano; come lo dice schiettamente Adriani lib. 8 p. 123. « Onde rimanendone gli officii alla Camera e il papa vendendoli cari, ne trasse molti denari ».

Visconte vescovo di Vintimiglia, Francesco Abondio vescovo di Bobio, Guido Ferrier vescovo di Vercelli, Giovanni Francesco Commendone vescovo del Zante, Gabriel Paleoto auditore di Rota: che tutti s'erano affaticati nel concilio in servizio fedele di Sua Santità. A questi aggiunse Zaccaria Delfino vescovo di Liesina, che, nuncio all'imperatore, non s'affaticò manco per metter fine al concilio, di quello che gli altri avevano fatto in Trento.

FINE DEL SETTIMO VOLUME.

APPENDICI
ALL' ISTORIA
DEL
CONCILIO TRIDENTINO
DI
FRÀ PAOLO SARPI



DEDICA

DI

M. A. DE DOMINIS.

MARC'Antonio de Dominis arcivescovo di Spalatro, caduto in qualche sospetto alla Corte di Roma, rassegnò la sua sede e si recò a Venezia sul finire del 1615. Essendo prelato di costumi integerrimi, dotto nelle materie ecclesiastiche e nella fisica, e avuto anche qualche parte nell'affare dell' Interdetto succeduto dieci anni prima, fece amicizia con Frà Paolo, che gli diede a vedere la sua *Istoria del Concilio Tridentino*: de Dominis ne prese secretamente copia e di lì a poco evase all'insaputa da Venezia, passò in Germania, indi a Londra dove apostatò. A lui siamo debitori della pubblicazione dell' opera anzidetta, che senza questo accidente sarebbe forse perita come tante altre dello stesso autore: ma a tutti fece sdegno l'impudente aggiunta al titolo, e la lettera dedicatoria al re Giacomo d'Inghilterra. Frà Paolo se ne tenne offe-

sissimo, e ne fece fare, dal suo amico Fulgenzio, querela in una lettera che ci è stata conservata dal tempo, e che è abbastanza curiosa per essere qui riportata:

« REVERENDISSIMO SIGNORE!

« Io do a V. S. Reverendissima questo titolo, poichè sebbene si è messo nel numero de' Protestanti, però sempre le resta nell'anima il carattere sacerdotale et episcopale, di cui non temè voler ispogliarsene. Il mio P. Maestro Paolo molto si lagna di tal suo eccesso, e moltissimo pure che avendo a V. S. R. prestato da leggere il suo manoscritto dell'Istoria del Concilio Tridentino, che guardava con tanta gelosia, ne abbia tirata di essa una copia, e siasene poi abusato non solo facendola stampare senza il di lui beneplacito, ma ponendole anco quel titolo improprio e quella dedica terribile e scandalosa; e ciò, come siamo bene informati, per motivo d'interesse, non già di onorare l'autore modesto. Le dico pertanto, Monsignore, che queste non sono le vie per acquistarsi credito, e che il P. M. Paolo ed io non la credevamo tale, nemmeno nel momento che circa due anni fa venne intesa la diserzione sua dalla chiesa di Spalatro da lei governata, e fu letto successivamente il manifesto che sparse per l'Europa della sua condotta et erronea maniera di pensare. Pregando poi il Signore che la illumini, mi dichiaro ecc.

Venezia, 11 novembre 1619.

FRA' FULGENZIO DA VENEZIA.

Il titolo, come è noto, era questo:

ISTORIA DEL CONCILIO TRIDENTINO di PIETRO SOAVE POLANO, nella quale si scoprono gli artifizi della Corte di Roma per impedire che nè la verità de' dogmi si palesasse, nè la riforma del Papato e della Chiesa si trattasse.

Poi veniva la dedica che è la seguente :

AL SERENISSIMO E POTENTISSIMO
 PRÉNCIPE
GIACOPO
 DELLA
GRAN BRETTAGNA
 PRIMO RE E MONARCHA,
 RE PARIMENTE DI FRANCIA E D'IRLANDA
 DEFENSORE DELLA FEDE ECC.

SACRA MAESTA'

Nel dipartirmi d'Italia per ricoverarmi sotto l'augusto manto della Clemenza Vostra, procurai d'aver copia, per quanto a me fu possibile, di varie composizioni delli più elevati spiriti che in quella nobilissima provincia in grande numero fioriscono: di quelle però, che e alla mia professione principale appartengono, e alla MAESTA' VOSTRA, come vero defensore della vera e cattolica fede, potessero essere grate. Non mancano in Italia, Sire, ingegni vivaci, liberi in Dio, e dalla misera cattività coll'animo sciolti, i quali con occhio puro e limpido veggono gl'imbrogli che ivi si trappongono alle cose della santa religione; s'accorgono troppo delle frodi e inganni co' quali, per mante

nersi nelle grandezze temporali, la Corte di Roma opprime la vera dottrina cristiana, induce falsità e menzogne per articoli di fede; e l'armi già date dallo spirito di Cristo alla sua santa Chiesa, perchè le servano a difesa, e all'espugnazione dell'eresie e abusi, converte ella all'oppressione di essa Chiesa, per farsela schiava sotto a' piedi. Servirono già i sacri concilii per iscoprire gli errori, gli abusi e le falsità; ma negli ultimi secoli, dopo che li pontefici romani cotanto s'ingrandirono, facendosi di ministri e servitori, patroni e monarchi della Chiesa, temendo d'essere appunto ne' sacri concilii iscoperti per quelli che sono e anco riformati e ridotti a quello che devono essere, con invenzioni e stratagemmi diabolici hanno o sbanditi e estinti i veri concilii, o guasti e corrotti, e anco oppressi quelli che talvolta col loro sforzato consenso si sono radunati, ovviando con maravigliose arti, fraudolenze e violenze ancora, che tali concilii non potessero cercar la verità; ma all'incontro servissero a loro di mezzo d'accrescere tanto più la loro grandezza, e d'opprimere affatto la libertà di santa Chiesa. Ciò s'è veduto chiaramente nell'ultimo concilio di Trento, il quale per tanto legittimo, puro e santo a noi viene essere veduto, e pure tutto fu pieno di frodi, artifizii umani, passioni, sforzi, violenze e inganni, nella presente istoria diligentemente iscoperti e minutamente raccontati. Deve in vero attribuirsi piuttosto alla gran forza della verità e alla disposizione della divina provvidenza, che ad umano consiglio, che

un' opera tale dovesse uscire dalle mani di persona nata e educata sotto l'obbedienza del pontefice romano. Io ho conosciuto l'autore, persona in vero di molta erudizione, di gran giudizio e integrità, e di retissima intenzione: dimostrava in sé zelo sincerissimo che le discordie ecclesiastiche si componessero: in quella cattività serviva in modo che però più colla retta coscienza che col comune consueto si regolasse. E scbbene non udiva volentieri le soverchie depressioni della Chiesa romana, nondimeno abborriva anco quelli che gli abusi d' essa, come sante istituzioni, defendessero: e nel rimanente era della verità amico singolare, e d'essa tenacissimo; onde professava, senza rispetto alcuno, quella, dovunque ella fusse, doversi ricevere e abbracciare. Questa sua fatica a me e a pochissimi di lui molto confidenti nota, reputai io degna d'essere guidata alla luce, onde mi affaticai non poco per cavargliene copia dalle mani, e avuta questa preziosa gioia, da lui poco stimata, non ho giudicato doversi ella più tener occulta, quantunque io non sappia quello fusse per sentire esso autore, o come avesse ad interpretare questa mia risoluzione di pubblicarla. Bene son io certo, che egli per l'obbligo comune alla verità, e per il zelo verso la purità della religione, contra le depravazioni tanto inescusabili, avrebbe dovuto contentarsene. Non dubitai io giammai ch'egli avesse piena notizia delle supreme qualità che rendono la MAESTA' VOSTRA a tutto 'l mondo conspicua, onde ben avrebbe dovuto esser divotis-

simo osservatore dell'eroiche sue virtù, e godere grandemente ch' ella divenisse padrona delle pie fatiche da lui fatte; e in conseguenza ratificare per cosa ben fatta, e rallegrarsi che quelle fussero per mezzo mio capitate nelle più nobili e degne mani ch' abbia l'Europa e terra tutta; d' un re, prodigio del presente mondo in dottrina, in prudenza, in valore, in pietà e religione, a nessuno secondo, e a tutti primo. Faccia la Serenissima MAESTA' VOSTRA conto ch' io le porgo un Mosè cavato dall' acque, per miracolo di Dio non sommerso (e pure ad essere sommerso dal suo genitore per l'onor del Papato, i cui arcani vedeva quivi discoperti, o pure per li soliti pericoli e terrori, era destinato). Eccolo nelle braccia di V. M. assicurato, acciocchè dalla pietà sua e santo zelo allevato, possa uscir al mondo per ajutar a liberare i popoli di Dio dalla tirannide di quel Faraone, che con li ceppi anco di sì sregolato e fallace concilio li tiene in cruda servitù oppressi. Goda la MAESTA' VOSTRA con quel suo purgatissimo giudizio questa veramente onorata opera, colla quale penetrerà nell' alto mistero perchè la corte romana non abbia mai voluto lasciar vedere agl'occhi umani gli Atti di quel concilio, ma li tenghi sotto mille chiavi nascosti, dopo d' avere con esquisitissimi artifizii annichilati in gran parte li documenti che di questo concilio si ritrovavano nelle mani de' privati, e in molte librerie vecchie de' prelati e altri personaggi ch' in quello presenti si ritrovarono; laddove con ogni minutezza storica gli Atti di tutti quasi

gli altri universali concilii si palesano: e di questo concilio altro non si pubblica che li nudi decreti, in Roma più che in Trento fatti. Scorgerà la MAESTA' VOSTRA da questa nobilissima e esquisitissima istoria molti arcani profondi del Papato. E io, che sono il portatore di questo sì pregiato dono, anderò giojendo che mi si sia presentata sì bella occasione di mostrare a V. M., che non solamente con le mie, ma anco colle altrui fatiche desidero impiegarli tutto a servirla. Riceva ella consolazione, eh' in Italia, dal Papato in lei nato e stabilito tutta oppressa, si trovino nondimeno ingegni inimici delle infami adulazioni verso il papa, e amici della verità, la quale in quest' opera, intorno al fatto del concilio Tridentino, con tanta sincerità si va scoprendo. Dio conservi la SERENISSIMA MAESTA' VOSTRA alli suoi regni, e alla S. Chiesa universale, per molti anni sana, prospera e felice, e le dia forza e opportunità di dimostrare in fatti d'essere di lei e della sua vera fede vero e fervente Difensore

SACRA MAESTA'

DELLA SERENISSIMA MAESTA' VOSTRA

Servo infimo

M. ANT. DE DOMINIS
Arcivescovo di Spalatro

Dalla Casa di Savoia il primo di Genn. 1619.

È singolare che dopo avere offeso di tal forma la corte di Roma, la vanità di questo prelato si lasciasse poi allucinare dalle promesse che, tornandovi, sarebbe fatto cardinale. Tornò di fatti: ebbe cattiva accoglienza, umiliazioni, poi carcere e Sant'offizio, e morì in Castello Sant'Angelo, a quel che credesi di veleno, nel 1625.

DISCORSO ISTORICO

DEL CANONICO

PIER FRANCESCO LE COURAYER

INTORNO

ALL' ACCETTAZIONE DEL CONCILIO DI TRENTO,

SPECIALMENTE IN FRANCIA.

Avvegnachè il papa Pio IV sentisse in suo cuore un secreto rammarico che i principi colto avessero l'occasione del concilio di Trento per obbligarlo a conceder loro più cose contra sua voglia, e a prometterne parecchie altre che in verun altro tempo non avrebbe mai accordate così agevolmente; nientedimeno non si trattenne di dar segni di grande contento al veder terminata quell' adunanza : « Rimasene il papa lieto, ma con qualche occulto sdegno de' principi maggiori, essendogli forse paruto, che con l'occasione del concilio l'avessero con molta arte indotto a concedere alcune cose fuori della sua volontà e della propria riputazione; e a prometterne di quelle, alle quali non si sarebbe lasciato indurre così leggermente » (a). Ma di qualunque piacere a lui fosse la conclusione del concilio, gli pareva di non aver fatto nulla se non procurava che fosse ricevuto in tutti gli stati cattolici. La cosa però aveva le sue difficoltà. L'A-magna non aveva ottenuto il minimo chè ne' principali punti, in grazia de' quali aveva desiderato il

(a) *Adr.*, l. 17, p. 1267.

concilio. Agli Spagnuoli pareva superficiale la riforma, e i prelati di quel regno erano poco soddisfatti che non si avesse avuto maggior considerazione per i vescovi, e che non si avesse voluto dichiarar la loro istituzione *de jure divino*, a fine di accrescer l'autorità del papa con pregiudizio della lor propria. I Francesi dal canto loro lagnavansi (a), che si avesse arrogata a sè l'autorità de' principi; che si avesse messo mano ne' diritti e libertà della Chiesa Gallicana; che confermati si fossero abusi, che meritavano di esser riformati, e poca attenzione si avesse avuto a' bisogni particolari del regno. *Fuit etiam concilium*, dice Spandano, *Ferdinando, Caesari, Carolo Galliae et Philippo Hispaniae regibus, in nonnullis quae rationibus et commodis, aut receptis consuetudinibus officere videbantur, minus acceptum* (b). Che quelle doglianze fossero o no ragionevoli, qui non si disputa; bastò che fossero reali, per far nascer opposizioni al ricevimento del concilio; e furon esse in Francia tanto forti, che ad onta delle insinuazioni de' papi e delle sovente replicate istanze del clero, sino a questa ora non vi fu modo di superarle.

1. In Italia non incontrò la faccenda tante difficoltà. Essendochè l'autorità del papa ivi serve di regola irrefragabile nelle materie spirituali, e che i decreti di quell'adunanza erano già stati fatti di consenso quasi unanime de' vescovi italiani, non vi fu d'uopo di grandi maneggi per ottenere che si pubblicassero. Negli stati propri del papa

(a) *Du Moulin consult. N. 97. Recl. de Pasquier l. 5. c. 34.*

(b) *Spond. ad ann. 1564. N. 3.*

la sola autorità di lui a ciò bastava, e niente meno bastava in quelle piccole repubbliche che sono in qualche modo da lui dipendenti: e negli stati un poco più indipendenti, le insinuazioni di lui hanno tal forza, che quasi equivale a' comandi assoluti, a' quali è malagevole resistere per la influenza che egli ha sul clero, e il clero su i popoli.

II, La repubblica di Venezia fu delle prime a dar l'esempio di sommissione, facendo publicar nella chiesa di san Marco i decreti del concilio e comandandone l'osservanza in tutti i suoi stati (1).

(1) Così infatti raccontasi comunemente, e così anche fu creduto; ma Frà Paolo che conosceva meglio di chi che sia le intenzioni del governo veneto, in una lettera a Giacomo Leschassier del 1 settembre 1609 ci fa sapere che quel governo non aveva nè approvato nè disapprovato i decreti del concilio, ma solamente scritto a' magistrati che non si opponessero a' prelati che gli pubblicavano, fossero di ajuto a quelli che gli eseguivano, e reprimessero gli opposenti, senza esprimere quale fosse la sua opinione sulla validità di que' decreti. Nel cauteioso linguaggio della politica veneziana, ciò dir voleva che il concilio sarebbe stato buono o non buono secondo le occasioni. Infatti la Repubblica riteneva per massima invariabile che nissuna autorità di papa o di concilio poteva derogare a' suoi diritti, in conseguenza di che quanto fosse decretato in contrario, era per sua natura nullo. Infatti il senato continuò sempre, malgrado i decreti Tridentini, lo stesso sistema di politica nelle cose ecclesiastiche, e fece opposizione rispetto alla esecuzione di varii articoli sulle visitazioni, l'inquisizione, i libri proibiti, l'amministrazione de' spedali e luoghi pii, le immunità delle persone e beni ecclesiastici e simili, a Pio V, Gregorio XIII, Clemente VIII e più di tutto a Paolo V per cui ne venne poi il famoso Interdetto.

(Editore)

Il papa n'ebbe tant'allegrezza, che mandò da or parte copia di quell' accettazione; e per dimostrazione di sua riconoscenza al senato, donò, alla pubblica il palazzo di san Marco, che Paolo II aveva fatto fabbricar in Roma per sua abitazione. *Cu esemplum Pius ad Cosmum Florentiae et Senarum dumisit, ut eorum laudem ac religionem, aemularetur nec ad duces et moderatores reipublicae Genuensis: ac post se ipse ut grati animi argumentum erga Venetorum rempublicam, ejusque in Apostolicam Sedem obsequia praeferret, palatium prope aedem D. Marci a Paulo II. mae excitatum eidem liberaliter est elargitus, amp simoque diplomate Venetorum laudibus conferto munit ornavit (a).*

III. Fu assai poco dopo; che per le sollecitazioni e persuasive di Commendone anco la Polonia (b) senza grande fatica chinò il capo a' decreti del concilio. Quel nuncio, dopo averne parlato col cardinal Osio e il re Sigismondo, lo prese al senato durante la dieta di Varsavia. Ucangelo civescovo di Gnesna avrebbe voluto che non precipitasse l'affare; che con più maturità si deliberasse e si desse tempo di esaminar i decreti; ma di accettarli; e questo parere senza dubbio, saggio. Ma Sigismondo, probabilmente mosso da Commendone, senz' aspettare le deliberazioni del senato si dichiarò per l'accettazione; e così la cosa passò senza verun'altra difficoltà. *Itaque sibi placuit ut concilii Oecumenici jussa accipiantur, iisque ut convenit et decet, obtemperetur.* Questo avvenimento

(a) *Moros. Hist. Ven.*, l. 8. *Rayn. ad ann.* 1564. *N. 50. Pallav.*, l. 24, c. 11.

(b) *Fit. card. Commend.*, l. 2, c. 11. *Rayn. ad ann.* 1564. *N. 44. Pallav.*, l. 24, c. 13.

come si può credere, sentito a Roma con applauso. Il papa se ne rallegrò nel concistoro dei cinque di ottobre; e dopo aver fatto grandi elogi a quel principe, propose l'esempio di lui a tutti gli altri, e incaricò i cardinali protettori de' regni ad esortar tutti i sovrani ad imitarlo.

IV. Un po' più di stenti costò l'accettazione del concilio in Spagna, dove al Consiglio pareva inconveniente il ricever decreti che in molti punti offendevano l'autorità de' re e la giurisdizione dei vescovi. Con tutto ciò dopo varie consulte su quella faccenda, pensando Filippo II che per l'interesse e tranquillità de' suoi stati necessaria fosse, almeno apparentemente, un'accettazione pura e semplice, giudicò che senza far veruna restrizione nella formula di accettazione, per timore che non si credesse esser in arbitrio di ciascheduno il limitar que' decreti a suo talento, bastasse il determinarne l'osservanza con le leggi e gli usi de' suoi reami. E in questi termini scrisse alla governatrice delle Fiandre che gli aveva dato notizia delle opposizioni che dal consiglio facevansi alla promulgazione del concilio nei Paesi Bassi (a). *Ideoque responsum, sibi non placere in concilio populis proponendo quidquam excipit; ne et Romae urbi sermonum avidae materies obtrectandi et reliquis cristianis principibus in Hispaniam intentis occasio imitandi praeberetur. Nam quod de regio ac provinciali jure dicebatur, consideratum abunde fuisse, cum de concilio eodem publicando quaesitum fuit in Hispania, in qua illae plane difficultates existebant, quarum sicuti nulla tunc ratio habita est, sed concilium sine ulla exceptione*

(a) *Strad. de Bello Belg. Dec. 1, l. 4.*

propositum, adhibita tamen perlevi moderatione in ejus usu, ita velle in Belgio idem facitari.

A fine dunque di far ricever i decreti del concilio con le convenienti formalità, fece il re Filippo nel 1565 convocar in Spagna molti concilii provinciali, e deputò commissari che in suo nome vi assistessero e facessero ricever que' decreti nel modo che dal consiglio era stato prescritto. Così si fece ne' concilii di Toledo, di Saragosa, di Siviglia, di Valenza e alcuni altri, ne' quali tutto si eseguì giusta la volontà del principe, e in conformità di sue mire. Con tutto ciò, avvegnachè in apparenza fosse rispettosa l'accettazione del concilio fatta fare da Filippo, la Corte di Roma non ne fu contenta, perchè, come fu notato da Frà Paolo e dal Tuano dopo l'Adriani (a), tutto si fece per autorità del re, senza mai nominar quella del papa, il quale anzi pretendeva che tutta l'autorità del concilio venendo dalla sua conferma, tutto si avesse dovuto far in suo nome: « Il pontefice, dice Adriani, per conto del concilio non era ben disposto inverso quel re; e anche poi negli editti publicatisi ne' suoi stati e che vi si osservassero le deliberazioni del concilio, nel comandarsi a' cardinali, a' vescovi e altri prelati non vi si faceva menzione del pontefice, ma tutto per comandamento del re di Spagna ». Inoltre l'accettazione del concilio in Spagna tuttochè pura e semplice stata fosse, lo fu soltanto per mera formalità; poichè (b) come si ha da una lettera del signor di San Supplizio, ambasciatore di Francia

(a) *Adr.*, l. 18, p. 1273. *Frà Paolo, Ist.*, l. 8. N. 85. *Thuan.*, l. 36 N. 29.

(b) *Dup. mem.*, p. 567.

in Spagna, Filippo avendo saputo la risoluzione presa da Carlo IX di nulla approvar se non con le necessarie precauzioni per « ben conservare gli » antichi diritti, de' re suoi predecessori e della » Chiesa Gallicana, lodò grandemente tal delibere » razione, e dichiarò di voler egli pure far lo stesso » in quello gli appartenesse ». Prova evidente che l'accettazione pura e semplice era per mera formalità, e che l'esecuzione de' decreti doveva sempre dipender dalle leggi e costumi del regno.

V. Ciò ancora più dimostrativamente confermasi dal modo con cui fu ricevuto il concilio nei Paesi Bassi, e dalla dichiarazione fatta in conseguenza degli ordini di Filippo, da Margarita governatrice di quelle provincie; che « come tra gli » altri articoli ve n'erano alcuni concernenti le re » galie, diritti, altezze e preminenze di Sua Maestà, suoi vassalli, stati e sudditi, i quali per il » bene e tranquillità del paese, e per non fermar » o ritardar il corso della santa religione, e schivar ogni controversia, contraddizione e opposizione, non sarebbe conveniente cangiar nè innovare, » specialmente dove si tratta della giurisdizione » laica fino a quel tempo usata insieme » al diritto di patronato laico, degl'indulti, diritti di nominazione e conoscenza di cause in » materia possessoria di beneficii ec., a tutti i quali » diritti e altri somiglianti Sua Maestà non intendeva che col detto concilio si derogasse; bisognava per meglio effettuarlo e fargli aver la debita esecuzione, accomodarne l'osservanza alla » qualità e natura di ciaschedun paese e provincia ». Ne' concilii pertanto di Cambray e Malines si fece pressochè allo stesso modo che si era fatto in Spagna, vale a dire, si riceverono i de-

creti del concilio in una maniera pura e semplice in apparenza, ma in realtà con restrizioni ed eccezioni che ne limitavano l'autorità, e ne fissavano la pratica dipendentemente dagli usi e dalle leggi del paese; il vigore delle quali non si volle permetter che da quei decreti fosse punto diminuito, a pregiudizio dell'autorità reale e di quella de' magistrati.

VI. Ma queste difficoltà non sono per niente da paragonarsi con quelle che insorsero in Francia, e che furono sempremai stimate tanto essenziali, che malgrado le istanze fatte allora dal nuncio e rinnovate frequentemente dipoi, Roma non potè mai venir a capo di ottener la promulgazione, e formale accettazione di quel concilio. Tostochè dal papa Pio IV confermati furono i suoi decreti (a), al nuncio Santa Croce, a cui n'erano stati mandati molti esemplari, fu data commissione di presentarli al re e alla reggente sua madre, e di ricercar che si pubblicassero. La regina dapprima si scusò con varii pretesti, e dopo averne trattato con « tutti i presidenti della Corte » di parlamento di Parigi e con altri riguardevoli « personaggi, » non credette bene di passar oltre, e fu risoluto di sospender l'accettazione, non tanto per gli articoli da' quali pareva che si violassero le libertà del reame, quanto per non irritar maggiormente i Protestanti, i quali per quella promulgazione si temeva che più feroci divenissero.

VII. Dal poco buon successo di questi primi maneggi fu obbligato il papa a prender altre mi-

(a) *Santa Croce lett. de' 26 feb. e de' 12 ott. 1564. Rainal. N. 12. Pallav., l. 24, p. 11. Dup. mem., p. 566.*

sure da lui credute dover esser più efficaci. Impegnò l'imperatore (a), il re Filippo e il duca di Savoia ad operar di concerto con lui, a fine d'indurre il re Carlo a far pubblicare ed osservare i decreti del concilio nel suo regno. Era stata a questo effetto intimata una radunanza a Nanci per li 25 di marzo 1565; ove doveva trovarsi la maggior parte de' principi, o degli ambasciatori, ad oggetto di accettar quei decreti e di cercare i mezzi o di farli osservare o di sterminar le nuove sètte. Que' ministri dunque insieme col nuncio si unirono a Fontanablò, per invitar Carlo IX a colà portarsi, e farlo entrare nelle mire da essi concertate. Ma quel principe istruito da sua madre e dal cancelliere dell' Hôpital, dopo essersi scusato con ragioni, ch'egli disse dover far loro sapere in iscritto, finalmente ai 27 di febbrajo rispose: « Che in quell' » l' affare non poteva prender alcuna risoluzione, » senz' averne conferito coi principi del suo sangue e col suo consilio ». La reggente poi dopo aver per qualche tempo tenuto a bada tutti quei ministri, deluse infine le loro dimande con ambigue risposte, delle quali dovettero contentarsi, per non averne potuto ottener di migliori. *Respondit sibi opus esse, antequam ad eorum postulata respondeat, de re omni convocatis principibus ac praecipuis consistorii senatoribus consultare. Regina... extracto tempore diu, delusus legatos tandem cum ambiguis responsis dimisit.*

VIII. Per queste negative non si raffreddò punto lo zelo del papa. Aveva egli reso servizio alla Francia,

(a) *Thuan.*, l. 36. N. 21. *Belcar.*, l. 30. N. 26. *Rev. du conc. de Tr.*, l. 1, c. 2.

conservandole il suo diritto di precedenza sopra la Spagna; e tanto più credette poter esser quello il favorevol momento di ottener il suo intento, che Luigi Antenori, al quale aveva dato commissione di chieder la pubblicazione del concilio, portava con sè la permissione di alienar alcuni beni ecclesiastici per sovvenir a' bisogni dello stato, e l'offerta della legazione di Avignone per il cardinale di Borbone: cosa da tanto tempo dalla Francia con gran calore richiesta (a). Ma s'ingannò nella sua aspettazione, e il pericolo di una tale pubblicazione parve così grande ad Antenori medesimo, che facilmente si arrese alle scuse del re.

IX. Nel 1567. i dottori della facoltà di teologia di Parigi fecero un nuovo tentativo per ottenere l'accettazione del concilio; ma con esito non punto migliore (b). « Que' dottori, dice Simon, erano in quel tempo affatto ligi della Corte di Roma. Tra essi ve n'erano anco di quelli che credevano non potersi ricever in Francia il concilio di Trento con la restrizione, *salve le nostre libertà e i nostri usi*, se prima non consultavasi il papa ». Per ottener dunque quel che volevano, fecero una deputazione a Carlo IX, la quale riuscì appunto come erano riuscite le pressanti raccomandazioni della Corte di Roma; perchè il re senza rigettar apertamente l'istanza della Facoltà, rimise la faccenda ad un altro tempo. *Anno domini 1567, die prima junii in comitiis publicis S. Facultatis S. M. N. Le Pelletier regiae Navarrae magnus magister retulit de sua legatione ad*

(a) *Thuah.*, l. 36. N. 37. *Adr.*, l. 18, p. 1289.

(b) *Lett. chois. de M. Simon.*, t. 1, p. 251.

regem Christianissimum Carolum IX. qui retulit, regem dixisse se publicaturum concilium Tridentinum edicto publico, ubi nactus esset occasionem. « Pare, » aggiunge Simon, che tutto allora fosse disposto » pel ricevimento del concilio in Francia, almeno » dal canto de' vescovi e de' teologi; ma le genti » del re, persuase' che da ciò non lieve scossa ne » soffrirebbero le nostre libertà, e principalmente » le appellazioni come di abusi, vi si sono sem- » pre opposte gagliardamente. ». Di ciò se ne vedranno in seguito molti altri esempi.

X. Pio V, che nel 1565 era succeduto a Pio IV, non aveva minor premura del suo predecessore per far ricevere il concilio da per tutto. Ma la situazione in cui trovavasi allora la Francia non gli somministrando alcuna favorevole occasione di riuscirvi, non si sa che altro sia stato fatto di suo ordine se non l'istanza del cardinale Alessandrino suo nipote nel 1573 (a), quando tornando di Spagna passò in Francia per venire in Italia. Le nuove della malattia sopravvenuta al suo zio che lo tolse dal mondo, non gli avendo permesso di aspettare l'esito de' suoi ricorsi, la faccenda restò sospesa come prima; sino a che verso il fine dello stesso anno Gregorio XII, che fu eletto dopo la morte di Pio, diede al cardinal Orsino la medesima commissione. Il pretesto della legazione fu il congratularsi col re per la strage di san Bartolommeo, che a Roma si preconizzava come un'opera di zelo e di religione, mentre in altri luoghi era detestata come un'azione del pari crudele che in-

(a) *Revis. du conc. de Tr.*, l. 1, c. 2. *Dissert. sur la recep. du conc.*, p. 14.

fame. Il cardinal di Lorena, sempre attento a fittare di ogni occasione per far ricevere il suo, per la conclusione del quale si era tanto operato, e di cui pretendeva valersi contro la de' Riformati, pensò esser quello il tempo opportuno di avere il consenso della corte di Francia e mosse il papa a comandare al suo legato di andarlo (a). *Id consilii a cardinale Lotharingo ac sacro cardinalium collegio datum fuerat de in Gallia promulgatione semper sollicito, tumnes occasiones intento, quae tamdiu expetitam et promulgationem adjuvare possent.* Ma la Corti dice, esser quella occasione men favorevole di altra. Infatti, per timore che i Protestanti turbati dall' odioso avvenimento di san Bartolomeo non risolvessero di unirsi tutti insieme, non dette buon consiglio l' accrescere i loro sospetti per la pubblicazione del concilio fatta senza re. Così il legato potè ben sollecitare e far rimovere il re gli diede belle parole; e avendo replicate testimonianze del suo zelo per la causa, e del suo affetto per la Santa Sede, per le promesse e carico di scuse, non gli poterono far cosa di più reale; lo licenziò. *Rex multo animo suo erga veram religionem studio, ac praesentem Romanam cultu et observantia praefata praesens se excusavit, et multis in arcano promissis oneratum legatum, quam potuit honorificentissime dimisit.*

XI. Fu questa l' ultima istanza fatta; e lo IX, le ritrosie del quale punto non intiepidirono il zelo di Gregorio XIII, il quale rinno-

(a) *Thuan.*, l. 54. N. 18.

volte i suoi ricorsi al successore di Carlo. Ma incontrò sempre le opposizioni medesime; ed Enrico III fece intendere al nunzio (a), « che non vi » era bisogno di pubblicazione del concilio per quel » che spettava alla fede, dacchè questa nel suo re- » guo si manteneva. Ma per quello riguardava al- » cuni altri articoli particolari, non potendo il » concilio esser pubblicato per qualche motivo di » quel che era seguito, egli co' suoi decreti fa- » rebbe eseguire quello che dal concilio si prescri- » veva. » Di tale dichiarazione, tuttochè ragione- » vole, Roma non si appagò, e non si trattenne dal sollecitarne con pari ardore la pubblicazione; ed Enrico forse sarebbe stato facile a darvi l'assenso, se la diffidenza concepita delle intraprese della casa di Guisa non lo avesse obbligato a prendere altre misure. Negli stati di Blois del 1576, i principi di Lorena ch'erano l'anima del partito cattolico, e lo reggevano a loro talento, fecero di nuovo chiedere da' vescovi la promulgazione del concilio (b). *Urgebant episcopi et archiepiscopi qui aderant, ut synodus Tridentina absolute promulgaretur.* I capitoli (c) si opponevano, temendo di perdere le loro esenzioni, e ricusavano di consentirvi, se non si preservavano i loro privilegi. A' vescovi la proposizione non dispiaceva; ma non ostante questa convenzione, i deputati di molte provincie furono sempre contrarii a quella pubblicazione, e così fermarono il corso di que' maneggi. D'altra parte i riformati che ne temevano le conseguenze, fecero scrivere al re da Enrico re di Navarra, per dis-

(a) Dup. *Hist. du XVI siecl.*

(b) *Thuan.*, l. 63. N. 15.

(c) *Extr. des Etats de Blois.*

suaderlo dal darvi il suo assenso. Il re che già sapeva quanto gli doveva premere la buona armonia con quel principe, gli rispose (a): « che quell » dai quali aveva saputo ch'egli voleva far pubblicare il concilio, erano malissimo informati » sua intenzione; ch'egli non vi aveva mai pensato, e che conosceva molto bene quanto un » tale pubblicazione sarebbe pregiudizievole a' suoi » interessi ». Infatti nella prefazione dell'editto di pacificazione pubblicato nel mese di settembre 1577 dichiarò: « che mandava fuori quell'editto, sin » a che fosse piaciuto a Dio di fargli la grazia » mediante un buono, libero e legittimo concilio » di riunire tutti i suoi sudditi alla Chiesa cattolica. » Questo fu un dire assai chiaro, che non riconosceva per tale quello di Trento. Perciò, nell'editto pubblicato negli stati di Blois, nell'articolo della disciplina ecclesiastica, si contentò di prender da' decreti del concilio quello che gli pareva « più utile per la disciplina e più conforme » alle nostre leggi », senza fare menzione del concilio medesimo, nè dargli verun' autorità.

XII. Dopo gli stati di Blois, non mancò il clero in qualunque occasione di sollecitare apertamente l'accettazione del concilio. Infatti nell'adunanza generale di Melun nel 1579 (b), Arnaldo di Porcia vescovo di Bazas, essendo stato incaricato di far le rimostranze al re, gli dimandò istantemente, a nome del clero, l'accettazione del concilio; *cujus proinde decreta, ut in regno promulgentur, suppliciter ac dimisse, quantum possint, rogamus*. Il re che si era pentito di avere permesso al clero

(a) *Revis. du concile de Trente*, l. 1, c. 2.

(b) *Thuan.*, l. 68. N. 12.

di congregarsi, a cagione dell'arditezza di sue rimostranze, rispose non pertanto dolcemente: « che » per lui non resterebbe che il concilio di Trento » non fosse pubblicato, ma che Carlo suo fratello » non aveva potuto farlo; che tostochè il concilio » era stato portato dal cardinale di Lorena, a Fontanabò si tenne un consiglio, dove si trovarono, » oltre il signor cardinale e altri del suo consiglio, i presidenti e genti del re di sua corte di » Parlamento; che ivi non fu creduto espedito » di pubblicarlo, oltr' esservi notati quindici o » sedici articoli contrarii a' diritti del regno e libertà della Chiesa gallicana; che avendo fatto » sapere al papa le turbolenze del suo regno mal disposto a ricevere la promulgazione del concilio, aveva cessato di più pressarcelo; ch'egli non » era il solo che pubblicato non l'avesse, essendo altri re cristiani che peranco non l'avevano » fatto; che quanto alla riforma che si pretendeva tirare dal concilio, egli pensava che non » fosse tanto necessario, quanto si diceva, avendo » cognizione che in altri concilii vi erano molti » canoni e decreti, a' quali si poteva confermarsi, » e da' quali anco gli statuti del concilio son tolti ». L'adunanza, credendo il re intimorito, parlò anco più alto e insistè con più forza, perchè il concilio si pubblicasse. Ma questa seconda rimostranza fatta da Nicola L'Angelier, vescovo di san Brien, quanto agli effetti non fu dissimile dalla prima. Imperocchè a' sette di ottobre il re disse a' deputati, « di non poter presentemente permettere la » pubblicazione del concilio »; e sdegnato anco per la ricerca nel medesimo tempo fattagli di abrogare il concordato, congedò i vescovi assai bruscamente, tanto scontenti essi della ripulsa, quanto lo era

stato egli delle loro dimande. S' ingannò dunque, non vi ha dubbio, il de Marca, quando s'immaginò che vi sia stato un editto pubblicato nel 1579, in cui si ordinava che si ricevesse il concilio in quelle cose che riguardano la fede. Poichè nulla di un tal editto si rinviene nell'istoria, ed è stato sempre ignoto al Parlamento, il quale avrebbe pur dovuto verificarlo.

XIII. Con tutto questo il cardinale di Borbone non perdeva di vista la sua brama di far accettare il concilio. Ma vedendo che vane sino a quell'ora erano state e le sollecite premure dei papisti e le istanze del clero, pensò di dover tentare qualche altra strada; e questa, sino a un certo punto, gli riuscì meglio di ogni altra. La strada immaginata fu quella di indurre i principali metropolitani a convocare concilii provinciali, e fare in quelli ricevere i decreti del concilio di Trento per parti, come aveva fatto ed subito ritornato dal concilio nel 1564 (a). *In hoc est a Guisianis ratio, qua desiderio ejus, ut tempore pro tempore, satisfactum putabatur, si provinciales concilii celebrarentur, in quibus illius sanctiones perpetuas reciperentur.* Fu questo progetto la cagione di concilii che in quel tempo si tennero a Rouen, a Tours, a Bordò, a Burges, a Aix, a Tolosa, in quali i vescovi abbracciarono la professione di fede di Pio IV, e fecero regolamenti conformi a quelli del concilio di Trento. E perchè la qualità di principe del sangue che aveva il cardinale di Borbone, arcivescovo di Rouen, gli dava una tal superiorità sopra gli altri, i Guisa, coi quali si era

(a) *Thuan.*, l. 24. N. 19.

pattumato, lo indussero a dar egli l'esempio, il quale fu bentosto seguito: *Igitur Guisianorum suavisynodum Rothomagensem celebravit, et alios archiepiscopos ac primates, etsi non eodem consilio, ut idem demceps facerent, exemplo suo invitavit.* In questo modo qualche cosa facevasi per soddisfazione del papa. Ma perchè era meno per l'autorità del concilio di Trento, quanto per quella di que' sinodi particolari, che i suoi decreti avevano in Francia qualche vigore; e perchè inoltre se n'erano ommessi molti che a Roma sarebbe piaciuto che fossero ricevuti; fu d'uopo ripigliare il primo sistema, e procurare di far ricevere il concilio per l'autorità legislativa del regno, come si aveva già tentato tante volte senza potervi riuscire.

XIV. A questo scopo mirò l'adunanza del clero tenuta in Parigi l'anno 1582. Perocchè Rinaldo di Beaume, arcivescovo di Bourges, essendo stato deputato, insieme coi vescovi di Noyon e di Baas, a portare la parola al re, di nuovo fece istanza per la pubblicazione de' decreti del concilio, all'asservanza de' quali gli ambasciatori di Francia, diceva egli, si erano obbligati con giuramento (*a*), *cum religiosa servando se regis ipsius legati jurejurando obligaverint.* La bugia era aperta, perchè anzi quei ministri avevano protestato contro, ed essendo in Venezia al tempo della conclusione del concilio, non avevano potuto giurarne l'osservanza. Quella dimanda pertanto fu simile nell'esito alle precedenti; e il re col finto pretesto di volerne deliberare col suo Parlamento, rese inutile la rimostranza, come aveva già fatto tante altre volte.

(a) *Id.*, l. 75. N. 2.

XV. Quello che i Guisa non poterono impetrare dal re, si prefissero di ottenerlo con la rovina di quel principe, e col desolamento del regno (a), per mezzo di un trattato di secreta lega fatto tra essi e il re di Spagna a Joinville a' trentuno di dicembre 1584. Uno de' principali articoli fu la promulgazione del concilio di Trento. *Ad tollendos ecclesiae abusos, et instaurandum inter catholicos in rebus sacris tamdiu expetitum emendationem, Franciae principes decreta ac constitutiones concilii Tridentini in regno promulgandas ac servandas curent.* Se la lega avesse prevalso, la cosa senz' altro sarebbesi effettuata, per la premura che ne avevano i principi di Lorena; e non istaremo molto a vedere che da quei della lega si è fatta una specie di pubblicazione. Ma perchè tutto quel che facevasi di loro autorità, in seguito fu annullato, quella pubblicazione altro più non fece che alienarne vie più i veri Francesi; e ad onta delle sue promesse, Enrico III aborrì sempre qualunque tentativo di far ricevere il concilio nelle dovute forme.

XVI. Dall' assemblea del clero fu rinnovata la dimanda nel 1585, e alla rimostranza fatta da Nicola L'Angelier, vescovo di san Brio, rispose il re: esser abbastanza noto, « che non ostante la » considerazione del tempo che vi apportava im- » pedimento, egli ne aveva fatto deliberare più » volte col suo consiglio ed alcuni de' presidenti » e consiglieri della corte di Parlamento, coi » quali essendone stato soventi fiate trattato, si » erano notate molte cose deroganti a' privilegi e » particolarmente a' diritti di sua corona; che non

(a) *Id.*, l. 81. N. 7.

« pareva poi che a quella istanza concorresse la
 » volontà di tutto il clero; ma che non pertanto
 » egli stimava bene che di nuovo si udissero le
 » opinioni, e che aveva ordinato al suo cancelliere
 » di radunare col suo consiglio i detti signori pre-
 » sidenti per trattarne ». Infatti se ne trattò: e
 udite le ragioni contrarie proposte da una parte
 dall' avvocato generale e dal cancelliere, e dal-
 l'altra dal clero, il re dichiarò. « Che differiva e
 » rimetteva ad un altro tempo la sua risoluzione
 » circa la richiesta del clero; e che in quel frat-
 » tempo bisognava accudire all' estirpazione del-
 » l'eresie e alla preservazione della fede ».

XVII. Pare che tante ripulse avrebbero do-
 vuto far perdere la voglia di soffrirne altre. Ma
 quei di Guisa, o per affezionarsi il clero col pro-
 curare il ricevimento del concilio, o perchè una
 nuova ripulsa vie più lo inasprisse contro il re,
 pensarono dover cogliere l'occasione de' nuovi stati
 di Blois che si tennero nel 1588, per ripetere una
 altra volta la stessa dimanda (a). *Eodem caloribus
 aestu contentio de Tridentina synodo promulganda to-
 tities agitata denuo renovata est, annitente Guisio, ut
 rei confectae penes se gratia, non succedentis invidiam
 in regem recideret.* Il re a quella pubblicazione non
 ripugnava. *Rex a Tridentinae, synodi promulga-
 tione minime alienus.* Ma voleva che la cosa si fa-
 cesse con deliberazione, *sed rem more solenni, et
 habita matura deliberatione confici volebat.* Comandò
 dunque che su l'affare si versasse. Quei della con-
 ferenza furono per una parte Jacopo de la Guesle
 procuratore generale, e Jacopo Faye signor d' E-

(a) *Thuan.*, l. 93. N. 6.

spesses avvocato del re; e per l'altra alcuni consiglieri di stato, tra i quali vi era Lansac che fu ambasciatore al concilio, e molti vescovi e altre persone del clero, tra i quali occupava il primo posto l'arcivescovo di Lione. La materia fu discussa con calore, e la conferenza terminò come terminano quasi tutte, cioè senza che si potesse concludere di cosa alcuna. Perchè avendo Lansac parlato con gran lode del concilio, Faye, interrompendolo, gli dimandò, se di quell'adunanza aveva la medesima stima che ne aveva avuto quando era; e avendo Lansac risposto di sì, Faye gli dimandò di sarcoccia le lettere scritte in altro tempo da quel ministro a De l'Isle allora ambasciatore a Roma, nelle quali parlava del concilio con molto disprezzo; il che avendo ragionato varii bisbigli nell'adunanza, la conferenza si ruppe, e gli avvenimenti che seguirono fecero ben presto perdere la memoria di quella faccenda. *Sublato a tot actoribus confuso murmure. ac mox clamore, inde cum indignatione, cum joco et risu, conventu soluto discessimus.*

XVIII. Per l'assassinio di Enrico III, seguì nel 1589, gran confusione era nel regno; e la corte di Roma, attenta a trarne vantaggio per suoi fini, sosteneva a tutta sua possa il partito della lega, con la lusinga che i collegati dal canto loro favorirebbero i suoi interessi (a). Allorchè dunque nel 1593 dal duca di Menna furono convocati i stati della lega a Parigi per crearvi un nuovo re, il cardinal di Piacenza che v'interveniva come legato, avendo chiesto che il concilio di Trento seguitasse, alcuna condizione si ricevesse e si pubblicasse.

(a) *Thuan.*, l. 105. N. 21.

cosa a' nove di aprile fu messa in deliberazione. Ma perchè alcuni si dolsero che da molti decreti conciliari ne derivasse pregiudizio a' diritti del regno e alle libertà della Chiesa Gallicana, al presidente le Maitre e a Guglielmo du Vair fu data la incombenza di esaminarli e di riferire agli statuti (a). Avvegnachè quei magistrati fossero propensi a secondare le premure del legato, la relazione non fu favorevole; e quel prelato, dissimulando il suo dispiacere, lasciò cadere la cosa per qualche tempo, con l'idea di cogliere occasione più prospera a' suoi disegni. Nè tardò molto a presentarsi (b), perchè in un' adunanza tumultuaria tenutasi a' sei di agosto, essendo la cosa stata rimessa sul tappeto a suggestione del legato, si consentì all' accettazione del concilio, e si stabilì di pubblicarlo due giorni dopo. Il che anco solennemente fu fatto il dì appunto da quei della lega, i quali rinnovarono il giuramento della lega; e dopo un discorso di ringraziamento fatto dal legato al consesso, si andò pubblicamente a render grazie a Dio nella chiesa di san Germano l' Auxerrois. Ma un consenso dato in un tempo di rivoluzione da una mano di faziosi, non poteva dar autorità al concilio nel regno; e dopo lo ristabilimento della pubblica quiete fu d' uopo tornar a sollecitare di nuovo la medesima accettazione, dacchè si venne a scoprire l' inutilità dell' altra.

XIX. Perciò, quando nel 1595 si maneggiò fu Roma la riconciliazione di Enrico IV, una delle condizioni che gli fu prescritta e che fu promessa

(a) *Extr. des. Reg. de l' assembl. de Paris, en 1593.*

(b) *Thuan., l. 107. N. 10.*

dai cardinali d' Ossat e du Perron, è stata quella di far ricevere e pubblicare il concilio di Trento (a). *Rex concilium Tridentinum omnino publicandum et servandum curet.* Ma perchè que due cardinali prevedero l'impossibilità di far eseguire paramente e semplicemente quell' articolo, vi fecero aggiungere una restrizione toccante gli articoli che potevano esser contrarii alle nostre leggi; *nisi in his quae citra tranquillitatis publicae perturbationem executioni demandari non poterunt, et si quas alij hujusmodi reperientur.* Si fecero pregare non poco i Romani ad ammettere questa clausola; ma per la fermezza de' procuratori del re dovettero piegare, e per timore di perdere tutto, credettero dover sacrificare questo punto alla delicatezza de' Francesi. *In sexto capite de promulgatione concilii Tridentini adjecta conditio viz post multas contentiones et altercationes a pontificis disceptatoribus obtineri potuit cum eum disertioribus verbis amplius explicari procuratores regii peterent, ne per illud edictis in gratiam Protestantium concessis praejudicium factum intelligeretur.* Con tutto questo, anco con quella restrizione, non potè eseguirsi la promessa. Perchè Enrico IV, per le istanze del cardinale d' Ossat, avendo mandato a Roma un progetto di editto per la pubblicazione del concilio, il quale, essendo già compiuto, era stato sottoscritto, sigillato e mandato al Parlamento per verificarsi, quel corpo vi fece tante difficoltà che il re dovette ritirarlo e mutare col stesso sentimento e disegno; avvegnachè il cardinale Bandini avesse promesso a d' Ossat che Roma contenterebbe della promulgazione (b), « que

(a) *Id.*, l. 113. N. 21.

(b) *Lett. du card. D'Ossat. du 19 fevr. 1597. et du mars 1599.*

» do anco non ne seguisse l'esecuzione », e ch'egli si fosse offerto « di rimediare, con una eccezione » di poche righe », alle cose, delle quali il Parlamento poteva dolersi. Quindi da Claudio (a) d'Angennes di Rambouillet, vescovo di Mans, nell'adunanza del clero nel 1596, e da Francesco della Guesle, arivescovo di Tours, in quella del 1598, invano fu chiesta di nuovo l'accettazione del concilio; avendo Enrico IV ricusato sempre di permetterla, come che per altro avesse qualche intenzione, come vedremo in appresso, di contentare il papa, adempiendo la promessa de' cardinali d'Ossat e Du Perron.

XX. Infatti, prima della conferenza avuta a Fontanabò dal cardinal Du Perron con Du Plessis-Mornai (b), avendo i vescovi rinnovato l'istanza della pubblicazione del concilio, il re parve bene intenzionato, e la premura dei prelati fu gagliardamente sostenuta da Villeroi non meno che dal cancellier di Bellievre. *Actum et tunc de concilii Tridentini promulgatione . . . et quamquam cancellarius et Villaregius utrinque maxime urgerent, in quietiora tempora reservata.* La cosa dunque si dibattè con calore (c). Avendo il re fatto intendere di voler mantenere la parola data da' suoi procuratori al papa Clemente VIII, e avendo detto le ragioni che egli aveva di credere che più non sussistessero i motivi, per i quali sino a quell'ora la promulgazione del concilio era stata sospesa, desiderò udire su ciò i sentimenti dell'adunanza.

(a) *Thuan.*, l. 125, c. 11.

(b) *Id.*, l. 125. N. 13.

(c) *Thuan. De vita sua*, l. 6.

La proposizione fu acutamente difesa da Bellievre e Villeroy. Ma Jacopo-Augusto Tuano, che il re aveva fatto chiamare a quella deliberazione, avendo avuto ordine di parlare, ne fece vedere tali inconvenienti che il re dichiarò, non doversi più pensare alla pubblicazione; nè mandare al Parlamento l'editto da sè formato, ma solo cercare come quella faccenda terminasse si potesse con soddisfazione del papa, e senza portar verun pregiudizio al reame. *Non jam de promulgatione decernendu, inquit, et diplomate ad curiam mittendo hic actum putate, sed in id vos vocatos ut rationes inveniatur, quibus tantae molis negotium cum gratia pontificis et citra regni detrimentum ex curiarum consensu confici possit: eam ob causam cum reliquis praesidibus et advocatis fisci seorsum agi volo, antequam missa in senatum diplomate res in deliberationem deducatur.* Questa seconda deliberazione per tanto ebbe un esito del pari infelice; perchè il Parlamento fece tante difficoltà che il re fu astretto a ritirar il suo editto; e le persone di Corte, fautrici della accettazione del concilio, veggendo inutili i loro sforzi, dal più farne si ristettero: *Cum se frustra esse cernerent, a negotii tanto fervore et aestu inchoati ulteriore persecutione omnino destiterunt.*

XXI. Il clero però non si perdeva d'animo al vedere inutili tante riprove, sperando probabilmente di ottenere per importunità quel che gli si negava per interesse di stato, e per non turbare la pubblica tranquillità. Infatti dall'arvinga fatta nel 1615 dal vescovo di Lucon al re Luigi XIII, a nome del clero, si viene a scoprire che a quell'oggetto una deputazione si è fatta nel 1602, e che il re a' deputati aveva risposto, « che permet-
teva loro di osservare le costituzioni di quel

concilio in quel che gli riguardava ». Avvegna-
 nè la rimostranza, nè questa risposta tra gli
 tti del clero non si rinvengà, la cosa non è senza
 erisimiglianza; ma il clero, o quei che lo face-
 ano agire, in quella risposta non trovandovi quel
 he desiderava, reitèrò ben tosto le istanze me-
 esime (a). Infatti l'adunanza del clero del 1605,
 er mezzo di Girolamo di Villars, arcivescovo di
 Vienna, e quella del 1608, per bocca di Andrea
 remiot, arcivescovo di Bourges, fecero rimostranze
 ancora più forti di prima, rappresentando al re
 imminente pericolo dello scisma a cui con quel
 stituto esponeva la Francia. Ma tutto ciò fu inu-
 tile, ed Enrico rispose sempre (b): Che non poteva
 onsentire alla pubblicazione del concilio per le ra-
 ioni e considerazioni medesime, dalle quali erano
 ati trattenuti i suoi predecessori, i quali, a ri-
 hiesta del clero, avevano fatto inserire nelle loro
 ggi la maggior parte de' capi compresi negli ar-
 coli del concilio; e che oltre ciò, avendo fatto
 onferir col fu papa Clemente VIII, da' suoi an-
 sciatori, Sua Santità era rimasta contenta del
 suo zelo e affezione, e aveva preso in buona parte
 quel che gli aveva fatto rappresentare. *Diserte a
 isto responsum fuit, ob easdem, ob quas decessores
 ut saepius interpellati eam distulissent, caussas, se
 roque retineri quominus in illam consentiat, praeci-
 va concilii capita in regias constitutiones ad ipsorum
 Editionem inserta, praeterea per oratores suos antea
 on Clemente VIII, ea de re sedulo egisse, qui pium
 devotum suum in religionem affectum et justas ex-
 citationes in bonam partem acceperit.*

(a) Thuan., l. 154. N. 14.

(b) Id., l. 155. N. 19.

XXII. Le pressanti inchieste del clero su quello affare non si finirono già con la morte di Enrico IV e si rinnovarono ben tosto sotto la reggenza di Maria de' Medici (a). Ma quella principessa si guardò dall'intraprender in un tempo di minorità quello che il fu re non aveva osato a fare con tutto il potere che gli dava il suo valore e il suo credito. Deluse ella pertanto le istanze del clero, come aveva fatto Enrico, e rimise ad altri tempi una dimanda tante volte rigettata, quante proposta.

XXIII. Ma perchè le rimostranze fatte sotto i precedenti regni erano sempre state vane per la opposizione del consiglio o per quella de' Parlamenti, il clero si persuase che se potesse far dimandare l'accettazione del concilio degli stati in corpo, la cosa non potrebbe esser rigettata e che facilmente otterrebbe per tal via quello che prima era stato sempre negato. Perciò (b) negli stati del 1614 e del 1615 avendo la camera del clero dichiarato il dì ventinove di novembre 1614, che la dottrina del concilio non poteva esser rigettata da alcun cattolico, e che se era stato offerto di metter qualche modificazione, il clero non aveva mai inteso di toccar quel che spettava alla dottrina, ma soltanto alla disciplina, quella camera dico, risolse di far tutti i suoi sforzi per ottenere il consenso della nobiltà e del Terzo Stato, con l'idea di obbligar per tal modo a consentire anche il principe (c). Dietro questa risoluzione, a' diciotto febbrajo 1615 la Camera deputò l'arcivescovo di Lione e il ve-

(a) *Discours sur la recept. du con.*, p. 21.

(b) *Dup. mem.*, p. 590.

(c) *Id.*, p. 593.

scovo di Bellay a quella della nobiltà, per chiederle che si unisse per appoggiare l'istanza del clero. Il giorno dietro deputò altresì il vescovo di Beauvais al Terzo Stato per il medesimo oggetto. L'uno e l'altro da prima negarono di unirsi (a). La nobiltà poi avendo avuto informazioni sopra alcuni articoli dal vescovo di Beauvais, fece risoluzioni di unirsi al clero. Ma il Terzo Stato non vi fu modo che consentisse, e ricusò sempre di unirsi ad essi in quell'affare, come aveva fatto negli stati di Blois (b). Perchè il Terzo Stato aderire non volle, l'affare andò in fumo; e Luigi XIII impedito dalla opposizione di una parte tanto considerabile degli Stati, non credette bene di passar oltre e di accordare al clero una dimanda che ammettere non si poteva senza disgustar la maggior parte del regno. Dopo una negativa così aperta, è di non poco stupore che Francesco di Harlai, in quel tempo arcivescovo di Sebasfe e dipoi arcivescovo di Roano, nell'arringa fatta in quel medesimo anno a Luigi XIII a nome de' vescovi che nella loro assemblea tenuta nel mese di luglio dello stesso anno si erano impegnati di unanime consenso ad osservare i decreti del concilio (c): *Dum scilicet unanimi omnium consensu illud recipientes suis se functionibus observaturos promiserunt ac jurarunt, satagente id imprimis.... Francisco cardinali Rapifocaldo, etc.*; è, dico, di non poco stupore, che abbia osato asserire che finalmente gli Stati senza contrarietà unitamente avessero chiesto la pubblicazione del concilio. In-

(a) *Id.*, p. 596 e 600.

(b) *Id.*, p. 608.

(c) *Spond. ad ann. 1613, num. 7.*

perciocchè questa asserzione è apertamente smentita dagli Atti stessi degli Stati, ne' quali si legge, che a' ventuno di febbrajo il presidente Miron a nome del Terzo Stato rispose: « Che la compagnia » non poteva presentemente ricevere il detto concilio: Che non pertanto essa abbracciava la fede » in quello contenuta; ma che riguardo alla polizia » non vi si poteva accomodare, essendochè era propria » giudiziale a' diritti dello stato ». Come dir poi, che « gli stati senza contrarietà unitamente avevano » chiesto la pubblicazione del concilio »? Tal fondamento aveva egli di vantare una tal richiesta, qual ebbe l'arcivescovo di Bourges di dire nell'adunanza del 1582 che gli ambasciatori di Carlo IX si erano obbligati con giuramento all'osservanza de' decreti del concilio, contro i quali si sapeva che avevano protestato. Convien dire che monsignor di Harlai volesse far passare per un'accettazione degli Stati la risoluzione del clero, che non n'era che una parte, o quel che era stato fatto nella loro particolar adunanza subito 'dopo la tenuta degli Stati; e per tal modo più agevolmente ottenere l'assenso del re alla pubblicazione del concilio, cui d'altra guisa non avrebbe potuto sperare.

XXIV. Ma il laccio era troppo esposto perchè non si vedesse, e il re non vi si lasciò cogliere. E così quando nella conferenza di Loudon il principe di Condè dimandò (a): « Che quel che era » stato fatto riguardo al concilio di Trento senza » l'autorità del re, fosse abolito e le cose rimesse » nello stato in cui erano prima »: il re a' sei di maggio 1616 rispose: « Che quel che era stato fatto

(a) Dup. mem., p. 609.

» dal clero circa la pubblicazione del concilio di
» Trento, non era stato approvato da Sua Maestà
» e non aveva avuto alcun effetto, e che non per-
» metterebbe che alcuna cosa in avvenire si fa-
» cesse senza, nè contro la sua autorità ». Ecco a
che fine servirono i movimenti sì de' papi che del
clero, perchè il concilio si ricevesse; le difficoltà
sempre mai prevalsero ai motivi o apparenti van-
taggi che si adducevano per indur il re o i Par-
lamenti a dargli l'assenso. Lo stesso cardinale di
Richelieu, che in qualità di vescovo di Lucon, a
nome del clero aveva parlato al re in favore del
concilio negli Stati del 1615, allorchè fu primo mi-
nistro non vi pensò più; e benchè nessuno più di
quel prelado abbia usato un potere arbitrario, non
si vede che in ciò abbia fatto alcuna mossa; o per-
chè preveduto avesse la difficoltà di superare una
opposizione tanto gagliarda, o perchè divenuto mi-
nistro, col cambiar di posto avesse cambiato mire
e interessi, e credesse più suo dovere il conservar
le libertà del regno e diritti della corona, de' quali
era il difensore e depositario, che il far accettare
decreti da' quali in più luoghi quelle libertà e quei
diritti erano lesi. E tal persuasione fu sì costante
di poi, che nei susseguenti regni non si vede che
alcuna forte istanza sia stata fatta per l'accetta-
zione del concilio. E se di tratto in tratto le adu-
nanze del clero han ripetuto la stessa dimanda nelle
loro rimostranze, queste tali sollecitazioni più cose
di formalità, che serie richieste riputar si debbono:
dacchè dopo tante replicate ripulse si può ben cre-
dere che il clero non ha mai potuto avere una so-
da e ben fondata speranza di ottener quel ch'era
stato negato in congiunture, nelle quali per la ne-

cessità degli affari o degl' impegni solenni, potev' parere che il governo dovess'esser più compiacente, e l' ascendente della corte di Roma su lo spirito de' popoli avesse potuto render più pericolosa la opposizione fatta a' decreti, che in certo modo erano tenuti in conto di simbolo del cattolicismo.

XXV. Ma tra varii utilissimi regolamenti che si trovano nel concilio, ve n' erano tanti altri nei quali era presa di mira l' autorità temporale dei principi e i diritti de' vescovi, dal ché rendevasi impraticabile l' accettazione del concilio, per timore, come dice Stefano Pasquier (a), che ammettendo « tutti i suoi decreti, in vece d' introdur un ordine, non si recasse un disordine e una monar- » chia non mai veduta in mezzo alla nostra ». Pertanto nella stessa adunanza degli stati della lega nel 1593 nella quale vi era tanta disposizione a far tutto per il papa, e dove per conseguenza non si poteva sospettar che si avesse per capriccio voluto ingrandir gli oggetti senza necessità, il presidente le Maitre e Guglielmo du Vair, incaricati di esaminar quei decreti, ne trovarono un gran numero di assai contrarii alle libertà e a' diritti del regno; il che bastò perchè quei della lega per qualche tempo non li accettassero. E perchè è necessario sapere quali fossero, per giudicare della solidità de' motivi che fino a quest' ora hanno impedito l' accettazione del concilio in Francia, io non posso a meno di non inserirne qui la lista tal quale ci è stata data dal Tuano nella sua storia (b).

(a) *Rech.*, l. 3, c. 34.

(b) *Tuan.*, l. 10. N. 21. *Extr. des Regist. de l'assemblée de Paris en 1593.*

XXVI. 1. Nella sessione 4 si dà potestà a' vescovi di punire gli autori e stampatori de' libri proibiti: cosa riservata in Francia a' giudici regii.

2. Nella sessione 6 c. 1 si dà al papa la facoltà di nominar altri vescovi in luogo di quei che non risiedono: cosa contraria al diritto di nominarli re, e a' concordati.

3. Nella sessione 7 c. 15, sessione 21 c. 7, sessione 22 c. 8 e sessione 25 c. 8 si dà a' vescovi la disposizione degli ospedali, fabbriche, confraternite, collegii e scuole, con la ispezione de' conti e la esecuzione de' legati pii de' testatori: cose tutte appartenenti a' giudici regii.

4. Nella sessione 14 c. 5 si sopprime 'la giurisdizione de' conservatori: il che riguardo a' conservatori regii, è contro l'autorità reale; e riguardo a' conservatori ecclesiastici, è contro l'autorità de' Parlamenti che li hanno approvati.

5. Nella sessione 24 c. 1 si dà potestà a' vescovi di punir i contraenti e testimonii che saranno stati presenti a' matrimoni clandestini: cosa che unicamente compete a' giudici regii.

6. Nella sessione 25 c. 9 si attribuisce a' vescovi la cognizione del diritto di patronato: il che contro le leggi del regno che concedono a' giudici regii la cognizione del petitorio e del possessorio de' patronati laici e del possessorio de' patronati ecclesiastici.

7. Nella sessione 21 c. 4 si dà facoltà ai vescovi di obbligar gli abitanti di una parrocchia a somministrar i modi di sussistenza al loro curato; il che non si può fare che con l'autorità del magistrato.

8. Nella stessa sessione c. 8 si permette ai vescovi di sequestrare i frutti per la ristaurazione

delle chiese: il che in Francia riserbasi a' giudici regii.

9. Nella sessione 22 c. 10 si dà potestà ai vescovi di esaminar i notari regii, e di privarli in caso di delitto dell' esercizio di loro cariche: cosa che può farsi soltanto dall' autorità del re e de' suoi ufficiali.

10. Nella sessione 23 c. 6 mettonsi sotto la giurisdizione de' vescovi le persone maritate che hanno ricevuto la tonsura: cosa contraria alle leggi del regno che sottomettono a' tribunali laici tutte le persone maritate, sia che abbiano ricevuto la tonsura o no.

11. Nella sessione 24 c. 8 si dà a' vescovi la cognizione de' concubinati e degli adulterii: cognizione che in Francia ha sempre appartenuto a' giudici regii.

12. Nella stessa sessione c. 19 si tolgono gl' indulti alle corti sovrane; il che è contro il privilegio accordato al Parlamento di Parigi.

13. Nella sessione 25 c. 3 si permette a' religiosi mendicanti il posseder beni immobili: il che è contro la loro fondazione autorizzata dai decreti.

14. Nella stessa sessione c. 3 della riforma generale, si permette a' vescovi di proceder contro i laici negli affari civili di loro giurisdizione, col sequestro di beni o presa di corpo: il che in Francia non si può fare se non si unisca al braccio secolare.

15. Nel medesimo luogo il concilio proibisce a' magistrati secolari l' impedir a un vescovo a scomunicar i suoi diocesani per cose temporali, e costringerlo ad assolverli o a scomunicarli; il che è contro l' uso e l' autorità de' Parlamenti che son in possesso di quel diritto, e che in caso di ap

ellazione, come di abuso, possono obbligar i ve-
rovi ad assolver gli appellanti *ad cautelam* fino al
udizio dell' appellazione.

16. Nella medesima sessione c. 19 si scomu-
icano i re e principi che avessero permesso il
uello: il che è contro l' autorità del re.

17. Nella medesima sessione c. 20 il concilio
ole che tutte le costituzioni de' papi in favore
egli ecclesiastici siano eseguite: il che è troppo
nerale, e annichilerebbe l' autorità del re in molti
isi, e esenterebbe il clero da' sussidii, a' quali è
ggetto per le leggi del regno.

18. Nella sessione medesima c. 21 lo stesso
ncilio ordina che in tutti i decreti spettanti a' co-
nni e alla disciplina, *salva semper auctoritas Se-
is Apostolicae et sit et esse intelligatur*: il che è
etter l' autorità del papa sopra quella de' concilii.

19. Nella sessione 13 c. 8 e sessione 24 c. 5,
ordinato che tutte le cause criminali dei vescovi
iano rimesse al papa per esser da lui terminate:
che è contro l' autorità de' concilii provinciali,
la libertà della Chiesa Gallicana.

20. Nella sessione 24 c. 20 è permesso al pa-
a di avocar a sè le cause degli ecclesiastici pen-
lenti davanti gli Ordinari: il che è contro le li-
bertà della Chiesa Gallicana.

21. Nella sessione 7 c. 6, sessione 24 c. 13 e
essione 25 c. 9, si permette al papa di confer-
nar le unioni de' beneficii, avvegnachè fatte con-
ro le regole; di accordar dispense e di cambiar
e disposizioni testamentarie: cose tutte contrarie
all' autorità de' re e de' magistrati.

22. In varie sessioni, come sessione 5 c. 1 e 2,
essione 7 c. 6 e 8, sessione 21 c. 3, 4 ec., ses-
sione 22 c. 5, 6 e 8, sessione 25 c. 9 si accordano

a' vescovi come delegati della Santa Sede varie facoltà che loro propriamente appartengono come vescovi, il che è assolutamente contrario alle libertà della Chiesa Gallicana.

23. In molti luoghi si proibisce ogni appellatione dalle sentenze de' vescovi: il che è un togliere le appellazioni come abusi e sminuir l' autorità del re e de' tribunali laici.

Sono questi i principali articoli, per i quali il presidente le Maitre e Guglielmo du Vair rappresentarono agli stati della lega, che il concilio non si doveva accettare. Da altri ne furono notati assai più, egualmente contrarii, per lo meno, agli usi e alle libertà della Chiesa di Francia. Ma quel che vi ha di più essenziale che que' particolari decreti, si è che il fondamento stesso di quelle libertà è interamente distrutto, sia dalla opinione della superiorità del papa sopra il concilio, insinuata tanto frequentemente in molti di que' decreti; sia dalla diminuzione dell' autorità de' vescovi cui si studia di non far riconoscere per tutto, se non se come vicari del papa, al quale si dà l' assoluto potere di giudicarli e di deporli; sia infine da una manifesta usurpazione dell' autorità dei principi, i quali si sa bene non aver alcun superiore nelle materie puramente temporali. Dopo tutto ciò può recar stupore che con tali difficoltà non abbia mai la Francia potuto consentire ad accettar decreti a niente meno diretti che al rovesciamento di tutte le sue massime, e per i quali « in un tratto di » penna, come dice Pasquier, il papa acquisterebbe più autorità che non avrebbe potuto fare » nel tempo e dopo la fondazione del nostro cristianesimo ».

XXVII. Quel che ho detto delle opposizioni,

alle quali è stata soggetta la pubblicazione del concilio in Francia, non riguarda che i decreti di disciplina. Ma andò la cosa altrimenti in materia di dottrina. Benchè pel medesimo riguardo il concilio in Francia non sia mai stato formalmente ricevuto, egli è nondimeno certo che tacitamente fu accettato; sì perchè in tutte le quistioni che sono insorte, le decisioni di esso sono state prese per regola; sì perchè la professione di fede di Pio IV. vi è stata adottata da tutti i vescovi; sì in fine perchè i prelati di quel regno, e ne' loro concilii provinciali e diocesani, e nelle adunanze del clero, e nominatamente in quella del 1615 dopo la convocazione degli Stati dello stesso anno, hanno sempre fatto professione di sottomettersi alla dottrina in esso stabilita; e nelle opposizioni medesime fatte all'accettazione del concilio dagli Stati o parlamenti del regno hanno sempre dichiarato, che abbracciavano la fede contenuta ne' suoi decreti, come si scorge nella risposta data dal presidente Miron a nome del Terzo Stato negli Stati del 1615. Questa accettazione che io chiamo tacita per non esser stata fatta secondo le forme ordinarie, vale a dire con l'autorità del principe, e registro delle Corti sovrane, non ha trattenuto il clero dal far riconoscere la dottrina del concilio come una delle leggi del regno; avvegnachè per lo stesso riguardo non minore bisogno avesse di modificazioni che riguardo a' decreti di disciplina. Infatti se è vero, come nota Ricardo Simon (a), che quella dottrina è ricevuta in Francia « non per l'autorità del concilio, ma » perchè era ricevuta in tutto il regno prima che

(a) *Lett. chois.*, t. 1, p. 250.

» i vescovi in Trento si congregassero »; per una necessaria conseguenza ne viene, che quel che allora ricevuto non era, non ha più forza di quello che aveva, dacchè l' autorità del concilio non gliene dà alcuna. Ora malagevole cosa non sarebbe il provare, o che prima del concilio in Francia si pensò diversamente su qualche articolo, o che almeno si disputava liberamente, e che non si credevano come articoli di fede certe opinioni che al concilio sono state spacciate per dogmi; e che pertanto su ciò si debbe aver sempre la medesima libertà di pensare. Ciò sarà forse da molti teologi riputato una eresia degna di anatema; ma è sempre per tanto una conseguenza del fatto dianzi dimostrato che il concilio di Trento non è mai stato ricevuto nelle forme ordinarie, nè quanto alla disciplina, nè quanto alla dottrina. Imperocchè benchè il de Marca parli di un editto che egli dice esser stato pubblicato nel 1579 per far ricevere il concilio nelle cose spettanti alla fede; da tutte le istanze fatte dopo quel tempo per l'accettazione e pubblicazione del concilio è evidente che non può esser stato un tale editto, poichè non vi sarebbe stato uopo di rinnovar quelle istanze, se si doveva o non si doveva avere per esso qualche riguardo.

XXVIII. Tai difficoltà non s'incontrarono al papa nell' Alemagna. Subito dopo il concilio fu da Pio IV essendo stato mandato Visconti vescovo di Ventimiglia all' imperatore Ferdinando per farlo a farne ricever i decreti, quel principe ne mostrò di avervi ripugnanza, purchè nel tem-

(a) *Thuan.*, l. 56. N. 58.

stesso volesse il papa esser condiscendente per la concessione del calice e il matrimonio de' preti. Si turbò Pio a questa dimanda, e ne parlò con passione nel concistoro. Pensò nondimeno dover dare qualche cosa al tempo e alle istanze di Ferdinando, principe a lui così ben affezionato; tanto più che le premure di lui erano anco fatte più forti da quelle del duca di Baviera. Discese egli dunque a conceder loro il calice in grazia dei loro popoli con certe condizioni; ma fu sempremai costante nel negar il matrimonio del clero. Da questa poca condiscendenza si lasciarono talmente obbligare l'imperatore e Massimiliano suo figliuolo, che più non si opposero all'accettazione del concilio. Ma l'impossibilità che vi era di proporlo agli stati dell'Impero, ne quali si sapeva benissimo che i Protestanti formerebbono difficoltà insuperabili, non permise mai che se ne facesse una legge dell'Impero. È vero che i prelati cattolici; e i principi della stessa comunione vi si sono assoggettati in tutto quello che ha potuto accomodarsi con le rispettive leggi de' loro differenti paesi; ma queste accettazioni modificate e ristrette in cento differenti maniere, fanno altrettanti concilii differenti da quello di Trento; il quale quando gli manchi un'accettazione uniforme, quasi null'altro ha di generale se non se il nome, e perde la miglior parte di sua autorità per le restrizioni e varie interpretazioni che ciascuno nell'accettarlo ha creduto bene di farvi.

XXIX. Tale è stata la varia fortuna del concilio di Trento nelle diverse provincie cattoliche dell'Europa. Imperocchè nell'Oriente, perchè i vescovi non vi erano stati invitati, non è maraviglia che non si abbia fatto alcun conto di quanto in

esso era stato deciso. Lo scopo di una parte delle decisioni essendo le controversie agitate tra i nostri teologi, dovean esse a' vescovi di Oriente esse affatto inintelligibili; e in luogo di rischiararla, sarebbe stato un imbrogliare la loro fede, il proporre loro dottrine; per la maggior parte men considerabili per la sostanza della fede che per la maniera particolare usata da' teologi delle nostre scuole nell'esprimersi su varii punti di religione, maniera dagli Orientali non conosciuta. Inoltre per la loro situazione e lo stato presente delle loro Chiese non potevano adattarsi alla maggior parte de' regolamenti di disciplina e di riforma che erano necessari per le nostre. E come nelle riunioni in varii tempi tentate tra le due Chiese, si è sempre lasciato loro su ciò un'intera libertà, chiaramente si scorre che il concilio, il quale non aveva per oggetto di condannar i Protestanti e giustificare le pratiche d'Occidente, ha diretto le sue mire a questi due punti, senza voler fare ne' suoi decreti leggi per i Greci e per gli Orientali. Di ciò la pruova è evidente ne' decreti intorno la comunione del calice, il servizio in lingua latina, il divorzio in caso d'adulterio, il numero degli ordini minori, i riti e le forme di varii sacramenti e in molti altri regolamenti particolari, a' quali la Chiesa non pretese mai di assoggettar altri che gli Occidentali. Ora in punti di tanta importanza il concilio non fu creduto bene di astringer le Chiese orientali alle sue decisioni, facile cosa è il capire, o non avessimo creduta di aver il potere di farlo, o coll'esser ristretta a far regolamenti nazionali, aver suo dispetto scemato l'idea che dar voleva di sua generalità.

XXV. Questo è quel che naturalmente risult

dai fatti compresi in questo discorso, e che son tutti tratti dagl'istorici più fedeli e dagli Atti più autentici di quel tempo. Si lascia ad ognuno far quelle riflessioni che da' medesimi fatti dipendono; e a me non si conviene di preverire, nè d'ispirar pregiudizi in una materia in cui ciascuno debbe giudicare da sè. Niente di più santo che le mire avute nel convocar il concilio, in cui parve che univocamente proposto si fosse di combatter gli errori, di estinguer lo scisma, di riformar gli abusi e di restituir alla Chiesa la sua purità e la pace. Tutto quello che a coteste mire corrisponde, accettare e rispettare si debbe. Ma se si trova che in varii punti da quelle mire si è deviato, tai deviamenti debbono riputarsi un effetto delle imperfezioni che quasi sempre succedono nelle azioni, nelle quali gli uomini hanno qualche parte; e confonder non si debbe la fede con decisioni che non ne hanno che la forma.



*Contese insorte
intorno all'accettazione del Concilio Tridentino
nelle Fiandre,
dell'abate Giovanni Selvaggi.*

Il cotanto celebre concilio di Trento, per lungo tratto di tempo sotto diversi pontefici ora differito, ora sollecitato, ebbe il suo compimento con insolita prestezza in dicembre del 1563 sotto Pio IV che con sua Bolla *Benedictus Deus* pubblicata in Roma a' 24 gennajo 1564 confermò i decreti del Tridentino concilio. Da questa Bolla non stimarono i dominii cattolici d'esser obbligati all'osservanza di fissati decreti, al qual effetto in luglio del 1564 lo stesso pontefice con altra Bolla, *Sicut ad sacrorum*, dichiarò universalmente tutti astretti all'osservanza del concilio. Allora accortisi i principi che varie cose in diminuzione della potestà temporale si erano stabilite, e cercando d'impedir i pregiudizi che tentavansi introdurre, deliberarono di far esaminare i decreti della riforma intorno alla disciplina, e come si dovessero eseguire, mentre i vescovi da ogni parte tenevano le loro sinodi per far decreti conformi al Tridentino. In Spagna Filippo II informato da' suoi ministri delle cose pregiudiziali alle regalie e sue preminenze stabilite nelle due ultime sessioni, ordinò la pubblicazione ed accettazione senza ledersi la regia autorità, i costumi dei popoli e la pubblica tranquillità secondo la deliberazione presa dal regio consiglio.

Nello stesso anno Filippo scrisse a Margarita di Parma governatrice delle Fiandre, perchè nei

suoi stati facesse pubblicare il Tridentino concilio; e dubitando di qualche tumulto e de' disordini che nascerebbono per siffatta pubblicazione, fece consultar l' arcivescovo di Cambray, i vescovi, i capitoli delle cattedrali, i magistrati regii e i regii consigli, i quali esaminassero ne' decreti della riforma i pregiudizi della regalia, de' diritti dei popoli, de' privilegi e consuetudini di quelle provincie, affine di scansar ogni perturbazione e tumulto popolare. Esaminatosi seriamente tal affare, l' arcivescovo di Cambray e i ministri regii consultarono alla governatrice che la loro pubblicazione non doveasi dare se non con espressa protesta e modificazione a ciascuo articolo che non s' intendesse con tal promulgazione in menoma parte recato alcun pregiudizio alle suddette ragioni, privilegi, consuetudini e costumanze de' popoli, ma che quelle sempre rimanessero salve e illese. Questi salutari provvedimenti si riputarono dal re Filippo opportuni, e perciò scrisse a Margarita che nelle provincie di Fiandra si pubblicasse e ricevesse il concilio secondo le clausole e modificazioni notate dal consiglio regio; e così a' 12 luglio del 1565 si permise a' vescovi la promulgazione di quel concilio, con espressa menzione che con ciò niente s' intendesse mutato o innovato circa le sue regalie e privilegi, così suoi come de' suoi vassalli, e specialmente intorno alla regia giurisdizione, a' padronati laicali, diritti di nominazone, di amministrazione di ospedali, cognizioni di cause, beneficii, decime e di tutto ciò che fu espressamente notato negli articoli delle due ultime sessioni, come osserveremo in appresso. A' magistrati regii nello stesso tenore furono dirette le lettere dalla governatrice, e gli scrittori di quei paesi ne' loro scritti sempre

notarono che il concilio di Trento in quanto agli articoli riconosciuti pregiudiziali all'autorità regia, non era stato mai riconosciuto e accettato.

Con intrepidezza d'animo i magistrati regii riconobbero negli articoli di riforma i pregiudizi arrecati alla temporale giurisdizione de' principi che credevano il fine del concilio diverso dall'evento, e senza malignare la condotta di Margarita ammirarono lo zelo della medesima, la quale invigilando alla pubblica tranquillità dello stato resisteva a' pregiudizi che si tentavano su i costumi de' popoli e privilegi delle nazioni: *Senatores*, dice Famiano Strada, *tanto liberius contentiusque declamasse, quanto gratiorem regi fore credebant eam confidentiam, quae libertatis specie principis commodis inserviret, simul a culpa principem absolveret.* Quindi per riconoscersi i giusti risentimenti di questi senatori conviene esaminar gli articoli da essi riputati pregiudiziali alla regalia e costumi delle nazioni, dal che potrà ad evidenza ognuno giudicare efficace la resistenza della governatrice in non far pubblicar il Tridentino concilio senza le dovute modificazioni e clausole.

I. Nella sessione 4. c. 2 si dà a' vescovi il diritto d'impor pena agli autori e stampatori de' libri proscritti. Nelle Fiandre ciò s'intende della giurisdizione regia, e degli editti su tal assunto pubblicati; e che i laici siano puniti da' giudici secolari, e gli ecclesiastici da' ministri ecclesiastici.

II. Nella sessione 5 c. 1 de Ref. si prescrive che la prima prebenda nella vacanza sia destinata al canonico teologo, locchè non s'intende appartenere a' padronati laici, e quante volte non vi concorra il consenso de' compadroni. A' giudici ecclesiastici non spetta la coazione se non se ne loro

sudditi. Per le fondazioni de' padronati regii, delle università e de' vassalli del re in caso in controversia la cognizione appartenga allo stesso re e ministri regii.

III. Nella sessione 6 c. 1 de Ref. si prescrive ai vescovi la residenza nelle proprie diocesi, e in caso di contumacia siano amossi dal romano pontefice; con che s'intenda sempre salvo e illeso il diritto della regia nominazone.

IV. Nella sessione 7 c. 14 de Ref. si dà potestà ai vescovi, come delegati della Sede Apostolica, di proceder nelle cause civili de' chierici per effetto di denegata mercede agli operai e delle persone miserevoli: cosa contraria a' costumi antichi delle regioni Brabantine, ove le lifi delle persone miserevoli trattansi ne' sinodi provinciali e quelle de' chierici avanti a' giudici secolari.

V. Nella sessione 7 c. 15 de Ref. si prescrive ai vescovi di badar su la retta amministrazione degli ospedali, anche esenti, affinchè siano fedelmente governati. Ciò per antica usanza e per legge di fondazione spetta a' ministri regii, altrimenti operandosi s'indurrebbono novità tali da rimuover il popolo fedele intento ad accrescere le pie fondazioni.

VI. Nella sessione 13 c. 1 e segg. de Ref. l'istruzione fatta a' vescovi per l'esercizio della loro giurisdizione su i chierici non debba nuocer ai ministri regii nell'esercizio della loro autorità che esercitano nelle cause de' chierici.

VII. Nella sessione 13 c. 8 de Ref. al romano pontefice vengono riservate le cause criminali dei vescovi, e avanti lo stesso debbano terminare. Questo resiste all'indulto de' sommi pontefici Leone e Clemente, e alle regie costituzioni di S. M. e

dei suoi predecessori che prescrissero non tirarsi i propri sudditi a piatire e comparire fuori della patria.

VIII. In varii articoli nella sessione 14 de Ref. s' inculcano a' vescovi i doveri del loro esercizio nelle cause de' chierici. Ciò s' intenda senza pregiudizio dell' autorità regia; e che i chierici di prima tonsura non debbansi sottrar dall' impero dei ministri secolari.

IX. Nella sessione 14 de Ref. c. 5 ciò che riguarda a' conservatori e loro autorità per i gravi eccessi, debbasi osservar l' editto del 1500.

X. Nella sessione 14 c. 7 de Ref. si permette a' vescovi di dispensar a' chierici rei di omicidio. Ciò non abbia l' effetto suo senza il regio indulto in rapporto a' beni, giusta le antiche costumanze.

XI. Nella sessione 14 c. 12 e 13 de Ref. le coartazioni prescritte ne' padronati non vagliono contra i padroni laici.

XII. Nella sessione 21 c. 4 de Ref. si dà facoltà a' vescovi di fondar nuove parrocchie e di obbligar il popolo cristiano a stabilir il conveniente mantenimento per la sustentazione del parroco. Nelle Fiandre senza l' autorità regia non si possono fondar nuove parrocchie, nè astringer il popolo, nè farsi tal esazione coll' autorità de' vescovi, a' quali non appartiene questo diritto.

XIII. Nella sessione 21 c. 5 de Ref. si dà ai vescovi la facoltà di unir più chiese o beneficii per cause giuste. Senza il beneplacito regio, e consenso de' padroni ciò è proibito eseguirsi.

XIV. Nella sessione 21 c. 7 de Ref. si prescrive la ristaurazione delle chiese rovinose; la traslazione de' beneficii, anche di padronato; e la coazione personale de' parrocchiani in mancanza dei

beni. Senza il consenso del principe e de' padroni sono proscritte le traslazioni. Per le restaurazioni debbonsi osservare gli editti e costumi de' popoli. Senza l' autorità de' giudici secolari non si possano eseguir le contribuzioni, le quali si riconoscano dalla curia provinciale.

XV. Nella sessione 11 c. 8 de Ref. possono i vescovi visitar tutte le chiese e beneficii si secolari che regolari, e occorrendo qualche rifazione possono sequestrare i frutti. Con tal decreto si ledono gli esenti, anzi sotto pretesto della visita spesso si offende l' autorità regia, delle università e delle nazioni. Inoltre il diritto di sequestrare dinota facoltà temporale, non già ecclesiastica, mentre secondo le antiche costumanze tal diritto spetta al senato provinciale.

XVI. Nella sessione 22 c. 1 de Ref. si ripete la stessa modificazione fatta nella sessione 13 c. 1 e segg.

XVII. Nella sessione 22 c. 5 de Ref. per ciò che riguarda la cognizione delle dispense s' intende senza pregiudicare a' vassalli di andar in straniere provincie.

XVIII. Nella sessione 22 c. 6 de Ref. le commutazioni delle ultime volontà concesse a' vescovi, come delegati della Sede Apostolica, sono vietate a' metesimi dai concilii e concordati brabantini, essendo ciò un diritto inerente alla sovranità.

XIX. Nella sessione 22 c. 8 de Ref. si dà ai vescovi l' esecuzione delle pie disposizioni stabilite per atto di ultima volontà e tra vivi, di visitar gli ospedali e ogni sorta di collegio, purchè non sia sotto l' immediata regia autorità. Ciò resiste alle antiche costumanze, mentre gli amministratori laici sono sottoposti a' giudici secolari.

XX. Nella sessione 22 c. 10 de Ref. si prescrive a' vescovi di esaminar i regii notari. Ciò direttamente osta alla sovranità, per ciò debbasi osservare l'editto di Carlo V del 1533 *de noturiorum creatione*.

XXI. Nella sessione 22 c. 11 de Ref. si scomunicano i laici usurpatori, detentori e violatori dei beni e diritti ecclesiastici e de' luoghi pii, privandosi anche i patroni del diritto del patronato. Nelle Fiandre tal facoltà spetta a' giudici laici e concilii provinciali, che puniscono secondo la colpa.

XXII. Nella sessione 23 c. 18 de Ref. si dà la facoltà a' vescovi di stabilire i seminari per l'istruzione de' giovani nelle discipline ecclesiastiche con applicarsi per lo sustentamento i frutti de' benefici e padronati laicali, degli ospedali e delle decime dovute a' secolari. Con ciò si offendono i regii diritti, quei de' patroni e le ragioni de' possessori delle decime. Nel Brabante ed in Namur le scuole appartengono alla sovranità ed alle università, le quali provveggono pel mantenimento.

XXIII. Nella sessione 24 de Ref. matrim. c. 8 si prescrive la scomunica contra gli adulteri e concubinari contumaci con discacciarli dalle loro regioni. I costumi de' popoli variano su tal articolo. Nel Brabante a' chierici s'impone la pena del diritto canonico; a' laici la pena della legge scritta. Gli Annovesi reclamano a' loro concordati. I Namurani sostengono, che gli ecclesiastici da' propri ministri, ed i laici da' giudici secolari sieno puniti. Quei di Utrecht dicono, che il distaccoamento dalla patria sia una relegazione, locchè resiste alle costituzioni belgiche. Altri pretendono darsi luogo alle prevenzioni con osservarsi sempre i concordati e consuetudini di ciascuna regione.

XXIV. Nella sessione 24 c. 1 de Ref. si prescrive la forma dell'elezioni de' vescovi e delle provviste alle dignità ecclesiastiche. Ciò vaglia senza pregiudizio de' regii diritti.

XXV. Nella sessione 24 c. 2 e 3 de Ref. s'inculca a' vescovi e metropolitani di esattamente celebrare i loro sinodi secondo gli statuti de' sacri canoni e di visitar le loro diocesi. Ciò lede la regia autorità, poichè in tempo di guerra non sa il principe, se gli sia amico o nemico il vescovo che sotto pretesto di congregar il sinodo, o visitare la diocesi può recargli danno.

XXVI. Nella sessione 24 c. 3 in fine de Ref. si escludono i patróni dalla visita delle chiese, delle suppellettili e rendite, spettando ciò al vescovo. Ciò vaglia, quando non sia riserbato espressamente nella legge della fondazione. Non possano i patróni esser privati de' loro diritti, quando mancano le fondazioni, bastando loro il pacifico e lungo possesso avuto.

XXVII. Nella sessione 24 c. 5 de Ref. si stabilisce, che le cause criminali de' vescovi sieno riservate al pontefice romano con darsi al metropolitano l'appuntamento de' fatti, al pontefice poi la cognizione della causa. Nel Brabante e nelle Fiandre per la conservazione della pubblica autorità fu tal articolo ricevuto senza pregiudizio dell'autorità regia.

XXVIII. Nella sessione 24 c. 18 de Ref. si prescrive la forma dei concorsi alle parrocchie, e il modo di provvedere a' beneficii e dignità ecclesiastiche. Con ciò non si apporti pregiudizio alla regia nominazone e diritti di patronato.

XXIX. Nella sessione 24 c. 19 de Ref. si aboliscono i mandati *de providendo*, le grazie aspet-

tative e gl' indulti senza potersi mai di quelli far uso. Ne' sinodi del Brabante e delle Fiandre vengono limitate le grazie ottenute o da ottendersi da S. M.

XXX. Nella sessione 24 c. 20 de Ref. a' vescovi si riserva la cognizione delle cause benefiziali si nel possessorio, che nel petitorio. Questo resiste alle costituzioni sinodali.

XXXI. Nella sessione 25 derr. de purgat. in fin. ai ministri ecclesiastici commettesi l'esecuzione de' legati pii. Ciò s'intende senza pregiudizio di altri esecutori destinati da' testatori.

XXXII. Nella sessione 25 c. 3 de Regular. si permette a' religiosi, eccetto i Cappuccini e Minori Osservanti, l'acquisto de' beni stabili. Ciò vaglia senza ledere i diritti dell'amortizzazione e con espresso beneplacito di S. M.

XXXIII. Nella sessione 25 c. 4 de Regular. e segg. L'esenzioni accordate a' regolari non si ammettono, *se non sieno prima esuminate e approvate da S. M.*

XXXIV. Nella sessione 25 c. 5 de Regular. prescrive il concilio di richiamare nella città i monasteri delle monache, perchè non sieno esposti a' gli insulti degli uomini facinorosi. Nel Belgio non fu ricevuto tale capo per le gravi spese da farsi.

XXXV. Nella sessione 25 c. 6 de Regular. l'elezione degli abati e superiori regolari si facciano senza lesione della regia nominazione.

XXXVI. Nella sessione 25 c. 3 de Ref. si dà facoltà a' vescovi di procedere, eziandio negli affari civili, contro i laici a pene pecuniarie, afflittive di corpo, sequestro di beni o presa di corpo. Nel Brabante a' giudici laici spettano gli atti di giurisdizione, e possono i vescovi col braccio secolare far

eseguire i loro decreti senza potere scomunicar alcuno.

XXXVII. Nel medesimo luogo *vers. nefas autem sit saeculari etc.* de Ref. il concilio vieta a' magistrati secolari l'impedire ad un vescovo lo scomunicar i suoi diocesani per cose temporali, o costringerli all'osservanza; il che è contra l'uso ed autorità de' costumi e diritti delle regie provvisioni, che sono in possesso di tal diritto, e che in caso di appellazione, come d'abuso, possono obbligare i vescovi ad assolvere gli appellanti *ad cautelam* sino al giudizio d'appellazione, il che vale moltissimo a difendere i regii diritti e de' sudditi.

XXXVIII. Nella sessione 25 c. 4 de Ref. all'arbitrio de' vescovi si lascia la riduzione delle inesse per causa della tenue rendita. Ne' concilii si prescrive doversi sentire tutti gl'interessati.

XXXIX. Nella sessione 25 c. 8 de Ref. ai vescovi si commette la cura degli ospedali e l'amministrazione delle rendite. Ciò fa temere la dilapidazione delle pie rendite.

XL. Nella sessione 25 c. 9 *vers. de reliqui patronatus, de Ref.* si prescrive, che non costando il diritto di patronato dalla fondazione o dotazione o dall'autentica istituzione, o da' prescrizione immemorabile di continuate presentazioni non possa tal diritto vantarsi. Con ciò si limita il diritto dei patroni.

XLI. Nella sessione 25 c. 10 de Ref. si descrivono varii delegati, in fuori degli Ordinari, per la cognizione delle cause. Non si ammetta questo articolo, perchè lesivo agli usi delle nazioni, dovendo con tal pretesto piatire fuori della provincia.

XLII. Nella sessione 25 c. 12 de Ref. si stabilisce l'assoluta soddisfazione delle decime sotto

pena di scomunica a chi le diminuisce o impedisce. Nel Brabante a varie persone competono l'esenzioni dalle decime. Le censure sono voci insolite in siffatta materia, ed i concilii provinciali sono i giudici competenti contra i morosi debitori delle decime.

XLIII. Nella medesima sessione c. 19 si comunicano i principi sovrani che abbiano permesso il duello; il che è contro l'autorità del re.

XLIV. Nella sessione 25 c. 20 de Ref. impone il sinodo a principi cristiani l'osservanza dell'immunità e protezione della giurisdizione ecclesiastica. Con ciò non s'intende lesa l'autorità regia ed i costumi de' popoli.

XLV. Nella sessione 25 rubr. de recip. et observ. dec. conc. si prescrive l'osservanza ed accettazione di tutti i decreti conciliari, ed in caso di dubbio o difficoltà debbasi l'esame commettere al romano pontefice per la dichiarazione. La decisione sarebbe soggetta a varii pericoli con pregiudizio della regale autorità.

Questi sono i principali articoli del concilio Tridentino notati da Margherita governatrice delle Fiandre e riconosciuti da Filippo II pregiudiziali ai regii diritti e costumanze de' popoli; a quell'effetto furono così manifestamente spediti a vescovi belgici e magistrati regii per l'osservanza ed accettazione del concilio senza pregiudicare alla dottrina cattolica, mentre questi religiosissimi principi tenacemente difendevano e custodivano la cristiana fede e la purità della Chiesa con estinguere lo scisma, con combattere gli errori e riformare gli abusi.

*Avvenimenti successi in Napoli
per l'accettazione del Concilio Tridentino.
dell' abate Selvaggi.*

Dappoichè i decreti del Tridentino con modificazione del regio Parlamento furono ricevuti in Spagna nell'impero di Filippo II; lo stesso tenendo in apparenza soddisfatto il papa che chiedeva farsi in Napoli la pubblicazione del concilio, nell'interno poi diversamente la pensava. Conosceva il re ad evidenza i pregiudizi e danni che alla regal giurisdizione inferivano siffatti decreti, e al contrario mostrando tutta la riverenza e rispetto verso la Sede Apostolica voleva che fossero pubblicati in tutti i suoi regni. Quindi ai 12 luglio del 1564 ordinò al duca d'Alcala vicerè di Napoli che avendo egli accettato i decreti del concilio, questi parimenti si pubblicassero, si osservassero ed eseguissero nel regno di Napoli. Chi non avrebbe creduto da' questi ordini farsi libera l'accettazione del concilio? ma nello stesso tempo commise il re al duca che l'accettazione suddetta seguisse in conformità degli altri dominii e suoi stati cattolici, cioè che con tal pubblicazione non si derogasse alle regali preminenze, nè a' regii patronati e altri diritti della sovranità da antichissimo tempo autorizzati costantemente anche presso le altre nazioni, onde senza far novità, o manifestare alla corte di Roma la sua intenzione, simulasse la pubblicazione del concilio facendone prima notare le cose pregiudiziali.

Da questi salutari precetti avvertito il vicerè,

fece sentire al pubblico che il re gli aveva comesso la pubblicazione del concilio, e con segreta intelligenza ne commise poi al reggente Villani le stampe di quelli per ravvisarne i punti pregiudiziali alle regali preminenze. Molti capi sfuggirono dall'industria del presidente Villani, in guisa che la sua opera non riuscì interamente esatta. Quindi noteremo i principali punti, acciò si veggia che nel nostro regno i decreti disciplinari del concilio lateranense non furono tutti ricevuti.

I. Nella sessione 4, de' decreti de' edit. libr. si dispone scomunica e pena pecuniaria, a norma del canone dell'ultimo concilio Lateranense celebrato sotto Leone X, agli stampatori della Scrittura e altri sacri libri che senza la licenza dell'Ordinario, o senza nome degli autori gl'imprimono. Con questo decreto troppo fuor di termine si distende la potestà spirituale, e si dà a' vescovi la facoltà di procedere contra i laici con pene temporali per causa meramente temporale in materia che loro non appartiene, mentre nell'impressione di libri la sola censura è della Chiesa, spettando alla potestà regale il diritto di concederle l'impressione o negarla, ovvero proscrivere assolutamente il libro.

II. Nella sessione 25, de' Ref. c. 3, si dà potestà a' vescovi di procedere contro gli ecclesiastici e secolari con pene di scomuniche e multe pecuniarie, costringendoli per propri o alieni esecutori. In questo articolo ledesi l'autorità regale facendosi servire la potestà del principe e suoi ministri per l'esecuzione e ministero della cattura.

III. Nella sessione 24, de' Ref. matrim. c. 1, si dà facoltà a' vescovi di scomunicare i concubinari e gli adulteri, i quali durando nella sua

munica per un anno senza lasciare il concubinato, possono i vescovi sfrattarli dalle loro terre o diocesi, e se sarà bisogno, implorare il braccio secolare; talchè si valeranno, per l'esecuzione dello sfratto, del ministero secolare. In questo articolo si fa servire l'autorità regia e de' suoi magistrati alla potestà della Chiesa, la quale essendo tutta spirituale non può imporre pene temporali; e per i sudditi del principe lo sfratto è una relegazione, la quale disdice alla potestà della Chiesa. Tra i Padri più zelanti dello stesso concilio molti riconobbero queste multe pecuniarie opposte alla dottrina di G. C. e allo spirito della Chiesa, nella quale gli ecclesiastici col decorso del tempo avrebbero a' dissoluti e malvagi imposto il freno di argento non potendo ridurli con quello di ferro, onde presso noi siffatto articolo non ebbe luogo tanto sotto Filippo II, a' tempi del duca d'Alcala, quanto de' principi successivi.

IV. Nella sessione 5, de Ref. c. 1, si dà facoltà a' vescovi di poter esaminare e approvare i maestri di grammatica, i lettori di teologia, e gli altri professori delle scienze sì pubblici che privati, sotto pena di scomunica. Questo stabilimento è di grande offesa e pregiudizio dell'autorità regia e delle università; mentre nelle università degli studii, o nelle pubbliche scuole i professori o dal principe o dalle stesse università ricevono bastante facoltà di poter leggere e insegnare qualunque scienza o sacra o profana che fosse, senza esame e approvazione alcuna de' vescovi. Userebbe oggi violento attentato colui che sullo spirito del Tridentino concilio volesse esaminare e approvare i lettori degli studii, spettando ciò assolutamente alla sovranità, la quale dee esaminare e creare i pro-

fessori per tal disimpegno, e invigilare per la pubblica educazione nell' ordinato sistema delle scuole, affinchè tutti possano uniformarsi alla sana dottrina della Chiesa e alle leggi dello stato. Sotto l'immediata protezione della sovranità debbano esser tutte le scuole in uno stato, affinchè siano lontani i pregiudizi, le massime erronee, e le false dottrine.

V. Nella sessione 21, c. 4 de Ref., e sessione 24 de Ref. c. 13, si prescrive che stimando il vescovo cosa opportuna di fondare nella sua diocesi nuove parrocchie, non bastando le rendite della Chiesa Matrice, possa pel sostentamento del curato imporre sopra il popolo decime, obblazioni, collette e altre taglie che bastassero al mantenimento di tali ministri. Similmente ritrovandosi povere le chiese parochiali per mancanza di rendite necessarie al mantenimento del paroco e de' chierici, possa il vescovo unire i beneficii che primi vaceranno, o costringere i parochiani con collette, primizie, o decime a supplire al bisogno. Questi decreti non ebbero l'esecuzione, perchè lesivi alla regia autorità, e disdicevoli alla potestà ecclesiastica, la quale non può imporre collette o taglie sopra i popoli, essendo ciò un diritto inerente alla sola sovranità. Anzi per costante polizia del nostro regno non possono costruirsi nuove chiese parochiali o rurali senza l'espresso assenso e autorità regia.

VI. Nella sessione 22, c. 8 de Ref. si sottomettono alla visita de' vescovi tutti gli ospedali e confratrie de' laici: tutti i Monti e luoghi pii dai secolari eretti, per esser di pietà, e da essi amministrati, ecrettuandone solamente quelli che sono sotto l'immediata protezione regia. Questo articolo

non fu ricevuto, perchè tai luoghi pii sono corpi meramente secolari, quantunque destinati ad opere di pietà, autorizzati dalla regia potestà a potersi congregare, altrimenti sarebbero corpi illeciti e proscritti. Similmente si oppone a' costumi de' popoli ed alle leggi fondamentali de' pii testatori e giurisdizione temporale.

VII. Nella sessione 24 de Ref. c. 9 e 10 non fu ricevuto l' articolo di sottoporre alla visita dei vescovi tutte le chiese de' secolari; nè quello di doverli dare i conti all' Ordinario per l' amministrazione delle confraternite, degli ospedali e de' luoghi pii, perchè opposto alle pie disposizioni dei defunti.

VIII. Nella medesima sessione c. 10 de Ref. fu riconosciuto lesivo alla regia potestà l' articolo di sottoporre all' esame dell' Ordinario, quello di esaminare, approvare e sospendere dal loro esercizio tutti i notari o perpetuamente o a certo tempo, *etiamsi imperiali aut regia auctoritate creati fuerint*. Nel nostro regno i protonotari o i notari apostolici sono di niun vigore e senz' autorità alcuna, e le loro scritture reputansi carte meramente private.

IX. Nella medesima sessione c. 11 de Ref. non fu accettato questo articolo di permettere a' vescovi che possano imporre pene sopra i laici e sopra i patroni, privandoli del diritto di patronato, quando abuseranno delle rendite, ragioni e giurisdizioni delle loro chiese.

X. Nella sessione 23 c. 6, 17, 18 de Ref. si esimono dalla giurisdizione de' principi i cherici di prima tonsura ed altri conjugati, senza che possa il principe conoscere, se sieno persone legittime ed abbiano i requisiti prescritti dalle loro leggi. Ciò grave danno apporta al principe naturale, il quale

non sa quali sieno i sudditi propri, e se contra tutti indifferentemente possa esercitare tutti gli atti di sua giurisdizione. Anzi ciò si oppone alle leggi fondamentali di ogni buon regolamento governativo, poichè i cherici godono i frutti della protezione e gli effetti della pubblica sicurezza senza riconoscere il principe naturale per loro sovrano, il quale nel suo stato avrebbe sudditi tali, che o gli fossero sospetti, ovvero in caso di eccessi da loro commessi resterebbero i loro delitti sicuramente impuniti, il che nol ricerca il buon reggimento dello stato. Finalmente fu riconosciuto gravaminoso a' secolari quel decreto di obbligare i laici a stabilire le rendite pel mantenimento de' seminari che volessero fondare i vescovi per l'istruzione de' giovani ecclesiastici, quandochè agl' Ordinari non spetta il diritto d'imporre collette ne' laici, nè si possono fondare nuove adunanze senza sovrano indulto.

XI. Nella sessione 24 de Ref. c. 11 con soverchia precipitanza si notano i privilegi ed esenzioni concesse a' cappellani regii, essendo questi sotto la immediata protezione del re.

XII. Nella sessione 29 de Ref. c. 3 si proibisce a qualunque magistrato laico di poter impedire o far ritrarre al giudice ecclesiastico le scomuniche che avesse mai il vescovo fulminate o fosse per fulminare. Nel nostro regno per inveterata consuetudine, quando le censure sono nulle o ingiuste, o emanate contra il prescritto de' canoni, si praticano contra i giudici ecclesiastici rimedii economici o con farli desistere dall' emanarle, ovvero con farle revocare.

XIII. Nella sessione 25 de Ref. c. 8 si dà facoltà a' vescovi di commutare le volontà de' pii testatori, vedere l'amministrazione degli ospedali e

luoghi di pietà, con applicare le rendite ad altri usi e punire i governatori con la privazione della carica, ed altre pene. Questo resiste alla potestà regale, alle leggi della fondazione ed a' costumi della nazione.

XIV. Nella stessa sessione c. 9 si prescrivono leggi intorno gli acquisti, usi, prescrizioni e diritti de' beneficii patronati contra l'espressa volontà dei testatori, ed esercizio dell'autorità ecclesiastica.

XV. Nella medesima sessione c. 19 si sottopongono alla scomunica gl'imperatori, re, principi e qualunque altro signore temporale che ne' suoi stati permette il duello, con la privazione dei domini; ed avendoli in feudo, ricadano a' diretti padroni: contra i privati e padrini, oltre le censure, s'impone la confiscazione di tutti i beni, la perpetua infamia, come rei d'omicidio. Difatto tal articolo fu ricevuto, come manifesta usurpazione dell'autorità temporale, e contrario alla autorità data da Cristo alla Chiesa (1).

(1) È un fatto sorprendente e forse unico nel suo genere che questi articoli giustamente ricusati in un secolo di pregiudizi come il XVI, siano stati concessi nel XIX sparso di tanta luce di dottrine, e in quel paese medesimo che ha prodotti i Giannone, i Filangeri i de Rossi ed altri dottissimi impugnatori delle esorbitanze ecclesiastiche; e che un monarca gelosissimo della sua autorità fino al dispotismo, non abbia avuto alcuna difficoltà di lasciarsi legare le mani dai preti in ciò che più giustamente e legittimamente gli compete. Pel concordato del 1818 il re Ferdinando e, quel che appare ancora più strano, il suo ministro Medici che pur era spregiudicato fino alla irreligione, hanno concesso alla corte di Roma quanto essa medesima non avrebbe saputo sperare. Per quel concordato il re

Tostochè il reggente Villani riconobbe nei decreti disciplinari del concilio Tridentino i pregiudizi ed usurpazioni che sofferto avrebbe la regalìa del principe ed i costumi della nazione, ne umiliò egli al vicerè due relazioni, che dal duca furono trasmesse in Ispagna al re Filippo; il quale con sua lettera de'tre luglio 1566 gli rescrisse, che essendosi informato da alcuni prelati spagnuoli intervenuti nel concilio, non si era mai pensato di pregiudicare in menoma parte a Sua Maestà ed alle sue regali preminenze, ond'è che facesse pubblicare quel concilio senza far novità alcuna in danno e pregiudizio della sua autorità regale in tutti quei capi descritti nelle antecedenti relazioni.

e suoi successori perdette il diritto di disporre de' beni ecclesiastici, in pari tempo che concedeva al clero di far nuovi acquisti; assoggettò i vescovi del regno a un tributo annuo verso la camera apostolica di dodici mila ducati; obbligò la finanza dello stato a ristabilire il maggior numero possibile di conventi; ristabilì il fóro ecclesiastico sulle norme prescritte dal concilio Tridentino; permise a' vescovi d'ingerirsi in tutto quello che essi chiamano *violazione de' sacri canoni*, e sa ognuno che vanno all'infinito; affidata la censura de' libri ai preti; di cui n'erano privi per leggi anteriori; concesse le appellazioni a Roma, e a quella corte la più ampia ingerenza negli affari ecclesiastici del regno, materia molto pregua in mano de' curiali; reso nullo l'*executur regio*: insomma lasciato ai preti piena facoltà di fare e disfare senza che il governo per niente s'ingerisca. Ma successe di questo come di tutte le leggi fatte fuor di stagione; non gradì al popolo e trovò difficile esecuzione: il governo stesso fu pentito di una sconsiderata condiscendenza.

(Editore)

In esecuzione di questo regal rescritto avrebbe ognuno creduto che nel nostro regno sarebbesi fatta la solenne pubblicazione ed accettazione del Tridentino concilio con la riserva a quegli articoli notati dal reggente Villani, ma la faccenda passò altrimenti, poichè avendone la corte di Roma chiesta la pubblicazione ed accettazione con darsi prima a quel conciliare volume il *regium exequatur*, questo non si volle impartire, ma solamente con un politico modo si permise e si lasciò correre questo concilio per tutto il regno; dandosi dal vicerè ordini a' presidi ed altri ministri, che non facessero commettere pregiudizio alcuno alla giurisdizione del re per gli articoli notati. Questo fece, che in varii rincontri di pregiudizi fatti da' vescovi alla regalìa, con uguale intrepidezza di animo e zelo si sono sempre opposto i nostri principi.

Dietro alle decisioni del concilio di Trento i vescovi del nostro regno ne' loro particolari sinodi hanno tenuto di mira nelle materie dottrinali il Tridentino concilio per togliere gli errori, riformare gli abusi introdotti nella disciplina ecclesiastica, e stabilire le buone massime per l'istruzione del popolo regolando la vita, gli studii e la morigeratezza de' cherici.

In queste nostre provincie essendosi il cattolicismo sempre conservato immune da ogni errore e scisma, anzi ognuno succhiando quasi col latte della nutrice il culto della pietà e della cristiana religione, costantemente crede, venera e professa la fede ed i dogmi stabiliti dal Tridentino sinodo, protestandosi di spargere il proprio sangue piuttosto che negare la dottrina della cristiana credenza. Da ciò dunque ben consta, che i dogmi dottrinali non ebbero menoma resistenza non meno in queste no-

stre provincie, che in tutti gli altri domini cattolici; non così avvenne per le decisioni disciplinari nelle quali vi ebbero parte gli interessi politici.

Opportuna occasione è qui da notarsi, qual sia il principale fondamento della regalìa per resistere alle sorprese, che nella regale giurisdizione posson farsi dalla corte di Roma sul nostro regno. Questo chiamasi *exequatur regium*, che richiedesi per l'esecuzione di ogni Bolla o rescritto del papa. Voleva Pio V l'accettazione del concilio Tridentino. Si oppose il vicerè d'Alcala con divisarne gli articoli disciplinari pregiudiziali alla regalìa, e ne tollerò la pubblicazione senza darvi l'*exequatur*. Nel pontificato di Pio varie costituzioni furono emanate, e tra le altre la celebre Bolla *in coena Domini*, la quale fu riconosciuta distruttiva della sovranità, prescrivendosi a' sudditi di non pagare i tributi e le collette a' re, se non sieno imposti con autorità apostolica, locchè era sottoporre interamente l'impero al sacerdozio. Ma dalla vigilanza del vicerè venne la pubblicazione della Bolla impedita, per cui grande abblumazione ne concepì il pontefice, a segno di qualificare questa regia preminenza come una dissacrazione della dignità apostolica. Con parole dell'apostolato s'impegnò Pio a sostener la sua autorità, perchè le pontificie costituzioni non soffrissero nel nostro reame resistenza alcuna, al qual effetto il cardinal Alessandrino nunzio in Madrid ne espone le più gravi querele al re Filippo II contra il vicerè d'Alcala, dicendo: « Che in Napoli in moltiissimi capi non si osservava il concilio di Trento, e che con infinite maniere s'impediva l'esecuzione delle lettere ed spedizioni apostoliche; a quali s'addece particolarmente a quello dell'*exequatur regium* e dell'ag-
 Maesta Vostra per proprio

» giuramento a rimediare e rimuovere, come po-
 » trà vedere delle clausole dell'investitura di Giu-
 » lio II in persona di Ferdinando il Cattolico e di
 » Giulio III in persona della Maestà Vostra da
 » lei giurata ». Di siffatte lagnanze del nunzio non
 si dolse il re della condotta del duca, che alla di-
 fesa de' regii diritti e quiete dello stato con animo
 costante sempre vegliava.

Di continuo cercavano i Romani abbatte nei
 contrasti colla corte di Napoli la sovrana prerogativa
 del regio Placito, dicendo tal costume essersi
 praticato nell'elezioni de' vescovi, i quali o
 nemici, o malaffetti del re, o sospetti avrebbero
 potuto perturbar la quiete dello Stato macchinando
 tumulti e rivoluzioni, che erano continue per le pre-
 tensioni de' principi stranieri desiderosi di occupar
 questo reame. Ma tostochè cessarono le guerre e
 i tempi divennero più pacati, non vi era bisogno
 del regio assenso nell'elezioni de' prelati. In que-
 sti termini s'impegnò Clemente VIII nel 1596 in
 una sua lettera scritta a' 5 ottobre al vicerè Oli-
 vares per toglier questa regalia.

Una tal origine è troppo favolosa, poichè è co-
 mune sentimento di tutti i canonisti, come riflette
 il Duareno *de sacr. eccles. ministr.*, che nell'ele-
 zioni de' ministri ecclesiastici il popolo vi aveva
 parte; ma per i tumulti e fazioni che succedevano,
 tutta la potestà del popolo e del clero si trasferì
 nel principe, come rappresentante le ragioni di
 quello. Inoltre la religiosità de' nostri sovrani es-
 sendo stata copiosissima verso le chiese, le quali
 o da' fondamenti fabbricate o dotate di convenienti
 entrate per lo mantenimento del proprio pastore, o
 ristaurate dal loro principio, divennero queste chiese

di patronato regio. Or dunque competendo a' patroni il diritto, dal principe ricevevano i vescovi la conferma dell' elezione, e l' investitura temporale col bastone e coll' anello per la retta percezione de' frutti, non già per la spiritualità del sacro ministero che alla potestà spirituale appartiene. Così nel regno de' Normanni, liberali verso le chiese, non vi fu elezione senza il regio assenso: lo stesso si praticò sotto gli Svevi fino che Carlo I d' Angiò per l' invito fattogli dal papa nell' acquisto di questi reami non ebbe difficoltà di contentarsi di non più ingerirsi col regio assenso nell' elezioni de' prelati. Non così passò la faccenda nell' affare del *Regium Exequatur*, con cui si resiste all' elezioni fatte in persone nemiche o sospette al re, siccome lo affermò chiaramente papa Niccolò IV con sua Bolla de' 28 luglio 1288. Valide parimente si riconobbero l' elezioni de' ministri nelle chiese di regio patronato. Quindi ad evidenza ognun conosce la differenza che passa tra il regio assenso e l' *Exequatur Regium*.

Col principato medesimo in tutt' i domini cattolici nacque l' *Exequatur Regium*, e appartiene alla sovranità *Jure Regaliae*, ovvero *titolo sui principatus*. I principi perchè sono protettori de' canoni, difensori e custodi della Chiesa e purità della fede, vegliano alla conservazione dello Stato affinchè non siano da parti straniere introdotti perniciosi abusi e novità tali che possano ne' sudditi risvegliar tumulti e disordini; e perciò alle scritture venute di fuori non si dà esecuzione se non siano prima rivedute ed esaminate. Alla vigilanza dunque e difesa de' nostri sovrani dobbiamo attribuir l' originario diritto dell' *Exequatur Regium* in sospendere l' esecuzione a tutte le scritture che venissero

fuori, se prima non saranno esaminate, e tanto ù quelle che si mandano dalla Corte di Roma, quale avendo in molte guise preteso di far nota su la temporale giurisdizione de' principi, dedeva con suoi rescritti cose che non le appartenevano; quindi fu introdotto il sistema di non dare fatto esecuzione a tali carte, se prima non sanno esaminate, e ritrovandosi non pregiudiziali dà esecuzione, in caso contrario se gli nega, perchè nel rescritto si nuoce alla tranquillità e on governo dello Stato. E perciò simili carte o ritengano materie disciplinari, o dottrinali, sempre si attende a tal legge, senza che possa dirsi e la regia autorità avvalorì le cose spirituali, poiché i principi non sono giudici competenti della legge, ma la decisione di tali cause spetta alla Chiesa giusta l'insegnamento di S. Leone, *sicut reges resunt in causis saeculi, ita sacerdotes in causis dei*; E papa Gregorio II scrivendo a Leone Isaurico così gli attesta: *Scis imperator, sanctae ecclesiae remota non imperatorum esse, sed pontificum, qui non assolent dogmata tradere, idcirco ecclesiis sunt iudices a reipublicae negotiis abstinentes, et imperatores ergo similiter ab ecclesiasticis abstineant, et tibi commissae sunt, capessant*. E più chiaramente il vescovo di Cordova avvertendo l'imperator Costantino dice: *Tibi Deus imperium commisit, nobis esse sunt ecclesiae, concedidit: et quemadmodum qui in imperium malignis oculis carpit, contradicit orationi divinae; ita et tu cave, ne quae sunt ecclesiae, ad te trahens magno crimini obnoxius fias: scriptum est) quae sunt Caesaris, Caesaris; et quae sunt Dei, Deo*. Tra questi confini han sempre i principi riconosciuto i diritti della lor autorità, siccome lo dimostrano il Van-Espen, il Co-

varruvas, e il cardinale de Luca. Finalmente il principato appartiene questo diritto *jure territorii*, cioè della *potenza*, che o considerata come forza fisica, o come forza dall' autore della natura creata e conferita a' regnanti pel buon regolamento de' l' uman genere costituisce il principal fondamento di tal preminenza, tenendosi sempre per oggi l' universal vantaggio.

Con sì fatti principii tutti i dominii cattolici praticato lo stesso. Insegna Salgado ne' due trattati *de retentione bullarum*, e *de supplicatione ad Sanctissimum*, che in Spagna le provvisioni di Re prima di pubblicarsi si esaminano dal regio consiglio e quando non conviene eseguirle, si ritengono. Lo stesso costumasi nel Portogallo, in Francia, nelle Fiandre, in Milano, in Savoja, in Fiorenza, Venezia, ec. Nel nostro regno costantemente solo sotto i principi Normanni e Svevi inalterabilmente fu questa prerogativa esercitata, ma anche sotto i medesimi Angioini, ligi de' romani pontefici; che, sebbene nelle investiture si spogliarono de' l' assenso nell' elezioni de' prelati, sempre però tennero il diritto nell' *Exequatur Regium*, come stintamente riferisce il Giannone nell' *Istor. di. reg. di Nap. lib. 33 cap. V.*



IL CONCILIO DI TRENTO

NELLA SVIZZERA.

(Nota dell' Editore)

Per quello riguarda gli Svizzeri, la dieta mandò come suo inviato al concilio il cavaliere Lüssi, cui furono commesse istruzioni circospettissime, tra le quali è notevole la seguente: « L' inviato della Confederazione Elvetica si guarderà bene dall' accondiscendere in chechè sia, tranne quello che possa giovare ad una buona riforma e al ristauero e promovimento della vera, antica, ingenua cristiana cattolica religionè; si guarderà bene dall' acconsentire menomamente a cosa che potesse cangiare, sminuire, detrarre e insomma portar pregiudizio in qualsiasi modo alle nostre giurisdizioni, ai vigenti diritti e alle antiche costumanze » (1).

(1) Vedi gli *Atti pubblici* di quei tempi.

E perchè il vescovo di Costanza andava insinuando al clero che dovesse accettare tutto che il concilio fosse per stabilire, la Dieta emanò un ordine al clero medesimo, dove fra gli articoli si leggono i due seguenti: « Gli ecclesiastici svizzeri » non si conformeranno (nelle cose del concilio » se non in ciò che valga a sbandire e cancellare » dal seno della Chiesa, che è santa, gli abusi » che la profanano e la disformano e la fanno » spregevole agli occhi degli Evangelici che » hanno scandalo ».

E poi: « Gli Svizzeri accorderanno soltanto » quelle migliorie che siano introdotte con chiarezza » rezza, e tornino a comune edificazione, e sieno » no davvero quali convengono ai bisogni della » Chiesa » (1).

Quando poi finito il concilio si trattò della sua accettazione, il papa non trovò gli Svizzeri più arrendevoli di quello che trovasse o Francia o Spagna od altro potentato in Europa.

Esso non fu mai accettato formalmente dalla Dieta; solo i Cantoni cattolici accettarono separatamente la parte dogmatica, rigettando per sé la parte disciplinare siccome contraria alle usanze del loro paese, e la Dieta approvando la loro condotta, alle negoziazioni intavolate dai pontifici per ottenere di più, rispose esplicitamente: « I Cantoni » federati accetteranno la dottrina approvata

(1) *Ibidem.*

» Trento, semprechè non pregiudichi menomamente alla Confederazione ne' suoi diritti o costumanze. Insomma la Confederazione accetterà le decisioni sulla fede e sui sacramenti e null'altro; e se i legati nostri al concilio avessero promesso di più, la Confederazione lo ha per irritato e nullo, mancando la propria intervento e il comando della Dieta ».

E un'altra dichiarazione della Dieta federale suona in questa sentenza: « Noi vogliamo vedere prima di tutto e chiaramente come la si debba intendere con questo concilio. Gli ecclesiastici pretendono che ad occhi chiusi si abbiano ad accettare i decreti, poichè ben sanno che stando in loro arbitrio la interpretazione, in poco tempo si usurperèbbono tutti i nostri diritti. Quindi noi non volemmo nè vogliamo accettar altro, tranne quello riguarda i sacramenti, tenendo fermo agli antichi costumi, usi e diritti » (1). Questo decretava la Dieta. I Cantoni poi in particolare fiocarono più di una protesta contro le discipline del Tridentino, e non solo vollero conservarsi le antiche libertà e consuetudini, ma le portarono eziandio ne' loro stati in Italia, ed ogni volta che i vescovi di Como vollero allargare le mani, ebbero a trovare la più valida opposizione (2).

(1) HOTTINGER, *Metodo di studiare la storia patria*. pag. 557, ediz. di Basilea 1760.

(2) Vedi le Gride de' Capitani e Landfocti.

In questi Baliaggi che formano l'attuale Cantone Ticino, non poteva essere eseguita Bolla di Roma, o scritto qualunque del vescovo ordinario senza il beneplacito della magistratura secolare; i beni de' spedali e luoghi pii furono sempre amministrati indipendentemente da ogni intervento ecclesiastico; la collazione de' benefici fu sempre conservata al popolo se di cura, o ai patroni se di juspatronato: i soli canonicati e qualche altro beneficio restarono, com'erano prima, di collazione pontificia; gli ecclesiastici non godevano alcuna immunità, essendo i loro beni, come quelli degli altri soggetti a tributo: non vi era altro fôro che il secolare, l'inquisizione non era ammessa. E siccome questo tratto di paese era per lo spirituale una parte della diocesi di Como, il vescovo, neppure ne' suoi feudi, poteva esercitare nissuna autorità temporale. Persino le cause meramente ecclesiastiche non potevano essere portate al tribunale ecclesiastico senza essere prima state riconosciute dal giudice laico ed ottenutone l'assenso del governo, l'adesione del quale era poi anche necessaria per l'esecuzione della sentenza. Il solo invocare l'intervenzione ecclesiastica contro il secolare era delitto che si scontava colla inesorabile multa di 200 scudi. Queste leggi e consuetudini esistono ancora, ma trascurate per ignavia del governo; negli altri Cantoni per altro sono mantenuti in vigore con molta gelosia.

In generale il concilio di Trento, comechè' ci-

tato ad ogni momento dai preti, non fa più testo fra i cattolici se non in ciò che riguarda la fede, quantunque ivi ancora i teologi siano divisi su vari punti, e non meno discrepanti fra loro che lo siano forse coi Luterani. Ma per quello riguarda la disciplina, i preti istessi si fanno un dovere di non osservarla, i papi vi hanno derogato in più particolari, e ciascuno Stato si governa con leggi sue proprie e più conformi alla civiltà presente e alla dignità del principato. Ma fra tutte, quelle introdotte nelle monarchia austriaca dal senno di Giuseppe II e di Leopoldo presentano forse il più compiuto e meglio ordinato sistema di polizia ecclesiastica che si conosca nell' Europa cattolica. Si può vederne l' esposizione nel manuale di Giorgio Rechberger.



I N D I C E

DEL SETTIMO VOLUME

CONTINUAZIONE DEL LIBRO VIII.

1563.

- XLIII.** Sollecita il papa il fine del concilio, ed i legati di concerto col cardinal di Lorena concorrono a soddisfarlo; ma il conte di Luna, ed alcuni prelati cercano di frastornare questo disegno . pag. 5
- XLIV.** Gli ambasciatori dell'imperatore e del re di Spagna dimandano che si lasci l'articolo della riforma de' principi, e si consente di rimetterlo cogli altri ad un'altra sessione. I legati propongono da esaminarsi ventuno articoli di riforma. Fine de' vescovi nella maggior parte di quegli articoli 8
- XLV.** L'ambasciator di Malta è ricevuto nella congregazione, dopo aver composto le difficoltà circa il luogo che doveva avere 13
- XLVI.** Si fanno alcune correzioni negli articoli di riforma che erano stati accettati, e principalmente in quello della elezione de' più degni per i benefici, e in quelli che riguardavano le visite degli arcivescovi, l'esenzioni de' capitoli, le pensioni ec. » 14
- XLVII.** Lettera del re di Francia a' suoi ambasciatori per comandar loro di opporsi all'articolo della riforma de' principi. Questa lettera è mostrata ai

- legati. Moltissimi vescovi si aggravano di quella opposizione e negano di consentire agli altri articoli, se non vi si aggiunge quel che riguarda i principi. Il conte di Luna rinnova le sue istanze per la rievocazione della clausola, *proponentibus legatis* pag. 23
- XLVIII. Si proroga la sessione sino al mese di novembre " 26
- XLIX. Il papa riceve nuovi disgusti dalla Francia " 29
- L. Il cardinal di Lorena arriva a Roma. Vi è ricevuto con grandi onori. Tratta confidentemente col papa, e lo persuade a non sospendere il concilio, ma a far ogni opera di finirlo. Lo consiglia a spiegarsi apertamente col re di Spagna, e il papa segue il consiglio datogli " 31
- LI. Molti vescovi di Francia partono da Trento per tornarsene a casa " 34
- LII. Si fa una pubblica disputa intorno l'affare dei matrimonii clandestini, ma non si può stabilir cosa alcuna; " ivi
- LIII. I legati propongono il rimanente degli articoli di riforma, e vi uniscono anche quello spettante a' principi. Tenor di quell'ultimo articolo. Vi si oppongono i Francesi e gl'Imperiali " 35
- LIV. Protesta de' Francesi contra quel decreto, e discorso forte di Ferrier " 41
- LV. Indignazione del concilio contra gli ambasciatori francesi. Si giustificano, scrivono al lor padrone, e partono da Trento " 46
- LVI. Risposta al discorso di Ferrier. Ne fa egli l'apologia, e con essa accresce la mala opinione che si aveva di lui riguardo alla religione cattolica " 49
- LVII. Nuove premure del conte di Luna, perchè si revochi la clausola, *proponentibus legatis* " 55
- LVIII. Gravi doglianze in Roma pel discorso di Ferrier. Il cardinal di Lorena promette di rimediare al male, e ne scrive agli ambasciatori ed al re

di Francia. Lamenti de' Romani contra i principi	pag.	56
LIX. Sollecita il papa il fine del concilio	"	59
LX. Tutti gli ambasciatori si oppongono all'articolo della riforma de' principi, e i Padri consentono a rimetterne l'esame ad un' altra sessione	"	61
LXI. Il papa fa pubblicare una sentenza di deposizione contra alcuni vescovi francesi, e fa citar la regina di Navarra. La reggente di Francia fa premura per un abboccamento di tutti i principi, e il papa mostrando di gradirne il progetto, manda nunzi colla protesta di sollecitarlo, ma realmente con altre mire	"	62
LXII. Aspettando il tempo della sessione, si propone di esaminare nelle congregazioni gli articoli delle indulgenze, del purgatorio, del culto de' santi e delle immagini	"	64
LXIII. Avvegnachè gli articoli fossero stabiliti, gli Spagnuoli fanno nuova difficoltà sopra alcuni, nei quali si fa qualche mutazione	"	ivi
LXIV. Ritorno a Trento del cardinal di Lorena. Si leggono tutti i decreti, e sono approvati; il cardinal di Lorena vi assente, dichiarando però di così fare sulla fiducia che dal papa sarebbe supplito a quel eh' era stato ommesso	"	67
LXV. Si precipita la conclusione del concilio per ubbidire agli ordini del papa, il qual vuole che se gli dia fine, quando anche il re di Spagna vi si opponesse.	"	69
LXVI. SESSIONE XXIV. Decreti sopra il matrimonio, e sopra la riforma. Giudizio del pubblico intorno a quei decreti. Contansi cinquantasei opposenti al decreto che dichiara nulli i matrimoni clandestini; e i vescovi di Napoli e di Lombardia fanno levare una eccezione, che si avea messa in un dei decreti per i paesi d'inquisizione	"	70
LXVII. Il re di Francia, mal contento di Roma, approva la protesta e la condotta de' suoi ambasciatori, e ne scrive al cardinal di Lorena. Fa		

- altresi sopprimere la sentenza pubblicata contra alcuni de' suoi vescovi, e la citazione contra la regina di Navarra pag. 95
- LXXIII. Si fa disegno di terminar il concilio in una sola sessione. Si accorda di contentarsi di anatematizzare gli eretici in generale, senza nominarne veruno. " 100
- LXXIV. Tutti gli ambasciatori, a riserva di quel di Spagna, consentono alla conchiusiono del concilio. Difficoltà sopra l' esame de' Capitoli di Spagna, terminate in favore dell' autorità de' vescovi " 104
- LXXV. Si risolve di chiedere al papa la conferma dei decreti del concilio. Opposizioni dell' arcivescovo di Granata. Contrasto per sapere, se attender si debba la conferma del papa prima di sciogliere il concilio. Il cardinal di Lorena fa risolvere il contrario, e si conchiude di terminar il concilio, dopo di averla chiesta " 107
- LXXVI. Il cardinal di Lorena inutilmente si adopera per far tornar a Trento gli ambasciatori di Francia " 109
- LXXVII. Si nominano i deputati a formare i decreti di dottrina e di riforma. Sentimento di Lainez sopra il culto delle immagini. Accortezza de' gesuiti per non essere compresi ne' decreti appartenenti ai regolari " 110
- LXXVIII. Trattasi in poche parole la materia delle indulgenze; e per abbreviare, si rimette al papa tutto quello che concerne l' indice de' libri proibiti e la riforma de' messali, de' rituali, de' breviari, e del catechismo " 116
- LXXIX. Il conte di Luna si querela della troppa fretta de' legati, e dimanda che si aspetti la risposta del re di Spagna per terminar il concilio " 120
- LXXX. Cade il papa gravemente ammalato. Questa nuova fa anticipare la sessione. Congregazione, in cui si accettano i decreti già formati, e si compongono le difficoltà che restavano sopra gli altri " 121
- LXXXI. Si propone di approvare i decreti fatti sotto

- Paolo III e sotto Giulio III. Difficoltà che s' incontra. Per ovviarla si risolve di leggerli senza parlare di approvazione . . . pag. 124
- LXXVII. SESSIONE XXV ed ultima. (Decreti sopra il purgatorio, la invocazione de' santi e il culto delle immagini e delle reliquie. Altri decreti per la riforma de' regolari e la riforma generale) . . . 127
- LXXVIII. Continuazione della ultima sessione. Decreti sopra le indulgenze, i digiuni, le feste, la distinzione delle vivande, ecc. Rimessione di molte cose al papa. Dichiarazione sopra i posti occupati nel concilio. Esortazione alla osservanza de' decreti, e dimanda della conferma del papa . . . 146
- LXXIX. Il cardinal Morone licenzia il concilio. Si finisce con acclamazioni composte dal cardinal di Lorena. Le intuona egli medesimo, ed è tacciato di vanità " 148

1564.

- LXXX. Il concilio è sottoscritto da tutti i Padri " 150
- LXXXI. Timor de' Romani cambiato in allegrezza per la conclusione del concilio " 151
- LXXXII. I cortigiani di Roma temono la conferma del concilio. È incerto il papa se debba confermarlo puramente e semplicemente, oppure con restrizione. Discordia di pareri nella congregazione. " 152
- LXXXIII. Infine si determina a confermarlo puramente e semplicemente, e lo fa con la viva voce, e con una Bolla " 159
- LXXXIV. Giudizio del pubblico intorno all' atto di conferma, ed alla Bolla " 161
- LXXXV. Il concilio in Spagna è accettato, ma in un modo poco grato al papa " 163
- LXXXVI. Si censurano in Francia molte cose. Il cardinal di Lorena è ripreso per aver lasciato passar tante cose contrarie all' autorità del re, e si mettono in aperta derisione le procedure de' Padri " 164

- LXXXVII. Il concilio è censurato eziandio in Alemagna, ed i cattolici non meno che i Protestanti mostrano di non farne gran conto. Alcuni ministri luterani protestano contra, ma la loro protesta poco si stima. pag. 17
- LXXXVIII. L'imperatore e il duca di Baviera rivolgonsi al papa per ottenere la comunione del calice ed il matrimonio de' preti. Scrittura mandata a Roma da que' principi. Il papa fa deliberare su ciò
- LXXXIX. Fa egli una promozione di cardinali, in cui non comprende alcuno di quelli che dichiarati si erano per il diritto divino della istituzione de' vescovi, e della residenza

A P P E N D I C I.

- Dedica di M. A. De Dominis
- Discorso istorico del canon. Pier Francesco le Coerayer sull'accettazione del Concilio, particolarmente in Francia
- Contese insorte nelle Fiandre sulla medesima accettazione
- Come il Concilio sia stato accettato nel regno di Napoli
- E nella Svizzera

FINE DELL' INDICE.



INDICE GENERALE

*I Numeri Romani indicano il Libro ,
gli Arabi il Paragrafo.*

A

ABDISI patriarca di Musal in Assiria, viene a prestar ubbidienza al papa Pio IV e ne riceve il pallio. Manda al concilio la sua professione di fede. I Portoghesi protestano contra la sua ammissione. Si ha qualche sospetto contro di lui, VI, 58.

Adamanzio (Frate) sua opinione intorno a quel che bisognava decider dell'Ordine, VII, 8.

ADRIANO VI (Adriano Florente) è eletto papa senza essere conosciuto, I, 22. Passa in Italia e trova ogni cosa in confusione, *ivi*. Tratta la dottrina di Lutero da insipida e da stravagante. *ivi*. Fa

- venire a Roma alcune persone per accudire alla riforma, *ivi*. Suo sentimento sopra le indulgenze, *ivi*. Si propone di ristabilire l'antica disciplina sopra la penitenza, e n'è sconsigliato dal cardinale Pucci, 24. Le opposizioni che in-
 contra non lo lascian determinarsi, *ivi*. Dep-
 plora la condizione di un papa, *ivi*. Si fa molto
 più restio a conceder dispense ed indulgenze, *ivi*.
 Manda un nunzio alla dieta di Norimberga, 25.
 Tenore della istruzione che gli dà, *ivi*. Ai Romani
 non piace che confessi gli abusi che regnavano
 nella sua Corte, e i Protestanti sinistramente
 interpretano le sue intenzioni, 27. Sua morte, *ivi*.
Agunoa (Hagenace); vi si tiene una dieta, ma si
 può convenir di nulla, e si rimette tutto ad un
 altro colloquio. I, 64.
Agostini (Pietro degli) vescovo di Huesca, non ap-
 prova che si faccia capo alle decretali e alle co-
 stituzioni dei papi, II, 94.
Agostino (sant'); suo sentimento su la natura del pec-
 cato originale, II, 64. Sopra l'istitutior dei sacra-
 menti, 65. Condanna un fanciullo che si por-
 tava al battesimo, ma che non aveva potuto ri-
 ceverlo, 86. È tacciato di eresia da un teologo,
 VII, 7. È ordinato prete senza passar per gli al-
 tri Ordini. VIII, 25.
Agostino (Antonio) vescovo di Lerida. Suo senti-
 mento circa le paghe dei notai, VI, 13. Fa men-
 zione di un privilegio accordato ai Greci di com-
 municar sotto le due spezie, cui attribuisce a
 papa Damaso, e Ferrier se ne ride, 36.
 Fa degli Ordini minori tanti sacramenti, benchè
 confessi che nella primitiva Chiesa stati non vi
 siano, VIII, 22. Parla contro l'approvazione data
 da una congregazione al libro del Carranza, ma è

- obbligato di dar soddisfazione all'arcivescovo di Praga, 32. Propone di far stendere un catechismo e un rituale dal concilio e dice, che a Roma nessuno era capace di farlo bene; ma non è ascoltato, 73.
- Alano* (Diego di); vescovo di Astorga, dimanda che assolutamente si proibiscano le commende e le unioni a vita, II, 88.
- Alba* (il duca d'); sua dichiarazione fatta a Paolo IV. Si fa padrone di molte piazze dello stato ecclesiastico, V, 27. Non osa far l'assedio di Roma, e ne rigetta la causa sul re Filippo, 32. Fa il suo trattato col papa e viene a Roma per ricevervi l'assoluzione, *ivi*. Sua risposta a Montberon, 75.
- Aleandro* (Girolamo) cardinale. Sollecita l'elettor di Sassonia a rimetter Lutero prigioniero del Papa, I, 15. È destinato legato al concilio, 58.
- Alapo* (Salvatore) arcivescovo di Sassari. Sue osservazioni sopra i decreti intorno le qualità de vescovi, II, 94.
- Alessandrino* (il cardinale) si oppone alla concessione del calice, V, 77. E alla confermazione del concilio senz'alcuna restrizione, VIII, 83.
- Aller* (Haller Leonardo) vescovo di Filadelfia; domanda che si aspettino i vescovi tedeschi, VI, 36. Si oppone alla concessione del calice, 53. Domanda che si tratti di una riforma più importante, 55. Si lamenta dei cardinali che tenevano vescovati senza neppure mettervi suffraganei, il che fa rider tutti credendo che parlasse per suo interesse, VIII, 1.
- Attemps* (Marco cardinal d') Sua commissione presso Massimiliano re di Boemia, V, 57. È nominato legato al concilio, 78. È di parere che acerba-

- mente rispondasi al discorso dei Francesi, VI, 25. È richiamato a Roma, e il papa si vale di lui per raccogliere truppe, VII, 63.
- Amante* (frate) da Brescia. Bizzarro sentimento di questo teologo sopra il sangue di Gesù Cristo, VI, 30.
- Ambosia* (congiura di) scoperta e resa inutile, V, 52
- Ambrosio* (sant') sostiene la rottura del legame del matrimonio in caso di adulterio, VIII, 39.
- Amulio*, V. *Mula*.
- Amyot* (Jacopo) vescovo di Bellosana, è spedito da Enrico II a protestare contro il concilio. Si fa dapprima difficoltà a riceverlo, ma dopo essere stato ammesso presenta le lettere del re, e legge la sua protesta, IV, 7. Varii giudizi che se ne fanno, *ivi*. Risposta del concilio a quella protesta, IV, 19.
- Anabattisti*. Si rivoltano in Alemagna, I, 31.
- Angelo* (il cardinal di sant') si oppone alla concession del calice, V, 77. Parola empia di quel cardinale rapportata da frate Torre, VI, 31.
- Angelo* (Giovanni) parla con forza contro i disordini degli ecclesiastici negli stati di Orleans, e chiede la convocazion di un concilio, V, 62.
- Annate*. I Francesi approvano un decreto con l'idea che in esso si fossero condannate le Annate, VIII, 46 e 66. Critica di quel tal decreto, 66.
- Antinori* (Luigi) è spedito dal papa al cardinal di Lorena, VII, 31.
- Appellazioni*. Discorsi in favore e contro, IV, 16. Abusi su quell'articolo, 15. Vi si trova un temperamento, ma debole; e si limita l'appellazione delle sole sentenze definitive alle sole cause criminali e non alle civili, 16. Decreto sopra le appellazioni, 19. Le appellazioni non possono

essere sospensive in materia di correzion di costumi. VIII, 66. Altro regolamento intorno alle appellazioni, *ivi*. Il diritto di avocazione a Roma distrugge il diritto di giudicar in prima istanza accordato a' vescovi, *ivi*.

Arco (Scipione conte d') ambasciator di Ferdinando, presta ubbidienza a Pio IV per consiglio dei cardinali Madrucci e Morone, V, 50. Pio gli commette di minacciar al re di Boemia la privazione dei suoi Stati, se non vive da cattolico, 55.

Aremboldo è incaricato dalla sorella di Leone X di ricever il prodotto delle indulgenze nella Bassa Alemagna, I, 6.

Armagnac (Giorgio cardinal d') gran nemico dei religionari, V, 47. Si oppone alla tenuta di un concilio nazionale senza l'assenso del papa, 53.

Assia (Filippo lantravio di) preven la divisione che i cattolici volean far nascere tra i Luterani e i Zuingliani, I, 39. Fa tenere una conferenza a Marpurg per riunirgli, ma non può riuscirvi, 40. Viene in Francia, e il re procura dissuaderlo dalla dimanda di un concilio o di farlo consentire che si tenga in Italia; ma non vuole assentir nè all'uno nè all'altro, 48. Leva il ducato di Wirtemberg a Ferdinando, 49. Fa pubblicar un manifesto per far vedere che la guerra che facevasi ai Protestanti, era una guerra di religione, II, 72. È messo al bando dell'imperio, 77. È vinto e fatto prigionie, III, 3. Nega di sottemtersi ai decreti di Trento, *ivi*. È messo in libertà dopo il trattato di Passavia, IV, 23.

Assoluzione sacramentale. Ella non è soltanto declaratoria secondo il concilio, IV, 23. I Francescani disapprovano questa decisione e molti antichi insegnano il contrario, 24. Critica del decreto su questa materia, 29.

- Ataide* (Giorgio); suo sentimento intorno al sacrificio della messa, VI, 44.
- Augusta* (confessione di) è presentata alla dieta, I, 42
L'imperatore ne fa legger la confutazione, *ivi*.
I Protestanti si esibiscono di spiegarla, *ivi*.
- Augusta* (dieta di) nel 1530, I, 42. I Luterani e Zuingliani vi presentano la lor confessione di fede, *ivi*. Vi si propone una conferenza tra i cattolici e i Luterani, e non si va d'accordo se non nei punti meno importanti, *ivi*. Si dividono senza nulla concludere, 43. L'imperatore fa un editto per la conservazione degli usi della Chiesa romana, *ivi*. Dieta nel 1574 per indurre i Protestanti a sottomettersi al concilio. Diversità di opinioni sopra ciò, III, 8. Dieta del 1550 in cui dai Protestanti si ottien promessa di sottomettersi al concilio a certe condizioni, 33. Recesso di quella dieta opposto alla Bolla di Giulio III, 35. Dieta del 1555. Vi presiede Ferdinando e vi propone un'altra volta la via de' colloqui, V, 12. Il recesso di quella dieta lascia a ciascun principe la libertà di stabilir nei suoi Stati la religione che gli piacerà, 17. Paolo IV dimanda la revocazione di quel decreto, *ivi*. Dieta del 1559. I Protestanti negano di andare ad un concilio convocato dal papa, e vi si conferma l'accordo di Passavia, 40.
- Austria*. I popoli di quel paese dimandano la libertà di coscienza, V, 21. Ferdinando la nega, e loro soltanto permette la comunione del calice, *ivi*.
- Avignone* Rivolta della contea contro il papa, V, 57.
Il vice-legato a stento conserva la città, *ivi*.
- Avila* (Luigi d') è mandato a Roma a congratularsi con Giulio III della sua esaltazione, e a pregarlo di rimettere in piedi il concilio, III, 28.

Torna di nuovo a Roma da parte di Filippo II, e vi è ricevuto con grandi onori. Sue varie dimande e le risposte del papa, VIII, 72, 75. *Avocazioni* a Roma riducono a nulla l'autorità dei vescovi di giudicare in prima istanza, VIII, 66, disapprovate dai Francesi, 86.

Avosmediano (Melchiorre) vescovo di Cadice, fa credere ai legati che gli Spagnuoli si siano rimessi su l'articolo della istituzion dei vescovi; ma nello spiegarsi gli disinganna, VII, 25. È trattato da eretico per aver detto che vi erano legittimi vescovi, che non erano chiamati dal papa; ma si unisce a lui il cardinal di Lorena, 36. Parla con gran forza contro i vescovi titolari, VIII, 11.

Ayala (Martin Perez d') vescovo di Segovia, chiede che si adottino i decreti fatti da Giulio III intorno al sacrificio della messa; ma Seripando vi si oppone, VI, 45. Si dichiara pel diritto divino della istituzion dei vescovi, VII, 17. Non vuol ammettere a un beneficio una persona provista in corte di Roma, *ivi*. Sua risposta al marchese di Pescara, 27. Suo contrasto col cardinal di Mantoya sopra l'articolo dei decreti fatti a Bologna in proposito della istituzion dei vescovi, 29. La Ruota nega di ascoltar una causa ch'egli vi aveva fatta portare, col pretesto che fosse sospetto di eresia, e da ciò nascono grandi lamenti nel concilio, 69. Inutilmente si oppone alla tenuta della sessione, VIII, 15. Insiste coll'arcivescovo di Granata per far dichiarare di jus divino la istituzione dei vescovi e la residenza, 23.

B.

- Badehorn* (Leonardo) ambasciator di Sassonia, viene a Trento, IV, 36. Suo discorso a' Padri, 40.
- Barbaro* (Daniele) patriarca di Aquileia, dimanda che si differisca a trattar dei dogni sino all'arrivo dei Francesi, VI, 36.
- Basilea* (il concilio di) accorda voce deliberativa ai Boemi nel salvocondotto, IV, 38.
- Bastardi*. Decreti per impedire che possedano benefizi nelle chiese, nelle quali i lor padri ne avessero o ne avessero avuto, VIII, 77.
- Battesimo*. Proposizioni da esaminarsi intorno a quel sacramento, H, 85. Esame di quelle proposizioni e primieramente del battesimo degli eretici, 86, di quello di san Giovanni, *ivi*, di quello dei fanciulli, *ivi*, del battesimo per immersione, e degli altri riti di quel sacramento, *ivi*, dell'obbligo di osservar i comandamenti di Dio conforme agl' impegni presi nel riceverlo, *ivi*. Canonì su tal materia, 95.
- Baviera*. I popoli di quel paese dimandano al lor duca la libertà di coscienza, ma egli loro la nega e solo permette loro la communion del calice e la libertà di mangiar carne nei giorni proibiti, V, 21. Il papa se ne offende molto, 23. Gli ambasciatori del duca vogliono precedere ai Veneziani nel concilio, ma non possono ottenerlo, VI, 18. Nel cedere protestano, 34. Il duca manda a Roma un ambasciatore per ottenere la comunione del calice, VII, 47. E il matrimonio dei preti, 70. Promette la cosa ai suoi popoli, se non se gliela accorda dentro un certo tempo, e i legati gli mandano una persona per dissuadernelo, dando-

gli buone speranze, VIII, 10. Dopo la fine del concilio chiede di nuovo al papa per i suoi stati la communion del calice e il matrimonio dei preti, 88.

Baumgartner (Agostino) ambasciator di Baviera, cede la precedenza ai Veneziani, facendo una protesta. Suo discorso al concilio, VI, 34.

Beccatelli (Luigi) arcivescovo di Ragusa, non è di parere che il concilio si trattenga ad esaminare i libri proibiti, VI, 5.

Belcaro (Francesco di) vescovo di Metz. Fa un discorso in occasione della vittoria di Dreux, in cui dà avvisi molto arditi, VII, 48. Forma il decreto sopra i matrimoni clandestini, VIII, 40.

Bellai (Eustachio di) vescovo di Parigi. Sua opinione circa il dotar le parrocchie, VI, 17. Sua risposta al vescovo di Cappaccio, VI, 23. Sue rimonstranze sopra la riforma, 55. È irritato molto dal discorso di Lainez sopra l'articolo dei vescovi e si propone di confutarlo, VII, 20. Si duole assai del pregiudizio fatto ai vescovi dai privilegi dei Regolari e specialmene dei Mendicanti e dei Gesuiti, *ivi*. Dice motteggiando, che i legati votavano all'orecchia, 21. Insiste per far lavorare dietro alla riforma, 27.

Bellai (Giovanni di) vescovo di Parigi, va a Roma per accomodar l'affare di Enrico VIII. Se gli nega un indugio di sei giorni, e questa fretta fa nascere lo scisma di quel principe, I, 49.

Benefizj. Origine dei benefizi, II, 8. Originariamente tutti i benefizi non erano che uffizi e divennero col tempo gradi di onore, *ivi*. Distinzion perniziosa dei benefizj, in benefizi di residenza e di non residenza, *ivi*. Abuso della massima che il benefizio si dia per l'uffizio, *ivi*.

Tutti i benefici volevano residenza, *ivi*. Discorso sopra l'origine della pluralità dei benefici e l'eccezione a cui è andato un tal abuso, 88. Commede ed unificati a vita inventate per coprir l'abuso della pluralità. 81 e 97. Si esamina se la pluralità è proibita di diritto divino od umano. 60. Decreto contro quella pluralità, 95 e VIII. 65. Disparer dei Romani su quell'articolo, II, 99. Disputa sopra la gratuità della collazione dei benefici, VI. 13. Canone sopra quel punto, VIII, 66. Altra disputa se si debba eleggere i più degni. 18. Si ordina semplicemente di dargli a persone degne, 16 e 66. Decreto sopra il patronaggio dei benefici e sopra il diritto d'istituir i provveduti, IV, 26. Nuovo decreto proposto circa la pluralità dei benefici, ma non è accettato, VIII, 46. Ai Francesi non piace la via del concorso per ottenere i benefici. *ivi*. Decreto su questa materia, 66. Età richiesta per i benefici, *ivi*. Si prevede che il decreto per la pluralità dei benefici non sarà osservato che dai poveri, *ivi*. Regolamento contro gli accessi e i regressi, ma si lascia sussistere le resignazioni *in favorem*, 77. Decreto per impedire di convertir le cure in benefici semplici, *ivi*.

Beni Ecclesiastici. Qual era l'antica loro destinazione, VI, 58. Il clero di amministrator di que' beni se ne fa proprietario, *ivi*. A questo male punto non rimediano i regolamenti del concilio, *ivi*. Si disputa per sapere, se gli ecclesiastici son proprietari o semplicemente dispensatori di quei beni, e si usano termini che lasciano la cosa indecisa, VII, 8. Il clero possede la quarta parte dei fondi, benchè non sia la cinquantesima parte dei cristiani. Dispiace molto in Francia, che si

Borbone (Carlo cardinal di) si dimanda per lui la legazion di Avignone che dapprima se gli nega, e dipoi se gli accorda, V, 76. Si pensa di chieder per lui un' dispensa di maritarsi, VII, 70. Il cardinal di Lorena non è di questo parere, *ivi*.
Bordasiera (Il cardinal della). A Roma se gli promette la libertà di esaminar di nuovo quel che a Trento era già stato deciso, 40. Sollecita il papa a nominar legato del concilio il cardinal di Lorena, ma indarno, 71. Consiglia il papa a confermar senza restrizione i decreti del concilio, VIII, 82.

Borgo (Anna del) è arrestato per aver parlato liberamente nel Parlamento, V, 42. È abbruciato per causa di religione, 48.

Brandeburg (Gioachimo elettore di) manda un' ambasciata al concilio, IV, 19. I Romani interpretano per una offerta di sommissione la professione di rispetto ch' egli avea fatta per politica. Sua unica mira con questo passo era d' impegnar il papa e i cattolici a non fare opposizioni alla elezion di suo figlio all' arcivescovato di Maddeburgo, *ivi*.

Cravo (Girolamo), sentimento di lui circa la natura degli Ordini, II, 71.

ucero (Martino). Si fa disotterrare e bruciar il suo corpo, V, 8.

uoncompagno (Ugo) vescovo di Vieste, persuade Pio IV da confermar i decreti del concilio senza alcuna restrizione, e di stabilire una congregazione a cui sola appartenga l'interpretarne i decreti, VIII, 82. È fatto cardinale da Pio, IV, 89.

C.

Cabriere. Strage dei Valdesi in quel luogo, II, 22.
Cactano (Tommaso, cardinale) è incaricato da Leon X di procurare il ravvedimento di Lutero. Lo esorta a sottomettersi, I, 9. In seguito lo minaccia, *ivi*. A Roma si biasima la sua condotta, 10. Publica la Bolla di Leone contro Lutero in Alemagna, *ivi*. Suo sentimento sopra le indulgenze, 23. Stimola Adriano VI a procurar di ristabilire le antiche penitenze canoniche, *ivi*. La sua condotta con Lutero è biasimata da Paolo III, 53. Suo parere circa le traduzioni della Scrittura, II, 51. Circa i nuovi sensi che se le potevano dare, 52. Circa la riserva dei casi, IV, 29. Circa la natura del sangue, VI, 30. Circa l'indissolubilità del matrimonio degl'infedeli, VII, 64.

Caltre. Si propone di decider l' articolo della necessità del calice, ma il conte di Monfort fa istanza che si differisca, IV, 11 e 12 e se gli accorda, 17, 19, *ivi*. Articoli proposti su questa materia, VI, 27. Dispute sopra questa necessità, 30. Se vi son più grazie conferite sotto le due spezie, che sotto una sola, *ivi*. Non si vuol decidere tal quistione, 35. Gl'imperiali presentano uno scritto per ottener il calice, *ivi*. Nuova istanza degl'imperiali, dei Francesi, e dell'ambasciator di Baviera su questo, *ivi*. Decreto sopra quella materia, 39. Critica di quel decreto, *ivi*. Nuove istanze per far concedere il calice, e discrepanza di pareri su quel punto, 53. L'affare è rimesso al papa, 56, 58. L'imperatore ed i popoli ne sono scontenti, *ivi*. Per-

- chè quel decreto è messo tra quei della riforma. Critica di quel decreto, *ivi*. Il duca di Baviera spedisce un ambasciator a Roma per ottenere il calice per il suo paese, al che gli Spagnuoli e molti italiani fanno grande opposizione, 56, 57. Dopo la conclusion del concilio, Ferdinando e il duca di Baviera fanno nuove istanze presso il papa per ottenerlo, VIII, 88.
- Callini* (Muzio) arcivescovo di Zara si dichiara per l'istituzion dei vescovi di diritto divino, VII, 18. È interrotto dal cardinal di Warmia, *ivi*.
- Campegio* (Carnillo) domenicano, dà al vescovo la potestà di annullar il contratto nuzziale secreto e d'impedir con ciò il matrimonio, VII, 64.
- Campegio* (Lorenzo) cardinale. È spedito legato alla Dieta di Norimberga, I, 29. Suo discorso e sue risposte, *ivi*. Si ritira a Ratisbona con alcuni principi e prelati, e vi pubblica alcuni articoli di riforma per il basso clero, i quali son rigettati da que' principi e prelati che non si erano uniti agli altri, 30. È mandato legato alla dieta di Augusta, 41. Suo discorso nell'aprimiento della dieta, 42. Nega di lasciar pubblicare sotto suo nome una censura della confession di Augusta, *ivi*. È inviato legato in Inghilterra per giudicar l'affare del divorzio di Enrico VIII, 49. Confessa che i casi riservati sono una invenzione per cavar danaro, IV, 24.
- Campegio* (Tommaso) vescovo di Feltre è spedito nunzio alla dieta di Wormes, I, 64. Dice che il vescovato è di jus divino, ma che la division dei vescovati è di dritto ecclesiastico, II, 81. È di parere che si distinguano le unioni fatte in favor delle Chiese, da quelle che son fatte in favor dei particolari, 88.

- Camisio** (Pietro) gesuita, istruisce Lainez delle consulte dell'imperatore e dimanda qualcuno per introdurlo tra i consultori averne il secreto, VII, 65.
- Canonisti** (Akuni) attribuiscono al papa le proprietà divine, II, 71.
- Capitoli.** Si restringono per dare qualche soddisfazione ai vescovi, II, 81, 83. Si sottomettono al diritto di correzione dei vescovi IV, 26. Diritti dei capitoli vacante la sede vescovile, VIII, 66. Insistono i vescovi di Spagna, perchè lor si sottomettano interamente i capitoli, e si dà lor qualche soddisfazione, ma minor di quella che desideravano, 69.
- Capodiferro** (Girolamo) cardinale, è mandato legato in Francia a complimentare Enrico II, e a trattar con lui di una lega, III, 4. Fa un trattato con quel principe, 7.
- Capua** (Pier Antonio di) arcivescovo di Otranto invita a cena molti prelati per prender misure contro i disegni dei Francesi, VII, 31. È di opinione, che quanto alla residenza si stia al decreto fatto sotto Paolo III, e alla Bolla di Pio IV, 45. Con la mira al cardinalato, si oppone a tutto per procurar la dissoluzione del concilio. Fa pratiche da ogni parte e traggi di mano a molti prelati viglietti per assicurarsi dei loro voti, 52. Opinando sopra la istituzion dei vescovi censura il cardinal di Lorena, che se ne offende, VIII, 13. Il conte di Luna lo sgrida, *ivi*. Il cardinal di Lorena punto da quel prelato fa dire a Morone di non potersi incontrar con esso, ma il legato risponde di aver ordine di chiamarlo a tutte le consulte perchè il suo voto ne strascinava altri quaranta, *ivi*. Si oppone a tutto quel che può far riconoscere di diritto divino la isti-

tuzione dei vescovi e la residenza , 23. Si dichiara contro l'annullazion dei matrimoni dei figliuoli di famiglia contratti senza il consenso dei parenti , 38. Insiste per far anatematizar tutti gli eretici moderni in particolare , ma al suo sentimento non si aderisce, 68. Si dichiara per la dimanda della confermazione del concilio contro l' arcivescovo di Granata , 70.

Caraffa (Carlo) cardinale, ritiene un umor guerriero nella professione ecclesiastica, V, 18. Induce suo zio a collegarsi con la Francia per la conquista di Napoli, *ivi*. È inviato legato in Francia; e conclude una lega con Enrico II, 25. Incorre nella disgrazia di Paolo IV, 36. È richiamato dal suo esilio, 46.

Caraffa (Giovanni Pietro); vedi Paolo IV.

Carattere. Disputa sopra la natura di esso. Domenico Soto lo fonda su la Scrittura, e Scoto su l'autorità della Chiesa, II, 86. Se è conferito nella ordinazione, e quel che sia, VII, 8.

Cardinali. Si dà la precedenza sopra di essi ai principi del sangue negli stati di Pontoise; ed alcuni ne sono molto sdegnati, I, 42. Gli Spagnuoli dimandano, che si faccia menzione di essi nei decreti di riforma della settima sessione, ma altri vi si oppongono; II, 94. Si parla di fare una riforma di quell'ordine nel concilio, ma la cosa cade, VIII, 18. Si accorda di comprendere i cardinali nel decreto della residenza, ma non si vuole fissar l'età per esser promosso a quella dignità, 24. Sono compresi nel decreto che proibisce la pluralità di benefizi con cura di anime, 66.

CARLO V imperatore, convoca una dieta a Wor-

mes, e in essa mette Lutero al bando dell'imperio, 1, 16, 17. È assai mal contento del recesso della dieta di Norimberga, e scrive ai principi in modo che gli offende, 31. Fa tener una dieta a Spira, *ivi*. Risponde ai due brevi di Clemente VII, e scrive contro di lui al concistoro, 34. Dà scandalo con alcune espressioni di sue lettere al papa, *ivi*. Le sue truppe fan Clemente prigionio, e fa cessare le pubbliche allegrezze a questa nuova, ma non pertanto non lo mette in libertà che dopo molto tempo, 36. Fa un trattato di alleanza con lui, e gli promette di far la sua famiglia padrona di Firenze, e di far sua figlia naturale a suo nipote, 38. Viene a Bologna e tratta col papa, che lo dissuade dal concilio, 41. Ivi è coronato, *ivi*. Intima una dieta in Augusta, e ci va, *ivi*. Vi pubblica un editto in favor dei cattolici, 43. Stimola il papa a consentire al concilio, 46. Tratta con i Protestanti e loro accorda la libertà di coscienza sino al concilio, *ivi*. Cotesta pacificazione è biasimata in Roma, ma è lodata altrove, *ivi*. Si abbocca col papa in Bologna, 47. Pressa di nuovo Clemente a consentire al concilio, ma non possono convenire delle condizioni, *ivi*. Manda un ambasciatore ad accompagnare il nunzio presso l'elettore di Sassonia, *ivi*. Decide una briga in favor del duca di Ferrara contro Clemente VII, 48. Viene a Roma e fa premura al papa di convocar il concilio, 54. Ha mira d'impadronirsi del ducato di Milano, e finge di voler ridurre i Protestanti con la forza, *ivi*. Manda un ambasciatore ai Protestanti, per indurgli ad accettare il concilio, 55. Si abbocca in Nizza col papa

e col re di Francia, 59. Va nei Paesi Bassi per sedar la rivoluzione dei Gantesi, 63. Va alla dieta di Ratisbona, 65. Fa ivi ogni sforzo per procurar qualche accordo negli affari di religione, *ivi*. Ha in Luca una conferenza col papa, 66. Non è contento della Bolla di convocazione del concilio, 68. Fa poco grata accoglienza al cardinal di Viseu, 69. Manda ambasciatori a Trento, *ivi*, e Granvella alla dieta di Norimberga, *ivi*. Tratta col papa nel castello di Busseto, 70. Fa una lega col re d'Inghilterra contro la Francia, 71. Si giustifica contro le doglianze del papa, e va alla dieta di Spira, dove nulla si può terminare sopra l'affare della religione, *ivi*, e 72. Fa la pace con la Francia, e prende misure per far radunare il concilio e acudirre alla riforma, II, 1. Gli dispiace la fretta del papa nel convocare il concilio, e vuol farsi riputare come il principal promotore di quella intrapresa, 3. Va alla dieta di Wormes ed ascolta le proposizioni di Farnese contro i Protestanti, 17. Sospende l'aprimiento del concilio per ottener più da loro, 24. Fa colleganza col papa contro di essi, 69. Fa intendere, non esser quella una guerra di religione, ma i Protestanti pubblicano il contrario, 72, 77. Si corruccia col papa, il quale anch'esso dichiara, esser quella una guerra di religione, *ivi*. Mette al bando dell'impero l'elettor di Sassonia e il Lantgravio di Assia, *ivi*. Non si affretta di dar battaglia; e si fa padrone dell'alta Alemagna senza combattere, 82. È assaiissimo scontento del papa, e ha sospetto che abbia avuto mano nella congiura dei Fieschi, *ivi*. Dice di non avere maggior nemico del papa, 90.

Priva l' elettor di Colonia del suo elettorato, 91. Gli dispiace assai la traslazione del concilio a Bologna, 100. Vince la battaglia di Mulberg, e si fa padrone dell'Alemagna, III, 3. Raduna una dieta in Augusta, per impegnare i Protestanti a sottomettersi al concilio, 8. Vi fa consentire la maggior parte dei principi e della città, 10. Dà un' acerbissima risposta a Paolo III, 20. Fa stendere un formolario di religione, 21. Publica il suo interim, *ivi*. I Romani se ne offendono, ma il papa prevede il pregiudizio che l' imperatore ne debbe ricevere, *ivi*. Fa ricever l' interim nella dieta, e pubblica ottimi regolamenti per la riforma dell' ordine ecclesiastico, *ivi*. Fa convocare concilii diocesani e provinciali per fargli ricevere, *ivi*. Se gli persuade di chieder al papa legati per procurarne la esecuzione, e il papa gli manda nunzi, ma con altra mira, 22. Passa in Fiandra per far dare il giuramento di fedeltà a suo figliuolo, 24. Trova per tutto gran resistenza a ricever l' interim, *ivi*. I nunzi lo sieguono in Fiandra per riavere i Protestanti, ma sono sprezzati per tutto ove passano, e l' imperatore gli obbliga a comunicar i loro poteri ai vescovi e ai prelati dei luoghi, senza che ne facciano grand' uso, 26. Vuole stabilire l' inquisizione nei Paesi Bassi; ma la resistenza che incontra, e le preghiere di sua sorella gli fanno sopprimer il suo editto, 29. Spedisce Luigi d' Avila a Giulio III, per indurlo a rimettere il concilio in Trento, 28. Sua risposta al nunzio mandatogli dal papa per questo affare, 32. Tiene una nuova dieta in Augusta per farvi accettar il concilio, e si fa prometter dai Protestanti di sottomettersi con

certe condizioni, 33. Dimanda al papa che veder gli faccia la minuta della sua Bolla prima di pubblicarla, *ivi*. Il papa gliela manda, e l'imperatore gli fa istanza, ma indarno, di farvi qualche cambiamento, 34. I Protestanti ritratano la promessa da essi fatta di sottomettersi al concilio, ma Carlo per acquietargli prende alcuni espedienti per render inutile la Bolla del papa, 35. Il recesso della dieta di Augusta è riputato come un contrapeso alla Bolla, *ivi*. Carlo dà un amplissimo salvocondotto a tutti i Protestanti, 36. Nell'impero si fa una lega contro di lui, 37. Egli arma per l'affare di Parma, IV, 3. Manda i suoi ambasciatori al concilio, e fa che dimandino un salvocondotto per i Protestanti, 4. Vi manda i prelati di Alemagna e gli elettori ecclesiastici, 5. Fa sollecitare il papa a fare una nuova promozione di cardinali per fortificare il suo partito, -8. Va in Ispruch, 28. Poco mancò che non fosse sorpreso in Ispruch, donde si fuggì in tempo di notte, 52. È spaventato dalle truppe dei Veneziani, benchè si offrano al suo servizio, *ivi*. Mette in libertà l'elettor di Sassonia e il Landgravio di Assia, e si riconcilia con i Protestanti col trattato di Passavia, in cui la pace di religione è confermata, 52 e 53. Si fa servire il concilio per assoggettar l'Alemagna, V, 1. Procura di far eleger suo figlio in re dei Romani, e non può riuscirvi per la opposizione di Ferdinando e di Massimiliano, 2. Fa arrestare il cardinal Polo nel Palatinato, per timore che non frastorni il matrimonio di suo figliuolo con la regina d'Inghilterra, 5. Lascia l'imperio e si ritira in un monistero, 28. Sua morte, 37.

Priva l'elettore di Colonia del suo elettorato, 100. Vince la battaglia di Ravenna per i Ri-
 formati, e si fa padrone dell'Alemagna, IV, 1. e riformi la
 una dieta in Augusta, per impedire il concilio, e si duo-
 stanti a sottomettersi al concilio, e si du-
 sentire la maggior parte dei principi a Roma per sol-
 ta, 10. Da un'acerbissima rivalità, 68. Publicca
 20. Fa stendere un formolletto sulla persecuzione, 71.
 Publicca il suo interim, e al Parlamento, si ese-
 cendono, ma il papa lo revoca, ed editto in favor della
 che l'imperatore ne intimava un colloquio a
 ricever l'interim nella dieta, e con la regina sua ma-
 regolamenti per la riforma del sangue, 73. Fa solle-
 nico, *ibi*. Fa convocare l'assemblea del calice, 77. Fa
 vinciali per fargli sottoscrivere a san Germano per ri-
 di chieder al papa l'interim di religione, e pubblica un
 cuzione, e il papa si opponevole ai Riformati, VI, 4.
 altra mira, 22. Il papa si oppone, e poi è costretto a
 il giuramento di non far chiedere dai suoi ambascia-
 Trova per tutto il mondo dietro la riforma, VII, 2. Scrive
 interim, *ibi*. Scrive al papa per mezzo del cardinal di Lorena,
 per riavere l'interim, e per dimandar la riforma, 63. Pub-
 per tutto o per parte, e per dimandar la riforma, 63. Pub-
 a comunicarsi per ratificare la pace fatta
 dei luoghi, e per dimandar la riforma, 63. Scrive al concilio per giu-
 Vuole sottoscrivere, e per dimandar la riforma, 63. Scrive al concilio per giu-
 ma la riforma, e per dimandar la riforma, 63. Scrive al concilio per giu-
 sua sorella, e per dimandar la riforma, 63. Scrive al concilio per giu-
 29. Spiega, e per dimandar la riforma, 63. Scrive al concilio per giu-
 Saa riformata, e per dimandar la riforma, 63. Scrive al concilio per giu-
 questo, e per dimandar la riforma, 63. Scrive al concilio per giu-
 Augu-
 prom-
 Gli ambasciatori comunicano questa lettera ai

legati, e molti vescovi se ne sdegnano, *ivi*. Scrive ai suoi ambasciatori per approvar la loro protesta, e al cardinal di Lorena per giustificarla, 67. Ordina al suo ambasciatore in Roma di lagrarsi della citazion della regina di Navarra e della sentenza data contro i suoi vescovi e fa sopprimer tutto, *ivi*.

Carpi (il cardinale di) si oppone alla concessione del calice, V, 77. Dissuade Pio IV dal caricarsi della decisione di cose odiose, 29. Avvalora lo stabilimento della inquisizione in Milano, con la speranza di ottener la raccomandazione del re di Spagna per essere fatto papa, 42.

Carranza (Bartolomeo) arcivescovo di Toledo. Si dichiara per la residenza di diritto divino, 81, 90. È messo all' inquisizione, V, 47 e VIII, 42. Si esamina nel concilio uno dei suoi libri e si approva. Il conte di Luna ne fa doglianze, e chiede che si revochi l'approvazione. I Padri se ne formalizzano, ma infine si accomoda l'affare facendo scusa ai deputati, e facendo sparire l'approvazione, VIII, 32.

Casale (Gaspere) vescovo di Leiria, si dichiara per la concessione del calice, VI, 53, e per la istituzione dei vescovi di gius. divino, VII, 32.

Casale (Tommaso) vescovo di Cava, è di parere che la Chiesa abbia la potestà di obbligare i popoli al mantenimento dei loro pastori, VI, 17.

Si oppone alla concessione del calice, 53.

Casi riservati. Decreto per dichiarare che il papa ed i vescovi hanno diritto di riservarsi certi casi, IV, 23. Dai teologi di Lovanio e di Colonia disapprovasi questa riserva, *ivi*, 24, e 29. Vi si oppongono anche Durando, Gerson e Gaetano, 24.

- Cassador* (Guglielmo) vescovo di Barcellona, sostiene che i principi hanno diritto di obbligare i lor sudditi a certi matrimoni, quando si tratta d'interessi di stato. Il suo sentimento non è ricevuto, ma si consente a non parlar de' principi nel decreto, nel quale si proibiva sotto pena di scomunica ai superiori lo sforzare qualcuno a qualche matrimonio. VIII, 31.
- Castagna* (G. B.) arcivescovo di Rossano, si oppone alla opinione dell'arcivescovo di Granata, e ai partigiani della residenza, VI, 27. Si dichiara per la espulsione dei religiosi incorrighibili, ma il suo parere non ha seguito, VIII, 72.
- Castel-alto* (Francesco) ambasciatore di Ferdinando al concilio, stimola i legati a cominciarlo. Risposta del cardinal Monte, II, 20. Impedisce ai Protestanti l'entrar nel Tirolo, 77.
- Castelli* (G. B.) promotor del concilio. Suo discorso in favor delle appellazioni. Procura di confutar Groppero, e vi si adopera destramente, ma con ragioni non sode, IV, 16. Consiglia a far tacere quei che impiegavano troppo tempo a dir il suo parere. VI, 37.
- Castello* (Tommaso) vescovo di Cava, tratta da scismatico il vescovo di Cadice. Ne è ripreso dai legati e dal cardinal di Lorena, ma egli parla sempre più alto, VII, 36.
- Castello* (Tommaso di) general dei cappuccini, domanda che si esenti il suo ordine dalla permissione di possedere beni fondi data agli ordini mendicanti, e se gli accorda la sua richiesta, VIII, 72.
- Catania* (Luigi di); suoi sentimenti sopra le tradizioni della Scrittura, II, 51, e sopra l'efficacia della grazia, 80.

Catechismo ordinato da tradursi in lingua volgare, VIII, 66.

Catterino (Ambrogio); suo parere circa la natura del peccato originale, II, 65. Circa la certezza della fede, 76. Circa le azioni degli infedeli, *ivi*. Circa la certezza della grazia, 80. Circa la libertà, *ivi*. Circa la certezza della predestinazione, *ivi*. Si dichiara contro il dritto divino della istituzione dei vescovi, 81. Interpreta alcuni decreti della sesta sessione circa la certezza della grazia, in favor delle sue proprie opinioni, 83. Suo sentimento sopra l'intenzion necessaria per l'amministrazione dei sacramenti. Crede sufficiente l'intenzion esteriore, 86.

Cavillone (Giovanni) Gesuita. Suo parere circa il sacrificio della messa, VI, 44. Giudizio che ne fa l'ambasciator di Baviera, *ivi*. Ha egli la principal parte nel discorso di Lainez sopra la istituzion dei vescovi, VII, 19.

Cervina (Marcello), vedi Marcello II.

Chatillon (Odetto card. di) è citato a Roma per causa di eresia, VII, 79. Il papa lo spoglia del cappello; ma ad onta di tal condanna riprende la porpora, si ammoglia e viene al Parlamento in quell'abito, e si fa chiamare il conte di Beauvais. Il papa fa publicar la sentenza di sua degradazione, VIII, 49.

Cheregato (Francesco) è spedito nunzio alla dieta di Norimberga, I, 25. Tenor di sua istruzione, *ivi*, e sua replica alle risposte della dieta, 25.

Cherici. Vedi continenza e matrimonio ecclesiastici

Cibi (distinzione de'); decreto per raccomandarne l'osservanza, VIII, 78.

Cigala (G. B.) cardinal di san Clemente e vescovo di Albenga. Non vuol che si faccia gran caso delle promesse di sommissione dei teologi, II, 87, si oppone al parere del vescovo di Lanciano circa la soppressione totale delle unioni di benefici a vita, 88, si propone d'inviarlo legato al concilio in luogo del cardinal ~~di~~ Mantova, VI, 19 e 23. Si oppone alla confermazione assoluta ed illimitata del concilio, VIII, 83.

Corelia (Antonio) vescovo di Budua, fa profezie burlesche nel concilio, e ne fa una sopra la città di Trento. Si pensa di farlo uscir dal concilio, VII, 84.

Clario (Isidoro); suo sentimento sopra le versioni della Scrittura, II, 51. Apertamente dichiarasi contro l'ispirazione della Vulgata, *ivi*.

CLEMENTE VII (Giulio de' Medici), eletto papa, I, 28, la sua elezione è sospetta di Simonia, 33. Biasima la troppo grande ingenuità di Adriano VI, 28. Ha avversione per il concilio, *ivi* e 30. Manda un legato alla dieta di Norimberga, 29. Si collega con Francesco I, e lo libera dai giuramenti che avea fatti in Spagna, 33. È irritato contro l'imperatore, e gli scrive due brevi, ma il secondo più moderato del primo, *ivi*. Cita il cardinal Colonna, e si riconcilia dipoi con quella famiglia, *ivi*. Dopo il sacco del vaticano, scomunica i Colonna, ed essi appellano al concilio, 35. Il papa ne ha timore, e riguardo ai sospetti di Simonia, e riguardo alla sua nascita, *ivi*. Fa una tregua con gli Spagnuoli, ma il duca di Borbone e gli Alemanni niente vi badano, 36. Roma è presa, ed è fatto prigionere con molti cardinali e prelati, *ivi*; l'imperatore ha qualche intenzione di farlo passar in Ispagna, ma

non osa farlo, *ivi*. È messo in libertà con dure condizioni, *ivi*. Si stacca dai suoi alleati, e si ricompone con l'imperatore, con l'idea di assoggettare i Fiorenti ai Medici, 38. Conchiude un trattato di alleanza con lui per mezzo del vescovo di Vaison, *ivi*. Viene a Bologna per coronar l'imperatore, e procura di dissuadergli il concilio, 41. Gli dispiace la condotta dell'imperatore nella dieta di Augusta, 43. Scrive a tutti i principi, 44. I Protestanti scrivono anch'essi ai medesimi per propria giustificazione, *ivi*. Il papa non ardisce ricusar il concilio, ma lo vuole con condizioni impraticabili, 46. Si rimane inflessibile alle rappresentazioni dei ministri dell'imperatore, *ivi*. Si abbozza in Bologna con quel principe, 47. Manda un nunzio all'elettor di Sassonia, *ivi*. Lo richiama, e manda in suo luogo Vergerio, *ivi*. La rompe con l'imperatore, e si unisce con Francesco I, col secondo figlio del quale marita sua nipote, 48. Viene a Marsiglia per questo affare, e pubblica di far quel viaggio con la sola mira del pubblico bene, *ivi*. Non vuol consentire, che il concilio si tenga in Ginevra, *ivi*. Dà tutti i benefici della cristianità in commenda per sei mesi al card. Ippolito de' Medici, II, 88. Muore, e non dispiace a chicchessia, I, 50.

Zemente (il card. di san), vedi *Cigala*.

Zutin (Enrico Sr. D' Oisel) ambasciator di Carlo IX, a Roma, fa sopprimere la sentenza di Pio IV, data contro i vescovi francesi, e sospende le procedure cominciate contra la regina di Navarra, VIII, 67.

Zocco (Jacopo) arcivescovo di Corfù, dimanda che si dinoti il senso in cui si condannano le propo-

sizioni dei Protestanti, ed altri vi si oppongono. II, 80. Celebra la messa nella settima sessione. 95.

Cicero (Volsio) uno degli ambasciatori di Maurizio duca di Sassonia al concilio, IV, 36.

Cicigno (l'ammiraglio di) presenta al re i memoriali dei Protestanti, V, 58. Non è contento della pace fatta con i cattolici, VII, 82.

Colonia (concilio di) per far ricevere la riforma pubblicata dall'imperatore, III, 26. Questo principe obbliga i Paesi Bassi a riceverne i decreti, *ivi*.

Colonia (Ermano di Meurs elettor di) è citato da Carlo V, e da Paolo III, per causa di eresia, II, 21. In Roma ed in Trento si sperla della citazione dell'imperatore, *ivi*. L'elettore è scomunicato dal papa, 59. L'imperatore non fa alcun conto di quella sentenza, e Paolo se ne offende. I Protestanti si dolgon molto di quella condanna, *ivi*. Ermano è privato del suo elettorato dall'imperatore, e si sottomette alla sentenza per non tirar la guerra addosso ai suoi popoli. 91.

Colonna (I): il card. Pompeo Colonna accusa pubblicamente Clemente VII di simonia, e sollecita l'imperatore a convocare un concilio contro di lui. I, 33. I Colonna sorprendono il Vaticano, e lo saccheggiano. 35. Sono scomunicati da Clemente VII, e il cardinale degradato dalla sua dignità, *ivi*. Si appellano a un concilio, *ivi*. Isugano il vicere di Napoli a far ritornar il suo esercito a Roma. 36. Sono assolti dalle censure, e il cardinale rimesso nella sua dignità, *ivi*. Sono scomunicati da Paolo IV, e confiscati i loro beni. V, 26. Questo papa non vuol lasciarli comprendere pubblicamente nel trattato di

- pace, 32. Marcantonio Colonna arcivescovo di Taranto è fatto cardinale da Pio IV, VIII, 89.
- Colosvarino* (Giovanni) vescovo di Chonad, deputato del clero di Ungheria al concilio, VI, 12.
- Commende*. Origine e abuso delle commende, II, 88 e VI, 17. Decreto per impedirne la moltiplicazione, IV, 26. Sottomettonsi i commendatari ai vescovi come delegati della Santa Sede, VI, 17.
- Commendone* (Gian Francesco) inviato nunzio ai principi della Bassa Alemagna per invitargli al concilio, V, 60. Risposta che riceve dal re di Danimarca, 64. I legati lo mandano all'imperatore per pregarlo di addrizzarsi piuttosto al papa che al concilio, riguardo agli articoli concernenti l'autorità pontificale, VII, 53. Ritorna a Trento senz'aver fatto nulla, 65. Raggiungo di sua commissione ai legati, *ivi*. È fatto cardinale da Pio IV, VIII, 89.
- Comunione*. Vedi Calice, Fanciulli.
- Concilia*. Si convocano per metter fine alle controversie e riformar gli abusi, I, 2. I concilia ecumenici dapprima erano così detti, perchè si radunavano da tutte le parti dell'impero romano; e dipoi dalla unione dei cinque patriarchi presso i Greci e presso i latini dalla convocazione dei vescovi soggetti al papa, *ivi*; opinioni del papa sul modo di definire in essi, 46. Modo di proceder nei concilia antichi, II, 29. La maggioranza non basta per far ricever i lor decreti, senza il consenso delle Chiese, che non vi sono intervenute, IV, 7. Decreti circa la convocazione dei concilia provinciali, VIII, 66. Acclamazioni un tempo fatte al fine dei concilia. Facevansi sul fatto, e come per ispirazione, 79.
- Concilio*. Vedi Trento.

- Concilio di Adriano VI* l. 22, di Clemente VII, 28, e Paulo III. 52. di Giulio III. III, 28, di Marco II. V. 12. di Paolo IV, 15, di Pio IV, 47.
- Concilio di Gè Spagnuoli* dimandano la revocazione dei loro privilegi. Pio IV, vi consente, ma il suo successore non vi bada, VI, 48.
- Concilio di Fracesi*. Decreto contro di essi disapprovato dai Francesi come un attentato sopra l'autorità secolare. VIII. 65. Altro decreto contro gli ecclesiastici che mantengono concubine, 77.
- Concilio dei preti*, sono soggette al fóro ecclesiastico I. 36.
- Condè* (il principe di) spedire a Francfort per chiedere soccorso ai Protestanti, e trattare una pace tra essi e gli Ugonotti, VII, 40. È fatto prigioniero nella battaglia di Dreux, 48. È costretto a partir da Parigi e ritirarsi ad Orleans. *ivi*. Scrive e fa scrivere i ministri a tutte le Chiese riformate per averne soccorso, *ivi*. Sottoscrive la pace ad ota dei ministri riformati, ed è dichiarato innocente, 82.
- Confessione* (la) è dichiarata necessaria per ricever la eucaristia, IV, 11. Pruove ridicole addotte dai teologi per provare la sua istituzione di diritto divino, 23. Decreti per istabilir la sua necessità di diritto divino, *ivi*. Censura dei decreti sopra la confessione, 29. Si disputa per sapere s'è necessario confessar le circostanze che cambiano la specie dei peccati, e s'è possibile conservar la proporzione tra i reati e la soldisfazione, *ivi*.
- Confermazione*. Proposizioni da esaminarsi sopra tal soggetto, II, 84. S. Bonaventura attribuisce l'istituzione di quel sacramento agli apostoli, 85. Esame delle proposizioni sopra la confermazione,

86. Si accorda non doversi confondere quel sacramento col conto che i giovani arrivati all'uso di ragione rendevano della lor fede, *ivi*. Disputa circa il ministro, e per conciliare i discordi pareri si dichiara, il vescovo essere il solo ministro ordinario, *ivi*; canoni sopra tal materia, 95.
- Cornobio* è inviato in Polonia e in Moscovia per invitar quelle nazioni al concilio, V, 60. È ben accolto dal re di Polonia, ma non può penetrar in Moscovia, e nulla può ottenere dall' elettor di Brandeburgo, 64.
- Conservatori*. Ristringonsi le lor facultà, eccettuato riguardo la università, gli ospitali e le case regolari, IV, 26.
- Contarini* (Gaspare) cardinale è spedito legato alla dieta di Ratisbona, I, 55. La sua condotta in questa dieta è biasimata in Roma, ed è sospetto d'inclinazione al luteranismo, ma egli si giustifica, 66. È nominato legato all'imperatore, ma muore prima di andarvi, 69.
- Continenza*. L'imperatore Ferdinando e il duca di Baviera mandano un memoriale a Roma per far sgravar i chierici della legge di continenza e lor permettere il matrimonio, VIII, 88. Il papa fa esaminare quel memoriale da 19 cardinali, *ivi*. Vedi matrimonio.
- Contrizione*. Decreto del concilio sopra la contrizione, IV, 23.
- Gorionero o Coronicio* (Antonio) vescovo di Almeria, non assente alla concessione del calice, VI, 53.
- Corna* (Ascanio della) è mandato legato in Francia per dissuadere il re dal prendere la difesa del duca di Parma, ma non vi riesce, III, 35.
- Cornelio* (Melchior). Suo sentimento sopra le cerimonie della ordinazione, VII, 8. Sopra l'auto-

AVVISO

...che non vana una cosa dice poter dispensar con-
 ...apostoli ed anche nel
 ...
 ...dispone l'impera-
 ...del Monte per pa-
 ...Viene a Roma, ed ha una briga di
 ...gli ambasciatori stranieri, V, 60.
 ...duca di Ferrara,
 ...a vince. V, 60. Il suo am-
 ...e cede la pre-
 ...Sizzeri, VI, 12. Al-
 ...duca a Trento,
 ...
 ...di quella città.
 ...Rodrigo, im-
 ...sopra l'i-
 ...e Simeneta se
 ...calore, VII, 34.
 ...di Cantorbery,
 ...in Inghil-
 ...
 ...che si rimetta
 ...Giulio III lo fa
 ...Non vuol ascoltare
 ...per impegnarlo
 ...sopra la peniten-
 ...gli ambasciatori di
 ...per presidente, ed
 ...ai papa che
 ...
 ...ambasciatori sassoni,
 ...Costante a suo di-
 ...e alla
 ...
 ...

- Sua imperiosa condotta nel concilio, VI, 37.
- Crociate* (Le). All'ambasciator di Portogallo dispiace che nessun regolamento si sia fatto sopra le crociate, VIII, 73.
- Gromero* (Martino) coadjutore di Warmia, viene a Trento. Si oppone che l'imperator l'abbia mandato per essere istrutto dello stato del concilio, VII, 54.
- Cuesta* (Andrea) vescovo di Leone, opina contro la concessione del calice, VI, 53.
- Cueva* (il cardinal della) si oppone alla concession del calice, V, 77.

D.

- Danesio* (Pietro) vescovo di Lavaur. Suo discorso nell'essere ammesso al concilio in qualità di ambasciatore di Francia, II, 71. Si dichiara contro il rimettere l'affare del calice al papa, VI, 53.
- Dassio* (Tommaso); suo sentimento sopra la Gerarchia, VII, 7. Vorrebbe far cancellare dal pontificale i passi che accennano il consenso del popolo nella elezione dei vescovi, *ivi*.
- Decime*. Si obbliga con un decreto a pagarle, VIII, 77. Gli ecclesiastici possiedono oltre la decima beni fondi, 86.
- Degradazioni*. Gli Alemanni dimandano che si riformino gli abusi su questo punto, IV, 17. Origine di questa cerimonia, *ivi*. Serve a render impuniti la maggior parte dei delitti dei chierici, *ivi*. Si risolve di trovarvi qualche temperamento, *ivi*. Decreto su tal materia, 19.
- Dalbene* (Bernardo) vescovo di Nimes, si oppone al pagamento de' notai per le spedizioni ecclesia-

- stiche, VI, 38. Parla contro le annate, VII
- Delfino* (Zaccheria) è inviato in qualità di
ai principi dell' Alta Alemagna per invita
concilio, V, 60. Risposta che riceve dai
stanti, 64. È fatto cardinal da Pio IV, VI
- Delgado* (Francesco) vescovo di Lugo, si
ra contro le dispense, VIII, 11.
- Desiderio* (Arturo) è arrestato mentre and
Spagna a sollicitar Filippo in favor dei
lici, V, 71. È condannato a perpetua p
e più non si parla di tal affare, *ivi*.
- Desiderio* di Palermo non vuol che si tratt
comunione dei fanciulli, VI, 32.
- Diaconato*. Crede il maestro delle sentenze, c
sia stato stabilito se non se pel minister
tavole, VII, 4.
- Diana*. Vedi Valentinois.
- Diaz* (Bernardo) vescovo di Calorra, parl
tamente contro il cardinal Ridolfi, II, 8
- Digiuni*. Decreto per ordinarne la osserv
VIII, 78.
- Dionigi* vescovo di Corinto, dissuade il vesc
nito dall' imporre al suo clero la legge
libato, VIII, 88.
- Dionigi* vescovo di Milopotamo. Suo sentim
pra l' amministrazione gratuita dei sac
ti, VI, 14.
- Dispense*. Giudizio di lor validità rimesso
scovi, VI, 58. È assai censurato il decre
quale si rimette ai vescovi il giudizio de
stizia delle dispense, *ivi*. Sentimento
nelio, di Adriano Valentino, di Giova
Aerduno, VII, 67, di Jacopo Alano, (
vescovo di Lugo, VIII, 11, e di Lainez s
dispense, 15. Da molti si desidera che si

tuito ai vescovi il diritto di dispensare nei gradi di consanguinità e di affinità, ma ciò è rigettato, 31. Se il diritto di dispensare in tai cose sia stato più utile che pernizioso alla Corte di Roma, 66.

Distribuzione. Disputa sopra la conversion delle prebende in distribuzioni, VI, 13. Si dà ai vescovi il diritto di convertir il terzo della rendita in distribuzioni, 58. Non si deve darle che a quelli che assistono agli uffizi, 66.

Divorzio. Il card. di Lorena fa aggiunger un canone contro i divorzi permessi dal codice di Giustiniano, VIII, 27. Si vuol pronunziar anatema contro quelli che insegnano che il divorzio è permesso per causa di adulterio, e che il matrimonio è rotto; ma si cambia di parere, 28, e si riforma il decreto a istanza dei Veneziani, 39.

Domenicani. Lor disputa con i Francescani sopra la Concezion della Vergine, II, 67. Sopra la giustificazione, 77. Sopra la grazia, *ivi*. Si dichiarano contro la certezza della grazia, 80. Altre dispute sopra la libertà, *ivi*. Sopra i sacramenti e sopra la Circoncisione, 86. Sopra la presenza reale e sopra la transustanziazione, IV, 13.

Drushowitz (Giorgio) vescovo di Cinque Chiese e terzo ambasciator dell' imperatore, è ammesso nella congregazione, e vi fa un discorso, VI, 6. Suo contrasto con l' ambasciator di Portogallo per la precedenza, 9. Suo parere intorno alla residenza. Non è di opinione che si escluda il clero dagl' impieghi temporali, 13. Dimanda che non si ordini veruno senza un titolo ecclesiastico, 37 e 38, e che si dividano i grandi vescovati, 37. Opina per la concession del calice, 54. Si lamenta delle persone indegne pro-

- mosse ai vescovati, 55. Sue istanze per la riforma, 57. Raduna alcuni vescovi per invitarli a unirsi in questa dimanda, VII, 5. Vuole che si dichiarì con qual diritto tutti gli Ordini sono stati istituiti, e questo parere è appoggiato da Piccolomini vescovo di Tropeia, 18. Dimanda che si sospenda l'esame dei dogmi, e che si badi alla riforma, 22. I legati promettono il secondo, ma ricusano il primo, *ivi*. Si duole che si lasci passar il tempo senza far nulla, 25. Va in Ispruch per informare l'imperatore dello stato del concilio, 53. Suo ritorno a Trento, 72. Non è di parere che si finisca il concilio senza regolare quel che concerneva il restante dei dogmi, VIII, 73.
- Dreux*. Si riceve al concilio la nuova della battaglia di Dreux, VII, 48. I generali dei due partiti vi son fatti prigionieri. Il duca di Guisa resta padrone del campo di battaglia, *ivi*. In Trento si rendono grazie a Dio per questa vittoria che non ne merita gran fatto il nome, *ivi*.
- Duditz* (Andrea) vescovo di Tininia, è ammesso nel concilio in qualità di ambasciatore del clero di Ungheria. Suo discorso, VI, 12. Suo sermone sopra la communion del calice dispiace ai legati, 39. Fa istanza per ottenerla, 49.
- Duello*. Decreto contro i duelli sotto pena di scomunica e di privazione di sepoltura ecclesiastica contro i duellisti, e di confiscazione e di scomunica contro i fautori dei duelli, e quei che desero un luogo per il duello, VIII, 78. I Francesi disapprovano tal decreto, 87.
- Duimio* (Alberto) vescovo di Veglia, parla contro le dispense date a Roma per contanti, VI, 3. Si oppone perchè non si definisca che Gesù Cr-

sto ha offerto un sacrificio propiziatorio nella cena, 49. Opina fortemente pel diritto divino della residenza. Simoueta gli rimprovera di aver parlato contro il papa. Egli si giustifica; ma col pretesto d' indisposizione parte dal concilio, VII, 45.

Durando. È contrario alla riserva dei casi, IV, 24. Sua opinione circa il carattere impresso nella Ordinazione, VII, 8.

E

Ecclesiastici. Decreto sopra il loro vestimento. Rinovazione di un decreto di un concilio di Vienna su questa materia, che poco ha che fare col tempo presente, IV, 26. Si proibisce loro di aver concubine, sotto pena di deposizione e d' imprigionamento, VIII, 77.

Echio (Giovanni) attacca le proposizioni di Lutero, I, 8. È eletto per disputare nel colloquio di Wormes, 64, e nella dieta di Ratisbona, 65.

EDOARDO VI re d'Inghilterra cambia l'antica religione e abolisce la messa, III, 25. Sedizioni in quella occasione, *ivi*. Chiama Giovanna Suffolk alla corona in pregiudizio di Maria e di Elisabetta sue sorelle, V, 4. Sua morte, *ivi*.

Elezioni. Si teme di dare alcuna parte al popolo nelle elezioni, VIII, 18. Disputa sopra l'elezione dei più degni, *ivi*, e 66. Si ordina semplicemente di dare i benefizi a persone degne, 66. Si parla di rimettere ai metropolitani l'esame dei vescovi eletti, ma gli ambasciatori vi si oppongono e si rimette quell'affare ad un altro tempo, 22. Si propone una formola di fede da giurarsi da tutti quelli che fossero eletti ai vescovati, ed anche

agli uffizi civili; ma l'affare è rimesso al papa e cade, *ivi*. Decreto sopra l'elezioni ai vescovati, 66.

Eldo (Mattia) vice-cancelliere dell'imperatore è inviato ai Protestanti a Smalcalda per invitarli al concilio. Sue proposizioni e loro risposta, I, 55.

Elia (Antonio), Patriarca di Gerusalemme. Suo parere circa la residenza, VI, 13. Si oppone perchè non sia dichiarata di jus divino, e nemmeno la Istituzione dei vescovi, VIII, 23.

ELISABETTA succede alla corona d'Inghilterra V, 39. Filippo II pensa di sposarla ma ella fa giuramento di non maritarsi con uno straniero, *ivi*. È consacrata dal vescovo di Carlisle e vuole che moderatamente si proceda nel cambiamento di religione, *ivi*. Fa dar notizia del suo avvenimento alla corona a Paolo IV che non vuol riconoscerla, *ivi*. Sdegnata di questo rifiuto fa tener una conferenza a Westminster, e fa ristabilire la riforma d'Eduardo VI, *ivi*. Pio IV le manda un nunzio per invitarla al concilio, ma ella non vuol lasciarlo entrare in Inghilterra, 60.

ENRICO II re di Francia sposa Catterina de' Medici, I, 48. Fa un trattato con Paolo III, III, 7. Manda molti cardinali a risieder in Roma, *ivi*. Fa il suo ingresso in Parigi, si dichiara contro i Luterani e ne fa bruciar molti in sua presenza, 27. Prende la difesa di Ottavio Farnese e procura di farlo con soddisfazione di papa Giulio III, IV, 3. Ordina a tutti i suoi vescovi di andar alle loro chiese e di prepararsi a un concilio nazionale, *ivi*. Riceve un legato del papa su questo affare; ma punto non vuol cangiare la sua risoluzione, *ivi*. Fa fare una protesta in Roma contro il concilio, *ivi*, e poi a Trento

dall'abate di Bellosana, 7. Proibisce di portar soldo a Roma e fa ritirar il nunzio, 8. Fa un nuovo editto contro i Luterapi, *ivi*. Fa lega con Paolo IV, V, 18. Fa una tregua con l'imperatore, 24, e la rompe a istigazione del cardinal Caraffa, 25. Manda il duca di Guisa in Italia, 29. Perde la battaglia di san Quintino, 32. Fa bruciar alcuni Ugonotti, 33. Fa alcuni decreti sopra i matrimoni e sopra la residenza, *ivi*. Fa informare contro alcuni Protestanti, 38. Fa la pace col re di Spagna, e Lorena e Granvella che la trattano, convengono di far consentire quei due principi alla convocazion del concilio, alla riforma della Chiesa e alla distruzione dei Protestanti, 40. Accorda ai vescovi la facoltà di punir gli ecclesiastici, 41. Interviene a una mercuriale del Parlamento di Parigi, fa arrestare molti consiglieri per motivo di religione, 42, e ordina di proceder contro di essi, malgrado le premure dei Protestanti stranieri, *ivi*. È ucciso in un torneo e i Riformati fanno credere la sua morte una punizion miracolosa, 45.

ENRICO VIII, re d'Inghilterra, scrive contro Lutero I, 19. Riceve il titolo di difensor della fede, *ivi*. Fa divorzio con Catterina d'Arragona e sposa Anna di Boulen, 49. Se gli dà speranza di dichiarar invalido il suo matrimonio e si tiene a bada, *ivi*. Progetto di Bolla mandato per quell'affare da Clemente VII il quale poi ordina di bruciarlo, *ivi*. Enrico di sua propria autorità si marita ad Anna Boulen, *ivi*. Clemente con troppa fretta pronuncia una sentenza contro di lui e se ne pente, *ivi*. Quel principe si separa dalla Chiesa romana e si fa dichiarar capo della Chiesa Anglicana, *ivi*. Di quest'azione si fanno vari giu-

- dizi, *ivi*. Pubblica un manifesto contro la convocazione del concilio in Mantova, 56 e un altro contro la convocazione del medesimo concilio in Vicenza, 58. È scomunicato e deposto Paolo III, 60. Editto di quel principe per manutenzione di alcuni articoli cattolici, 62. S. morte. Se ne rendono grazie a Dio in Trento, si fanno uffizi di congratulazione al vescovo di Worcester, II, 92.
- Erasmus* è censurato per aver insegnato che il peccato originale si contraeva per imitazione, II, 6. È censurato altresì per aver insinuato, che quando i fanciulli vengono all'età di ragione, si debbono dimandare, se vogliono ratificar gl'impegni presi nel battesimo, e lasciarli in libertà se negano, 87.
- Erbuto* (Valentino) vescovo di Premiz, ambasciatore di Polonia, è ammesso nel concilio, VII, 10.
- Eretici*. La massima di Roma è, che sia meglio perseguir gli eretici che gl'infedeli, I, 46. Il concilio di Costanza dichiara, che non si ha obbligo di mantener loro la fede, IV, 40. Pelargone dice, che si debbe sterminargli col ferro e col fuoco, quando si possa farlo comodamente, 47.
- Esenzioni*. Origine dell'esenzioni ed abusi che nascono, VII, 28 e 29. I vescovi ne dimandano la soppressione, e su ciò si dà loro qualche soddisfazione, ma molto minore di quella che volevano, 29. Alcuni regolamenti sopra l'esenzioni e capitoli e dei regolari, 34. Vedi *Capitoli e regolamenti*.
- Espenseo* (Claudio) confuta Beza nel colloquio di Poissy, e detesta la persecuzione in materia di religione, V, 75. Vuole la soppressione delle immagini, VI, 8.
- Espettative*, soppressione dell'espettative, VIII, 10.

Estrema unzione. Il maestro delle sentenze ne attribuisce la invenzione a san Jacopo, II, 85. Si va disponendosi a trattar di tal materia, IV, 21. Canon e decreti su questo articolo, 25. Perchè si dice che quel sacramento era stato insinuato in san Marco, *ivi*. Se l'amministrazione ne debb'essere riserbata ai preti, *ivi*. Sessione XIV in cui si pubblicano i decreti in questa materia.

Eucaristia. Si danno da esaminar ai teologi gli articoli sopra il sacramento della eucaristia, IV, 9. **Parere dei teologi intorno a quegli articoli.** Vi si stabilisce la realtà, la transustanziazione, la sufficienza della comunione sotto una specie, l'adorazion della eucaristia, la concomitanza, ec. 10. e 11. Si formano su ciò i canoni e i capitoli, 19. Disputa tra i Domenicani e i Francescani sopra la maniera di spiegar la presenza reale e la transustanziazione, 13. L'elettor di Colonia come pur il vescovo di Verona disapprovaro egualmente le loro spiegazioni, *ivi*. Stendonsi varie minute su questo punto, *ivi*. Si fa una raccolta degli abusi in questa materia, e si stendono alcuni decreti per riformargli; ma poi tai decreti sono soppressi, *ivi*. Sessione sopra la eucaristia. Decreti e canoni in quella materia, 19. Vi si stabilisce la presenza reale, la transustanziazione, la concomitanza, la presenza fuori dell'uso, il culto del sacramento, ec. *ivi*. Critica di tai decreti, 20.

F

Fabro (Jacopo) è mandato a Zurich dal vescovo di Costanza. Non vuol disputar con Zuinglio, I, 20.

- Fabro* (Luigi) è arrestato per aver parlato liberamente nel Parlamento di Parigi, V, 42.
- Facchinetti* (Giannantonio) vescovo di Ninastro si oppone alla espulsione dei religiosi incorruggibili dagli Ordini Regolari, ed ha luogo il suo sentimento, VIII, 72.
- Fuenza*. Città del dominio del papa, in cui si predica il luteranismo, I, 37.
- Fagio* (Paolo). Si fa disotterrare e bruciar il suo corpo, V, 8.
- Fanciulli* (comunione dei). Disputa su questo punto, VI, 32. Canonici su questa materia, 39. Critica di quel decreto, *ivi*. Sant'Agostino e Innocenzo I hanno creduta necessaria questa comunione, *ivi*.
- Farnese* (Alessandro) vedi Paolo III.
- Farnese* (Alessandro) è fatto cardinale in età di anni 14, I, 52. È spedito legato all'imperatore e si adopera in vano a dissuader a quel principe la convocazione di un colloquio, 63. Ottiene da Francesco I un editto contro i Luterani, *ivi*. Ritorna in qualità di legato presso l'imperatore, II, 4. Si abbozza in Trento con i legati, 13. Esibisce all'imperatore aiuti contro i Protestanti e gli fa alcune dimande, 17. Sollecita quel principe a consentire allo smembramento di Parma e Piacenza in favor di Pierluigi Farnese, 11, e 17. Va nell'esercito in qualità di legato, ma l'imperatore non vuol soffrire, che si faccia portar la croce avanti, 79. Ritirasi a Ratisbona, *ivi*, ed è richiamato a Roma, 82.
- Farnese* (Ottavio) comanda le truppe italiane che vanno al servizio dell'imperatore e passa in Alemagna, 78. Riceve il collare del toson d'oro, 79. Prende Donawert e riconduce in Italia le

truppe del papa, 82. Il papa Giulio gli rende Parma, III, 37. Dimanda soccorso alla Francia per timore che l'imperator non voglia spogliarlo, e il papa lo cita come ribelle, *ivi*.

Farnese (Pierluigi) duca di Parma e Piacenza, è assassinato nel suo palazzo. Il papa ne ha una eccessiva afflizione, III, 9.

Fede. Questa parola si debbe prendere in varii sensi, I, 76.

Felice (Giovanni Tommaso di san) vescovo di Cava è uno degli strumenti del cardinal Simoneta nel concilio, VI, 33.

Ferdinando re dei Romani, manda suoi ambasciatori a Trento, II, 9. Suo discorso alla dieta di Wormes, *ivi*. È sospettato autore dell'assassinio di Martinusio, ma in Roma n'è dichiarato innocente, IV, 46. Tratta con Maurizio elettor di Sassonia e fa conchiudere la pace di Passavia, 52. Proibisce ogni cambiamento di religione nei suoi Stati e vi fa pubblicare un catechismo, V, 11. Roma biasima questo fatto, *ivi*. Permette la comunione del calice in Austria, ma nega la libertà di coscienza, 21. Fa tener un colloquio a Wormes, ma senza profitto, 35. È eletto e coronato imperatore, Paolo IV nega di riconoscerlo, 37. Conferma l'accordo di Passavia, 40. Ringrazia Pio IV di averlo riconosciuto per imperatore e gli manda un ambasciatore per attestargli il suo rispetto, 50. Difficoltà insorte al ricevimento di quel ministro, *ivi*. Approva la convocazione del concilio; ma desidera che si tenga in Alemagna e che non si reputi come la continuazione dell'altro, 59. Manda ambasciatori alla dieta di Naumburg, 64. Non è contento della Bolla di convocazione, 65. Consente che si faccia

il concilio e il papa gran piacer ne dimostra, 71. Impedisce che i Protestanti trattino di religione nella dieta di Francfort, VII, 41. Si esibisce di andar a Trento per essere più a portata di dirigere il concilio, *ivi*. Fa consultare su vari articoli, *ivi*. Il papa n'è molto offeso ed è spronato a farne pubblico risentimento, ma egli non giudica bene il farlo, 66. Risposta di questo principe ai teologi francesi sopra la concession del calice, 68. Scrive ai legati ed al papa, 72. Il papa si offende della sua lettera e vi fa una risposta assai viva, *ivi*. Il cardinal Morone viene a trovarlo in Ispruch, 80. Non si affretta a dargli risposta, ma infine gliela fa dare, 93. Consente alla conclusion del concilio, persuaso dal cardinal Morone, che non potesse far alcun frutto, *ivi*. Non desiste che a gradi dalle sue istanze, per non disonorarsi, *ivi*. Parte da Ispruch persuaso che il suo soggiorno non farebbe che nuocere al concilio, ed esorta il conte di Luna a più non insistere per la rivocazione della clausola *Proponentibus Legatis*, VIII, 19. Dà ordine ai suoi ambasciatori di non lasciar parlare dell'autorità del papa, 15. Manda ordine di non lasciar proporre la riforma dei principi, 44. e scrive a Morone sopra questo soggetto, 53. Cade gravemente malato e il concilio s'inquieta, 60. Dopo la conclusion del concilio dimanda di nuovo al papa per l'Alemagna la comunion del calice, il matrimonio dei preti e la diminuzion di quel gran numero di leggi positive, VIII, 88.

Ferrara (Alfonso duca di). Giudizio in suo favore dato da Carlo V in proposito delle sue pretese sopra Modena, Reggio e Ferrara, I, 48. Contende per la precedenza con Cosimo gran duca di Toscana, a cui Carlo V l'aggiudica, 67.

Ferrara (il cardinal di) è spedito legato in Francia per opporsi ai Protestanti, V, 71. Assiste al colloquio di Poissy, 74. Il Parlamento da prima nega di registrare i suoi poteri, *ivi*. Si pubblicano libelli contro di lui, *ivi*. Ascolta una predica degli Ugonotti, *ivi*. Si concilia la loro amicizia ed ottiene il registro delle sue facoltà, 76. Sollecita il re di Francia a mandare i suoi vescovi al concilio, 78. Si abbozza col cardinal di Lorena per fargli gustare le mire del papa, ma non ha gran fortuna in questo suo abboccamento, VIII, 3.

Ferrier (Arnaldo) ambasciator di Francia al concilio. Suo arrivo a Trento, VI, 23. Si ride del vescovo di Lerida, 36. Il cardinal di Lorena dimanda per lui, che possa di nuovo parlar nel concilio, e se gli accorda con gran difficoltà, VII, 31. Tenor del suo discorso, 32. I Padri se ne offendono, ma nulla osano dire, *ivi*. È incaricato di fare un estratto di tutti gli articoli di riforma propri a proporsi, 43. Fa nel concilio un altro discorso, di cui si offendono i Romani, 63. Dice che il papa ha l'autorità suprema nella Chiesa di Dio, e se gli fa dire che ha un sovrano potere nella Chiesa universale, *ivi*. Minaccia di protestare, in caso che si eseguiscono gli ordini del papa riguardo alla sua contesa di precedenza con l'ambasciator di Spagna, VIII, 21. Sostanza di questa protesta, *ivi*. Non ha luogo perchè l'affare si accomoda, *ivi*. Protesta di questo ministro contro gli articoli della riforma dei principi, 54. Quella protesta irrita tutti i prelati e specialmente i Francesi, i quali lo accusano di aver operato senza ordine, 55. Si studia di giustificare, *ivi*. Vi si fa una risposta, 56. Apolo-

gia di Ferrier contro quella risposta, *ivi*. Cotesta apologia non fa che accrescere la cattiva opinione di sua cattolicità, e fa mormorar contro la regina madre, *ivi*. La protesta è assai mal ricevuta in Roma, ma il cardinal di Roma dà speranza al papa di raccomandar tutto, 58. Ferrier non vuol ritornar a Trento senza gli ordini del suo re, 71. Manda in Francia osservazioni sopra i decreti delle due ultime sessioni, per mostrare ch' erano pregiudiziali al reame, 86.

Feste. Decreto per l'osservanza delle feste, 78.

Fiesco (Luigi del). Sua congiura contro i Doria. Perisce nel momento dell'azione, II, 82. Si sospetta che i Farnesi avessero mano nell'affare, *ivi*.

FILIPPO II re di Spagna, viene in Augusta per farsi eleggere re dei Romani e non può riuscirvi, V, 2. Passa in Inghilterra e sposa la regina Maria, 6. Entra in guerra con Paolo IV, 26, 27, e fa pace con lui, 32. Vuol sposar la regina Elisabetta, dopo la morte della regina Maria, 39. Fa la pace con Enrico II e sposa sua figlia, 40. Erige nuovi vescovati nei Paesi Bassi, 41. Passa in Ispagna e vi fa bruciare molti Protestanti, 47. Si oppone all'attacco di Ginevra e manda in Francia per distogliere il re dal pensiero di un concilio nazionale, 54. Fa grandi perdite in Africa e dimanda permissione al papa di levar un sussidio sopra i beni ecclesiastici, *ivi*. Manda Manriques in Francia, 62. Procura di attaccare il re di Navarra al partito cattolico con false esibizioni, *ivi*. Soprasiede alla pubblicazione della Bolla di convocazion del concilio per querela contro Pio IV, il quale avea ricevuto gli ambasciatori del re di Navarra, 66. È scandalizzato del colloquio di Poissy, e Mont-

- beron è spedito a lui per giustificare la reggente e il consiglio di Francia, 75. Tenta di preservare la Fiandra dal luteranismo, coll'opprimere gli Ugonotti di Francia, *ivi*. Esibisce soccorso al papa per la distruzione della eresia, 80. Per prevenire la rivolta dei Paesi Bassi, offre soccorsi alla reggente di Francia, che accetta 6000 uomini, VII, 48. Scrive ai suoi vescovi per fargli essere favorevoli al papa, 74; gli dispiace la pace fatta con gli Ugonotti, e non vuol consentire alla traslazione del concilio in Alemagna, 87. Gli duole che si sia terminato il concilio senz'attendere il suo consenso. Non ommette di farne ricevere i decreti; ma in Ispagna tutto si fa per l'autorità sua, senza nominar quella del papa, VIII, 85.
- Fischerio* (Giovanni) vescovo di Rochester, è fatto cardinale da Paolo III, e decapitato per ordine di Enrico VIII, I, 53.
- Florentini* cacciano i Medici, e riprendono il loro primo governo, 36.
- Fiorimonte* (Galeazzo) vescovo di Aquinio, va al concilio a Bologna, III, 1.
- Flugio* (Giulio) vescovo di Naumburg, è eletto per uno degli interlocutori alla Dieta di Ratisbona, I, 65. Per impedire che i Protestanti non cogliessero vantaggio dall'essere stati ammessi nel concilio, propone di fare una protesta, IV, 37. Contenuto di quella protesta, 39.
- Fonseca* (Giovanni) sostiene che l'istituzione dei vescovi, e lor superiorità sopra i preti sono di dritto divino, VII, 11.
- Fontanabò* (assemblea di) nel 1560, per gli affari di religione, V, 58.
- Fontidonio* (Pietro) fa un discorso nel concilio a nome del conte di Luna, del quale tutti gli am-

- basciatori sono offesi. Si lagnano col conte il quale promette di punirnelo, VIII, 3.
- Frier* (Francesco). Parole temerarie di questo teologo, VI, 31.
- Foscarari* (Egidio) vescovo di Modena, è destinato a rivedere tutto quel che dovea pronunziarsi davanti al concilio, VI, 3. Si dichiara per la concession del calice, 53. Non è di parere che si entri nell' esame della natura dell' indulgenze, ma che basti stabilire il poter della Chiesa di accordarle, e la loro utilità, VIII, 73. Si oppone alla proposizion fatta di approvar i decreti fatti sotto Paolo III e sotto Giulio III, perchè nessuno può confermare i propri suoi atti, 76.
- Fosso* (Gaspere del) arcivescovo di Reggio. Suo discorso nel cominciamento del concilio sotto Pio IV. Dice alcune proposizioni poco buone, VI, 3.
- Fracastoro* (Girolamo) medico del concilio, attesta esservi la peste in Trento, II, 97. Molti credono che ciò sia una finzione, 98.
- Francescani*. Dispute dei Francescani e Domenicani sopra la Immacolata Concezion della Vergine, II, 67. Sopra la giustificazione, 76, sopra la grazia, 77. Sopra la libertà, 80. Sopra i sacramenti e loro maniera di operare, 86. Sopra la differenza dei sacramenti dell' antica legge e della nuova, e sopra la Circoncisione, *ivi*. Sopra la presenza reale e la transustanziazione, IV, 19. Pretendono che il vescovo sia il solo ministro della confermazione, II, 87. Disapprovano quel che è detto della materia della penitenza, e che sia tacciata di eresia la opinion di quelli che riputavano l' assoluzione soltanto come declaratoria, IV, 24.

FRANCESCO I re di Francia, è fatto prigionie nella battaglia di Pavia, I, 31. È messo in libertà e fa una lega col papa, 33. Scrive una obbliggante lettera ai Protestanti di Alemagna, 44. Marita Enrico suo secondogenito a Catterina de' Medici, 48. Si abbocca con Clemente VII in Marsiglia, *ivi*. Non può dissuader il Lantgravio di Assia dalla dimanda del concilio, *ivi*. Propone a Clemente VII la città di Ginevra per tenerlo, *ivi*, e quel papa non n'è contento, *ivi*. S'interessa per accomodar Enrico VIII con Roma, ma dalla troppa fretta di Clemente son rese inutili le sue premure, 49. Ha in Nizza un congresso col papa, 59. Pubblica un editto contro i Luterani, 64. Scrive al papa per giustificarsi contro i rimproveri dell'imperatore, e pubblica nuovi editti contro i Luterani, 68. Fa radunare a Melun alcuni teologi di Parigi, II, 3. Muore, 100.

FRANCESCO II re di Francia, fa continuar i processi dei consiglieri del Parlamento imprigionati per ordine di suo padre, V, 47. Tutti son rimandati assolti, eccettochè il del Borgo, *ivi*. Risolve di far tenere un concilio nazionale, 53. Il papa ed il re di Spagna procurano di distornarcelo, 54. Rigetta la proposizione di attaccar Ginevra, 55. Pubblica un editto per far suspender la punizione dei Protestanti, e intima gli Stati a Meaux, ed un' assemblea di vescovi, 58. Fa premura per la convocazione di un concilio, 60. Fa imprigionar il principe di Condè, e dar guardie al re di Navarra, 62. Muore, *ivi*.

Francesi (i vescovi) hanno ordine di ritornar da Trento in Francia, ma son trattenuti dai legati,

e il re approva quel che s'era fatto, II, 25. Dimandano che al titolo del concilio si aggiungano le parole, *Universalem Ecclesiam repraesentans*; ma i legati si oppongono, 33, 34. Dimandano anche che nelle preghiere si faccia menzione del loro re, 33. Dimandano il calice, V, 77. Fanno esortare i Protestanti a persistere nella loro dottrina, e perciò in Roma e in Trento vi è molta collera contro di essi, *ivi*. Fanno quanto possono per far ritardar la sessione, VI, 38. Inquietudine dei Romani per la prossima venuta dei Francesi, VII, 24. Questi, viaggio facendo fanno intendere di aver grandi disegni contro la Corte di Roma, 30. Sono ammessi nel concilio, *ivi*. Si dichiarano apertamente per la istituzione dei vescovi di diritto divino, 38. Si adoperano più apertamente degli Spagnuoli per provvedere agli abusi provenienti dalla Corte di Roma, 34. Gl' Italiani inventano un proverbio che credono per sè un insulto, e se ne lagnano, 39. Sono ascoltati assai pazientemente parlando della istituzione e giurisdizione dei vescovi, *ivi*. Si dichiarano unanimamente per il diritto divino della residenza, 45. Disapprovano il canone sopra la istituzione dei vescovi e l' autorità del papa, 56. Quasi tutti i loro teologi se ne ritornano in Francia, 78, come pure la maggior parte dei loro vescovi, VIII, 49. Dopo essersi adoperati per far dichiarare che il ricominciamento del concilio era un nuovo concilio, insistono più di tutti gli altri perchè si dichiarasse che tutto quel che fatto s'era nelle tre differenti convocazioni di quella assemblea erano gli atti di un medesimo concilio, 76.

Francesi (gli ambasciatori). Lor memoriale ai le

gati, VI, 25. Insistono per far dichiarare che il concilio radunato da Pio IV, era un concilio nuovo, e per far trattar della riforma, e decider l' articolo della residenza, *ivi*. Son malcontenti dei regolamenti fatti per i teologi, 42. Dimandano che si aspettino i loro vescovi e che lor si permetta di propor eglino stessi la cosa ai Padri; e i legati non vogliono nè l' uno nè l' altro; 47. Presentano un memoriale per far differire l'esame della dottrina, e per far lavorar dietro alla riforma, VII, 2. I legati nol vogliono, e gli ambasciatori si dolgono della loro durezza, *ivi*. Vogliono obbligare l' ambasciator di Spagna a sedere sotto di essi, ma non possono ottenerlo, 35. Presentano ai legati i loro articoli di riforma, 49. Contenuto di quegli articoli, *ivi*. Alcuni vescovi di Francia secretamente si oppongono ad alcuni di quegli articoli, ma ne sono acutamente ripresi da Lansac che n'è avisato, *ivi*. Doglianze degli ambasciatori di Francia in Roma ed in Trento, 53. Insistono per la nomina di un secondo segretario, e mostrano gran diffidenza della fedeltà del primo, 54. Nuove istanze da essi fatte perchè si badi alla riforma, e risposta dei legati, 56, 58. Roma vieta ai legati il proporre gli articoli dei Francesi, 66. Nuove doglianze di que' ambasciatori e risposta dei legati, che rimettono tutto all' arrivo dei lor colleghi, 75. Dimandano che i procuratori dei vescovi francesi siano ammessi a dare il suo voto, e ciò loro si nega, 91. Loro osservazioni sopra gli articoli di riforma proposti dai legati, e loro dimande, VIII, 34. Fanno la lor protesta contro quegli articoli, 54. Partono dal concilio e si ritirano a Venezia, 60, donde non vogliono

ritornare senza nuovi ordini del re, 71. Vedi i nomi di que' varii ambasciatori.

Francfort (assemblea tenuta in) nel 1539, per cose di religione. Il papa si offende della convenzione che ivi si fa, I, 61. Assemblea nel 1562, per l'elezion di Massimiliano in qualità di re de' Romani. Il principe di Condè manda a quell'assemblea a chieder soccorso ai Protestanti, e trattar dell'unione degli Ugonotti con essi, VII, 40. Al papa dispiace quest'assemblea, ma l'imperatore impedisce che si tratti di alcun affare di religione prima della elezion di Massiliano, *ivi*. Condizioni, con le quali i Protestanti di quella dieta consentono di aderir al concilio, 41.

Francia. Miserabile stato di quel regno riguardo alle controversie di religione, *passim*. Vi sono da quattordici eserciti in piedi nel tempo stesso, VII, 48.

Franco (Girolamo) nunzio agli Svizzeri, II, 59. È rimandato presso gli Svizzeri da Giulio III, per invitarli alla seconda union del concilio, IV, 2. Sue sollecitazioni son rese inutili dalle attenzioni di Marlot e di Vergerio, 22.

Frederico, elettore Palatino. Vedi Palatino.

Fronspèrg (Giorgio) conduce in Italia un esercito di Luterani, I, 36, e fa portar una corda, con cui dice di voler strangolare il papa, *ivi*.

Fumano (Adamo) è nominato secondo segretario del concilio, VIII, 17.

G.

Gado (Francesco) vescovo di Lugo. innalza molto l'autorità dei concilii generali, VI, 53.

Gallego (Aria) vescovo di Girona, lagnasi, che

troppo restringasi il potere dei vescovi riguardo alle distribuzioni per l'assistenza agli uffizi, VI, 38.

Gambara (Nicolò) è mandato in Avignone con un rinforzo di truppe, VI, 29.

Gant. Sedizione nata in quella città, I, 63. Carlo V passa in Fiandra per sopirla, *ivi*.

Gattinara (Mercurio) cardinale, seconda gli sforzi di Clemente VII, per dissuader l'imperatore dal convocar un concilio, I, 41.

Gazelo (Marcello) di Gaeta, è chiamato da Adriano per lavorar dietro a la riforma, I, 22.

Gaztelu (Martino) fa intendere, non esservi libertà nel concilio. Loda molto l'arcivescovo di Granata, VII, 57. Lettera del conte di Luna a quel ministro, 74.

Gerarchia ecclesiastica. Disputa su questo punto, VII, 7. Canone del concilio sopra la gerarchia, e critica di quel canone, VIII, 25.

Geri (Filippo) vescovo d'Ischia, è mandato nunzio in Alemagna, VIII, 61.

Gerson (Giovanni) è contrario alla riserva dei casi, IV, 24. Inconvenienti che secondo lui han fatto levare la comunione del calice, VI, 30.

Gesuiti. Giudizio che ne fa la università di Parigi, VII, 20. Dapprima vogliono farsi esentare dalla permissione accordata agli ordini mendicanti di posseder beni stabili, e poi cambiansi di parere, VII, 72. Dimandano di essere eccettuati dalla legge di ammettere o di rimandare i novizi immediatamente dopo la lor professione, e ciò loro si accorda. Questa eccezione la fanno inserir con termini, dei quali si servono per eseguirsi dagli altri regolamenti fatti per i regolari, *ivi*.

Giulio (il cardinal di san) si oppone alla promozione dei cardinali che vuol far Paolo IV, V, 19. Il papa lo ributta aspramente, e minaccia di punir come eretici quei che si oppongono alla sua risoluzione, *ivi*.

Ginevra. Pio IV propone l'attacco di Ginevra, V, 54. Francesco II non assente a tal progetto, *ivi*.

Giovanna regina di Navarra. Vedi Navarra.

Giovanna Suffolk. Vedi Suffolk.

Giovio (Paolo) vescovo di Nocera. Sua opinione sopra la Residenza, VI, 13.

Girolamo (san). Suo sentimento sopra il governo della Chiesa, II, 81. Di aristocratico ch'era secondo lui dappprincipio, diventa monarchico, *ivi*. Insegna che l'assoluzione non è che declaratoria, IV, 24.

GIULIO II. Carattere guerriero di quel papa, I, 3. Scommunica Luigi XII, *ivi*. Sua morte, *ivi*.

GIULIO III (Giovanni Maria del Monte) è nominato un dei legati del concilio da Paolo III, II, 4. Non può soffrire, che i principi vogliano aver mano a regolare gli affari di religione, 17. Propone di seguire in Trento l'ordine tenuto nel concilio di Laterano quanto alla forma di procedere, 32. Si oppone al parere del vescovo di Lanciano sopra la menzione dei presidenti alla testa dei decreti, 33. Suo discorso avanti la sessione, 55. Maltratta il vescovo di Chioggia, 61. È di un carattere aperto, 79. Con destro e imperioso modo impedisce il trattare del diritto divino della residenza, II, 84. Non approva che si diano contanti per l'amministrazione dei sacramenti, 87. Rassicura il cardinal Santa Croce, e risolve di eseguir gli ordini

del papa circa la traslazione del concilio, 96. Prende il pretesto di un rumore di peste, e fa concluder la traslazione con la pluralità dei voti, *ivi*, e 97. Sua risposta alla protesta di Vargas e di Velasco, III, 16. È eletto papa dopo la morte di Paolo III, 28. Subito dopo la sua elezione giura di ripigliare e continuare il concilio, *ivi*. Dapprima non dà su ciò che parole generali a Luigi d'Avila e al cardinal Pantheon, *ivi*. Si dà intieramente in preda all'ozio e ai piaceri. Carattere che ne dà Mendoza, *ivi*. Scandalezza il mondo con la creazione di un cardinale di poco buon nome, *ivi*. Fa deliberar sul riapriimento del concilio, e dopo aver ponderate tutte le difficoltà consente a continuarlo in Trento, 30. Ma a condizione di non metter più in disputa quel che già era stato deciso, *ivi*, e 31. Manda nunzi in Alemagna ed in Francia a far nota la sua risoluzione. Istruzioni date a quei nunzi, 32. Dà ordine al suo segretario di lasciarne veder il contenuto, *ivi*. Fa la sua Bolla per il riapriimento del concilio, 33. È disapprovata dai cattolici, e più ancora dai Protestanti, *ivi*. L'imperatore lo stringe a farvi varii cambiamenti, e il suo ambasciatore usa tutti i mezzi per indurvelo; ma il papa ricusa, e la fa publicar com'era, 34, 35. Dice scherzando, che quel principe gli ha reso la pariglia, 35. Per evitar la spesa, nomina un sol legato al concilio, quand'anche non vi fossero prelati, 38. Restituisce Parma a Ottavio Farnese, al quale permette di rivolgersi a chi volesse, per soccorrerlo contro l'imperatore, 37. Cita a Roma Ottavio come ribelle, e chiede soccorso a Carlo V, *ivi*. Riapriimento del concilio.

Giulio v' invita gli Svizzeri, IV, 2. Procura dissuader il re di Francia dal soccorrere Ottavio Farnese, e per ciò gli spedisce suo nipote in qualità di legato, ma senza effetto, 3. Sollecita l'imperatore ad armare, e pensa più all'af- far di Parma che al concilio, *ivi*. Medita di fare una promozione di cardinali, ma è tratte- nuto da molte difficoltà, 8. Risponde al le- gato sopra il salvocondotto, e sopra l' articolo del calice, 12. Entra in diffidenza dell' impe- ratore, e pensa a riconciliarsi con la Francia, 28. Manda nuove istruzioni al cardinal Cre- scenzio, *ivi*. Fa una promozione di cardinali, col pretesto che fosse necessario cautelarsi contro la Francia, 33. Ordina che sian trattati bene i Protestanti, 43. Si aliena dall' impera- tore, e fa pace con la Francia, *ivi*. Vuole far procedere contro gli autori ed esecutori della morte di Martinusio, ma la cosa si archeta, e dichiara Ferdinando innocente. Pretende alla successione del cardinale, 46. Fa publicar in- dulgenze in Roma ed in Trento, 47. Pub- blica una Bolla per sospendere il concilio, 50. Parla di voler riformar la corte di Roma, e a tal fine stabilisce una congregazione di cardina- li, V, 1. Riceve con gran cerimonia Simon Sul- takam patriarca di Assiria, e gli dà il pallio, 3. Manda il cardinal Polo legato in Inghilterra, 4. Fa far allegrezze a Roma e in Italia pel ritorno della Inghilterra alla comunione romana, 8. Maledice i colloqui e le diete, 12. Manda il cardinal Morone alla dieta di Augusta, e muore, *ivi*.

Giurisdizione ecclesiastica. Discorso di Frà Paolo su questo soggetto, 14, 15. Sua origine, suo incre-

mento, e suoi abusi, 15. Degenera in un dominio temporale, *ivi*. Gli ecclesiastici la dimandano come avuta da Gesù Cristo, benchè non l'abbiano che dai principi, *ivi*.

Giustificazione. Proposizioni da esaminarsi su questa materia, II, 75. Opinioni varie dei teologi, *ivi*, ecc. Decreti e canoni su questo articolo, 83.

Critica di que'decreti, *ivi*. I teologi danno loro sensi contrari, e ciascuno dà il suo per quello del concilio, *ivi*.

Giustizia inammissibile. Tutto il mondo conchiude a condannarla, II, 80.

Gonzaga (Federico) è fatto cardinale per far piacere al cardinal di Mantova, VII, 50.

Granvela (Antonio) tratta di pace pel re di Spagna in castello Cambresis, V, 40.

Granvela (Nicolò) è spedito commissario dell'imperatore alla dieta di Wormes, I, 64, e alla dieta di Ratisbona, 65. Vi presenta un libro a nome dell'imperatore, *ivi*. E nominato uno degli ambasciatori di quel principe al concilio di Trento, e vi va, 69. N'è richiamato per intervenire alla dieta di Norimberga, *ivi*.

Gravami (i cento) di Alemagna, sono mandati a Roma dalla dieta di Norimberga, nel 1523, I, 26. Campeggio nella dieta del 1524 finge di non sapere questa missione, e taccia que'gravami di eresia, 29.

Grazia. Discussione di tal materia, II, 77. Disputa sopra la certezza della Grazia, 80. Decreti e Canoni in questa materia, 83.

Greci. In grazia loro cambiati il canone sopra il divorzio in caso di adulterio, VIII, 39. Si contrasta per sapere se sono stati invitati al concilio, *ivi*.

- Gregorio* (san) il grande, permette ai preti di Sardegna di amministrar la confermazione, II, 86.
- GREGORIO IX**, dice che l'imposizion delle mani è stata introdotta nella ordinazione dai successori degli apostoli, VII, 8.
- Gregorio* (san) di Nazianzo dice di non aver mai veduto concilio, che servito non abbia ad accrescer le divisioni, VII, 93.
- Grisoni*. Richiamano il vescovo di Coira dal concilio, IV, 22.
- Groppero* (Giovanni) è scelto per uno degl'interlocutori alla dieta di Ratisbona, I, 65. Approva la riforma fatta dall'elettor di Colonia, e dopo insorge contro di lui, II, 21. Suo discorso contro le appellazioni, IV, 16. È mal accolto dai Romani, che incaricano Castelli di rispondervi, *ivi*. Rifiuta il cardinalato, V, 19.
- Grosseto* (Antonio di). Suo sentimento in favore della istituzione dei vescovi di diritto divino, VII, 11.
- Gualtieri* (Sebastiano) vescovo di Viterbo, è mandato dal papa al cardinal di Lorena, VII, 31. Da questo prelado è assicurato Pio contro i disegni del cardinale, *ivi*. I legati lo mandano a Roma con gli articoli dei Francesi, e il cardinal di Lorena gli dà alcune particolari istruzioni, 49. Assicura il papa sopra le dimande dei Francesi, rappresentando, che i principi dimandano molto per aver qualche cosa, *ivi*.
- Guerini* (Girolamo) vescovo d'Imola, inalza l'autorità dei concili generali sopra quella del papa, ed è accusato di aver ciò fatto per disgusto, VI, 53. Critica il discorso dell'abate di Preval, *ivi*.
- Guerrero* (Pietro) arcivescovo di Granata, con alcuni altri Spagauoli, si oppone alla clausola *proponentibus legatis*, VI, 3. Suo parere sopra la

residenza, 13, e sopra la deposizione dei curati viziosi o ignoranti, 18. Si oppone ai legati circa l'ordine da tenersi nel trattare della comunione del calice, 33. Vuol far differir la sessione, e non vuol che si spieghi della eucaristia il sesto capo di san Giovanni, 38. Sua risposta sopra la lettera del re di Spagna, 39. Si oppone perchè non si decida che Gesù Cristo si è offerto, e che i preti sono stati stabiliti nella istituzione della eucaristia, 45. Parla ambigualmente sopra la concession del calice, 53. Vuole assentarsi dalla sessione, per evitare di opporsi a due decreti, ma è forzato ad andarvi, e forma la sua opposizione, 58. Seconda le mire del vescovo di Cinque Chiese per la riforma, VII, 5. Suo discorso per provar la istituzion dei vescovi di dritto divino, 18. Ne appella alle nazioni, *ivi*. Sua risposta alle lettere del marchese di Pescara, 27. Dice di essere il vescovo di Granata, e che il papa n'era l'arcivescovo, 52. Prega l'imperatore a scrivere al re di Spagna in proposito della riforma, 53. Non vuole scrivere al papa per distruggergli alcune cattive impressioni, per timor d'imitare le adulazioni degli Italiani, 72. Si lamenta di alcuni vescovi interamente dediti alla corte di Roma, 83. Di nuovo insiste perchè si dichiarì la istituzion dei vescovi e la residenza di dritto divino, VIII, 23. Vuol far protestare contro l'ommission di questa dichiarazione, ma il conte di Luna ne lo dissuade, e consente soltanto ad opporsi senz'acrimonia, 24. Si oppone alla precipitata conclusion del concilio, 68.

Guillotino (Alessandro) autorizza i Protestanti della Contea a prender le armi, V, 57.

Guisa (il duca di) conduce un esercito in Italia in soccorso di Paolo IV. Disgraziato fine di sua spedizione, V, 31. È richiamato in Francia, e il papa lo congeda in modo spiacevole, 32. Suo parere nell'assemblea di Fontanablò, 58. Si unisce al contestabile, e si mette alla testa dei cattolici di Francia, VII, 48. Vince la battaglia di Dreux, e ottiene il comando dell'esercito, *ivi*: È assassinato da Poltrôt, e la sua morte dà un gran dispiacere ai cattolici, 71.

Guzmano (Martino) ambasciator di Ferdinando a Roma, non può persuader Paolo IV a riconoscerlo per imperatore, V, 37. Protesta e ritirasi, *ivi*.

I.

Immagini. Decreto rimarcabile del concilio di Maganza del 1549 sopra il culto loro dovuto, III, 26. Conferenza tenuta a san Germano in Lava sopra le immagini. Nicola Maillard si oppone alla lor soppressione, VI, 8. Si esamina la dottrina sopra le immagini, VIII, 72. L'arcivescovo di Lanciano pensa che lor debba rendersi un culto soltanto relativo, e Lainez dichiarasi per un culto assoluto e relativo nel tempo stesso. Formasi il decreto in favor del culto relativo, *ivi*. Il concilio insegna non esservi in esse nè virtù nè divinità. Non vieta di rappresentar la divinità sotto qualche emblema, ma vuole che s'è i segni, non poter esser veduta cogli occhi del reo, ed esorta i vescovi a toglier da quel cu ogni sorta di abuso e di superstizione, 78. C sura di quel decreto, 87.

Indice dei libri proibiti. Discorso di Frà Paul

- pra la proibizion dei libri, VI, 5. Parere di varii prelati in questa materia, *ivi*. Il papa rimette al concilio l' affare dei libri proibiti, 9. Dopo un lungo dibattimento su questo, di nuovo si rimette tutto al papa, VIII, 73, 74.
- Indulgenze.* Origine delle indulgenze pecuniarie, I, 5. Leon X ne fa publicar una, da cui nasce un grande scandalo, 6. Varietà di opinioni sopra la natura delle indulgenze, e loro cause, 8. Dottrina moderna delle indulgenze fondata sopra una Bolla di Clemente VI, *ivi*. Si propone di decidere quel che concerne questa materia, VIII, 73. Decreto sopra le indulgenze, in cui soltanto dichiarasi, che la Chiesa ha diritto di concederle, che si debbon levarsi gli abusi e il sordido traffico che n'era stato fatto, 78. Censura di quel decreto, 87. Urbano II è il primo autore delle indulgenze pecuniarie, *ivi*.
- Inghilterra* (la) si separa dalla comunione romana, I, 49. È riconciliata alla Santa Sede, V, 7. Vedi Enrico VIII, Maria, ed Elisabetta.
- INNOCENZO I**, sua risposta al concilio di Cartagine riguardo alla condanna di Pelagio, IV, 19. Credè necessaria la comunione dei fanciulli, IV, 39.
- INNOCENZO II**, è il primo a dichiarar nullo il matrimonio dei preti, VII, 70.
- INNOCENZO III**, non approva che si esiga soldo per l' amministrazione dei sacramenti, II, 87. Suo parere sopra la unzione e la forma della ordinazione, VII, 8. Dichiarà, che il celibato e lo spropiarsi di tutto sono essenziali alla vita monastica, 70.
- INNOCENZO IV**; suo sentimento sopra la forma della ordinazione, VII, 8. Depone l' imperator

- Federico II, senza l'approvazione del concilio di Lione, 20.
- Inquisizione.* Si vuole stabilirla in Napoli, e ne nasce una sedizione, III, 5. L'imperator la sopprime, e la sedizione finisce, *ivi*. Filippo II vuol stabilirla in Milano, ma per timore di una rivolta ne lascia il pensiero, VIII, 42.
- Inspruch* è sorpreso da Maurizio di Sassonia, e Carlo V è obbligato a fuggir tutta notte per timore di esservi sorpreso, IV, 52. Si ha qualche apprensione di peste, il che fa pensare a partir da Trento; ma quell'apprensione svanisce, VIII, 41.
- Interim.* Formulario di religione pubblicato da Carlo, III, 21. Se ne ha grande scandalo in Roma, *ivi*. Il papa Paolo prevede che sarà svantaggiosissimo all'imperatore, e vi si oppone, ma debolmente, *ivi*. L'imperatore vi fa aggiungere una prefazione, e fa ricever il libro nella dieta, *ivi*. Quel libro incontra grandi opposizioni in Alemagna, e in molti luoghi non è ricevuto che con grande varietà e confusione, 24. Una piccola città modestamente vi si oppone, *ivi*. È attaccato dai cattolici e dai Protestanti, e cagiona uno scisma tra i Luterani, *ivi*. È annihilato dalla pace di Passavia, IV, 53.
- Italiani* (gli) si formalizzano dei regolamenti che si fanno per obbligar i teologi a valersi piuttosto della teologia positiva che della scolastica, IV, 10. Ricevono il concilio di Fiorenza, e rigettano quello di Basilea, VII, 52. Uguagliano l'autorità del papa a quella di Gesù Cristo, *ivi*. Favoriscono in ogni incontro le mire e le pretese dei papi e dei legati, *passim*. Dice Scopero, che da essi col soldo comperar si poteva qual religion si volesse, I, 42.

L.

Laines (Jacopo) general dei Gesuiti, assiste al colloquio di Poissy. Vi dice molte ingiurie ai Protestanti, e biasima la regina, V, 73. Il papa loda il suo zelo, 77. Arriva a Trento, e contende con gli altri generali di ordini, per la precedenza, VI, 48. Insiste per far decidere, che Gesù Cristo si è offerto nella cena come un sacrificio propiziatorio, 49. Parla contro il diritto divino della istituzion dei vescovi, e i legati gli destinano per parlare una congregazion intera. Il suo discorso è concertato tra i gesuiti del concilio, VII, 19. Errori e paradossi da lui detti in quel discorso sopra l'autorità del papa e quella dei vescovi, 20. Differenti impressioni che se ne prendono. Il vescovo di Parigi n'è molto scandalizzato, e si propone di confutarlo, *ivi*. I legati ne son mortificati, e vogliono impedire che non lo comunichi; ma egli ne dà qualche copia, 21. Manda un gesuita a Canisio per sapere il secreto delle consulte che faceva fare l'imperatore. Parla fortemente in favor delle dispense e dell'autorità dei papi, VIII, 15. Questo discorso dispiace assai ai Francesi e agli Spagnuoli, che si propongono di confutarlo, *ivi*. Manda a far scuse al cardinal di Lorena, il qual crede meglio lasciar cader quel discorso, che accreditarlo col rispondergli, *ivi*. Si maneggia per far sopprimere il decreto della elezion dei vescovi, 18. Fa correre uno scritto contro l'annullazion dei matrimoni dei figli di famiglia contratti senza il consenso dei genitori, e strascina molti nel suo parere, 40. Si dichiara per il culto assoluto

delle immagini, 72. Prima dimanda, che il suo ordine non sia compreso nella permissione accordata agli ordini mendicanti di possedere beni stabili, ma poi muta parere, *ivi*. Dimanda anche d'essere eccettuato dal regolamento fatto sopra la profession tacita, e si serve di questa eccezione per sottrarre il suo ordine agli altri regolamenti fatti per i regolari, *ivi*.

Landi (Pietro) arcivescovo di Cipro, si dichiara per la superiorità dei vescovi di diritto divino, VII, 18.

Lang (Matteo) cardinale e arcivescovo di Salzbürg. Suo sentimento sopra la nuova riforma, I, 42.

Lansac (Luigi di san Gelasio signor di) è mandato ambasciatore a Roma. Sua rimostanza al papa, e risposta del pontefice, VI, 8. Scrive ai legati per far differir la sessione, 21. Arriva a Trento in qualità di ambasciatore, e i suoi colleghi dopo di lui, 23. Il papa lo taccia di essere l'ambasciatore degli Ugonotti, 29. Lascia subodorar le dimande che la Francia avea voglia di fare, e i legati se ne inquietano, 35. Lagnasi della maniera di procedere nel concilio, e sollecita la missione di alcuni vescovi e teologi francesi, 42. Dimanda che gli sia permesso di fare le sue proposizioni al concilio, ma gli vien negato dai legati, ed egli acerbamente se ne duole, 47. Insta perchè si aspettino i Francesi e non può ottenerlo, 51. Porta la parola a nome degli altri ambasciatori per chiedere che si dia dietro alla riforma, 57. I legati di nuovo rendono vana la sua dimanda, *ivi*. Fa nuove istanze per la riforma, VII, 8. Esorta i vescovi francesi a parlar con libertà, 39.

Laterano (concilio di) sotto Innocenzo III, non autorizza la pratica di esiger danaro per l'amministrazione dei sacramenti, II, 87.

Jauvo (Vincenzo) medico del re di Navarra, persuade quel prencipe a morir nella comunione cattolica, VII, 40.

Legati. Il papa Paolo III, manda i suoi legati a Vicenza, I, 58, e gli richiama, 59. Manda nuovi legati a Trento, II, 4. Vi arrivano e pubblicano indulgenze, senz' averne avuto la facoltà, 6. Voglion far riformar la Bolla dei loro poteri, *ivi*. Si fanno mandar lettere doppie, per non iscoprire le lor secrete istituzioni, 8. Sono irresoluti circa l'aprimiento del concilio, 12. Si fanno mandar una bolla per render valide le indulgenze che avean dato avanti, *ivi*. Dimandano soldo al papa, 14. Regolano il cerimoniale del concilio, 15. Ricusano di ammettere al dritto di suffragio i procuratori dell'elettor di Magonza, e poi se ne pentono, 19. Non vogliono far leggere il Breve della sua legazione per timore che si limitasse, 26. Dimandano a Roma istruzioni, e si promette di mandarne, 29. Si lamentano della opposizione fatta nella sessione, 34. Dimandano al papa la missione di nuovi vescovi, 37. Si oppongono al cominciare dalle materie di riforma, *ivi*. Ricevon ordine di propor la materia del peccato originale, e gli Spagnuoli unitamente agl'Imperiali vi si oppongono, 60. Stabiliscono due sorti di congregazioni, *ivi*. Fan quanto possono per mantener i privilegi dei regolari contro i vescovi. Non fan leggere che gli estratti delle opinioni dei padri, 61. Hanno ordine di trattar del peccato originale,

ivi. Propongono di trattar della giustificazione; e gl' imperiali procurano d' impedirlo, 73. Fomentano le dispute sopra la giustificazione, 76, 79. Propongono alcuni vescovi, che si tratti della potestà ecclesiastica, ma essi eludono questa dimanda, 84. Lagnansi molto della ostinazione e delle dispute dei teologi regolari, 86. Cercano di far rimetter al papa la riforma degli abusi circa la pluralità dei benefizi, le commende e le unioni a vita, 88. Fanno stendere un decreto di riforma. Il vescovo di Badaioz si oppone alla clausola, *salva auctoritate apostolica*, 94, e dimanda che si dichiari, l'articolo della residenza non esser ommesso ma differito, *ivi.* Ricevon ordine di trasferir il concilio, 96, e profitano di una voce sparsa di peste per far passare la traslazione, 98. Ritiransi a Bologna, 99. Fanno regolamenti per obbligar i teologi a valersi della teologia positiva, piuttostochè della scolastica, IV, 10, 21. Consentono ad accordare un salvocondotto, e a differir l'esame dell'articolo della comunione del calice, 18. Hanno voglia di finir tutto in una sessione, 41. Fanno ordinare, ch' essi solo possano proporre, VI, 2. Loro risposta agli ambasciatori dell'imperatore, 6. La corte di Roma non è contenta di loro, 23. Loro risposta ai Francesi e agl' Imperiali, 24. Inclmano ad accordare il calice, 31. Sollecitano l'agente di Spagna ad opporsi a questa concessione, sino a che si abbia il consenso del re cattolico, 35. Impegnano gl' Imperiali e i Francesi a rimettere ad un altro tempo quella materia, *ivi.* Procurano di persuader i vescovi a perder di vista l'affar della residenza, 46. Vogliono ottener dal re di

Francia una lettera, che vieti ai suoi ambasciatori l'operar contro le loro mire, *ivi*. Ricusano di aspettar i vescovi francesi; e sollecitano la decision dell'articolo del sacrificio, 51. Impiegano alcuni vescovi a persuadere il concilio a rimettere al papa l'affar del calice, 54. Fan passarne il decreto, 56. Mandano a Roma gli articoli di riforma, ch'erano stati rimessi a loro, e dimandano che vi si lavori lor dietro, VII, 9. Fan preparare i lor prelati e teologi per rispondere agli Spagnuoli sopra l'articolo della istituzion dei vescovi, 12. Sono imbrogliati per quel che debban proporre della riforma, e scrivono al papa per sapere su ciò le sue intenzioni, 13. Si delibera a Roma su questo punto, e si dà loro risposta, 17. Voglion impedir la disputa sopra la istituzion dei vescovi, 18, e fan maneggi per questo, *ivi*. I lor partigiani si lagnano di essi, perchè mancanti di previdenza e di risoluzione, *ivi*. Impiegano Soto per far cambiar gli Spagnuoli, ma senza riuscirvi, 19. Votano all'orecchia, 21. Propongono di raccogliere gli abusi che vi erano da riformare in Francia, e dai precipi, 24. Consigliano il papa a venir a Bologna, e far nascere l'occasione a qualche principe di chieder la suspension del concilio, 25. Suspendono le congregazioni, *ivi*. Per far diversione alla controversia della istituzion dei vescovi, propongono quella della residenza, 28. Vari partiti proposti su ciò, e difficoltà su ciascun partito, *ivi*. Diffidano del cardinal di Lorena e dei Francesi, 30. Dimandano a Roma, che non si mandino i corrieri sino a Trento, *ivi*. Propongono il decreto della residenza, 42. Comunicano gli ambasciatori gli ar-

ticoli di riforma che arcano da proporre, 43. Mandano a Roma il vescovo di Ventimiglia, 47. Si studiano d'indurre il cardinal di Lorena a smuovere i Francesi dall'affare della istituzione dei vescovi, ed egli ricusa di farlo, 56. Vanno a trovar quel cardinale per farlo consentire alla dilazione della sessione, *ivi*. La pluralità vi acconsente, 57. Sono poco contenti delle istruzioni che lor si mandano riguardo alle proposizioni dei Francesi, e fanno stendere un memoriale per Roma da Gabriel Paleotti, 67. Son biasimati di aver lasciato metter in disputa l'articolo del matrimonio dei preti, e se ne giustificano, 70. Pio IV nomina Morone e Navagero per nuovi legati, 71. Simoneta ed Osio non vogliono propor cos'alcuna sino al loro arrivo, 76. Disputa sopra la facoltà dei legati. Dagli uni pretendesi, non aver essi che il diritto di precedenza, e altri lor danno l'autorità di determinar molte cose senza il consenso dei Padri, VIII, 1. Volendo eseguir gli ordini del papa riguardo al contrasto di precedenza tra i Francesi e gli Spagnuoli, eccitano un gran tumulto, cui poscia cercano di sopire, 21. Prendono la risoluzione di spedire immediatamente il concilio, 27. Il conte di Luna procura di metter argine a questa precipitazione, ma non ne può riuscire. Propongono di far esaminar gli articoli delle indulgenze, della invocazion dei santi, del culto delle immagini, ecc., *ivi*, e i canoni del matrimonio, *ivi*. Non potendosi accordare su molti punti, sono obbligati a prorogare la sessione, 48. Si giustificano per aver proposto l'articolo della riforma dei principi, 60. Fanno esaminare il resto delle materie, per po-

ter dar finè a tutto in una sessione, 62. Affrettano la conclusion del concilio, e Morone la propone nella congregazione, 68. La cosa passa con i più voti, 76. Licenziano il concilio, e ne chiedono al papa la conferma, 78, 83. Vedi i nomi particolari dei legati.

Leggi positive di disciplina ecclesiastica. I Francesi e gli Alemanni spesso ne dimandano la riduzione, VI, 28, 35. Il concilio non dichiara, s'io a qual segno esse obblighino in coscienza, *ivi*.

Lencio (Francesco) vescovo di Ferino, è mandato nunzio in Francia per indurre Catterina de' Medici e il re di Navarra a proteggere la religion cattolica, V, 62. È mandato vicelegato in Avignone, 76.

LEONE X. (Giovanni de' Medici). Carattere di quel papa, I, 4. Fa publicar indulgenze per carvarne soldo, *ivi*. Lascia una parte del profitto a sua sorella Maddalena, 6. Publica una prima Bolla contro Lutero, 10. È tacciato di negligenza dai frati, *ivi* e 12. Pentesi di sua troppa fretta in quell'affare, 12. Publica nonpertanto una seconda Bolla contro di lui, *ivi*. Varii errori notati in quella Bolla, 14. Sollecita l'ellettor di Sassonia a darglielo nella mani o a farlo perire, 15. Suo imbroglio per conto del concilio e sua morte, 21. Sua condotta riguardo a Lutero è biasimata da Paolo III, 53.

Libertà. Esame di alcune proposizioni su questa materia, II, 80. Si disputa s'è libero di credere o di non credere, *ivi*. Decreti e canoni su questa materia, 83.

Libri proibiti. Vedi *Indtce*.

Lindaw, città dell'Alta Alemagna, modestamente ricusa di sottomettersi all'interim, III, 24.

- Lion** (concilio di). Innocenzo IV vi depone l'imperator Federico II senza il consenso dei prelati i quali anche vi si oppongono, VII, 20.
- Lion**. La giurisdizion dell'arcivescovo su quella città è venduta dal re a prezzo vilissimo. Da il re un tenue risarcimento a quel prelato, VIII, 67.
- Lipomano** (Luigi) vescovo di Verona, dimanda che quei che aveano molti benefizi siano sforzati a privarsene dentro un certo termine, ma il suo parere è contrariato II, 88. Giulio III lo fa un dei presidenti del concilio, III, 36. Disapprova varie minute formate su la spiegazion della presenza reale e della transustanziazione, IV, 13. Induce il cardinal Crescenzi ad essere un po' più compiacente nell'affare del salvocondotto e dell'indugio chiesto da Protestanti, 36.
- L' Isle** (De) ambasciator di Francia a Roma, si maneggia per far elegger il papa dal concilio, caso che la Santa Sede venisse a vacare in quel tempo VII, 31.
- Lorena** (Carlo di) arcivescovo di Reims. È fatto cardinale da Paolo III, III, 7. Fa in concistorio un discorso a nome del re Eurico II, 12. Credesi che il papa l'abbia indotto a parlare in tal guisa, 14. A Castel-Cambresis s'impegna alla distruzione delle riforme in Francia, V, 40. Si oppone alla libertà di coscienza dei Protestanti in quel regno, 58. Fa dimandare da Carlo IX che si riformi la Bolla della convocazion del concilio, 65. Desidera il colloquio di Poissy, per far sentire la sua eloquenza, 71. Vi fa un lungo discorso per confutar Beza, 73. Sente per la concession del calice, 77. Si abbozza a Saverna col duca di Wirtemberg, e sembra favorevole alla confession Augustana, VI, 8. Inquietudine di Roma

alle nuove di sua missione a Trento. Si delibera dei mezzi di farlo restare in Francia e si propone di farvelo legato o, se viene al concilio, di mandarvi altri cardinali più vecchi di lui, VII, 17. Fa intendere di aver in animo di propor molte cose per restringer l'autorità e i proventi della corte di Roma 24. Al suo arrivo in Italia, i legati tirano in lungo la sessione e sospendono le congregazioni, 29. Arriva a Trento e vi fa il suo ingresso tra i due primi legati. Va a visitar il cardinal di Mantova e si esprime in termini civilissimi e assai sommessi, 30. Risposta dei legati, *ivi*. Suo discorso nel concilio, 32, e risposta a quel discorso, *ivi*. Tiene in casa sua congregazioni particolari dei vescovi e teologi francesi; e ciò dispiace ai legati ed ai partigiani del papa, 33. Affetta d'inspirar di sè buona opinione, e di attirarsi la mediazione di tutte le differenze, 34. Parla con molta eloquenza ed ambiguità sopra il diritto della istituzion dei vescovi, 38. Propone su ciò una nuova forma di canone, *ivi*. Mostra di parere poco contento del modo di parlare dei Francesi su la stessa materia, ma si ha sospetto che se la intenda con essi, *ivi*. Gli dispiace che i legati mandino a Roma il suo progetto dopo di averlo approvato, e si lagna della diffidenza che si ha di lui e dei Francesi, *ivi*. La morte del re di Navarra cangia interamente le sue mire, 40. Dice la sua opinione sopra la residenza in un modo assai ambiguo, 42. Raduna in sua casa i Francesi per deliberare sopra gli articoli di riforma stesi dai legati, 43. Si rallegra della presa del principe di Condè e del contestabile, con la speranza di aver la principal parte negli affari, 48: Gli duole assai, che non

piaccia il canone da lui steso sopra la residenza, e pubblica per tutto, che si cerca di rompere il concilio, 53. Vanno i legati a trovarlo per farlo assentire a prorogar la sessione e sembra che difficilmente vi s'induca, benchè infatti ne sia contentissimo, 58. Lagnasi delle cabale e dei maneggi fatti nel concilio, 56. Nega al vescovo di Saugaglia di far consentir i Francesi ad accettare i canoni proposti dai Romani sopra la istituzion dei vescovi e l'autorità del papa, *ivi*. Il vescovo di Rennes viene a Trento per accompagnarlo in Ispruch. Credesi che sia per trattarvi degli affari del concilio e si ha gran diffidenza di lui, 60. Parte per Ispruch, 63, e ritorna a Trento, 68. Si tenta di scoprire il secreto della sua negoziazione, ma non si può, *ivi*. Oltre gli affari del concilio, tratta di molte altre cose particolari, *ivi*. Si dimanda per lui la legazione del concilio al papa, che gliela nega e lo tratta da capo di partito, 71. È molto afflitto per la morte del duca di Guisa suo fratello, e scrive a sua madre una lettera consolatoria, sparsa a bello studio dai suoi domestici, *ivi*. Questa morte gli fa prender altre mire e misure, *ivi*. Dichiarasi fortemente contro la superiorità dei papi sopra i concilii e contra quelle parole *reggere la Chiesa universale*, e il papa se ne offende, 72. Fa esaminare le autorità mandate dal papa all'imperatore su quelle parole *regere universalem Ecclesiam*, e fa stendere un memoriale contro, 73. Varia nei suoi discorsi, 77. Va a Venezia e di là a Padova, 76. Ritorna a Trento, 82. Impedisce che non si determini il giorno della sessione, e i Romani son gelosi della deferenza che si ha per il parere di lui, 84. Fa rappresenta-

zioni all'imperatore, *ivi*. Presenta al concilio lettere della regina di Scozia, che ciascun crede mendicate, 89. Il suo segretario ritorna da Roma con molti complimenti fattigli dal papa, ma dalla condotta di Simoneta scuopre che si era riso di lui e ne fa grandi lamenti, 90. Dicendo il suo voto sopra la elezion de' vescovi, parla assai liberamente contro gli abusi della corte di Roma, 92, e il suo discorso è assai male inteso dai Romani, *ivi*. Si abbozza col cardinal di Ferrara e con esso si lagna del cardinal Morone, e sembra assai fermo su l'articolo della residenza, VIII, 4. Il cardinal Morone lo visita in gran cerimonia e gli fa offerte, alle quali non risponde che freddamente; il che impegna i legati ad agir con riserva, *ivi*. Infine cede e diventa assai compiacente per il papa, 6. Non è contento del successo della pace con gli Ugonotti, 7. Non approva la favorevel risposta che i legati volevano fare a Birago, in quel modo che era stata stesa dai legati e Morone se ne offende, 12. Dice il suo parere sopra l'istituzione dei vescovi e si dichiara per la superiorità del concilio sopra il papa. L'arcivescovo d'Otranto lo confuta con alterigia, ed ei se ne offende, 13. Da quel prelato è tacciato come uomo pieno di veleno, *ivi*. Non vuol più essere invitato insieme con lui, ma Morone gli fa dire, che ha ordine di chiamarlo a tutto. È assai scontento di quel legato, che lo rimprovera di aver disapprovato nella congregazione la risposta a Birago, cui in particolare aveva approvata. Il papa lo chiama scandaloso, *ivi*. Si lagna con quel pontefice dell'ordine che aveva dato in favor del conte di Luna e del secreto che a lui si faceva di tutti gli ordini di Roma, 21. Mi-

naccia che se si eseguiscono gli ordini del papa, monterà in cattedra per invitar tutti a uscir della Chiesa e a seguirlo, *ivi*. Consiglia ad omettere gli articoli dell'autorità del papa e della istituzioni dei vescovi, promette che i Francesi vi consentirebbono, ed esibisce l'opera sua per far che anche gli Spagnuoli consentano, 22. Fa tutto quel che può per far tenere la sessione, con la mira di far la corte al papa, *ivi*. Si attribuisce a suo onore il buon esito di quella sessione, 25. Si disgusta affatto con gli Spagnuoli, i quali gli rinfacciano di avergli abbandonati per la promessa della legazion in Francia; ma si lagna di questa diceria, come inventata per renderlo sospetto, 26. Il cardinale di Warmia è sorpreso di vederlo così raffreddato su l'articolo della riforma, e se ne scusa col dire che aspettava dal concilio cosa che mediocre non sia, 33. Consiglia i legati a non far deliberar sopra gli articoli proposti, che per parti, e di allontanare tutto quel che potesse fare difficoltà, 37. Si dichiara per la cassazione dei matrimonii dei figli di famiglia contratti senza il consenso dei genitori, 38. Viene a Roma, dove il papa gli fa onori straordinari, lo alloggia nel suo palazzo e lo visita, 50. Si trattengono confidentemente e il cardinale consiglia il papa a non pensare di sospender il concilio, ma a finirlo, *ivi*, e di far sperare all'imperatore la communion del calice e il matrimonio dei preti, *ivi*. Procura di raddolcir il papa riguardo alla protesta di Ferrier e gli fa sperare di accomodar ogni cosa, 58. Scrive al re e agli ambasciatori su questo particolare, *ivi*. Sconsiglia il papa dal proceder contro la regina di Navarra e alcuni vescovi francesi; ma si dubita se il fac-

cia sinceramente, 61. Ritorna a Trento, non può persuadere agli ambasciatori che tornino, negozia col conte di Luna per accomodar l'affare toccante la clausola *Proponentibus Legatis*, protesta della insufficienza della riforma e fa un grand'elogio del papa, 64. Si affanna per la conclusion del concilio e dichiara, ch'egli e gli altri vescovi francesi hanno ordine di ritornar in Francia, 63. Propone di rimetter al papa il resto delle materie e di non anatematizzar gli eretici in particolare, e il suo parere è superiore a quello dell'arcivescovo d'Otranto, *ivi*. Scrive a Ferrier per farlo ritornar a Trento; ma l'altro il nega, 71. Fa consentire il conte di Luna a non opporsi alla conclusion del concilio, 76. Compose ed intona le acclamazioni fatte in fine del concilio, ed è per questo tacciato di vanità e leggerezza: 79. Ritornato dal concilio riceve molte mortificazioni e riprensioni, per aver consentito a molti decreti contrari ai diritti del re e del reame, 86. In qual maniera si giustifica e se gli risponde, *ivi*.

Luna (il conte di) è destinato ambasciatore di Spagna al concilio, VII, 15. Il cardinal Simoneta lo fa prevenir contro i vescovi spagnuoli, 27. Scrive ai legati, per sapere qual luogo se gli destinava nel concilio, 35. Sua risposta ai ministri del papa. toccante la fermezza dei prelati spagnuoli, 65. Scrive a Gazzelu e ad alcuni vescovi spagnuoli, per rendergli favorevoli agl'interessi del papa, 74. Arriva a Trento e riceve e dà testimonianze di amicizia agli ambasciatori di Francia, 80. Esorta i sudditi di Spagna ad avere ogni rispetto per la Santa Sede, ma senza obbligargli a parlare contro la loro coscienza, *ivi*. Ciascun partito pro-

cura di tirarlo dal suo canto, e i legati si valgono dell'opera di più persone per guadagnarlo, 83. Si oppone al canone dell'elezion dei vescovi, per timor che ciò non restringa il diritto di nomina dei principi, 85. È ricevuto nelle congregazioni, e situato fuor di luogo, a motivo del contrasto di precedenza tra lui e i Francesi, VIII, 2. Protesta del conte e dei Francesi, *ivi*. I Francesi di Roma biasimano quei di Trento per la loro condiscendenza, e questi ne danno la colpa al cardinal di Lorena, 3. Il conte dimanda che si revochi la clausola *Proponentibus Legatis*, ma Morone elude la sua inchiesta, 14, 17. L'imperator lo dissuade dall'insistere su questo punto, 19. Comparisce nella sessione in un sito fuori dell'ordine, e pretende di esser trattato di eguale con i Francesi. Questi minacciano di protestare. Il conte consente di rimettere la cosa ad un altro giorno e si prepara a rispondere ai Francesi, in caso che protestino, 21. Consente in fine ad aspettar nuovi ordini e n'è biasimato dagli ambasciatori di Spagna in Roma, *ivi*. Persuade l'arcivescovo di Granata a non protestare contro l'omission della dichiarazione di diritto divino sopra l'articolo della residenza e della istituzion dei vescovi, e l'esorta ad opporsi senz'asprezza, 24. Per metter argine alla conclusion del concilio, dimanda che di nuovo s'invitino i Protestanti, e che diligentemente si discutano le materie che restano a decidersi, 27. Il papa è fortemente sdegnato col conte, e se ne duole cogli ambasciatori di Spagna in Roma, *ivi*. Si studiano di scusarlo, e gli scrivono perchè operi di concerto con essi, *ivi*. La sua condotta fa nascere discordia nei pareri dei Padri, *ivi*. Sue dimande

per occasione degli articoli proposti dai legati, 36. Il cardinal di Lorena lo prega a non attraversare con cattivi pretesti le deliberazioni sopra l'articolo della riforma, 64. Dimanda, che si opini per nazioni, ma gli ambasciatori vi si oppongono 33, e i legati nol vogliono, 36. Si lamenta della servitù del concilio, e delle congregazioni particolari che facevansi, *ivi*, e ne dimostra il suo dispiacere ai legati e all'arcivescovo di Otranto il quale se ne giustifica, 44. Insiste di nuovo, perchè si revochi la clausola *Proponentibus Legatis*; e sopra alcuni altri punti, 47. Minaccia di protestare, ma gli altri ambasciatori non vogliono unirsi a lui. Il cardinal Morone procura di acchetarlo, 57. Dimanda la riforma di alcuni decreti, ed ha qualche parola col cardinal Morone, 63. Fa uscir di Trento l'agente dei capitoli di Spagna, *ivi*. Approva l'accomodamento proposto per la clausola *Proponentibus Legatis*, *ivi*. Decreto proposto su quell'articolo, 66. Censura di quel decreto, *ivi*. Spedisce a Roma per ottenere, che si restituisca ai vescovi l'autorità che dimandavano sopra i loro capitoli; ma si rimette la cosa al concilio, il quale accorda assai poco, 69. Si oppone alla precipitata conclusion del concilio, 74. Dimanda, che si odano i pareri dei teologi sopra i dogmi, e scrive a Vargas per pregare il papa a far differir la conclusion del concilio sino alla risposta del re di Spagna, *ivi*. Vuole opporsi all'anticipazion della sessione, ma infine vi consente a condizione che non si dica, che le indulgenze debbano darsi gratuitamente, e che non si pregiudichi alle crociate, 76. Ha ordine di conservar il diritto di elezione ai cardinali in caso di vacanza della Santa Sede in tempo del con-

- cilio, ma ciò non assicurava pienamente i Romani, 80.
- Lunello* (Vincenzo) propone di trattar della Chiesa come il primo fondamento della fede, II, 45.
- Lussi* (Melchiorre) ambasciator dei Cantoni Svizzeri cattolici, è ammesso nel concilio, VI, 12.
- Lutero* (Martino) scrive contro gli abusi delle indulgenze, e poi contro le indulgenze stesse, poi contro l'autorità del papa e altre dottrine della Chiesa romana, I, 7 e 8. È citato a Roma da Leon X, e comparisce in Augusta davanti al cardinal Gaetano legato, 9. Il cardinal lo minaccia, ed egli ritirasi dopo aver lasciato una protesta, *ivi*. Si appella da una Bolla di Leone X, 10. Pubblica nuovi errori, 12. Pubblica una seconda appellazione contro la nuova Bolla di Leone, 13. Fa bruciar quella Bolla e le decretali, 15. Va alla dieta di Wormes, e nega di ritrattarsi, 16, 17. È messo al bando dell'imperio, 17. Viene a Marpourg per conferir con Zuinglio, ma si separano senz'accordarsi, 40. Sua risposta al nunzio Vergerio, 53. Sua morte, II, 41.

M.

- Maddalena* sorella di Leon X, riceve in dono da suo fratello una porzione del profitto delle indulgenze che avea fatto publicar in Alemagna, I, 6.
- Madruccio* (Cristoforo Luigi) cardinale vescovo di Trento, dimanda per la sua città una guarnigione, che gli è negata, II, 12. È di parere che si cominci il concilio dall'articolo della riforma, 37. Va a Roma, e vi conclude un trattato

tra il papa e l'imperatore. Condizioni di quel trattato, 69, 72. Ritorna a Roma per indurre il papa a rimetter il concilio in Trento, III, 11. Negozia invano, e se ne ritorna senz'aver fatto nulla, 12. È incaricato unitamente al cardinal di Lorena di stendere il decreto della residenza, VII, 52. Gli dispiace assai che quel decreto, dopo essere stato approvato dai legati, sia rigettato; e lagnasi che nel concilio vi era un altro concilio, *ivi*. Si oppone alla cassazione dei matrimoni clandestini, VIII, 40.

Magdeburg (La città di) è messa al bando dell'imperio per aver rigettato l'interim in un modo troppo insultante, III, 24.

Magno (Olao) Arcivescovo titolare di Upsal in Svezia, viene al concilio per far numero. II, 34.

Magonza (concilio di) tenuto nel 1549. Dottrina notevole di quel concilio sopra le immagini e l'invocazion dei santi, III, 26.

Magonza. I procuratori dell'elettor di Magonza arrivano a Trento, e i legati fan difficoltà di accordar loro il diritto di suffragio. Se ne affrontano e vogliono andarsene; ma si fa che si fermino, con dar loro buone parole, II, 19.

Maillard (Nicola) Decano della facoltà di teologia di Parigi, si oppone alla soppression delle immagini, VI, 8. Sua opinione sopra il sacramento del matrimonio, VII, 62. Chiama il papavertore della Chiesa universale, il che piace agli Italiani, e dispiace ai Francesi, *ivi*.

Malta. Vedi Martino Rojas.

Mandolfo (Antonio). Suo sentimento sopra la necessità del calice, VI, 30.

Manna (l'abate di) dà parte al pontefice della missione del cardinal di Lorena a Trento, ma non si spiega sopra le mire di lui, VII, 16.

Manrique (Giovanni) va a Roma a nome dell'imperatore, per sollecitare una promozione di cardinali, IV, 8. È spedito ambasciatore di Filippo II in Francia, per impegnar Caterina de' Medici e il re di Navarra a proteggere la religione cattolica, V, 62. Esibizioni fatte a quel principe da questo ambasciatore, *ivi*. Conferma la voce che correva del disegno di trasferir il concilio, VII, 47.

Mans (Ricardo di) Francese, dichiarasi contro la necessità della Scrittura Santa, II, 52.

Mantova (Ercole di Gonzaga, cardinal di) è nominato legato del concilio, V, 68. Tiene una congregazione per fissarne l'apertura, VI, 1, e propone alcuni regolamenti da osservarsi durante il concilio, 2. Ne fa l'aprimiento, 3. Si oppone alla dimanda degli Spagnuoli per la dichiarazione della continuazione del concilio, 2. Raccomanda ai Padri il secreto, 6. E per la residenza di diritto divino, 14. Ha disputa col cardinal Simoneta sopra il numero delle voci per la residenza, *ivi*. Disgusto della Corte di Roma con lui, 19. E contro la dichiarazione della continuazione del concilio, 29. Si pensa di togli la legazione, 29. Disapprovò la condotta del cardinal Crescenzo, 37. Si riconcilia con Simoneta, 40. Propone assai destramente l'articolo della residenza, VII, 28. Lansac si lagna, perchè lo avesse citato, e perchè nominato avesse il re di Spagna prima di quello di Francia. *ivi*. Ha una briga col vescovo di Segovia, toccante quel ch'era stato deciso a Bologna, riguardo alla istituzione dei vescovi, 29. Vien tacciato in ciò di dissimulazione, *ivi*. Si lagna del tumulto accaduto in una congregazione, e propone la proro-

ga della sessione, 36. Propone un temperamento per prevenir la disputa di precedenza fra gli ambasciatori di Francia e di Spagna, ma non è accettato, 35. Propone di differir la sessione, e l'ottiene dopo molte opposizioni, 57. Ricusa di andare in Ispruch, e scrive con gran forza al papa sopra la riforma, 66. Muore, ed è sommamente compianto, 69.

Mantova (Frederico duca di) non vuole lasciar tenere il concilio nella sua città se non con condizioni che Paolo III rigetta, I, 56.

MARCELLO II (Marcello Cervino prima cardinal di Santa Croce e vescovo di Nicastro) accompagna il cardinal Farnese nei Paesi Bassi, I, 63. Da Paolo III è nominato uno dei legati del concilio, II, 4. Fa dimandar un Breve per poter dar indulgenze, e convalidar quelle ch'erano state date, 12. È di un carattere coperto e malinconico, 80. Si affatica al maggior segno per metter al coperto le opinioni dei scolastici, condannando gli errori dei Protestanti, *ivi*. È eletto papa, e ritiene il suo primo nome, V, 14. È ben intenzionato per la riforma della Chiesa, e per la convocazion del concilio, *ivi*. È accusato di esser dedito all'astrologia, *ivi*. Progetta d'istituire un ordine di cavalleria, e muore, *ivi*.

Mardero Giacobita, vien a Roma a nome del patriarca di Antiochia a promettere obbedienza alla Chiesa romana, V, 3.

Maria regina d'Inghilterra esclusa dalla corona da suo fratello, è ricevuta e proclamata in Londra, V, 4. Fa ritener prigioniera Giovanna Suffolk e molti suoi partigiani, *ivi*. Sposa Filippo principe di Spagna, 6. Fa rinvocar tutto quel che

era stato fatto sotto Enrico ed Edoardo contra sua madre e contro Roma, 5, e riconcilia il suo regno alla Santa Sede, 8. Manda ambasciatori a Roma *ivi*. Fa bruciar molte persone per causa di religione, *ivi*. Ricusa di ricever Petow per legato, 30. Sua morte, 39.

MARIA regina di Scozia. Vedi Scozia.

Marillac (Carlo di) arcivescovo di Vienna. Suo parere nell'adunanza di Fontanablò, V, 58.

Mariniero (Antonio) Carmelitano. Suo sentimento sopra le tradizioni, II, 46. Sopra la concupiscenza, le opere dei Pagani, la distinzione della legge del Vangelo e sopra la certezza della grazia, 65. Sostiene che la sola fede viva è il principio della giustificazione, 76. Tratta il timore da peccato, *ivi*. Ha una disputa con Soto sopra il senso della voce *giustificare*, *ivi*. Proibisce la opinione della certezza della grazia, 80. Suo sentimento sopra la libertà, *ivi*, e sopra il sacramento, in voto, 85.

Marino (Leonardo) arcivescovo di Lanciano. Suo parere sopra la soppressione di alcuni offizi della Corte di Roma, VI, 17. E spedito a Roma dai legati, 28. Ragguaglio che dà al papa dello stato del concilio, VI, 29. Riporta da Roma una lettera che archeta i vescovi, 40. Propone di omettere i capi di dottrina, 45. È di parere che non si parli nè del luogo nè del fuoco del purgatorio, e che basti far menzione della preghiera per i morti, VIII, 72. Sostiene, le immagini non dover esser adorate che relativamente, e il decreto formasi secondo la sua opinione, *ivi*.

Marpurg. Vi si fa una conferenza per riunire Lutero e Zuinglio, ma non possono accordarsi, I, 40.

Martello (Braccio) vescovo di Fiesole, vuol che i

pareri dei teologi leggansi per disteso, II, 61. Si offendono i legati del discorso di lui, e dopo una riprensione assai brusca scrivono a Roma per farlo richiamare, *ivi*.

Martinengo (Girolamo) è mandato da Pio IV in Inghilterra, per invitar la regina a mandar i suoi vescovi al concilio; ma Elisabetta non vuol lasciarvelo entrare, V, 60, 64.

Martinusio (Giorgio) cardinale, è assassinato per ordine di Ferdinando, IV, 46. Si vuol proceder in Roma contro l'autore e gli esecutori dell'assassinio; ma quel principe è dichiarato innocente e gli esecutori ricevono l'assoluzione, *ivi*.

Martirano (Coriolano) vescovo di S. Marco, predica nella seconda sessione, II, 34. È nominato per predicar nella settima, ma n'è impedito da una indisposizione, 95.

Martiri (Bartolomeo dei) arcivescovo di Bragua eccita una disputa in proposito della precedenza, VI, 2. È achetato da una dichiarazione dei legati, *ivi*. Suo sentimento sopra la concessione del calice, 53. Appoggia la dimanda della riforma, e si dichiara pel dritto divino della istituzione dei vescovi, VII, 5.

Mascarenas (Ferdinando Martinès) ambasciator di Portogallo, è ammesso alla udienza del concilio, VI, 6. Contrasta coll'ambasciator di Ungheria per la precedenza, 9. Rappresenta ai legati le cattive conseguenze della permission data ai vescovi di ritirarsi, 35. Gli dispiace che non si abbia fatto alcun regolamento sopra le crociate, ma non vuol trattener il concilio, VIII, 73.

Massimiliano figlio dell'imperator Ferdinando, passa a Trento. Gli ambasciatori protestanti si lamen-

tano con lui dei presidenti, ed ei gli esorta ad aver pazienza, IV, 32. Impedisce a Filippo principe di Spagna d'esser eletto re dei Romani, V, 2. Ha inclinazione per la nuova dottrina, e Pio lo minaccia di non confermarlo re dei Romani se non vive da cattolico, 54. Sua risposta al cardinal d'Altemps, 67. È eletto re dei Romani, dopo essere stato consacrato re di Boemia; e se ne fanno allegrezze in Trento, VII, 40. Non vuol chiedere al papa la conferma di sua elezione, e nemmen promettergli ubbidienza. Il papa nella sua risposta suppone l'uno e l'altro come fatto, VIII, 16.

Matrimonio. Si comincia ad esaminare [gli articoli del matrimonio, ma per le doglianze dei protestanti si sospende questo esame, IV, 45. I legati di nuovo ne propongono la discussione, VII, 59. Contenuto di quegli articoli, *ivi*. I teologi dicono i suoi pareri su quella materia, 62, 64. Dispute sopra la materia di quel sacramento, 64, sopra i matrimoni clandestini, *ivi*, sopra il matrimonio dei figli di famiglia, *ivi*, sopra il divorzio, *ivi*, sopra la poligamia, *ivi*, sopra la proibizion del matrimonio in certi tempi, *ivi*, sopra il matrimonio dei preti e dei frati, 70. I matrimoni clandestini son dichiarati nulli con la pluralità dei voti, VIII, 30. Divisione di pareri sopra gl'impedimenti di consanguinità e di affinità carnale e spirituale, 31. Si contenta di limitargli, *ivi*. Non si vuol accordar ai vescovi il diritto di dispensarne, *ivi*. Si conviene di pronunziare scomunica contro i Superiori che forzassero i loro inferiori a qualche matrimonio, ma nel decreto non si nominano nè i Padri nè i precipi, *ivi*. Alla sola potestà eccle-

siastica si attribuisce il diritto di metter impedimenti al matrimonio, *ivi*. Da alcuni non si vuole che si decida l'articolo dei matrimoni clandestini, *ivi*. Si delibera di nuovo sopra i matrimoni dei figli di famiglia contratti senza il consenso dei genitori, ed i pareri son discordissimi, 38. Madruccio, Simoneta ed Osio si dichiarano contro la cassazione di que' matrimoni, come pure l'arcivescovo di Otranto e Lainez, 40. Si disputa per sapere, se quell'articolo appartenga al dogma, o alla riforma; e infine si accorda di unirlo ai decreti della riforma, *ivi*. Per la validità del matrimonio dichiarasi necessaria la presenza del curato è di due testimoni, *ivi*. Si fa una conferenza tra i teologi di diversi pareri sopra i matrimoni clandestini, ma senz' alcun frutto, 52. Session XXIV sopra il matrimonio, 66. Decreti e canoni sopra quella materia, *ivi*. Articoli di riforma sopra quel punto, *ivi*. Critica di quei decreti, *ivi*.

Medici (Catterina de') regina di Francia, sposa Enrico II figlio di Francesco I, I, 48. Scrive una lettera al papa Pio IV che credesi dettata dal vescovo di Valenza, V, 72. Gli fa far scuse pel colloquio tenuto in Poissy, 76. Sollecita la legazion di Avignone pel cardinal di Borbone, ma non la ottiene che alcuni anni dopo, *ivi*. Fa fare una conferenza per trattar delle immagini, VI, 8. Fa maneggiar un abboccamento tra il papa, l'imperatore, il re di Spagna, suo figlio ed ella, VIII, 49. Se le dà speranza, senza intenzione di procurarlo, *ivi*. È biasimata apertamente per la sua buona intelligenza con gli Ugonotti, 58. Fa di nuovo premura per l'abboccamento, cui l'imperatore e la Spagna non

- approvano; ma il papa per riuscire in altri negoziati, manda nunzi a quei prencipi sotto quel pretesto, 6r.
- Medici** (Ferdinando de') è fatto cardinale per consolar Cosimo suo padre dell' assassinio di un altro dei suoi figliuoli, VII, 5o.
- Medici** (Ippolito de') cardinale, ottien da Clemente VII in commenda per sei mesi tutti i benefici della cristianità che venissero a vacare, II, 88.
- Medici** (Cosimo de') Vedi Cosimo.
- Medici** (Giovanni de') Vedi Leon X.
- Medici** (Giulio de') Vedi Clemente VII.
- Medici** (Gian Angelo de') Vedi Pio IV.
- Medina** (Michele di) taccia di eresia S. Girolamo e S. Agostino, VII, 7. Suo sentimento sopra il vescovato, *ivi*.
- Melantone** (Filippo) è scelto per disputare nel colloquio di Wormes, I, 64, nella dieta di Ratisbona, 65.
- Mendicanti** (Religiosi). Si permette loro il posseder beni stabili; ma i generali dei Cappuccini e dei Minori Osservanti dimandano di essere eccettuati da questa permissione, ed è loro accordato, VIII, 72. I Gesuiti fanno prima la stessa dimanda, ma poi cambiano opinione, *ivi*. I Francesi non approvano la permission data agli Ordini mendicanti di posseder beni stabili, 86.
- Mendoza** (Diego di) viene al concilio in qualità di ambasciator dell' imperatore, I, 69. Se ne ritorna a Venezia, *ivi*. Ritorna a Trento, e dà ai legati le sue proposizioni in scritto, II, 7. Pretende mettersi a sedere dopo i legati al disopra dei cardinali, 8, 13. Torna a Venezia, 20. Comparisce a Roma nel consistorio, e minaccia di protestar contro il papa, se non rimette il

concilio in Trento, III, 12. Risposta del papa a Mendoza, 15. Vuol protestar contro, ma n'è trattenuto dal cardinal di Trani, *ivi*. Dà avviso di quella risposta all'imperatore, 16. Protesta infine contro il papa e contro la traslazione del concilio a Bologna, *ivi*. Risposta del papa a quella protesta, 17. Mendoza protesta di nuovo, *ivi*.

Merindol. Vedi Valdesi.

Merito. Differenza del merito *de congruo* e *de condigno*, II, 76: I Domenicani vogliono far condannar il merito *de congruo* come Pelagiano, *ivi*. Canonici sopra il merito e la necessità delle opere, 83.

Messa. Preparansi gli articoli sopra il sacrificio della messa, ma vari accidenti ne fan rimetter la pubblicazione ad un altro tempo, IV, 30. Contenuto di quegli articoli, VI, 41. Pareri dei teologi sopra quella materia, 44. Si disputa per sapere se la messa sia un sacrificio propiziatario, 49. Decreti sopra il sacrificio, 57. La messa è dichiarata un sacrificio proprio, *ivi*. Si vieta il recitarla in lingua volgare. Si autorizzan le messe private. S' insegna che quel sacrificio non è offerto che a Dio, ecc., *ivi*, e che si può offerire per i vivi e per i morti, *ivi*. Si riformano alcuni abusi, *ivi*. Critica di quei decreti, *ivi*. Si dà facoltà ai vescovi di ridurre le messe di fondazione, se sono in troppo grande numero per poter soddisfare, VIII, 77.

Metropolitani (I) pretendono diritto di visita sopra i lor suffraganei, ma il concilio restringe quel dritto alle cause approvate dal concilio provinciale, VIII, 46.

Meurs (Ermano di) elettore di Colonia. Vedi Colonia.

Miglitz (Antonio) arcivescovo di Praga ambasciatore dell'imperatore Ferdinando, è ricevuto in una congregazione, VI, 6. Dimanda la precedenza sopra il cardinal Madruccio, e gli è negata, *ivi*. Esorta i Padri alla moderazione, ed è maltrattato dal vescovo di Caurle, 15. Va a trovar l'imperatore, 28. Ritorna a Trento, e presenta un progetto di riforma a nome di quel principe, 49. Corona Massiliano re di Boemia, VII, 41. Si offende della censura fatta dal vescovo di Lerida dell'approvazione data al libro di Carranza: e se gli dà soddisfazione, VIII, 32. Propone di lasciar il resto dei dogmi, per non dilazionare la conclusion del concilio, 73.

Mignanello (Fabio) vescovo di Grosseto, è mandato nunzio a Ferdinando nella dieta di Wormes nel 1545, II, 4.

Milano. Paolo III fa quanto può per ottener il ducato di Milano per suo nipote, I, 59. Non può accordarne le convenzioni coll'imperatore Carlo V, 70. Filippo II vuole stabilir la inquisizione in Milano, ma è obbligato ad abbandonarne la idea, VIII, 42.

Minguarda (Feliciano) viene al concilio in qualità di procurator dell'arcivescovo di Saltzbur, e dimanda, che i procuratori dei vescovi di Alemagna abbiano diritto di suffragio nelle congregazioni. Ma l'affare è rimesso ed obbliato, VII, 61.

Miranda (Bartolomeo) insiste per far condanna la proposizione, che i sacramenti non operano se non per la fede che eccitano, II, 86.

Molines, vien a nome del marchese di Pescara a procurar di render gli Spagnuoli più favorevoli al papa, ma non vi può riuscire, VII, 34.

Moncada (Ugo di) vicerè di Napoli, fa una tregua con Clemente VII, ma il contestabile di Borbon non ne fa alcun conto, I, 35.

Monluc (Biagio di) è spedito a Roma per l'affar del concilio, IV, 3.

Monluc (Giovanni di) vescovo di Valenza. Si dichiara pel concilio nazionale, V, 53. Suo parere nell'assemblea di Fontanablò, 58. Credesi l'autore della lettera di Catterina de' Medici al papa, 72. Impedisce la rottura del colloquio di Poissy, 73. Si dichiara per la comunione del calice, 77, e per la soppressione delle immagini, V, 8. È citato a Roma per causa di eresia, VII, 79, e dannato, VIII, 61, ma la sentenza non ha effetto, 67.

Montalcino (Antonio di). Suo sentimento toccante la superiorità dei vescovi sopra i preti, VII, 11.

Montberon (Jacopo di) è mandato in Ispagna per giustificare il colloquio di Poissy, V, 75. Tenor della risposta datagli, *ivi*.

Monthbrun (Carlo di) fa rivoltar la Contea di Avignone contro il papa, V, 57. Il cardinal di Tournon a forza di promesse lo induce a ritirarsi a Ginevra, *ivi*.

Monte (Giust Maria del), vedi Giulio III.

Monte (Innocenzo del) favorito e Mignone di Giulio III. Non si sa la sua nascita, III, 28.

Quel papa lo fa adottar da *Baldoino del Monte* suo fratello, e lo fa cardinale, *ivi*.

Montfort (il conte di) è nominato un degli ambasciatori di Carlo V al secondo aprimento del concilio. Sostanza del suo discorso e della risposta datagli, IV, 6. Dimanda un salvocondotto per i Protestanti, e che si differisca la decision degli articoli dell' eucaristia, od almeno quello

della comunione del calice; e il legato gli risponde in maniera ambigua, 12. Se gli accorda poi il salvocondotto e la dilazione dell' articolo del calice, 18. Insta per far aver udienza agli ambasciatori di Wirtemberg, e il legato ricusa, 31. Insiste per far aver ai Protestanti un salvocondotto simile a quello di Basilea, ma non può ottenerlo, 38.

Morleo, ambasciator di Francia presso gli Svizzeri, gli dissuade dal mandar al concilio, IV, 27.

Morone (Giovanni) è mandato nunzio alla dieta di Spira. Suo discorso a quella dieta, I, 67. È nominato un dei legati del concilio da Paolo III, ma questa nomina non ha luogo, 69. È mandato legato alla dieta di Augusta, V, 13. È rinserrato in Castel Sant'Angelo da Paolo IV, 29, ed è messo in libertà dopo la morte di quel papa, 46. È nominato legato del concilio dopo la morte del cardinal di Mantova VII, 71. Fa il suo ingresso in Trento, 80. È ricevuto in una congregazione, e vi fa un discorso, *ivi*. L'imperator tira innanzi a dargli risposta, ma infine la ottiene, 88, 93. Persuade Ferdinando a consentire alla conclusion del concilio, rimostrandogli, che non si potea sperarne alcun frutto; ed ha il suo intento, 93. Ricusa di rivocar la clausola *proponentibus legatis*, e desidera piuttosto di esser sollevato dalla sua legazione, VIII, 17. Promette al conte di Luna, che se gli Spagnuoli volessero consentire a spiegarsi sopra la potestà del papa nei termini del concilio di Fiorenza, farebbe dichiarar la istituzion dei vescovi di dritto divino; e ciò induce molti spagnuoli a consentire ai decreti sopra l'ordine, 24. Promette di adoperarsi per impedire lo stabili-

mento della inquisizione in Milano, 42. Nega al conte di Luna di ritardar la conclusion del concilio, e fa anche anticipar la ultima sessione, 75, 77. Licenzia il concilio, 78. Ritorna a Roma, 82, e dimanda al papa la confermazione dei decreti del concilio, 83.

Mula (il cardinal da) manda al concilio la professione di fede di Abdissi patriarca di Muzal in Assiria, e la relazione di sua sommissione alla Santa Sede, VI, 58. Consiglia Pio IV a confirmar senza indugio e senza restrizioni i decreti del concilio, VIII, 82.

Mulberg (battaglia di) in cui son disfatti l'elettor di Sassonia, e il Lantgravio di Assia, III, 3.

Musotto (Filippo) segretario del cardinal di Lorena, è mandato a Roma da quel cardinale per lamentarsi degli ordini che avea dato il papa riguardo alla precedenza tra i Francesi e gli Spagnuoli, VII, 21.

Musso (Cornelio) vescovo di Bitonto. Suo sermone nell'apertura del concilio è biasimato da tutte le persone di senno, II, 28. Si oppone al parere del cardinal Polo circa la pubblicazione del simbolo di Nicea, 39. Lagnasi degli atti fatti contro di lui riguardo alle pensioni messe sul suo vescovato, 48. Si dichiara per la predestinazione in vista dei meriti, 80. Giustifica la corte di Roma contro il vescovo di Lanciano, riguardo ai cattivi soggetti promossi ai vescovati, 88.

N.

Natale (Girolamo) Gesuita, scopre il secreto delle consulte dell'imperator Ferdinando, VII, 65.

Napoli (il vicerè di) non vuol mandar che quattro

- vescovi del regno al concilio, e ordina agli altri di dar a quelli le loro procure. Essi non vogliono, e il vicerè è obbligato a rivocare i suoi ordini, II, 14. 19. Nasce in quella città una sedizione a motivo della inquisizione voluta introdurre da Carlo V, III, 16. Sospettasi, che il papa la fomenti. L'imperator sopprime la inquisizione, e perdona a Napoli, mediante una pena, e con l'eccezione di alcune persone, *ivi*. I prelati di quel regno si oppongono all'inquisizione che si voleva stabilire in Milano, VIII, 42.
- Navagero** (Bernardo) cardinale, non è di parere che mettasi differenza tra l'Alemagna e gli altri paesi in materia di riforma, VII, 51. È nominato un dei legati del concilio, 71. Per oviar le cerimonie, arriva a Trento prima di essere aspettato, 86.
- Navarra** (Antonio re di) favorisce la religion riformata, e si lascia condur da Coligni, V, 62. Francesco II gli fa dar guardie, *ivi*. Divide la reggenza con Catterina dei Medici, *ivi*. Il papa e gli Spagnuoli procurano di attaccarlo al partito cattolico, promettendogli il regno di Sardegna, ed offrendogli il matrimonio della regina di Scozia in luogo di Giovanna di Navarra, cui egli ripudierebbe, *ivi*. I suoi ambasciatori son ricevuti da Pio IV, 66. È ferito all'assedio di Rouen, VIII, 40. Muore facendo professione della religion cattolica, ma con inclinazione per la Protestante, *ivi*. La sua morte fa cambiar gli affari, e le mire del cardinal di Lorena, *ivi*.
- Navarra** (Francesco di) vescovo di Badaioz, si oppone alla clausola, *salva auctoritate apostolica*. Il 94, e vuole che si dichiari, che l'articolo della residenza non è ommesso, ma soltanto differito, *ivi*.

- Navarra* (Giovanna regina di) è citata a Roma per causa di eresia, VIII, 61, ma Carlo IX fa metter fine al processo, 67.
- Naumburg*. Dieta dei Protestanti di Alemagna tenuta in quella città nel 1561, V, 61. Sono discorsi riguardo alla confession di Augusta, 63. Risposta dei prencipi agli ambasciatori dell'imperatore, e ai nunzi del papa, 64.
- Negri* (Simon dei) vescovo di Sarzana, si dichiara in favor dei vescovi titolari, VIII, 11.
- Nestorio*. Senza ragione se gli attribuisce un errore sopra la eucaristia, VI, 31.
- Nicheto* è mandato da Pio IV in Francia a portar la Bolla di convocazione del concilio, e ad accertar il re, che vi si potrà trattar delle cose già decise, V, 60.
- Nizza*. Carlo V e Francesco I hanno in essa un abboccamento con Paolo III, I, 59.
- Nogueras* (Jacopo Guiberto di) vescovo di Alisse, spaccia per bestemmia quel ch'era stato detto, che la Chiesa può cambiar la forma del battesimo, VI, 38. Si dichiara altamente per la istituzione dei vescovi di diritto divino. Il cardinal di Warmia vuol interromperlo, ma l'arcivescovo di Granata si unisce con lui, VII, 37. Fa il sermone della xxiii sessione, e il suo sermone digusta molte persone, le quali dimandano che non sia insetito negli atti, nè impresso, VIII, 25.
- Nuremberg* (dieta di) nel 1523, I, 25. Risposta di quella dieta al nunzio di Adriano VI, *ivi*. Manda a Roma cento gravami di lamenti contro vari abusi, 26. Recesso di quella dieta impresso con la istruzione di Adriano, ed i cento Gravami, *ivi*. Non si fa alcun caso di quel recesso, e i due partiti l'interpretano a suo favo-

re, 27. Altra dieta tenuta in quella città nel 1524. Discorso che Campeggio vi fa ai principi, e loro risposta, 29. Vi si rigettano gli articoli di riforma proposti dal legato, 30. Recesso di quella dieta, *ivi*. L' imperatore non n' è contento, e scrive in modo che offende la maggior parte dei principi, 31. Transazioni di Nuremberg nel 1532, dove i Protestanti ottengono la prima libertà di coscienza, 46.

O.

- Obbedienza* ai principi. È sembrato strano, che il concilio, prescrivendo la obbedienza ai comandamenti della Chiesa, alcuna menzion non facesse di quella ch'è dovuta ai principi, II, 83.
- Offerta* di Gesù Cristo nella cena. Si decide con la pluralità, che Gesù Cristo si è offerto, VI, 49, malgrado la opposizione dell'arcivescovo di Granata, e del vescovo di Veglia, *ivi*, 45.
- Offizio* divino. Se debb' essere celebrato in lingua volgare, VI, 58. L' antico uso era di farlo, *ivi*. È temerità il dirlo un abuso, *ivi*.
- Offmano* (Giovanni) ambasciatore dell' elettore di Brandeburgo, è ammesso all' udienza del concilio, IV, 19.
- Ogostrato* (Giacomo) esorta Leon X a perseguir Lutero col ferro e col fuoco, I, 8.
- Oleastro* (Girolamo). Suo sentimento sopra l' effetto dei sacramenti, II, 86.
- Oliua* (Camillo) secretario del cardinal di Mantova, è spedito a Roma, VI, 15. È messo alla inquisizione dopo la morte del suo padrone, 29.
- Omicida*. Escludonsi per sempre dagli ordini e dall' esercizio degli ordini quei che son rei di un

omicidio volontario, ma permettonsi le dispense per l'omicidio involontario, IV, 26.

Opere. Canonici sopra la necessità ed il merito delle buone opere, II, 83.

Ordinazioni (le) non si davano un tempo senza un titolo ecclesiastico, VI, 13. Si permisero poi con un titolo patrimoniale, *ivi*. La povertà non deve impedire di essere ammesso agli ordini, *ivi*. Dispute sopra la gratuità dell'ordinazione, *ivi*. Regolamenti sopra le ordinazioni, VIII, 25.

Ordine. Si propone la materia dell'ordine, ma dopo averla discussa, la dissoluzione del concilio la fa rimettere ad un altro tempo, IV, 34. Articoli da esaminarsi in quella materia, VII, 3. Tutti convengono, che l'ordine è un sacramento, 4. Non è propriamente l'ordine, ma l'ordinazione ch'è un sacramento, 8. Si disputa per sapere, se lo Spirito Santo è ricevuto nella ordinazione, e se questa conferisce la grazia giustificante, *ivi*. Disputa sopra il carattere impresso nell'ordine, e sopra la materia e le forme della ordinazione, *ivi*. Si contrasta sopra la spiegazione delle funzioni degli ordini minori, e alla fine si conclude di ometterla, 22. Decreti sopra il sacramento dell'ordine, 25. Vi s'insegna che l'ordine è un sacramento; che vi son vari ordini nella Chiesa, e una gerarchia; che lo Spirito Santo è conferito coll'ordinazione; che v'ha un sacerdozio visibile; che i vescovi son superiori ai preti; che le cerimonie della ordinazione son necessarie; che i vescovi creati dal papa son veri vescovi, ecc., *ivi*. Vari regolamenti sopra l'articolo dell'ordine, per regolar l'età e gl'interstizi degli ordinandi, il tempo e il luogo delle ordinazioni, l'obbligazion di un

titolo benefiziale, ed altre cose di questa natura, *ivi*. Critica di que' decreti e di que' regolamenti, *ivi*.

Ordini minori. Regolamenti sopra questo articolo, VIII, 25. Non si debbe conferirgli che a quei che sanno la lingua latina, e dopo aver fatto publicar il nome di quei, ai quali debbonsi conferire. Vi debbon esser tra loro gl'interstizi, *ivi*. Critica di qualcuno di que' regolamenti, *ivi*. Se quegli ordini non sian che gradi per salire agli altri *ivi*.

Orleans (stati di) tenuti nel 1560, a motivo delle divisioni di religione, V, 62. Vi si dimanda l'esercizio della religion riformata, *ivi*. Vi si fanno vari regolamenti in materie ecclesiastiche, che dispiacciono molto al papa, 65.

Ormaneto (Nicolò) è spedito dai legati al duca di Baviera, per dissuaderlo dall'accordare ai suoi sudditi il calice e il matrimonio dei preti, VIII, 10.

Oroncuspo (Michele) sostiene la superiorità dei vescovi sopra i preti di dritto divino, VII, 11.

Ostio (G. B.) vescovo di Rieti, si oppone alla concession del calice, VI, 53.

Ostio (Stanislao) cardinal di Warmia, è nominato uno dei legati del concilio, V, 73. Procura di acchetare i contrasti sopra la residenza, e propone di adoperarsi per la liberazione dei vescovi cattolici d'Inghilterra, VI, 15. Non vuol che s'imponga silenzio a chi nel concilio dice la sua opinione, e dichiarasi perchè lor si lasci una intera libertà, 37. Vuol far riformare un capitolo di dottrina sopra la comunione, 38, e n'è ripreso da Simoneta, *ivi*. Fa inserir l'oblazione di Gesù Cristo nel decreto del sacrificio, 54. Cerca

- di metter fine alla controversia della istituzione dei vescovi, interrompendo gli arcivescovi di Granata e di Zara, VII, 18. Scrive a Canisio per prevenir il conte di Luna contro gli Spagnuoli, 27. Dimanda di esser dimesso dalla sua legazione, e di essere rimandato in Polonia, 69. Sostiene, che la Chiesa non ha alcun potere sopra il matrimonio, VIII, 30. È incaricato di preparar i decreti di dottrina per la ultima sessione del concilio, 72.
- Ospital* (Michele dell') cancellier di Francia. Suo discorso nell' assemblea di Fontanablò, V, 58. Altro discorso nel colloquio di Poissy. Non vuol darne copia in iscritto, 73. In Roma il suo discorso è tacciato di eresia, e si parla di citarlo alla inquisizione, *ivi*.
- Ospitalità* raccomandata agli ecclesiastici, VIII, 77. Si commette loro la cura degli ospitali, e si dà loro la facoltà di commutar la disposizione dei beni che sono stati legati, se non vi sono persone da riempire quegli ospitali secondo le intenzioni del fondatore, *ivi*.

P.

- Pacheco* (Pietro) vescovo di Jaen e cardinale, non può trovarsi alla congregazione, per non aver ricevuto la berretta, II, 34. Si oppone all'aggiungere al titolo del concilio le parole, *Ecclesiam Universalem repræsésentans*, 35. Suo parere circa la libertà d'interpretar la Sacra Scrittura, 53. Insiste per l'abolizione delle commende e delle unioni a vita, 89. Si oppone alla traslazione del concilio a Bologna, 99. Il papa si lamenta di lui e degli Spagnuoli, e lor fa intendere di aver

- avvocato a sè la conoscenza di quell'affa
18. Risposta del cardinale, *ivi*. Consiglia
d'Arco ad ossequiare il papa, ma non
gli obbedienza a nome dell'imperatore,
Propone Milano per il luogo del concil
Si oppone alla concession del calice, 77
Padova (Gregorio di) è di parere che si o
l'articolo della differenza dei sacramen
chi dai nuovi, II, 86. -
- Padovani*, così chiamati, perchè erano disc
Marzilio di Padova, I, 24.
- Palatino* (Luigi) elettore, si oppone alla vi
del salvocondotto di Lutero, I, 16. L
Federico introduce nei suoi stati alcuni
menti di religione, 41. Muore, e Ottone
suo nipote e suo successore vi stabilisce
teranisimo, V, 21.
- Paleoti* (Gabriele) auditor di Rota, è fa
dinal da Pio IV, al fin del concilio, V
- Pantusa* (Giovanni) vescovo di Lettere, d
che si faccia menzione nel decreto dottrin
sacrificio, di tutte le figure e di tutte le
allegate su quell'articolo, VI, 45.
- PAOLO III** (Alessandro Farnese) è eletto pa
la morte di Clemente VII, I, 50. Fa sen
di esser inclinato al concilio, *ivi*. Nega
zion di Francia al cardinal di Lorena,
puta cardinali a lavorar dietro alla rifor
Fa cardinali due suoi nipoti ancora fanci
Manda nunzi ai principi per parlar de
lio, *ivi*. Biasima la condotta di Leon
Gaetano, 53. Crea nuovi cardinali, *iv*
sente a convocar il concilio in Mantova
fa publicar la Bolla, 54. Publicca ne
stesso un'altra Bolla per la riforma de

Ma certi cardinali a questa ispezione,
 il duca di Mantova la sua città,
 a Vicenza. e vi manda i suoi
 commissione a quattro cardi-
 ni a studiare un piano di ri-
 ma. Ma non resta senza esecuzio-
 ne. e si accorda con Carlo V e Fran-
 cesco I. l'affatica di far caer il
 concilio in uno dei suoi nipoti, *ivi*.
 Ma non si fa il tempo del concilio, *ivi*. Pub-
 blica Enrico VIII una Bolla di scomu-
 nicazione e deposizione, *ivi*. Sospende il concilio
 in un placito, 63. Manda un legato alla
 dieta di Ratisbona, 65. Convoca il concilio in
 un luogo, 67. Manda legato a Carlo V e a Fran-
 cesco I, e nomina altri legati al concilio, 69.
 Da ordine ai vescovi suoi confidenti di andar
 tostamente a Trento, *ivi*. Ha un abboccamento
 col l'imperatore nel castel di Busseto, e tenta
 inutilmente l'acquisto di Milano, 70. Si
 aliena da quel principe, e gli scrive una lettera
 piena di doglianze, 72, 73. Convoca di nuovo il
 concilio, e assegua un corto termine al suo aprimento, 11, 1. Fa partire i legati, fa loro spedire
 il Breve di lor legazione, e un altro con facultà
 di sospendere, trasferire, o sciogliere il concilio,
 4, 5, 99. Gli dispiace quel che si fa alla
 dieta di Wormes, e manda il cardinal Far-
 nese all'imperatore, 11. Nega al cardinal Ma-
 drucçi la guarnigione che aveva chiesta, 12. Da
 ordine di cominciar il concilio, *ivi*. Proibisce il
 comparirvi per procuratore. ma i legati tengono
 secreta questa Bolla, 14. Sua irresoluzione ri-
 guardo al concilio, 23. Da a suo figlio l'inve-
 stitura di Parma e Piacenza, 24. Manda or-

dine ai suoi legati di aprir il concilio, 26, e pubblica un Giubileo pel giorno di quell'apri-mento, 27. Dispensa i prelati del concilio dal pagamento delle decime, e fa pubblicamente distribuir denaro ai prelati poveri, 29. Gli dispiace assai che si tratti della riforma, e ordina ai legati di far alterar il decreto; ma cambia risoluzione, 37. Ordina ai legati di cominciar l'esame dei dogmi, 43. Avvertimenti che dà ai suoi legati, 60. Invita al concilio gli Svizzeri, e scomunica l'arcivescovo di Colonia, 59. Conchiude una lega coll'imperatore contro i Protestanti, 72. Scrive agli Svizzeri per chieder loro soccorso, *ivi*. Pubblica, che la lega è per causa di religione, 77. Cerca d'imbarazzare l'imperatore, *ivi*. Ordina ai suoi legati di non sciogliere il concilio, ma di sospender la decisione dei dogmi, 78. Diventa geloso dell'imperatore, 82, il quale ha sospetto che Paolo abbia avuto mano nella congiura dei Fieschi, *ivi*. Esibisce di suspendere il concilio; ma non volendolo l'imperatore, ordina che si faccia la sesta sessione, *ivi*. Avoca a sè l'affare della riforma della sua corte. 88. Gli imperiali si oppongono a quest'avvocazione, e i legati lo consigliano a badare attualmente a quella riforma, e a publicar tosto qualche Bolla su ciò, *ivi*. È molto inquieto per lo stato del concilio, 90. Fa disegno di trasferirlo, e manda su ciò ordini ai suoi legati. *ivi*, e 96. Approva la traslazione, 99. È affluito per gli avvenimenti dell'imperatore, e pensa a collegarsi con la Francia, dove manda un legato. III, 4. Conclude un trattato, a condizione del matrimonio di uno dei suoi nipoti con una figlia naturale del re, 7. Si ha

sospetto, che fomenti la sedizion di Napoli, 5. È vivamente addolorato per l'assassinio di suo figliuolo, 9. Manda un legato all'imperatore, 4, e vuol indurlo ad attaccar la Inghilterra, 11. Ricusa di rimettere il concilio in Trento, 12. Lettera dei prelati di Alemagna, e sua risposta, 10, 15. Risponde alla protesta di Mendoza, ed avoca a sè la conoscenza dell'affar della traslazione, 17. Cita i Padri di Bologna e quei di Trento a mandar a Roma le lor ragioni, *ivi*. L'affar resta indeciso, 19. Sollecita la restituzion di Piacenza presso l'imperatore, che gli dà un' asprissima risposta, 20. Invano procura di formar una lega contro quel principi, e aggrava troppo i suoi sudditi, *ivi*. Non si oppone che debolmente all'interim dell'imperatore: e con piacere lo vede a imbarcarsi in quell'affare, 24. Manda nunzi in Alemagna, a istigazion di quel prencipe, ma con mire molto diverse da quelle di lui, 23. Facoltà date a quei nunzi, *ivi*, e critica di quelle facoltà, *ivi*. L'imperatore gli obbliga a comunicarle ai vescovi dei luoghi, ma sono di pochissimo uso, 26. Paolo si adira contro suo nipote che vuol impadronirsi di Parma, e muore, 28.

PAOLO IV (Giovanni Pietro Caraffa) è chiamato a Roma da Adriano VI per acudir alla riforma della Chiesa, l. 22. Si adopera con altre persone per ordine di Paolo III a fare un progetto di riforma, il quale ad onta delle sue rimostranze, resta inesequito, 57. È eletto papa, V. 15. Cambiamento di sua condotta; *ivi*. Riceve gli ambasciatori d'Inghilterra, erige l'Irlanda in regno, e dimanda la restituzion dei beni ecclesiastici, *ivi*. È molto sdegnato pel recesso

della dieta di Augusta, 17. Umore altiero di quel pontefice, 18. Fa una lega con la Francia, *ivi*. Fa una promozione di cardinali contro il giuramento fatto nel couclave, 19. Si propone di dar dietro alla riforma, e stabilisce una congregazione, in cui fa esaminar la materia della Simonia, 22. Si propone di fare una Bolla su ciò, ma n'è impedito da varie opposizioni, *ivi*. Vuol fare il concilio in Roma, 23. È mortificato per la tregua conclusa tra l'imperatore e la Francia, 25. Manda legati a quei principi, col pretesto di cambiar la tregua in pace, e si collega nel tempo stesso con la Francia, *ivi*. Comunica i Colonna, e confisca i loro beni, 25. Vieta a Giovanna di Aragona, moglie di Ascanio Colonna, il maritar sue figlie senza sua permissione, sotto pena di veder dichiarato nullo il lor matrimonio, VIII, 31. Fa mettere in prigione l'ambasciator di Filippo II, e il maestro delle poste imperiali, V, 27. Fa una promozione di cardinali, di cui la Francia non è contenta, 30. Fa imprigionare il cardinal Morone e molti altri sotto pretesto di eresia; e toglie la legazione d'Inghilterra al cardinal Polo, per darla a Guglielmo Petow, cui fa cardinale, *ivi*. È molto sdegnato con Enrico II per aver fatto alcuni decreti sopra materie ecclesiastiche, e si rallegra della rottura del colloquio di Wormes, 33. Priva del suo favore i nipoti e gli bandisce da Roma, 36. Rinnova tutti i canoni fatti contro gli eretici, *ivi*. Ricusa di ammettere la rinunzia di Carlo V all'imperio, e di riconoscere Ferdinando, 37. Non è contento della pace di Castel Cambresis, 40. Non raccomanda morendo che la inquisizione, 45. Muore d'inquietudine e di dolore, *ivi*. Oltraggi fatti alla sua memoria, 46.

Paolo. Vedi *Sarpi*.

Papi. Varii teologi gli fanno i soli vescovi d'istituzione divina, e considerano gli altri vescovi come suoi delegati e vicari, VII, 12.

Parigi (il Parlamento di) critica molto i decreti di riforma delle due ultime sessioni, VIII, 57.

Parisi (Pietro Paolo) cardinale, è nominato legato del concilio da Paolo III, ma questa nomina non si verifica, I, 69.

Parma e Piacenza. Paolo III ne dà l'investitura a suo figlio Pier-Luigi Farnese, II, 24. Il cardinal di Trani vi si oppone, e Giovanni Vega ambasciator dell'imperatore ricusa d'intervenire alla cerimonia, *ivi*. Guerra di Parma, IV, 2. Enrico II conserva quello Stato a Ottavio Farnese figlio di Pier-Luigi, 3.

Passaw. L'imperator *ivi* tratta con i Protestanti. Condizioni di quel trattato che ristabilisce la pace nell'imperio, IV, 53.

Patronati. Decreto sopra il diritto di patronato, che si restringe a quelli che han fondato, o considerabilmente dotato qualche chiesa, IV, 26. Gli ambasciatori di Venezia, di Savoia e di Toscana dimandano che niente s'innovi su l'articolo dei patronati, VIII, 34, e viene accordato, mettendo al coperto quei dei principi grandi, 69, 75, 77. Il diritto di patronato debbe giustificarsi con Atto di fondazione o di dotazione, o con una serie di Atti di presentazione, 77, e non può trasferirsi per vendita, *ivi*. Il vescovo può rigettar le persone presentate dai patroni, se le trova incapaci, *ivi*. I Francesi criticano forte il decreto sul diritto di patronato, 86.

Payva (Jacopo). Suo sentimento sopra la necessità del calice, VI, 30. Sopra il sacrificio, 44.

Peccati. In che consista la facoltà di rimettere e ritenere i peccati. Se sia dichiaratoria o giudiziaria, IV, 23, 29, e VIII, 25.

Peccato originale. I legati propongono l'esame di questa materia. Il cardinal Pacheco indirettamente procura di farla differire, ma inutilmente, II, 63. Articoli proposti, *ivi*. Dispute sopra quegli articoli, 64. Sentimenti di S. Agostino, di S. Anselmo, di S. Tommaso, di S. Bonaventura, di Scoto e di altri autori sopra quel punto, *ivi*. Canonici sopra quella materia, 70. Critica di quei canoni, 71. L'imperatore non ne sembra contento, *ivi*.

Pelargo (Ambrogio) domenicano, non crede che con le parole *quorum remisit peccata etc.* possa provarsi la istituzione del sacramento di penitenza, IV, 24. Fa un sermone sopra la parabola della zizzania, di cui i Protestanti prendono ombra. Dice in esso che si debbe sterminar gli eretici con ferro e fuoco, 47.

Penitenza. Si propone di trattar di questa materia, IV, 22. Dodici articoli estratti dai libri dei Luteterani su questo soggetto, *ivi*. Decreti e canoni del concilio stesi per condannar quegli articoli, 23. Vi s'insegna tra le altre cose, che la penitenza è un sacramento, che la confessione è di istituzione divina, che l'assoluzione è un Atto giudiziario e non dichiaratorio, che i vescovi hanno diritto di riservarsi l'assoluzione di certi casi, che tutta la pena non è rimessa con la colpa, ec. Vi si parla ambigualmente sopra la contrizione. Vi si condannan quei che pretendono, che debbansi intendere del ministero della predicazione quelle parole, *Quorum remisit's peccata etc.*, *ivi*. Obbiezioni contro quei decreti, 24, 29. Si lanciu-

tauo i teologi, che non si abbia fatto alcuna menzione della penitenza pubblica, 24. Ciò si fa di poi e si ordina una penitenza pubblica per i peccati pubblici, VIII, 66.

Pensioni. Ristringonsi le pensioni sopra i benefizi, a quei ch'eccedessero una certa somma, secondo il parerè del cardinal di Lorena, VIII, 47. Decreto sopra le pensioni, 66. Si ha bisogno di una maggior riforma sopra quel punto, *ivi*.

Pescarà (Francesco Ferdinando d'Avalos, marchese di) ambasciator di Spagna, è ammesso all'udienza del concilio, VI, 12. Insiste per far dichiarar che il concilio ripreso sotto Paolo IV, non era che la continuazion dell'altro; ma poi si rimette, 21. Riceve una lettera del re di Spagna, che ordina ai suoi vescovi di desistere dal chiedere che si dichiarasse; che quel concilio non era che la continuazione del precedente, e che la residenza era necessaria di dritto divino, 40. Favorisce intieramente le mire del papa e dei legati, e loro dispiace che a lui si sostituisca il conte di Luna, VII, 15. Scrive ai prelati spagnuoli, per esortargli a nulla fare in pregiudizio della Santa Sede. Risposta di quei prelati, 27. Manda Molines a Trento per lo stesso fine, ma con non migliore riuscita, 34.

Piacenza (Pier-Luigi Farnese duca di) è assassinato nel suo palazzo. Il governator di Milano s'impadronisce della città per l'imperatore, III, 9.

Pibrac (Guido di Faur) uno degli amasciatori di Francia al concilio, arriva a Trento, VI, 23. Suo discorso al ricevimento degli ambasciatori, 24. È disapprovato dai Padri e si pensa di farvi una forte risposta, ma poi si addolcisce, *ivi* e 26. Risposta a quel discorso, 26. Se ne ritorna in Fran-

- cia, e si prende ombra del suo viaggio, 48. Sostiene al cardinal di Lorena, di non aver mai potuto trovare il decreto, che mette al coperto i diritti e le libertà del regno, VIII, 86.
- Pighino** (Sebastiano) arcivescovo di Siponto e cardinale. Per conciliar molte brighe, inventa il temperamento di accordar ai vescovi qualche giurisdizione, come delegati della Santa Sede, II, 62. È mandato nunzio all'imperatore, per dargli notizia della presa risoluzione di riprender il concilio. Sue istruzioni e risposta di quel principe, III, 31. Giulio III lo fa uno dei presidenti del concilio, 36. Lo fa cardinale *in pecto* e lo fa assicurare di aver fatto per lui quanto voleva la sua amicizia, IV, 33. Pighino congeda il concilio, in mancanza del legato ch'era malato, 50.
- Pimpinello** (Vincenzo) nunzio alla dieta d'Augusta, vi fa un sermone poco edificante, I, 42.
- Pio II** è di parere, che la Chiesa avesse buone ragioni di permettere il matrimonio ai preti, VII, 70.
- Pio IV** (Giovanni Angelo de' Medici) è eletto nel 1559, V, 49. Reputasi simoniac a la sua elezione, VIII, 21. Riconosce Ferdinando per imperatore, V, 49. Mostra disposizione a convocar il concilio, e ne dà parte ai cardinali e agli ambasciatori, *ivi*. Insiste perchè l'ambasciator di Ferdinando gli prometta ubbidienza, *ivi*. Nega al duca di Savoia la permissione di far tenere un colloquio di religione, 51. Non è contento dell'amnistia accordata ai riformati in Francia, 53. Procura d'impedire la convocazione di un concilio nazionale, e propone ai principi l'attacco di Ginevra, 54. Prende la risoluzione di convocar il concilio, 55. Minaccia Massimiliano di privarlo dei suoi Stati,

se favorisce i Protestanti, *ivi*. Dichiarà agli ambasciatori la sua risoluzione di aprir il concilio, 59. Ordina al cardinale di Tornon d'impedir l'assemblea dei vescovi in Francia, e non può riuscirvi, *ivi*. Credesi che abbia idea di differir il concilio, ma infine si determina a convocarlo, *ivi*. Concede un Giubileo, e pubblica una Bolla per questo, 60. Non dichiara, se s'è un nuovo concilio, o la continuazion del vecchio, e invece di soddisfare i partiti opposti, gli disgusta tutti due, *ivi*. Manda nunzi per invitare al concilio i Protestanti, *ivi*. Alcuni ne mormorano 64. Manda un nunzio in Francia, per guadagnar la reggente e il re di Navarra, 62. Si duole del cardinal di Lorena, e delle difficoltà che facevansi in Francia contro la Bolla, 65. Riceve gli ambasciatori del re di Navarra, 66. Manda in Ispagna il vescovo di Terracina per giustificarsi, e indur Filippo a non opporsi alla pubblicazione di sua Bolla, *ivi*. Vuol farsi giudice della brigata tra il duca di Toscana e quello di Ferrara per la precedenza, 67. Nomina legati pel concilio, *ivi*. Vuol impedire, che i Francesi non facciano alcun concilio nazionale od alcun colloquio, 68. Nomina nuovi legati, 69. Trova da lodare e da biasimare nei due editti di Carlo IX, 71. Si oppone al colloquio di Poissy, *ivi*. Non vuol dispensare alcun italiano dall'andare al concilio, 72. Si lamenta della reggente di Francia e del re di Navarra, 76. Nega la legazione di Avignone al cardinal di Borbone; e rinforza la guarnigione di quella città, *ivi*. Crede che si possa conceder il calice, e ciò lo fa credere luterano, 77. Nega ai Francesi la concession del calice, *ivi*, ed è molto in collera con essi, *ivi*. Aggiunge Simoneta ed

Altemps ai legati del concilio, 78. Propone ai cardinali di riformarsi, 81. Dà ordine di fare l'aprimiento del concilio, *ivi*. Loda la prudenza dei suoi legati, per aver fatto passar il decreto con la clausola *Proponentibus Legatis*, VI, 3. Diffida degli Spagnuoli, 7. Sua risposta a Lansac, *ivi*. Si lagna dei vicari di Spagna, e si adira con Vargas, 19. È poco contento del re cattolico, e gli fa far scuse per la clausola *Proponentibus Legatis*, ma internamente n'è soddisfattissimo, *ivi*. Imbroglia del papa riguardo alla residenza, e sua risposta ai legati, 20. Fa scrivere a Venezia e a Fiorenza per impedire che i vescovi di quei paesi non si uniscano a quei che tentassero qualche cosa contro la sua autorità, ed esibisce dinaro al re di Francia per non averlo contrario, *ivi*. Fa una riforma nella penitenzieria, ma che non rimedia ad alcun abuso, *ivi*. Pensa a disciogliere il concilio, 25. Manda ordine di far dichiarar la continuazion del concilio, e poi muta parere, *ivi*. Ha grande rammarico per quel che facevasi in Trento, e si lamenta di tutti gli ambasciatori e dei suoi legati, 29. Propone una lega tra i principi cattolici contro i Protestanti, ma ciascun la rigetta, *ivi*. Divisa di richiamar da Trento il cardinal di Mantova, e ritira il cardinal di Gonzaga dalla congregazion del concilio, *ivi*. Fa una risposta a molti vescovi per addolcirgli, 40. È contentissimo della XXI sessione, e si vuol far rimandar gli articoli della residenza e della comunion del calice, 42. Arma per esser pronto ad ogni accidente, 47. Raccomanda ai suoi legati di fare spedir prontamente il concilio, *ivi*. È assai contento che se gli rimetta l'affar del calice, ma è inquieto per la venuta del

cardinal di Lorena, 59. È soddisfattissimo della condotta di molti ambasciatori, e gli fa ringraziare, *ivi*. Manda altri vescovi al concilio per timore dei Francesi, e lo fa così apertamente, che i suoi stessi ne lo biasimano. S'inquieta della venuta del cardinal di Lorena, e se gli fa scrivere per distornarlo dal venire al concilio; VII, 2. Nega all'ambasciator di Francia di far sospendere le operazioni del concilio sino all'arrivo del cardinal di Lorena, 10. È inquieto di quella venuta e dei disegni degli Spagnuoli, e pubblica una Bolla per regolare la elezion dei papi, 15. Mostra soddisfazione nella venuta dei Francesi, e procura di farsi rimettere l'affar della residenza, 16. Dice che le decisioni del concilio nulla varrebbero senza la sua approvazione, *ivi*. Prende alcune misure, perchè i Francesi non gli uociano, 31. Duolsi di mantenere un esercito di nemici in Trento, *ivi*. Vi manda vescovi quanti più può, *ivi*. Teme che vi vada il vescovo di Cesena, il quale gli è sospetto a motivo di sua amicizia col cardinale di Napoli, al quale si diceva che avesse fatto una promessa in iscritto di una somma di soldo per aver il suo voto nel concilio, *ivi* e VIII, 21. Manda alcuni vescovi al cardinal di Lorena col pretesto di fargli onore, ma per farlo osservare, 31. Manda 40000 scudi in Francia per conciliarsi i Francesi, *ivi*. Dà fuori una Bolla per obbligar alla residenza, e propone molte grazie a quei che resiedessero, 45. È estremamente afflitto della morte di suo nipote, e inquieto dei disegni dei Francesi, coi quali si determina di aver dilucidazione, 46. Si dichiara contro il dritto divino della istituzione dei vescovi e della residenza, *ivi*. Publica alcuni Brevi per

la riforma dei tribunali di Roma, 48. Fa una promozione di due cardinali, 50. Manda una forma di canone sopra la istituzion dei vescovi e l'autorità dei papi, *ivi*. Ha qualche idea di andare a Bologna per veder più da vicino gli andamenti del concilio; *ivi*. È scontentissimo degli articoli dei Francesi; gli fa esaminare e manda a Trento le osservazioni fattevi sopra, 51. Fa dare 40000 scudi al re di Francia; e lo fa esortare a sopprimere una parte di sue dimande, *ivi*. Sollecita i legati a proporre i canoni sopra la istituzion de' vescovi e la primazia del papa; ma non lo giudicano a proposito, 53, 64. Sua risposta alle doglianze dei Francesi, 53. Fa levar truppe per timor delle leve dei Protestanti, 63. Non vuol che si propongano le dimande dei Francesi, e gli fan dispetto gli articoli dell'imperatore, 66, 77. Nomina altri legati alla morte del cardinal di Mantova, 71. Si stima offeso dalle lettere di Ferdinando, e gli fa una vigorosa risposta, 72. Cerca di guadagnar il re di Spagna, facendogli sperare di dargli ogni sorta di soddisfazione nelle sue dimande, se vuol sollecitar la conclusione del concilio, *ivi*. Pensa a guadagnar l'imperatore, e gli manda il cardinal Morone, 78. Manda anche Viscouiti al cardinal di Lorena, per indurlo ad operare presso l'imperatore, *ivi*. Fa citar molti vescovi francesi per causa di eresia; 79. Rappresenta che gli abusi non erano che un pretesto, di cui si valevano gli eretici per giustificar la lor divisione, 86. Cerca di guadagnar il cardinal di Lorena per mezzo del cardinal di Ferrara, 87. È mortificato per l'editto fatto in Francia per l'alienazione di alcuni beni ecclesiastici, e nega di consentirvi, VIII, 7. Dà in Roma la pre-

cedenza all'ambasciator di Francia sopra quello di Spagna, il quale protesta contro di lui, 8. Biasima i legati per avergli mandato la minuta di un decreto sopra la istituzion dei vescovi, ch'ei crede confrario alla sua autorità, 5. Vuol obbligar Massimiliano a dimandargli la conferma di sua elezione, e a promettergli obbedienza; ma quel principe ricusa di farlo, 16. Ordina ai legati di propor la rivocazion della clausola *PropONENTIBUS LEGATIS*, ma Morone vi si oppone, 17. Consulta i legati sopra la riforma dei cardinali, 18. Simoneta lo dissuade dall'escludere i vescovi dal governo ecclesiastico, *ivi*. Manda ordine ai legati di dare un posto separato al conte di Luna, e di presentargli l'incenso e la pace nel tempo istesso che ai Francesi, 20. L'esecuzione di quest'ordine cagiona un gran tumulto, e il cardinal di Lorena gliene fa vive doglianze, 21. È molto in collera col conte di Luna, il quale impedisce la conclusion del concilio, e se ne duole vivamente col re di Spagna e coi suoi ambasciatori, 27. Favorisce dapprima lo stabilimento della Inquisizione in Milano, 42. Fa publicar la sentenza di degradazione del cardinal di Sciatiglione, 49. Lascia sperar alla reggente di Francia l'abboccamento ch'ella desiderava, senz'aver intenzion di soddisfarla, *ivi*. Fa grandi onori al cardinal di Lorena, convien con lui di finir il concilio, e se ne spiega con tutti gli ambasciatori e i principi, 50. Stimola i legati ad accudirvi, e vi fa consentire l'imperatore e la Francia, 39. Fa citar la regina di Navarra, e pubblica una sentenza contro molti vescovi francesi, 61. Ordina ai suoi legati di finir il concilio, di dichiarare ch'era la continuazione di quello

che s'era fatto sotto Paolo III e sotto Giulio III, e di dimandargli la conferma di tutti i decreti, 65. Nega a Vargas di far ritardar la conclusion del concilio, e gli dice, che la Spagna non è tutto il mondo, 74. Cade malato, e questa nuova fa anticipar la ultima sessione, 75. Fa render grazie a Dio per la conclusion del concilio, 81. Parla di confermare tutti i decreti. Apprensioni della corte di Roma per questo. Fa deliberare di quel che ha da fare. Discordia di pareri. Nomina alcuni cardinali per riveder tutti i decreti, 82. Dopo molte deliberazioni conferma puramente e semplicemente i decreti del concilio, malgrado la opposizione di alcuni cardinali e pubblica sopra ciò una Bolla, 83. Critica di quella Bolla, 84. Pio incarica Morone e Simoneta di stare attenti, perchè in concistoro nulla si lasci passar di contrario ai decreti del concilio. Manda i vescovi a risieder nelle loro chiese, e risolve di non servirsi per governo dello Stato ecclesiastico, che di protonotari e di referendari, *ivi*. Gli dispiace che quel che si fa in Ispagna pel ricevimento del concilio, tutto si faccia per l'autorità del re senza far menzion della sua; 85. Ferdinando e il duca di Baviera lo sollecitano a conceder il calice, e a permettere il matrimonio ai preti, e se gli manda su questo punto un lungo memoriale, 88. Ha intenzione di far venire persone abili di varie nazioni per deliberare su ciò, ma Simoneta lo devia da questo pensiero, e si contenta di dare quel memoriale a 19 cardinali. *ivi*. Fa una promozione di cardinali, nella quale non è compreso alcuno di quelli, che s'erano dichiarati per la residenza e istituzione dei vescovi dritto divino, 89.

Poissy (Colloquio di) nel 1561, V, 73. Si scioglie senza nulla conchiudere, *ivi*. Alcuni biasimano quel colloquio, ed altri l'approvano, *ivi*. Alcuni vescovi vi propongono la comunione del calice, 77.

Poitiers (Diana di). Vedi Valentinois.

Poitiers (Guglielmo di) uno degli ambasciatori di Carlo V al concilio, consiglia i Protestanti ad aspettar la risposta dell'imperatore, prima di stringere il legato con le dimande che gli avevano a fare, IV, 31. Esorta gli ambasciatori Sassoni a corrispondere alla compiacenza del concilio, 37.

Poito (Guglielmo) è fatto cardinale e legato in Inghilterra in luogo del cardinal Polo, da Paolo IV, V, 30. Non n' esercita le funzioni, e la regina Maria non vuol riconoscerlo, *ivi*.

Polacchi (I vescovi) vengono a Trento, e dimandano che quelli tra essi ch'erano assenti votar potessero per procuratori, ma è loro negato, V, 79.

Polo (Reginaldo) cardin. è nominato legato al concilio da Paolo III, I, 69, e II, 4. Arriva a Trento, II, 15. Propone di far recitar il simbolo di Nicea, e dapprima vi si assente; ma poi se ne fan burle, 39. È di parere che si faccian nascere controversie anche su i punti non toccati dai Luterani, per far vedere che non si poteva accordarsi con essi, 47. È vicino ad essere eletto papa dopo la morte di Paolo III, ma ne lo esclude l'accusa di eresia datagli dal cardinale Caraffa, III, 28. È mandato legato in Inghilterra da Giulio III, V, 4. È arrestato nel Palatinato per ordine di Carlo V, 5. Arriva a Londra con

- la croce di legato, 7. Riconcilia l'Inghilterra alla Santa Sede, *ivi*. Si fa prete, ed è fatto arcivescovo di Cantorbery, 20. È mediatore della tregua tra Carlo V ed Enrico II, 24. È spogliato della sua legazione da Paolo IV e spedisce Ormaneto a Roma per giustificarsi, 30. Sua morte, 39.
- Pontoise* (Stati di). Vi si dà la precedenza ai principi del sangue sopra i cardinali, ed alcuni se ne sdegnano, V, 72. Vi si parla anche molto contro il clero, *ivi*.
- Ponzio* (Costantino) predicator di Carlo V, è messo alla inquisizione, dove muore. Si fa dopo la sua morte bruciar la sua effigie, V, 47.
- Ponzio* (Giovanni) conte di Bailen, è bruciato in Spagna per causa di religione, V, 47.
- Portogallo* (Gli ambasciatori di) son ricevuti nella congregazione, IV, 48. Vedi Mascarenas.
- Portoghesi*. Hanno voglia di far decidere la superiorità del concilio sopra il papa, V, 68.
- Poveri* di Lione, setta de' Valdesi, I, 24.
- Precedenza* Disputa di precedenza tra gli ambasciatori di Francia e quello di Spagna, sospesa con la soppressione della pace e dell' incenso, VIII, 2. Fra i dottori di Parigi e quelli di Spagna, terminata in favore di quelli di Parigi, VII, 53. Altra tra gli ambasciatori di Portogallo e di Ungheria, rimasta indecisa, VI, 9. Altra tra i Veneziani e il duca di Baviera, terminata in favor dei Veneziani, 34. Altra tra l'ambasciator di Malta e i vescovi, accomodata in favor dell'ambasciatore, VIII, 45. Decreto per dichiarare che con i posti presi o dati nel concilio non s'intendeva pregiudicare ai diritti di chiesa, 78.

- Preconio** (Ottaviano) arcivescovo di Palermo, dimanda che si aggiunga un decreto dottrinale ai canoni, VI, 45.
- Predestinazione.** Articoli proposti su questa materia, II, 80. Dispute su quegli articoli, *ivi*. Decreti e canoni su quel soggetto, 83.
- Predicazione.** Dispute tra i vescovi e i regolari sopra la facoltà di predicare, II, 55. Decreti per terminar quella contesa, 71. Ordine ai vescovi e ai curati di predicare, VIII, 66.
- Priero** (Silvestro) maestro del sacro Palazzo, scrive contro Lutero, I, 8.
- Principi.** Si parla di proporre gli articoli della loro riforma, e la maggior parte degli ambasciatori si oppone, VIII, 44. Carlo IX scrive ai suoi di attraversar quel disegno o di protestare e ritirarsi, 47. I vescovi si sollevano, e insistono perchè siano proposti e sottoscrivono anche una carta con protesta di non deliberare su cosa alcuna, se prima non fossero proposti, *ivi*. Imbroglia dei legati, 48. Contenuto di quegli articoli, 53. Protesta di Ferrier contro essi, 54. Si rimette quell'affare ad un'altra sessione, malgrado le doglianze dei vescovi, *ivi*. Decreto sopra quell'affare, per esortar i principi a rispettar le immunità ecclesiastiche, e a impedire che violate non fossero dai loro uffiziali, 87.
- Procuratori.** Paolo III vieta il comparire al concilio per procuratore, II, 14. Il vicerè di Napoli vuole che la maggior parte dei vescovi del regno diano una procura a quattro di essi, ma essi ricusan di farlo, *ivi*. Si nega di dar voto ai procuratori dei vescovi Polacchi, V, 79, e a quei dei Francesi, VIII, 1.
- Protestanti.** L'arcivescovo di Magonza e l'elettor

- Palatino s'intromettono per ristabilir la pace tra essi e i cattolici, I, 46. I principi protestanti dimandano in Wormes che si continui la pace fino ad un concilio legittimo, e ricusano di riconoscere per tale quello di Trento, II, 10. Un francescano inveisce contro di essi in Wormes, ed essi sospettano che la lega sia fatta per far loro la guerra, 18. Fanno marciar un esercito nel Tirolo, 78. Accusano il papa di aver mandao incendiari in Sassonia, e di avervi fatto avvelenare i pozzi, 79. Mandano i loro ambasciatori al concilio, IV, 31.
- Pucci* (Lorenzo) cardinale. Sua accortezza per cavar dinaro, I, 4. Persuade Leon X a pubblicar indulgenze per raccoglierne, 6, 24. Sconsiglia Adriano VI dal ristabilire l'antica disciplina sopra la penitenza, *ivi*.
- Purgatorio*. Si propone da esaminar questa materia. Disputa su quest'argomento, VIII, 72. Decreto pubblicato sopra questo punto, 78. Si ordina in esso di evitar le quistioni troppo curiose e troppo sottili, e di toglier ogni sospetto di cupidità e di avarizia in quel che vi s'insegna, *ivi*. Critica di quel decreto, 87.
- Puteo* (Giacomo cardinale) è nominato legato al concilio, V, 68.

Q.

- Questori*. Lor condotta scandalosa nella vendita delle indulgenze, I, 6, 7. Si proibisce loro la predicatione, II, 70. Soppressione di quell'offizio, VI, 17.
- Queta* (Antonio) ambasciator di Ferdinando al concilio, II, 20.

Quignonès (Francesco) cardinale, fa esibizioni al papa a nome di Carlo V, I, 38.

Quintino (Giovanni). Sue rimostanze negli Stati di Orleans, V, 62.

R.

Ragazzoni (Girolamo) vescovo di Nazianzo. Suo sermone al chiuder del concilio, VIII, 77.

Rambouillet è spedito a Roma da Carlo IX per sollecitar l'apertura del concilio, V, 68.

Ramirez (Giovanni) Francescano, si dichiara per la indissolubilità del matrimonio, e la pruova con la indissolubilità del legame di un vescovo con la sua Chiesa, VII, 64.

Ramirez (Pietro) sostiene che non l'ordine, ma la ordinazione è un sacramento, VII, 8.

Rangoni (Ugo) vescovo di Reggio, è inviato in qualità di nunzio all'elettor di Sassonia, I, 47. Proposizioni di quel nunzio, e risposta dell'elettore e dell'assemblea di Smalcalda, *ivi*. Il papa, giudicando imprudente la sua proposizione, lo richiama, e manda in suo luogo Vergerio, *ivi*. L'imperator si lamenta della negoziazion di Rangoni, 49.

Raptori. Decreto contro essi, VIII, 66. I Francesi lo disapprovano come una usurpazione dell'autorità laica, *ivi*.

Ratisbona (Dieta di) nel 1541. Relazione di tutto quel che vi si fa, I, 65. Colloquio tenuto nel 1546 e rotto senz'alcun frutto, II, 41. L'imperator se ne duole e gli altri se ne ridono, 42. Dieta nel 1546. Non si può accordarsi, 69.

Rebiba (Scipione) cardinale, mandato legato al-

l' imperatore, V, 24, è richiamato prima di aver veduto quel principe, *ivi*.

Recanati (Giampaolo di). Suo sentimento sopra il calice, VI, 30.

Regolari. Loro dispute con i vescovi sopra le elezioni e le predicazioni, II, 55, 61. Temperamento inventato da Sebastiano Pighino per accomodar quella differenza, 62. Ottengono grandi esenzioni in pregiudizio dei vescovi, 81. Lagnansi che lor si tolgano i benefizi con le commende; e s' impedisce che queste non si moltiplichino, IV, 26. Ma nel tempo stesso lor si vieta di posseder benefizi secolari e cure, *ivi*. Voglion mantenere le sue esenzioni contro i vescovi, e trovan prelati e ambasciatori che gli favoriscono, VIII, 44. Non rigettano un esterno di severità, lo affettano anzi in grazia della riputazione, *ivi*. Riforma proposta per i regolari, 72. Disputa sopra l'età necessaria per la professione, sopra la espulsione degl' incorriggibili, e sopra la profession tacita. Si fissa l'età a 16 anni. Non si ammette la espulsione. Si ordina di abilitare alla profession solenne immediatamente dopo il noviziato, eccetto che presso i Gesuiti, *ivi*. Regolamenti per i Regolari e le Religiose, 77. Varii poteri restituiti ai vescovi sopra di essi, *ivi*.

Religiose. Si vieta di riceverle se non dopo l'esame del vescovo, VIII, 77. Si pronunzia scomunica contro quei che le obbligassero per forza ad abbracciar quello stato o che ne le impedissero con violenza, *ivi*. Obbligansi alla clausura, *ivi*. Si fissa la età delle superiore, *ivi*.

Reliquie. Decreto sopra l'onore dovuto alle reliquie, VIII, 77.

Residenza. Il cardinal del Monte propone di trat-

tarne, II, 74. Si esamina se la residenza sia di diritto divino, o di diritto ecclesiastico, 81. Decreto della sesta sessione sopra la obbligazione della residenza, di cui non si determina la natura; ma che si contenta di stabilire con pene, 83. Sentimento dei Romani sopra quel decreto, *ivi*. Osservazion critica sopra lo stesso, *ivi*. Altri decreti sopra la residenza, 95. Nuova disputa sopra la sua obbligazione, VI, 13. Non si va d'accordo sopra il numero dei voti per, o contro il diritto divino, 14. Apprensioni della Corte di Roma riguardo a questo articolo, 18. Il papa procura di farselo rimettere, VII, 17. Di nuovo se ne propone l'esame, 42. Gli Spagnuoli e i Francesi si dichiarano pel diritto divino, *ivi*. Il partito contrario cerca di spaventargli, 45. Ciascun procura di far prevaler la sua opinione, dissimulando le sue intenzioni, *ivi*. Si conviene di non dichiararla di diritto divino. VIII, 24. Il cardinal di Lorena fa metter l'utilità dello Stato tra le cause legittime di dispensarne, 23. Decreto sopra quell' articolo, 25. Critica di quel decreto, *ivi*.

Resignazione. Resignazioni confidenziarie proibite, VIII, 77.

Reverta, vescovo di Terracina, è mandato nunzio in Spagna per indur Filippo II a non far più opposizioni alla Bolla di Pio IV per la convocazion del concilio, V, 66. Successo di sua commissione, 68.

Ricardoto (Francesco) vescovo di Arras, fa il sermone della XXIV sessione, VIII, 66.

Ricci (Giovanni) vescovo di Montepulciano, è spedito in Spagna per far annullar i decreti della dieta di Francfort, I, 61.

Ridolfi (Il cardinale) è censurato in pien concilio dai vescovi di Calaorra e di Fiesole, II, 88.

Riforma (Piano di) steso per ordine di Paolo III, ma rimasto senza esecuzione, I, 57. Si conviene di trattarne unitamente ai dogmi, II, 37. La Corte di Roma trema al nome di riforma, 40. Riforma della quinta sessione riputata leggerissima, 71. L'imperator dimanda che vi si dia dietro con più forza, *ivi*. Quella della sesta sessione stimata mera illusione, 83. Articoli di riforma proposti dai legati, VI, 11. Altri presentati dagli ambasciatori dell'imperatore, 28. I legati gli eludono, *ivi*. Riforma della XXI sessione stimata superficialissima, 39. Sentimento della maggior parte dei vescovi sopra i progetti dei decreti di riforma, 55. Nuovi articoli dati dai legati agli ambasciatori, VIII, 33. Osservazioni degli imperiali, dei Francesi e degli Spagnuoli sopra quegli articoli, *ivi*. Quegli articoli son comunicati ai vescovi, 44. Tengonsi molte congregazioni per istendergli a soddisfazione di tutto il mondo, e il conte di Luna se ne formalizza, 43. Infine passano, e si va d'accordo riguardo ad essi, dopo alcune alterazioni, 37.

Riformati. Celebrano la cena in Parigi, V, 33. Alcuni son giustiziati pubblicamente, *ivi*. Si radunano fuor di Parigi per cantarvi i salmi in francese. Il nunzio se ne lamenta, ma non si osa punirgli a motivo del re di Navarra, 38. Tengono il lor primo sinodo in Parigi, e vi fanno varii regolamenti di disciplina, 43. Son perseguitati in varii luoghi del regno, 47. Pubblicano libelli contro il re, la regina e i principi di Guisa, *ivi*. Artifici usati dal popolo per iscoprirgli, 48. Il presidente di S. Andrea, e l'inqui-

sitor Antonio di Mouchy, sono incaricati di farne la ricerca, 47. Formano una congiura per levar Francesco II e rovinar il Guisa, ma è scoperta, e molti sono giustiziati, 52. Nuovi tumulti in varie provincie, 53. Si rivoltano nella contea di Avignone, 57, ed in Fiandra, *ivi*. Eccitano nuovi tumulti, e specialmente in Parigi e a Digione, VI, 4. Decreto del Parlamento di Parigi che permette l'amazzargli; dove si trovassero, VII, 48. Altro decreto che gli dichiara infami e nemici pubblici, *ivi*. Si fa con essi la pace con condizioni favorevoli ai cattolici, 82. Coligny la disapprova, *ivi*, ed è condannata nel concilio, *ivi*. Il papa e il re di Spagna ne sono assai mal contenti, 87.

Riformati di Fiandra. Dal primo editto di Carlo V fino alla pace di Castel-Cambresis ne periscono da 50000, V, 40.

Rimini (Gregorio di) sottomette i fanciulli non battezzati alla pena del fuoco, II, 65.

Riservazioni mentali proibite nella disposizione dei benefizi, VIII, 64.

Rituali. Se ne rimette la riforma al papa, malgrado le rimostranze del vescovo di Lerida, VIII, 73.

Roberto (o Ruperto) abate di Duitz. Suo sentimento sopra la unione ipostatica del pane e del vino col corpo di Gesù Cristo è condannato, IV, 11.

Roccaforte (Jacopo conte di) dimanda l'esercizio pubblico della religion riformata negli Stati di Orleans, V, 62.

Rojas (Martino) Ambasciator di Malta, è ammesso alla udienza del concilio, VIII, 45. Se gli dà luogo tra gli ecclesiastici dei principi secolari, ma con lasciar protestare ai vescovi, che ciò fosse senza pregiudizio dei lor diritti, *ivi*. Quanto antica faccia essere la origine del suo ordine, *ivi*.

Rovere (Urb. Vig. della) Vescovo di Sinigaglia, va dal cardinal di Lorena a nome dei legati, per cercar qualche mezzo di far che aggradisca ai Francesi il canone sopra la istituzion dei vescovi e l'autorità del papa; ma non vi riesce, VII, 56.

S.

Sacerdozio. Disputa per sapere se il sacerdozio sia stato stabilito con quelle parole, *Hoc facite in meum commemorationem*, VI, 45. La cosa è decisa per l'affermativa, ad onta di molte opposizioni, VII, 1.

Sacramenti. Dopo qualche disputa si accorda di trattar dei sacramenti, II, 84. Proposizioni da esaminarsi su quella materia, 85. Esame delle dette proposizioni. Dispute sopra il numero di VII e ridicole convenienze addotte in pruova di quel numero, *ivi*. Altre dispute sopra il loro istitutore, *ivi*, sopra la loro necessità, *ivi*, sopra la lor dignità, *ivi*, sopra il loro effetto e le disposizioni richieste, *ivi*, sopra il modo in cui conferiscono la grazia, e sopra l'*opus operatum*, *ivi*, sopra la differenza dei sacramenti dell' antica legge, e di quei della nuova, 86, sopra il carattere, *ivi*, sopra l'immutabilità delle forme, *ivi*, sopra l'intenzione ec., *ivi*. Regolamenti proposti per la riforma di alcuni abusi sopra quell' articolo, 87. Grandi contrasti sopra il ricevimento e l'amministrazione gratuita dei sacramenti, *ivi*, e VI, 13. Canon sopra i sacramenti in generale, e sopra il battesimo e la confermazione, II, 95.

Sacrificio. Vedi Messa.

Sudoletto (Il cardinale) è mandato legato a Fran-

cesco I, per esortarlo alla pace con l'imperatore, I, 69.

Sala (Giammaria di) vice-legato di Avignone, conserva quella città al papa, V, 57.

Salazar (Giovanni) vescovo di Lanciano, si oppone al nominarsi dei legati nel titolo del concilio, II, 33. Attribuisce l'origine dello sregolamento del clero alla Corte di Roma, 86. Dimanda che si proibisca ogni sorte di unioni di benefizi senz'alcuna eccezione, *ivi.*

Salmerone (Alfonso) gesuita, si maneggia presso il cardinal Osio per far cambiar qualche cosa nel decreto sopra la comunione del calice, VI, 39. Non dice se non se cose assai comuni sopra l'articolo del sacrificio, e comincia dal violare il regolamento fatto dai legati di non parlar più di mezz'ora, 43. Si dà movimento per far decidere che Gesù Cristo offerse un sacrificio propiziatorio nella cena, e molti vescovi se ne lamentano, 49. Sua opinione sopra gli articoli del matrimonio, 62. Si dichiara contro i matrimoni clandestini, e tratta da eretici quei che danno ai genitori il diritto di annullargli, *ivi.*

Salvocondotto. Carlo V ne dà uno amplissimo a tutti i Protestanti di Alemagna, III, 36. Maurizio elettor di Sassonia ne fa dimandar uno al concilio per i suoi teologi, IV, 4. In Roma si propone di darne uno che non obblighi punto, o assai poco, 12. Il legato finalmente consente a darne uno, 18, e si pubblica nella XIII sessione, 19. Gli ambasciatori di Wirtemberg e di Sassonia ne dimandano un nuovo, 27, 37. I presidenti dapprima il negano, e poi lo danno a istanza degl'imperiali. I Protestanti non ne sono contenti, 37, 38. Ma i Padri non vogliono alterarlo di

- nuovo, 38. Si pubblica nella xiv. sessione, 41. I Protestanti se ne dolgono, e non lo accettano che per mandarlo ai loro padroni, 44. Ripigliato il concilio sotto Pio IV, si propone di nuovo la dimanda di un salvocondotto. Discordia di pareri su questo punto, VI, 5. Gli Spagnuoli non vogliono che si dia per il paese d'inquisizione, *ivi*. Decreto che lo accorda solamente agli Alemanni e agli altri paesi separati dalla Chiesa romana, 10.
- Sansone*, francescano, predica le indulgenze a Zurigo, e raccoglie molto denaro, I, 11. Trova opposizione da Zuinglio, *ivi*.
- Santi* (Invocazione dei). Decreto su questa materia, in cui s' insegna che i santi pregano per noi, e ch'è utile invocargli; ed in cui si condannan quei che chiamano idolatria questa invocazione, VIII, 77. Critica di quel decreto, 87.
- Santiquattro* (Il cardinal di). Vedi Pucci.
- Sarpi* (Frà Paolo). Suo sentimento e varii discorsi sopra la questione della concezion della Vergine, II, 67. Sopra l'origine de' benefizi, 81. Sopra l'esenzioni, *ivi*. Sopra la pluralità dei benefizi, 88. Sopra la origine della giurisdizion ecclesiastica, e i gradi per i quali è cresciuta, IV, 15. Sopra le degradazioni, 17, ec. Ragioni per le quali non ha dato il piano della sua istoria da principio, VIII, 1.
- Sassonia* (Frederico elettore di) pressato dal papa a non protegger Lutero, I, 9, e a farlo imprigionare o a farlo perire, 15. I suoi teologi lo consigliano ad intervenire alla messa, come ad una cerimonia civile, 42. Presenta la confession dei Luterani in Augusta, *ivi*.
- Sassonia* (Giovanni Frederico elettore di). Sua ri-

sposta al nunzio del papa, I, 47. Si formalizza della sentenza di quel pontefice contro l'elettor di Colonia, e dimanda un concilio nazionale, 59. Fa publicar un manifesto contro il papa, 72. È messo al bando dell'imperio, 77. È vinto e fatto prigioniere. L'imperatore gli accorda la vita a durissime condizioni, ma egli nega di sottomettersi al concilio, III, 3. Non vuol nemmeno sottomettersi all'interim, 24. È messo in libertà dall'imperatore, ed egli vuol piuttosto esserne debitore a lui, che a Maurizio, IV, 52.

Sassonia (Maurizio elettor di) fa raccogliere dai suoi teologi i capi di dottrina da proporsi al concilio, e chiede per essi un salvocondotto, IV, 4. Manda a Trento i suoi ambasciatori, 36. Quei ministri espongono le lor dimande agli ambasciatori dell'imperatore e agli elettori ecclesiastici, i quali lor danno buone parole, *ivi*. Negano i presidenti di aver alcun riguardo a quelle dimande; ma per le preghiere e minacce degli imperiali consentono di sospendere la pubblicazione delle decisioni e l'alterazion del salvocondotto, *ivi*. I Sassoni non son contenti dell'alterazione, 37, e non vogliono visitar il legato, 36. Tagliavia vuole che prima di dar loro udienza si regoli il cerimoniale del loro ricevimento, e per prevenir le difficoltà propone di far una protesta, il che viene approvato, 37. Ingresso e discorso degli ambasciatori di Sassonia nella congregazione, 40. Hanno ordine di rinnovare le loro istanze al concilio, 48. Partono secretamente di Trento, *ivi*. Maurizio arma contro l'imperatore, e s'impadronisce di Augusta, 49. Soprende Ispruch, e saccheggia quel che apparteneva a

- quel principe, 52. Tratta però con Ferdinando e il trattato di pace si conclude in Passavia, *ivi*.
- Savoia* (Il duca di) dimanda a Pio IV la permissione di far tener un colloquio per ricondurre i Valdesi. Il papa la nega, e consiglia il duca a valersi dell' armi, 51. Consente all' attacco di Ginevra, purchè ciò si faccia per darla a lui, 54. Nella Corte del duca gli Ugonotti si moltiplicano. Fa un editto contro di essi, ma vieta poi che si eseguisca, e fa ritornar anche quei che si erano ritirati; e il cardinal di Ferrara approva la sua condotta, VIII, 4.
- Schertell* (Sebastiano) s' impadronisce della Chiesa, II, 78.
- Scolastici* (I) della filosofia di Aristotele fanno il fondamento della religione, e riducon tutto a problema, II, 71. Gl' Italiani biasimano l' ordine dato di servirsi piuttosto della teologia positiva, che della scolastica, IV, 10.
- Scomberg* (Niccolò) cardinal di Capua, si oppone alla esecuzione della riforma proposta da alcuni cardinali, I, 57. Manda in Alemagna il progetto di riforma steso per ordine di Paolo III, *ivi*.
- Scomunica*. Si deve usarne con gran sobrietà, e non per cause leggieri, VIII, 77. Il concilio le permette tal volta per cause civili, *ivi*, e proibisce al magistrato o sforzar il vescovo ad usarle, od obbligarlo a rivocarle, *ivi*. Si debbe procedere contro gli scomunicati sospetti di eresia, se non vengono a respiscenza dopo le legittime monizioni, *ivi*.
- Scopero* (Cornelio) dice che i protestanti col soldo avrebbero potuto ottenere dagl' Italiani qual religione avessero voluto, I, 42.
- Scizia*. Vi s' introduce la libertà di coscienza mal-

grado la opposizione della reggente, e se ne caricano i Francesi, V, 55, 57. La regina scrive al concilio per far professione di sottomettervisi, ma quella lettera credesi mendicata, VII, 89.

Scrittura Santa. Esame degli articoli sopra il canone della Scrittura Santa, II, 43. Disputa sopra il canone della Scrittura, 47. Sopra le sue traduzioni, 51. Sopra i suoi differenti sensi, 52. Sopra gli abusi che se ne fanno, 53. Decreto su questa materia, 56. Critica di quel decreto, 57. Si ordina ai vescovi di far fare lezioni sopra la Scrittura Santa nelle cattedrali e nei monasteri, 70.

Sebastiani (Bartolomeo) vescovo di Patti, era l'emissario dei legati tra i Spagnuoli, VII, 33.

Secretario del concilio. Gli Alemanni e i Francesi chiedono che se ne nomini un secondo, perchè quello che vi era, era sospetto o di negligenza o d'infedeltà, VII, 54. Il vescovo di Campagna ne fa le funzioni in luogo del vescovo di Telesè ch'era malato, VIII, 12. Per secondo segretario si elegge Adàmo Fumano, 17.

Seminario. Decreto del concilio per far erigere un seminario in ciascuna diocesi, per provvedere alla educazione dei chierici, VIII, 25.

Serbellone (Fabrizio) è mandato in Avignone per assicurar quella città contro gli Ugonotti, V, 76.

Scripando (Girolamo) cardinale. Suo sentimento sopra la imputazione della giustizia di Gesù Cristo, II, 76. Si dichiara contro la certezza della grazia, 80. È nominato un dei legati del concilio, V, 69. Vuol che si dichiari la continuazione del concilio, VI, 21. Sostiene che il sesto capo di S. Giovanni debba intendersi del sacramento della eucaristia, 38. Proroga la sessione, e si lagna

- del tempo perduto in dispute vane , VII, 34. Si riscalda fortemente contro il vescovo di Ciudad-Rodrigo, e si oppone alla decisione di qual diritto sia la istituzione dei vescovi, *ivi*. Dimanda di esser sollevato dalla legazione, 69. Muore in in un modo assai edificante, 74.
- Servetto** (Michele) è bruciato a Ginevra, perseguitato da Calvino, V, 10.
- Sfondrato** (Gian-Francesco) cardinale, è mandato legato in Alemagna per farsi amici gli ecclesiastici, e indur l'imperatore ad approvar la traslacion del concilio a Bologna, III, 4. Cerca di stimolar quel principe a impadronirsi dell' Inghilterra, ma la sua proposizione è rigettata, *ivi*. Gli fa alcune rimostranze, ma assai deboli, contro la publicazion dell' interim, 21.
- Sforza** (Alessandro) vescovo di Parma, è fatto cardinale da Pio IV al fin del concilio, VIII, 89.
- Sforza** (Guido Ascanio) è fatto cardinale da Paolo III, in età di 16 anni, I, 52.
- Sidonia** (vescovo di). Vedi *Sincout*.
- Simbolo**. Si consuma una sessione a recitare il simbolo di Nicea, II, 39.
- Simon**, teologo del cardinale Seripando, è di parere contrario alla istituzion dei vescovi di diritto divino, e fa solo il papa d'istituzione divina, VII, 12. Dice che la istituzion degli apostoli fa personale, *ivi*.
- Simoneta** (Giulio) vescovo di Pesaro. Molti vescovi Italiani si radunano in casa di lui per opporsi alle dimande degli Spagnuoli sopra la decision del dritto divino della istituzion dei vescovi, VII, 26.
- Simoneta** (Luigi) cardinale, è nominato uno dei legati del concilio, e arriva a Trento, V, 78.

Alterca col cardinal di Mantova per la disputa della residenza, VI, 14, 27. Sua risposta ai Francesi, 25. Non consente di sottoscrivere una lettera comune dei legati, se non a condizione di poterne mandar una particolare, 28. Ha il secreto degli affari, 29. Se gli indirizzano i dispacci del concilio a pregiudizio del cardinal di Mantova, *ivi*. Ha numero di vescovi ai suoi comandi per opporsi a quei che proponessero qualche cosa di contrario alle sue mire, 33. Fa una ripassata al cardinal Osio, 38. Si riconcilia col cardinal di Mantova, 40. Impedisce la proroga della sessione, 56. Fa sparger voce che gli Spagnuoli volessero sottrarsi alla obbedienza del papa, VII, 18. Si lagna dei cardinali di Mantova e Seripando, perchè favorevoli al dritto divino della istituzione dei vescovi, 26. Fa agire presso il conte di Luna per prevenirlo contro i prelati spagnuoli; ed esorta i suoi confidenti a parlare con grande riserva, per non inasprire gli animi, 27. Si oppone al dire il suo parere per nazioni, 36. Chiede che non si mandino altri legati a Trento, e promette di terminar felicemente il concilio, 69. Dice che il cardinal di Lorena parla come i Lutetani, e prega Dio che non pensi all'istesso modo, 92. Sconsiglia il papa dal fare una costituzione per escludere i vescovi dal governo temporale dello stato ecclesiastico, VIII, 18. Si dichiara contro la cassazione dei mairimoni clandestini, e chiama chimerica la distinzione del matrimonio dal contratto, 30. Usa grande accortezza a stendere i decreti di riforma, 44. Riprende il vescovo di Conimbria, che parlava alto contro certi abusi, 46. Non approva il canone contro

- i matrimoni clandestini, 66. Ritorna a Roma, 82, e chiede al papa la confermazione del concilio, 83. Dissuade al papa il far venir a Roma persone di varie nazioni per deliberar sulla concession del calice e la permission ai preti di prender moglie, 88.
- Sincout* (Zischcovich) vescovo di Segna, propone di cominciar dalla riforma del papa e dei grandi abusi, VI, 37. Si dichiara per la istituzione dei vescovi di diritto divino, VII, 18.
- Sirigo* (Bartolomeo) vescovo di Castellaneta, è uno degli strumenti di Simoneta nel concilio, VI, 33.
- Sleidano* (Giovanni) descrive le cause e i motivi del concilio di Trento, I, 1.
- Smalcalda* (Assemblea dei Protestanti a). Risposta che fanno al nunzio di Clemente VII, I, 47, e a quello di Paolo III, 53. I re di Francia e d'Inghilterra gli pregano a non accettare alcun luogo per il concilio, senza loro partecipazione, *ivi*. Il vice-cancellier dell'imperatore va alla loro assemblea. Sue proposizioni, e loro risposta, 55. Altra risposta al nunzio del papa, *ivi*.
- Soddisfazione*, dichiarata parte della penitenza, IV, 23. Insegna il concilio, che si debbono imporre soddisfazioni convenienti, *ivi*, e che ricevono la forza da Cristo, *ivi*.
- Soderini* (Francesco) cardinal di Volterra, confidente di Adriano VI. Destramente consiglia il papa a non pensare a riforma, I, 24. Cade dal favore, ed è messo in prigione, *ivi*.
- Solisio* (Antonio) confuta il sentimento di Campeggio sopra la materia del matrimonio, e attribuisce alla potestà secolare la facoltà di cessare il contratto civile, VII, 64.
- Soto* (Domenico) vuol che si lasci agl'interpreti

libertà di dare nuovi sensi alla scrittura nelle cose che non riguardano la fede e i buoni costumi, II, 52. Suo sentimento sopra la natura del peccato originale, 65, sopra il senso della parola *fedè*, 76, sopra le azioni degl' infedeli, *ivi*, sopra le forze dell' uomo per evitar il peccato, *ivi*, sopra la giustificazione, *ivi*, sopra la imputazione della giustizia, *ivi*, e sopra la libertà, 80. Si dichiara contro la certezza della grazia, *ivi*, e contro la grazia efficace, *ivi*. Il concilio pende al suo sentimento, *ivi*. Interpreta il decreto della giustificazione in favor del sentimento dei Tomisti, *ivi* e 83. Si dichiara per la residenza di diritto divino, 81. Dice, che il carattere di alcuni sacramenti è fondato su la Scrittura, 86.

Soto (Pietro). Suo sentimento sopra la natura dei vari ordini, ch' ei dice esercitati tutti da Gesù Cristo, VII, 4. È scelto dai legati per indurre gli Spagnuoli a consentire a una forma di decreto, che aveano steso sopra la istituzion dei vescovi; ma non vi riesce, e ciò fa anche torto alla sua riputazione, 19. Suo sentimento sopra il divorzio, 64, sopra la poligamia, sopra la proibizion delle nozze in certi tempi, e sopra la residenza, *ivi*. Suo sentimento sopra questo ultimo articolo dispiace ai partigiani del papa, *ivi*. Prima di morire scrive al papa, per far dichiarare la residenza e la istituzion dei vescovi di dritto divino. Simoneta invano procura di sopprimer quella lettera, 83.

Spagnuoli (i vescovi) trovati da dire nel Breve accordato da Paolo III, per esentar dalle decime i prelati del concilio, II, 31. Loro mira è di distendere l' autorità vescovile, 81, 84. Pro-

curano, ma indarno, di far trattar di nuovo la quistione del diritto divino della residenza, *ivi*. Si radunano e presentano ai legati undici articoli di riforma, 88. I legati s' inquietano per quello scrittò, e lo mandano a Roma chiedendo al papa ordini di quel che avessero a fare, e pregandolo a mandar al concilio più vescovi che potesse, 89. Osservazioni mandate da Roma su quegli articoli, *ivi*. Santa Croce è di parere che qualche dun ne accordi, ma del Monte vi si oppone, e Santa Croce cede, 93. Si oppongono alla traslacion del concilio a Bologna, 98. Restano in Trento, e dall' imperatore è approvata la loro condotta, III, 1. Non vogliono fare alcuna azion sinodale, per non eccitare uno scisma, 2. Non danno alcuna risposta alle lettere che loro sono scritte da Bologna, *ivi*. Il papa gli cita, 18. Lor risposta al papa, *ivi*. Replica dei Padri di Bologna a questa risposta, 19. L' affare resta là, *ivi* e 20. Si oppongono alla concession del calice, V, 77, e VI, 31. Dimandano che si dichiari la continuazion del concilio, ma gl' Imperiali ed i Francesi vi si oppongono, VI, 2, 21. Si lagnano della poca libertà del concilio, 23. Scrivono al loro re per giustificarsi su l' affar della residenza, 46. Consultano insieme sopra la riforma, e fanno una deputazione ai legati per far decidere l' istituzione dei vescovi di dritto divino, VII, 5. Sono grandemente sdegnati per la negativa dei legati, 6. Fan risvegliare dai lor teologi la quistione della istituzione e della superiorità dei vescovi sopra i preti, 11. Si perde la speranza di achemargli sul fatto della residenza, 13. Si radunano tra essi, e dimandano ai legati che si decida la quistione del diritto divino della istituzione

dei vescovi, e minacciano, in caso di negativa, di non intervenir più alle azioni del concilio, 26. Il marchese di Pescara loro scrive per rendergli favorevoli al papa. Loro risposta, 27. Spediscono in Ispagna per giustificarsi presso il loro re, *ivi*. I legati ne guadagnano alcuni, 28. Sono malcontenti dei Francesi, che apertamente non si dichiarano a modo loro per il diritto divino della istituzion dei vescovi, e che son di parere, non doversi toccare quella materia, 38. Si lagnano di un proverbio inventato per insultar essi e i Francesi, 39. Disapprovano il canone sopra la istituzion dei vescovi e l'autorità del papa, 52. Dimandano che assolutamente decidasi questa istituzione di dritto divino, VIII, 18, 23. Il cardinal Lorena-procura di quietargli, e guadagna la maggior parte di essi, 23. Consentono ai decreti dell'ordine, a condizione però che lor si mantenga la promessa fatta al loro ambasciatore, 25. Si dolgono, che sulle loro osservazioni non si siano riformati alcuni decreti, 63. Insistono per l'abolizione dell'esenzioni dei capitoli di Spagna, 69. Si oppongono all'affrettata conclusion del concilio, *ivi*. Quattordici di essi si oppongono all'anticipazione dell'ultima sessione, ma non si fa alcun caso di loro opposizione, 76.

Speronisti. Setta di Valdesi, I, 24.

Spira (dieta di) nel 1525. Vi si fa opposizione alle proposizioni dell'imperatore, I, 32. Recesso di quella dieta, in cui si dimanda un concilio, *ivi*. Dieta nel 1529. I cattolici cercano di mettervi discordia tra i Luterani e i Zuingliani, e ne sono impediti dal Lantgravio di Assia, 39. Recesso di quella dieta. L'elettor di Sassonia ed altri principi vi si oppongono, *ivi*. Dieta nel

1542. Si separa senz'alcuna risoluzione, 67. Altra dieta nel 1543. Non si può accordarsi negli affari di religione, 72.
- Stafilo* (Frederico) confessor della regina di Boemia, presiede a una consulta fatta far dall'imperatore, VII, 65.
- Stella* (Tommaso) vescovo di Salpi, si dichiara per la predestinazione in vista dei meriti, II, 80. Predica nella sesta sessione, 83. Simoneta si val di lui per opporlo ai vescovi che parlavano con troppa libertà, VI, 33.
- Stopizio* (Giovanni) vicario generale degli Agostiniani adoperato da Gaetano per ricondur Lutero, I, 9.
- Strasburgo* (la città di) riceve la nuova dottrina, I, 37. I suoi ambasciatori e quelli di alcune altre città Protestanti vengono al concilio, 31.
- Strassen* (Cristoforo) ambasciatore dell'elettore di Brandemburgo al concilio. Suo discorso e risposta del segretario, IV, 19.
- Suarez* (Giovanni) vescovo di Conimbria, si lagna della leggerezza della riforma, VI, 55. Si dichiara assolutamente contro i vescovi titolari, VIII, 23. Parla forte contro l'espettative e le riserve mentali, e n'è ripreso da Simoneta, 46.
- Suffolck* (Giovanna di) è chiamata alla corona d'Inghilterra da Edoardo VI, V, 4. È proclamata regina in Londra, e poi fatta prigioniera e decapitata, *ivi*.
- Svizzeri* (Gli) avevano un costume che obbligava i preti ad avere una concubina, I, 20. Molti Cantoni abbracciano la dottrina di Zuinglio, e otto restano attaccati alla religion cattolica, 37. Guerra tra i Cantoni cattolici e i Protestanti. Questi son disfatti, 45. Si accomodano e ciascuno

- ritiene la sua religione, *ivi*. Paolo III gl'invita al concilio, II, 59. Giulio III gli fa invitar anche al secondo riaprimiento del concilio, IV, 2. Ricusano di mandarvi, 22. Mandano un ambasciatore alla terza convocazion del concilio, il quai è ammesso, ed ottien la precedenza sopra l'ambasciator di Toscana, VI, 12.
- Sultakam* (Simone) patriarca di Assiria, viene a Roma, V, 3. Vi riceve il pallio dalle mani di Giulio III, *ivi*.
- Superchio* (Giulio) vescovo di Caorle, parla con calore contro l'arcivescovo di Praga, VI, 15.

T.

- Tagliavia* (Pietro) arcivescovo di Palermo, propone, prima di ricever i Protestanti, di regolare il cerimoniale da osservarsi con essi, IV, 37.
- Tanquerel* (Giovanni) è condannato in Parigi, per aver sostenuto l'autorità dei papi sopra il temporale dei re. A Roma si è molto in collera per questa condanna, V, 80.
- Testamenti*. Il concilio dà al clero la potestà di mutar i testamenti, il che fu disapprovato assai, VI, 58.
- Tetzel* (Giovanni) Domenicano, pubblica proposizioni affatto contrarie a quelle di Lutero, I, 7.
- Thermes* (Paolo di) procura di far piacere a Giulio III la difesa che avea preso Enrico II di Ottavio Farnese contro l'imperatore, IV, 3. Fa una protesta contro il concilio, *ivi*.
- Thun* (Sigismondo di) secondo ambasciator di Ferdinando, è ammesso all'udienza del concilio, VI, 6.
- Titolo* ecclesiastico. Ciò che originariamente fosse,

VI, 13. Distinzione del titolo ecclesiastico e patrimoniale, *ivi*. Abusi nati per occasione dei titoli patrimoniali, *ivi*.

Toledo (Antonio di) è spedito in Francia da Filippo II, per togliere al re il pensiero di un concilio nazionale, V, 54, ma riceve una risposta poco favorevole, 59.

Toledo (Francesco di) ambasciator di Carlo V come re di Spagna al concilio, arriva a Trento, II, 49. Suo discorso al suo ricevimento, 57. Non vuol che i legati faccian cominciare l'esame dei dogmi, 60. È di nuovo spedito ambasciatore dallo stesso principe alla seconda apertura del concilio, IV, 6. Induce i presidenti ad accordare ai Protestanti la dilazione delle materie, e un nuovo salvocondotto, 36. Cerca poi di farlo alterare, ma va in collera con i Protestanti, perchè non erano contenti dell'alterazione ottenuta, 38.

Tommaso d'Aquino (san) ha creduto che i fanciulli dell'antica legge si salvassero per la fede dei lor genitori, II, 86. Inventa una sorte di ornamento nei sacramenti, cui poscia abbandona, *ivi*.

Tonsura. Si disputa per cercare, se sia sacramento, e se imprima carattere, VII, 8. Il vescovo di Sulmona impedisce che non si dichiari, che quei che commettessero qualche delitto sei mesi dopo averla ricevuta, fossero stati ordinati in fraude, VIII, 23. La tonsura non s'ha a dare che a quei che son confermati, e che sanno leggere e scrivere, *ecc.*, 25.

Tornone (il cardinal di) è spedito in Francia dal papa per impedir il concilio nazionale, V, 55. Seda la rivoluzione della Contea di Avignone, 57. Interviene al colloquio di Poissy, e dimanda

al cancelliere una copia del suo discorso, che dall'altro gli è negata. Parla fortemente contro Beza, 73. Sua morte, VI, 23.

Torre (Francesco) si dichiara contro la comunione del calice, VI, 31. Si dà gran movimento per far fare un cambiamento in un dei decreti sopra la comunione del calice, 39. I legati son molto offesi del suo discorso sopra l'articolo del sacrificio, 43. Consiglia Lainez a non dimandar eccezione per il suo ordine dalla permissione concessa ai mendicanti di posseder beni stabili, VIII, 72.

Tradizioni. Disputa sopra questa materia, II, 43, 44, 45. Decreto che dichiara uguale alla Scrittura Santa l'autorità delle tradizioni, 56.

Traduzioni della Scrittura. Dispute su ciò, II, 51. Decreto per dichiarar autentica la traduzione volgata, 56.

Trento (concilio di). Motivi di sua convocazione, I, 1. Produce effetti affatto opposti alle mire di quei che l'avean fatto convocare, *ivi*. Apertura del concilio, II, 34. Esortazion dei legati, *ivi*. Si bada a fare vari regolamenti preliminari, 27. Seconda session del concilio, 34. Terza sessione, in cui nulla si fa, 40. Quarta sessione sopra il canone dei libri sacri; e critica del decreto, 56. Quinta sessione sopra il peccato originale, 70, e critica dei decreti, 83. Si disputa per sapere, se si uniranno i capi di dottrina ai decreti dei sacramenti, e si decide per la negativa, 87, 94. Settima sessione sopra i sacramenti, *ivi*. Si sparge voce in Trento di un mal contagioso. Il cardinal del Monte ne fa fare un processo verbale, e propone la traslazione del concilio a Bologna, 96. Gli Spagnuoli a quella

traslazioni si oppongono, ma piace al maggior numero, 98. Seconda apertura del concilio sotto Giulio III, IV, 1. Esortazione dei presidenti, 6. Vi vanno gli elettori con altri prelati di Alemagna. Non vi sono mai stati più di 64 prelati, *ivi*. Vi vengono gli ambasciatori dell'imperatore e del re dei Romani, 7. Sessione decimaterza, sopra la eucaristia. Decreti in quella sessione, 19. Critica di quei decreti, 20. Rimettonsi ad un'altra sessione i decreti sopra gli abusi della eucaristia, come pur l'articolo del calice, e si accorda ai Protestanti un salvocondotto, 19. Sessione decimaquarta, sopra la penitenza e la estrema unzione, 29. Critica dei decreti di quella sessione, *ivi*. Sessione decimaquinta. Vi si proroga la pubblicazione delle materie, e vi si accorda un salvocondotto agli Alemanni, 41. Si delibera sopra la sospensione del concilio, e la cosa piace, 50. Sessione decimasesta, nella quale si pubblica la sospensione, cui dodici prelati si oppongono, *ivi*. Tutti si ritirano, ed anche gli Spagnuoli. Il concilio esorta i principi all'osservanza dei decreti, e a Roma non piace, perchè ciò si fa senz'averne chiesto al papa la conferma, 51. Se quei decreti non aveano forza senza esser confermati dal papa, i Protestanti non aveano torto a dimandarne la revisione, *ivi*. Nuova convocazione del concilio fatta da Pio IV, V, 60. Difficoltà circa la forma della Bolla, *ivi*. Gli Spagnuoli sono per dichiarar la continuazione, ma gl'Imperiali e i Francesi son per la dichiarazione di un nuovo concilio, *ivi* e 66. Apertura della terza convocazione, VI, 3. Sessione ventesimaprima, sopra la comunione del calice, 39. Critica dei decreti, di quella sessione, *ivi*.

Regolamenti fatti per i teologi, 41. Sessione ventesimaseconda, sopra il sacrificio della messa, 58. Critica dei decreti, *ivi*. I vescovi si annoiano delle dispute dei teologi, e questi si offendono della impazienza dei vescovi, VII, 8. Si fa correr la voce di una prossima traslazione del concilio, 47. Sessione ventesimaterza, sopra il sacramento dell'ordine, VIII, 25. Critica dei decreti, *ivi*. Sessione ventesimaquarta, sopra il matrimonio, 66. Critica dei decreti, *ivi*. Si disputa, se nell'ultima sessione debbano confermarli i decreti fatti sotto Paolo III., e sotto Giulio III. I pareri son discordi, e si conclude semplicemente di leggergli, senza dir nulla peró contro la conferma, 76. Sessione ventesimaquinta, sopra il purgatorio, l'invocazion dei santi, il culto delle reliquie e delle immagini, le indulgenze, ecc., 77. Critica di molti di quei decreti, 85, ecc. Decreto per obbligar tutti i vescovi a ricever il concilio e a farlo osservare, 77. Dichiarazione, che tutto il fatto debb'essere senza pregiudizio della Santa Sede, *ivi*. Il papa ne conferma tutti i decreti senza restrizione, malgrado la opposizione di molti: e se ne riserba la interpretazione, 82, 83. Il Parlamento di Parigi trova molto da censurare nei decreti di riforma delle due ultime sessioni, 86. Gli altri francesi ne parlano anche piú liberamente, e dicono molte burle sopra il concilio, *ivi*. Alcuni ministri Protestanti di Alemagna pubblicano una protesta contro quel che vi è stato deciso, ma se ne fa poco conto, 87. I cattolici di quel paese non son nemmeno essi contenti dei decreti di riforma, 88. Relazion del ricevimento del concilio nei vari paesi cattolici dell'Europa, pag. 195.

traslazioni si oppongono, ma piace al maggior numero, 98. Seconda apertura del concilio sotto Giulio III, IV, 1. Esortazione dei presidenti, 6. Vi vanno gli elettori con altri prelati di Alemagna. Non vi sono mai stati più di 64 prelati, *ivi*. Vi vengono gli ambasciatori dell'imperatore e del re dei Romani, 7. Sessione decimaterza, sopra la eucaristia. Decreti in quella sessione, 19. Critica di quei decreti, 20. Rimettonsi ad un'altra sessione i decreti sopra gli abusi della eucaristia, come pur l'articolo del calice, e si accorda ai Protestanti un salvocondotto, 19. Sessione decimaquarta, sopra la penitenza e la estrema unzione, 29. Critica dei decreti di quella sessione, *ivi*. Sessione decimaquinta. Vi si proroga la pubblicazione delle materie, e vi si accorda un salvocondotto agli Alemanni, 41. Si delibera sopra la sospensione del concilio, e la cosa piace, 50. Sessione decimasesta, nella quale si pubblica la sospensione, cui dodici prelati si oppongono, *ivi*. Tutti si ritirano, ed anche gli Spagnuoli. Il concilio esorta i principi all'osservanza dei decreti, e a Roma non piace, perchè ciò si fa senz'averne chiesto al papa la conferma, 51. Se quei decreti non aveano forza senza esser confermati dal papa, i Protestanti non aveano torto a dimandarne la revisione, *ivi*. Nuova convocazione del concilio fatta da Pio IV, V, 60. Difficoltà circa la forma della Bolla, *ivi*. Gli Spagnuoli sono per dichiarar la continuazione, ma gl'Imperiali e i Francesi sono per la dichiarazione di un nuovo concilio, *ivi*. 66. Apertura della terza convocazione, VI, 3. Sessione ventesimaprima, sopra la comunione del calice, 39. Critica dei decreti, di quella sessione, *ivi*.

Regolamenti fatti per i teologi, 41. Sessione ventesimaseconda, sopra il sacrificio della messa, 58. Critica dei decreti, *ivi*. I vescovi si annoiano delle dispute dei teologi, e questi si offendono della impazienza dei vescovi, VII, 8. Si fa correr la voce di una prossima traslazione del concilio, 47. Sessione ventesimaterza, sopra il sacramento dell'ordine, VIII, 25. Critica dei decreti, *ivi*. Sessione ventesimaquarta, sopra il matrimonio, 66. Critica dei decreti, *ivi*. Si disputa, se nell'ultima sessione debbano confermarsi i decreti fatti sotto Paolo III, e sotto Giulio III. I pareri son discordi, e si conclude semplicemente di leggergli, senza dir nulla per'o contro la conferma, 76. Sessione ventesimaquinta, sopra il purgatorio, l'invocazion dei santi, il culto delle reliquie e delle immagini, le indulgenze, ecc., 77. Critica di molti di quei decreti, 85, ecc. Decreto per obligar tutti i vescovi a ricever il concilio e a farlo osservare; 77. Dichiarazione, che tutto il fatto debb' essere senza pregiudizio della Santa Sede, *ivi*. Il papa ne conferma tutti i decreti senza restrizione, malgrado la opposizione di molti: e se ne riserba la interpretazione, 82, 83. Il Parlamento di Parigi trova molto da censurare nei decreti di riforma delle due ultime sessioni, 86. Gli altri francesi ne parlano anche più liberamente, e dicono molte burle sopra il concilio, *ivi*. Alcuni ministri Protestanti di Alemagna pubblicano una protesta contro quel che vi è stato deciso, ma se ne fa poco conto, 87. I cattolici di quel paese non son nemmen essi contenti dei decreti di riforma, 88. Relazion del ricevimento del concilio nei vari paesi cattolici dell' Europa, pag. 195.

- Triulzio* (Antonio) vescovo di Tolone, è spedito nunzio a Enrico II, per dimandargli il suo assenso al ristabilimento del concilio in Trento, III, 3r. Risposta di quel principe, 3a.
- Triulzio* (Catalano) vescovo di Piacenza, si lagna di essere stato svaligiato nel venire al concilio, II, 3r.

U.

- Ugo* vescovo di Costanza, scrive al senato e al capitolo di Zurigo contro le nuove opinioni e contro Zuinglio, I, 20. È inviato alla conferenza di Zurigo, e vi manda Fabro suo vicario generale, *ivi*.
- Ugonio* (Giacomo) Francescano. I legati si servono di esso per sapere quel che si trattava tra i Francesi. È guadagnato dal nunzio di Francia, e si abbozza in Trento col vescovo di Ventimiglia, con cui concerta la maniera di trattar con esso, VII, 33. Ne riceve soldo, e gli scopre le disposizioni della corte di Francia e del cardinal di Lorena, *ivi*. Dà copia ai legati della censura mandata all'imperatore dal cardinal di Lorena delle autorità che il papa avea date a quel principe, 88. Si esibisce di confutar il discoso fatto da Lainez in favor dell'autorità del papa, VIII, 15.
- Ugonotti*. Vedi riformati.
- Ungheria* (Gli ambasciatori del clero di) sono ammessi nel concilio, VI, 13.
- Unione* di più benefizi in uno, per coprir la pluralità, II, 88. Dispute sopra l'abolizion di quelle unioni, 99. Decreto per abolir le unioni dei benefizi di differenti diocesi, IV, 40. Altro decreto su quella materia, VIII, 66, 77.

- giustificazione in favor del sistema dei Francesi, *ivi*.
- Velasco* (Martino) è spedito con Vargas a Bologna a protestare contro la traslazione del concilio, III, 16.
- Venanzio* (Roberto) arcivescovo di Armagh, viene al concilio per far numero, II, 34. Ha la riputazione di buon uomo da posta, ad onta di sua corta vista, *ivi*.
- Veneur* (Gabriel le) vescovo di Evreux. Suo parere sopra l'alienazione dei beni ecclesiastici, VI, 13.
- Veneziani* (I) negano la città di Vicenza per il concilio, I, 66. Loro ambasciatori son ricevuti al concilio, VI, 16. Dimandano che si cangi il canone sopra il divorzio in caso di adulterio, e ciò da loro si ottiene, VIII, 39. Dimandano altresì che novità non si faccia nell'articolo dei patronati, 34. Son compresi nel numero dei re, 69.
- Verallo* (Paolo Emilio) vescovo di Capaccio, dice che tutti i vescovi sono eguali, VI, 23.
- Vercelli* (Ricardo di) abate di Preval, si oppone alla concession del calice, e tratta da eretici quei che la dimandano. N'è ripreso dal cardinal di Mantova, e ne fa scusa. Rileva molto l'autorità del concilio di Basilea. Desi lera con impazienza l'arrivo dei Francesi. Si pensa a farlo richiamar dal concilio, e muore, VI, 53.
- Verdun* (Giovanni di) benedettino, confuta il sentimento di Valentino sopra le dispense e sostiene che tutte quelle che son senza ragione, son criminali in chi le dà e inutili a chi le riceve, VII, 67. Credendo che Lainez l'avesse attaccato, chiede permissione al cardinal di Lorena di rispondere, ma questi non lo crede opportuno, VIII, 15.

- Vandomo** (Carlo di Borbone, cardinal di) è fatto cardinale da Paolo III, III, 7.
- Vargas** (Francesco) è mandato a Bologna a protestare contro la traslazione del concilio, III, 16.
- Tenor** di quella protesta, *ivi*. Sua risposta a Pio IV, sopra la risoluzione di convocar il concilio, V, 55. Lagrasi della clausola *proponentibus legatis*, ed esorta i prelati spagnuoli a mantener la libertà del concilio. Collera di Pio IV contro di lui, VI, 19. Procura scusar il conte di Luna presso il papa, e lo assicura che il re consentiva alla conclusion del concilio, VIII, 27. Cerca di render favorevole il papa alle pretensioni dei vescovi di Spagna sopra i loro capitoli, ma non ottiene che poche cose, 63. Sollecita il papa a impedire che così precipitosamente non si terminasse il concilio, dicendogli, esser questo il desiderio di tutto il mondo, ma nulla può ottenere, e Pio gli dice, che prenda un Tolomeo, e che veda che la Spagna non è tutto il mondo, 74. Pubblicata a Roma, che gli Spagnuoli hanno ordine di assicuraré il diritto di elezione ai cardinali in caso di vacanza della Santa Sede in tempo del concilio, 81.
- Varmia** (Il cardinal di). Vedi Osio (Stanislao).
- Vancop**. Vedi Venanzio (Roberto).
- Vega**: (Andrea di) Francescano. Suo sentimento sopra le versioni della Scrittura, II, 51. È per definir l'essenza del peccato originale, 66. Sostiene, non potersi aver alcuna certezza di sua giustificazione, 76. Diventa favorevole al sentimento della certezza della grazia, 80. Si spiega oscuramente sopra la libertà, e non mette alcun divario tra il sentimento dei Protestanti, e quello di alcuni cattolici, *ivi*. Interpreta il decreto della

Vergerio (Pietro Paolo) è spedito nunzio a Ferdinando per distorlo dal lasciar trattar degli affari di religione in Alemagna, I, 41. È inviato a Smalcalda in luogo di Rangoni, 47. È rimandato in Alemagna da Paolo III, 53. Tratta con i Protestanti, e ha un abborramento con Lutero, *ivi*. Tenta invano gli altri ministri protestanti, *ivi*. Va a trovar l'imperatore ed è fatto vescovo, *ivi*. Va alla dieta di Wormes in qualità d'invio di Francia, ma effettivamente per esservi ministro del papa, 64. Vi pubblica uno scritto, *ivi*. È molestato dagl'inquisitori, e non potendo esser ammesso a giustificarsi al concilio, si ritira e si fa Protestante, II, 50. Rende inutili le istanze del nunzio del papa presso i Svizzeri, IV, 22. Scrive contro la Bolla di convocazion del concilio da Pio IV, V, 61. Declama contro i decreti del concilio, e i ministri protestanti fan leggere le lettere di lui nelle loro chiese, VIII, 25.

Verginè (la santa) Dispute sopra la sua concezione, II, 67. Sentimenti di S. Bernardo, di S. Tommaso, di Scoto e di altri teologi, *ivi*. Temperamento inventato per accordar questa disputa, 68. Critica del decreto del concilio sopra quell'articolo, 71.

Vesulio (Giovanni) arcivescovo di Lunden. Lamenti del papa contro di lui, I, 61.

Vescovato. Disputa per sapere, se sia Ordine e un sacramento, o soltanto un differente grado gerarchico, VII, 7, 8. Si esamina se a Bologna si avesse deciso, che il vescovato era di dritto divino, 29. Il cardinal di Lorena la crede una quistione inutile, 30.

Vescovi. Si ricerca se sono superiori ai preti, e di qual diritto, VII, 11. Si esamina anche, se la loro

Vergerio (Pietro Paolo) è spedito nunzio a Ferdinando per distorlo dal lasciar trattar degli affari di religione in Alemagna, I, 41. È inviato a Smalcalda in luogo di Rangoni, 47. È rimandato in Alemagna da Paolo III, 53. Tratta con i Protestanti, e ha un abboccamento con Lutero, *ivi*. Tenta invano gli altri ministri protestanti, *ivi*. Va a trovar l'imperatore ed è fatto vescovo, *ivi*. Va alla dieta di Wormes in qualità d'inviato di Francia, ma effettivamente per esservi ministro del papa, 64. Vi pubblica uno scritto, *ivi*. È molestato dagl'inquisitori, e non potendo esser ammesso a giustificarsi al concilio, si ritira e si fa Protestante, II, 50. Rende inutili le istanze del nunzio del papa presso i Svizzeri, IV, 22. Scrive contro la Bolla di convocazion del concilio da Pio IV, V, 61. Declama contro i decreti del concilio, e i ministri protestanti fan leggere le lettere di lui nelle loro chiese, VIII, 25.

Vergine (la santa) Dispute sopra la sua concezione, II, 67. Sentimenti di S. Bernardo, di S. Tommaso, di Scoto e di altri teologi, *ivi*. Temperamento inventato per accordar questa disputa, 68. Critica del decreto del concilio sopra quell'articolo, 71.

Vesulio (Giovanni) arcivescovo di Lunden. Lamenti del papa contro di lui, I, 61.

Vescovato. Disputa per sapere, se sia Ordine e un sacramento, o soltanto un differente grado gerarchico, VII, 7, 8. Si esamina se a Bologna si avesse deciso, che il vescovato era di dritto divino, 29. Il cardinal di Lorena la crede una quistione inutile, 30.

Vescovi. Si ricerca se sono superiori ai preti, e di qual diritto, VII, 11. Si esamina anche, se la loro

istituzione è di diritto divino, e i pareri sono discorsi assai, *ivi*, e 18. Grandi dispute sopra l'istituzione dei vescovi e l'autorità del papa, 52. I legati fanno stendere una minuta di decreto su questo punto, assai approvata dalla maggior parte, ma censurata da alcuni partigiani del papa, e rigettata in Roma, VIII, 15. Rinovasi la disputa sopra la loro istituzione di dritto divino, ma la discordia di parere fa decider la cosa in maniera equivoca, 18.

Vescovi. Qualificazioni necessarie per esser fatto vescovo, VI, 58. Una volta il consenso del popolo era necessario per la elezione dei vescovi e degli altri chierici, VII, 7. Esortazioni ai vescovi a vivere frugalmente, e a non arricchire i suoi parenti coi beni ecclesiastici, VIII, 75. Debbono aver il primo luogo in coro e in capitolo, 77.

Vescovi. Il concilio comanda loro di farsi ordinare dentro tre mesi sotto pena di perder le rendite del loro vescovato, o dentro sei sotto pena di perder il vescovato medesimo, VIII, 25. Debbono predicare e dare gli Ordini essi medesimi; o se ne sono impediti, esaminar quei che hanno ad essere ordinati, *ivi* e 66. Si prescrive loro di far le ordinazioni nelle cattedrali, 25. Loro si vieta di ordinare alcuno dei suoi domestici che non sia della lor diocesi, se non se dopo aver dimorato con essi tre anni, *ivi*, come pure di esercitar funzioni in altre diocesi senza permissione dei vescovi dei luoghi, II, 83. E di proceder contro gli ecclesiastici di un'altra diocesi, se non di concerto col vescovo diocesano, IV, 26. Decreto per proibir loro di portarsi vilmente con i grandi e con i ministri, VIII, 77.

- Vescovi.* Si propongono di ottenere tre cose, la collazione delle cure, la soppressione dell'esenzioni, e la indipendenza dall'autorità secolare, VIII, 44. Si rendono loro molti poteri come delegati della Santa Sede, IV, 19, e VI, 17. Vari poteri resi ai vescovi, IV, 25, e VI, 58, per la disposizione dei testamenti, l'ispezione degli ospitali, il giudizio delle dispense, ec. VI, 17, per dispensare nei delitti occulti, VIII, 66, per sottomettere alla lor visita e correzioni gli esentij, *ivi*, e i canonici, 77.
- Vescovi.* Decreti concernenti i giudizi criminali contro i vescovi, IV, 19. Si rimette questo giudizio al papa, VIII, 66. Cotesta forma è una nuova polizia, *ivi*. Critica di quel decreto fatta dai Francesi, 86.
- Vescovi* portativi, che cosa fossero, VI, 13. Il vescovo di Contimbria assolutamente dichiarasi contro l'ordinazione di alcun vescovo titolare, VIII, 23. Si vieta a questi tai vescovi l'ordinar alcuno senza la licenza del vescovo proprio, IV, 26.
- Vescovi* pensionari del papa nel concilio, II, 20, 29, e VI, 23.
- Vicenza.* Paolo III vi convoca il concilio, e vi manda i suoi legati, I, 58. Gli richiama, perchè nessuno vi va, 59. Risolve di nuovamente farvi in essa il concilio, ma i Veneziani negano di prestargli quella città, 66.
- Viguerio* (Marco) vescovo di Sinigaglia, vuole che si definisca l'essenza del peccato originale, II, 66. Propone di fare una esposizione di dottrina distinta dai canoni, e il suo parere è accettato, 80. È di opinione, che una dispensa data e ottenuta senza causa non esenti da peccato, 88.
- Virtemberg* (Cristoforo duca di) fa dai suoi teologi

- Viseu* (il cardinal di) è spedito legato all'imperatore, e n'è mal ricevuto, I, 69.
- Visita*. Decreto sopra la visita dei metropolitani, dei vescovi e degli arcidiaconi, VIII, 66.
- Volgata*. Si prende risoluzione di dichiarar autentica la Volgata, e di farla riformare, II, 52. Decreto in favor della Volgata, 56.
- Volsay* (Tommaso) cardinal d'Yorch, ha commissione insieme con Campeggio, di giudicar l'affare del divorzio di Enrico VIII, *ivi*.
- Vormes* (dieta di). Lutero vi comparisce, ed è messo al bando dell'imperio, I, 16. Colloquio tenuto in quella città nel 1540, 64. È rotto senza far nulla, 65. Proposizione di Ferdinando e risposta dei Protestanti, II, 9. Risultato della dieta. I Protestanti non vogliono sottostarsi al concilio. Vi si continua la pace di religione, e si consente a contribuir per la guerra contro i Turchi, 22. Si disapprova in Roma il risultato di quella dieta, 23. Colloquio tenuto nello stesso luogo nel 1557. È rotto per l'accortezza del vescovo di Naumburgo, V, 35.
- Vorst* (Pietro) vescovo d'Ais, mandato a la dieta di Smalcalda. Risposta datagli dagli Protestanti, I, 55.
- Voti*. Canone contro quei che dicono, che tutti i voti fatti dopo il battesimo son nulli e derogano alla profession del battesimo, II, 95. Disputa per sapere se il papa può dispensare i frati dal voto di castità, VII, 70. La differenza dei voti solenni dai semplici non è che di polizia ecclesiastica, *ivi*, e VIII, 66. Il matrimonio non consumato è rotto dalla solenne profession del voto di castità, *ivi*. Critica di quel decreto, *ivi*.

Viscu (il cardinal di) è spedito legato all'imperatore, e n'è mal ricevuto, I, 69.

Visita. Decreto sopra la visita dei metropolitani, dei vescovi e degli arcidiaconi, VIII, 66.

Volgata. Si prende risoluzione di dichiarar autentica la Volgata, e di farla riformare, II, 52. Decreto in favor della Volgata, 56.

Valsey (Tommaso) cardinal d'Yorch, ha commissione insieme con Campeggio, di giudicar l'affare del divorzio di Eurico VIII, *ivi*.

Vornes (dieta di). Lutero vi comparisce, ed è messo al bando dell'imperio, I, 16. Colloquio tenuto in quella città nel 1540, 64. È rotto senza far nulla, 65. Proposizione di Ferdinando e risposta dei Protestanti, II, 9. Risultato della dieta. I Protestanti non vogliono sottomettersi al concilio. Vi si continua la pace di religione, e si consente a contribuir per la guerra contro i Turchi, 22. Si disapprova in Roma il risultato di quella dieta, 23. Colloquio tenuto nello stesso luogo nel 1557. È rotto per l'accortezza del vescovo di Naumburgo, V, 35.

Vorst (Pietro) vescovo d'Ais, mandato a la dieta di Smalcalda. Risposta datagli dagli Protestanti, I, 55.

Voti. Canone contro quei che dicono, che tutti i voti fatti dopo il battesimo son nulli e derogano alla profession del battesimo, II, 95. Disputa per sapere se il papa può dispensare i frati dal voto di castità, VII, 70. La differenza dei voti solenni dai semplici non è che di polizia ecclesiastica, *ivi*, e VIII, 66. Il matrimonio non consumato è rotto dalla solenne profession del voto di castità, *ivi*. Critica di quel decreto, *ivi*.

Z.

Zambeccaro (Pompeo) vescovo di Sulmona, parla con violenza contro i partigiani del diritto divino della residenza, VI, 27. Serve a Simoneta per oppositore a quei che parlavano contro le sue m.re, 33. Fa fare alcuni cambiamenti nei decreti sopra la tonsura, e sopra i chierici ordinati a titolo di patrimonio, VIII, 23. Sostiene che i Benefiziati sono non solo dispensatori, ma eziandio proprietari dei lor beni, 75.

Zamora (Francesco) general dei Minori Osservanti, dimanda di esser esente della permissione di posseder beni stabili accordata agli Ordini mendicanti, ed ha il suo intento, 72.

Zuel o Zumel dottore spagnuolo, propone ai legati alcuni articoli di riforma per imbrogliar gli Spagnuoli; ma i legati non ne vogliono far uso per timor di nuocere alla Corte di Roma. VII, 21.

Zuingliani (1) presentano in Augusta la lor confession di fede, I, 42.

Zuinglio (Ulrico) si oppone alla predicazion delle indulgenze in Zurigo, I, 11. Scrive al vescovo di Costanza e ai Cantoni Svizzeri per giustificarsi, 20. Pubblica 67 proposizioni che s'impugna di sostenere, *ivi*, e le difende in una conferenza tenuta in Zurigo, *ivi*. Si accorda con Lutero nei principali articoli di dottrina, 40. Tratta con lui in Marpurgo, a fine di riunirsi nell' articolo della eucaristia; ma non possono accordarsi, *ivi*. È ucciso in una battaglia, e i cattolici insultano al di lui corpo, 45.

Zurigo. Vi si predicano le indulgenze , I , 11. Il senato invita tutti i dottori del suo Cantone ad una conferenza con Zuinglio , ed ordina di predicar il Vangelo secondo la Scrittura Santa , e non secondo le costituzioni umane , 21. Quel Cantone perde una battaglia contro i Cantoni cattolici , 45. Un borgomastro della città bacia il breve del papa , che di questo fatto ne dimostra gran allegrezza , V , 64.

FINE DELL' INDICE GENERALE.





1917



